




Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it





REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 21.

EDIZIONE UFFICIALE



- 213 Decreto affinchè l'esercito sia forte dai 45 a 50 mila uomini—*pag.* 371.
- 214 Idem perchè la nomina di due terzi dei posti vacanti di ufficiali di qualunque grado spetta agl'individui del corpo—*pag.* 377.
- 215 Il Ministro delle Finanze notifica che l'amministrazione del sale è concentrata nella direzione delle dogane—*pag.* 381. *
- 216 Disposizione della Commissione delle Finanze perchè abbia luogo la restituzione nella seconda rata di dativa del primo dodicesimo anticipato—*pag.* 382.
- 217 Decreto del Triumvirato per la confazione di monete erose da 16 e da 40 bajocchi—*pag.* 383.
- 218 Idem per la emissione di scudi duecento mila di biglietti della banca romana a corso coattivo—*pag.* 384.



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 21

EDIZIONE UFFICIALE

212. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

213. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

214. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

215. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

216. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

217. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

218. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

219. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)

220. Proposizione della Commissione delle Finanze per la riforma del sistema di amministrazione delle finanze pubbliche. (1888-1889)



TIPOGRAFIA DI ROMA - VIA CONDOTTI, 10

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'esercito della Repubblica deve essere compatto ed uniforme in disciplina, amministrazione e costume;

Il Triumvirato

Dietro proposta del Ministero della Guerra

DECRETA:

1.° L'Esercito della Repubblica sarà forte dai 45 ai 50 mila uomini di tutte le armi.

A. La Fanteria sarà composta di 42 Reggimenti di Linea, ognuno di 3 Battaglioni attivi: ogni Battaglione di 8 Compagnie; ogni Compagnia forte di 156 uomini, compresi gli Uffiziali; e di un Battaglione di Fiancheggiatori o Bersaglieri, forte di 8 Compagnie, e ciascuna Compagnia di 465 uomini.

B. La Cavalleria sarà composta di due Reggimenti di Dragoni, ed uno di Cavalleggieri (per utilizzare i Cavalli di piccola taglia ed aver selle di meno costo). Ogni Reggimento sarà di sei Squadroni; ogni Squadrone della forza di 452 uomini; più due Squadroni di guide della stessa forza, onde evitare che le ordinanze scemino i ranghi della Cavalleria.

C. L'Artiglieria vien calcolata due pezzi circa ogni mille uomini. Presenterà un effettivo di 80

bocche da fuoco, più due batterie da montagna. Il personale sarà un Reggimento di due batterie a cavallo, 8 batterie a piedi montate, 4 batterie smontate, e due batterie di montagna, prestando l'effettivo di 2500 uomini. Il calibro sarà $\frac{3}{4}$ in cannoni ed $\frac{1}{4}$ obici. I cannoni $\frac{3}{4}$ da 8 ed $\frac{1}{4}$ da 12. Gli obici $\frac{1}{4}$ da 6, $\frac{5}{14}$ da 24. La batteria di montagna sarà da 4, e saranno del pari comprese nell'Artiglieria proposta tutte le bocche da fuoco di questo calibro che possiede lo Stato.

Lo Stato Maggiore dell'Artiglieria sarà composto di un Colonnello Ispettore, due Tenenti Colonnelli Direttori, 6 Capitani, 6 Tenenti.

D. Il Corpo del Genio avrà un Ispettore dell'Arma col grado di Colonnello, due Direttori col grado di Tenenti Colonnelli, 6 Capitani, 12 Tenenti, e 24 Guardie che avranno la semplice onorificenza di Ufficiali subalterni. Faranno parte dell'Arme del Genio un Battaglione di Zappatori minatori di 8 Compagnie di 450 uomini, ed un Battaglione Pontonieri dell'istessa forza.

E. Lo Stato Maggiore sarà composto di 4 Generali di Divisione, 6 di Brigata, 4 Colonnelli capi di Stato Maggiore, 6 Tenenti Colonnelli sotto Capi di Stato Maggiore, 44 Capitani, e 14 Tenenti.

F. Il Treno degli equipaggi sarà composto di due Compagnie di 480 uomini, e 560 Cavalli, potendo sempre prendere degli ausiliarj.

2.° L'Esercito proposto si comporrà di tre Divisioni, ogni Divisione di due Brigate. Si procederà all'organizzazione per Brigate, ed i gradi di Generale non saranno dati che quando la Brigata o Divisione già esiste, ad individui che avranno

mostrato di meritare una sì alta carica , dopo di averne disimpegnate le funzioni.

5.° Tracciando di tal modo la strada da percorrersi, si cercherà, senza distruggere il fatto, di amalgamare e fondere i diversi capi, e progressivamente giungere così a quella unione ed uniformità che fanno la forza.

QUADRO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA

Stato Maggiore

- 4 Colonnello
- 4 Tenente Colonnello
- 5 Maggiori Capi Battaglioni
- 3 Tenenti Ajutanti Maggiori in 2.
- 4 Tenente pagatore
- 4 Sotto Tenente Aggiunto al Tenente
- 4 Capitano di Magazzino
- 4 Sotto Tenente Porta Bandiera
- 4 Tenente Aggiunto incaricato delle Armi
- 4 Capitano Ajutante Maggiore

Tot. 44.

GLI UFFICIALI DI SANITA' GIUSTA I VIGENTI REGOLAMENTI

Compagnia

- 4 Capitano
- 4 Tenente
- 2 Sotto-Tenenti
- 4 Sergente Maggiore
- 4 Sergente Foriere
- 6 Sergenti

- 44 Caporali di cui uno Cap. Foriere
- 10 Sotto Caporali
- 2 Tamburi
- 4 Tromba
- 2 Zappatori
- 2 Allievi o Tromba o Tamburi
- 96 Comuni

Tot. 156

Piccolo Stato Maggiore

- 3 Ajutanti Sotto Ufficiali
- 4 Vago-mastre
- 4 Tamburo Maggiore
- 4 Profosso
- 3 Caporali Tamburi
- 1 Capo Calzolajo
- 1 Capo Sarto
- 4 Armiere
- 1 Caporale Zappatore
- 6 Bassi Ufficiali Segretarj

Tot. 49

QUADRO DI UN REGGIMENTO DI CAVALLERIA

Stato Maggiore

- 1 Colonnello
- 1 Tenente Colonnello Comandante i due
primi Squadroni
- 2 Maggiori
- 1 Capitano Ajutante Maggiore
- 1 Tenente Pagatore

- 4 Aggiunto al Tenente pagatore
- 4 Capitano di Magazzino
- 4 Aggiunto al Capitano
- 4 Sotto-Tenente Porta Bandiera
- 4 Sotto-Tenente Veterinario

Tot. 44

GLI UFFICIALI DI SANITA' SECONDO I REGOLAMENTI
VIGENTI

Squadroni

- 4 Capitano Comandante
- 4 Capitano in 2.
- 4 Tenente in 4.
- 4 Tenente in 2.
- 4 Sotto-Tenente
- 4 Maresciallo d'alloggio in Capo
- 4 Maresciallo Foriere
- 6 Marescialli d'alloggio
- 42 Brigadieri
- 42 Sotto-Brigadieri
- 4 Trombe
- 2 Maniscalchi Veterinari
- 409 Cavalieri

Tot. 452

Piccolo stato Maggiore

- 4 Vago mastre
- 4 Brigadiere Tromba
- 6 Sotto-Ufficiali Segretari
- 4 Maresciallo d'alloggio incaricato della
bardatura

- 1 Maresciallo d'alloggio incaricato delle armi
- 1 Caporale Sartore
- 1 Calzolajo
- 1 Sellajo
- 1 Caporale di ambulanza per i cavalli ammalati

Tot. 44

QUADRO DI UN REGGIMENTO D' ARTIGLIERIA

Stato Maggiore

- 1 Colonnello Comandante
- 1 Tenente Colonnello
- 4 Maggiori Capi Squadroni
- 1 Tenente Porta Bandiera
- 1 Capitano incaricato della Contabilità
- 1 Capitano per l'abbigliamento e bardatura
- 1 Tenente Aggiunto al Capitano incaricato della Contabilità
- 1 Tenente Aggiunto all'armamento e bardatura

Tot. 44

Batteria di Campagna

- 1 Capitano Comandante
- 1 Capitano in 2.
- 1 Tenente in 1.
- 1 Tenente in 2
- 1 Sotto-Tenente
- 1 Maresciallo di alloggio in Capo

- 4 Maresciallo di alloggio Foriere
- 6 Marescialli di alloggio
- 4 Brigadiere Foriere
- 6 Brigadieri
- 6 Artificieri
- 25 Cannonieri di 1. classe
- 86 Cannonieri di 2.
- 3 Trombe
- 2 Maniscalchi
- 4 Operai in ferro o legno
- 2 Sellai

Tot. 448

Dato dalla residenza del Triumvirato li 15
Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI



(244)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando indispensabile di stabilire un metodo per le promozioni, acciò ogni individuo possa conoscere i proprj diritti;

Considerando che nel personale attuale degli Ufficiali subalterni dell'esercito trovansi taluni

individui incapaci delle attribuzioni del proprio grado;

Considerando che i quadri di detti Ufficiali non sono completi, e che varj cittadini e Sotto-Ufficiali aspirano a quei gradi, forniti di requisiti da tenersi in conto;

Considerando che l'interesse supremo della Repubblica è di formare un'esercito istruito e valente;

Il Triumvirato

Proponente la Commissione di Guerra e Marina

DECRETA :

1. Nei corpi già esistenti il Ministero non potrà disporre che di un terzo dei posti piazza d'Ufficiali vacanti di qualunque grado; gli altri due terzi spetteranno di diritto agli individui del Corpo stesso, dietro proposta del Comandante di esso.

2. Per ogni grado da occuparsi il capo del Corpo proporrà una terna per merito, ma in questa terna dovrà essere sempre compreso il più anziano, ed ogni individuo avrà tutte le annotazioni risguardanti la sua capacità e condotta, affinchè il Ministero possa decidere convenientemente.

3. Il Capo del Corpo, prima d'inviare la proposta al Ministero, la pubblicherà nell'ordine del giorno, onde dar luogo ai reclami che potrebbero insorgere. Tutti i reclami saranno diretti al Ministero per la solita gerarchia, e consegnati al Capo del Corpo, il quale li trasmetterà colle sue osservazioni e proposte.

4. Il Ministero, data la decisione, pubblicherà

nell'ordine del giorno il nome dei reclamanti, acciò non esista dubbio che non fossero ad esso pervenuti detti reclami.

5. Nei Corpi di nuova formazione due terzi dei quadri saranno nominati dal Ministero, ed un terzo preso dall'esercito.

6. Per ogni Ufficio di qualunque grado, che dovrà fornire l'esercito, dietro domanda del Ministero, ogni Capo di Corpo dell'arme a cui appartiene quello di nuova formazione, proporrà un individuo, seguendo il metodo stabilito nell'articolo secondo. Essi saranno tutti esaminati; quindi verrà scelto il più meritevole.

7. Tutti gli Ufficiali subalterni dal Capitano in giù, in attività di servizio, ed in istato di disponibilità, verranno esaminati su ciò che concerne le attribuzioni de' rispettivi gradi nei diversi servizi, nell'amministrazione, e sopra tutto nella parte teorica speciale al corpo a cui appartengono. Gli esami saranno basati sui regolamenti francesi del 1831.

8. Quelli che verranno giudicati incapaci saranno inviati a formare un Corpo d'Ufficiali di deposito colla metà del semplice soldo, quando siano di Fanteria o di Cavalleria, nel qual corpo si instruiranno per quindi riprendere il servizio attivo ne' varj Corpi dell'Esercito.

9. Se appartenessero a Corpi facoltativi o ai rami amministrativi ec. verranno giubilati a norma della Legge, a meno che non bramassero far parte del suddetto Corpo di deposito, ove sarebbero considerati egualmente agli altri componenti il medesimo aventi egual grado.

10. Gli addetti ad esso Corpo di deposito rien

treranno nei Corpi di Fanteria o di Cavalleria allorchè ne saranno giudicati bastantemente capaci, occupando porzione di quegli ufficj che spettano ai bassi Ufficiali, finchè verranno esauriti.

41. Due Commissioni da istituirsi, l'una in Roma e l'altra in Bologna, composte di abili e conscienziosi Ufficiali, avranno l'incarico di questo esame, da farsi teoricamente e praticamente in ciascun Corpo. I Corpi facoltativi avranno una Commissione speciale.

42. Il Presidente di ciascuna di esse Commissioni dovrà essere un'Ufficiale superiore, e saranno sempre presenti agli esami due Ufficiali del grado immediatamente seguente a quello che avrà l'esaminando, per testimoniare il risultato.

43. Le dette Commissioni potranno creare anche Commissioni sussidiarie per qualche esame speciale, ma queste saranno puramente consultive e da quelle dipendenti.

44. Nelle Armi facoltative, finchè non sarà istituito un Collegio speciale per averne Ufficiali completi, verrà sempre preferito il solo merito relativo fra i concorrenti, siano militari, siano semplici cittadini. Ma a pari merito avrà la precedenza il militare, ad eccezione del terzo, che il Governo riserva sempre in sua facoltà per quelli in cui può riporre maggior fiducia.

45. Degl'impiegati amministrativi sarà regolata l'ammissione, come si è detto sui Corpi facoltativi.


46. Le nomine o gli avanzamenti di Ufficiali superiori restano, come di consueto, a scelta del Governo, del che egli si riserva fare a suo tempo l'opportuna regolarizzazione. Appartiene pure al

Governo la nomina del Generale in capo delle operazioni, nel caso di guerra.

La Commissione di Guerra e Marina è incaricata della pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 15 aprile 1849.

I Triumviri
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI



(218)

REPUBBLICA ROMANA

—

MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

L'amministrazione del Sale viene concentrata integralmente nella direzione delle Dogane.

La Direzione stessa nomina Commissari per ricevere la consegna delle scorte nei magazzini.

I magazzini continuano a vendere il Sale agli Spacciatori al prezzo ora stabilito di *Un bajocco* per libra colle solite provvisioni.

Gli Spacciatori sono tenuti a vendere il Sale al sopradetto prezzo di Tariffa, sotto la sanzione delle vigenti leggi.

Una Commissione, composta dei cittadini *Lucas, Gommi e Thomasy*, è incaricata di presentare indilatamente le ulteriori disposizioni, per la completa esecuzione del Decreto 15 Aprile corr.

Roma 16 Aprile 1849.

Pel Ministro delle Finanze
C. ARMELLINI TRIUMVIRO

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

A pieno adempimento dell'ordinanza 45 Aprile 1848 N. 7490 del Ministero delle Finanze, colla quale veniva data promessa ai contribuenti della tassa prediale, che avessero anticipato all'Erario tre dodicesimi della medesima, di rimborsarne loro un dodicesimo sul secondo bimestre dell'anno corrente.

La Commissione delle Finanze pel Triumvirato

DISPONE

1. Nella seconda rata di Dativa, che va a scadere col giorno 5 Maggio prossimo, avrà luogo la restituzione del primo dodicesimo anticipato nell'anno scorso.

2. A quei contribuenti pertanto, i quali dai Ruoli Censuarj d'Esigenza, risulteranno avere anticipato i sopraddetti tre dodicesimi, verrà abbuonata dall'Esattore nell'atto del pagamento della seconda rata di dativa del corrente anno, la metà di essa rata, in rimborso appunto del primo dodicesimo.

3. I contribuenti morosi non avranno diritto a tale rimborso, insino a che non abbiano pagate le rate antecedenti,

I Ricevitori Nazionali sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma 46 Aprile 1849.

Pel Triumvirato

LA COMMISSIONE

VALENTINI

COSTABILI

BRAMBILLA

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ad oggetto di accelerare per quanto è possibile la coniazione della moneta erosa decretata dall'Assemblea per la somma di un milione, ed emessa dalla Zecca a tutto il 12 corrente Aprile pel solo quantitativo di sc. 17460 ed ognor più urgentemente reclamata dai bisogni della contrattazione.

Sentita la Commissione referente pel Ministero delle Finanze, il Triumvirato in forza dei poteri conferitigli dall'Assemblea:

DECRETA.

Sopra il prenunciato quantitativo di un milione di scudi viene autorizzata la emissione di moneta erosa per l'ammontare di scudi 200,000 in pezzi da 16, e 40 bajocchi colla proporzione di quattro decimi del valore nominale stabilito col Decreto dell'Assemblea stessa in data del 2 Marzo prossimo passato.


Roma 17 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

AURELIO SAFFI

GIUSEPPE MAZZINI



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che lo Stato si trova possessore di molta rendita consolidata, la quale sarebbe impossibile realizzare in breve tempo.

Considerato, che per altra parte la Banca Romana non potrebbe, visti gl' impegni da lei contratti, sborsare sul momento alcuna somma al Governo.

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

ART. 1. Si dà facoltà alla banca Romana di emettere altri duecento mila scudi di biglietti a corso coattivo, come gli altri che già sono in circolazione.

ART. 2. La Banca Romana somministrerà all'Erario un egual somma di scudi 200,000, e riceverà dall'Erario stesso altrettanta somma di rendita consolidata al portatore al valore corrente di scudi ottantuno per cento, restando il capitale dagli scudi 200,000 di consolidato inamovibile e come pura ed assoluta garanzia dell'uguale somma prestata all'Erario.

ART. 3. L'ammortizzazione de' biglietti indicati di sopra, aventi corso coattivo, avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali a datare dal 21 Febbraro 1849.

ART. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma li 17 Aprile 1849.


I Triumviri

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 22.

EDIZIONE UFFICIALE




- 219 Ordinanza del Ministero delle Finanze per la fiera di Ravenna—*pag.* 387.
220 Norme per la redazione dei boni del tesoro—*pag.* 388.
221 Norme per gli amministratori delle casse nazionali delle Province pel ritiro de'boni del tesoro—*pag.* 391.
222 Norme per la esecuzione presso la depositaria generale nazionale della conversione de'boni del tesoro in boni della Repubblica—*pag.* 399.
-

REPUBBLICA ROMANA

BOZZETTINO DELLE LEGGI

N. 22

EDIZIONE UFFICIALE



Il presente Bozzettino delle Leggi è stato compilato per ordine del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e contiene le leggi emanate dal Parlamento Romano dal giorno 1.° di Gennaio del 1871 fino al giorno 31.° di Dicembre del 1871. Le leggi sono disposte in ordine cronologico, e ciascuna è preceduta dal numero del giorno in cui è stata emanata, e seguita dal numero del fascicolo in cui è contenuta. Le leggi sono divise in tre parti: la prima contiene le leggi emanate dal Parlamento Romano, la seconda le leggi emanate dal Parlamento di Roma, e la terza le leggi emanate dal Parlamento di Venezia.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Nello scopo di favorire le operazioni del commercio, e di dare uno sfogo ai prodotti dell'interna industria

ORDINA :

Avrà luogo anche in quest'anno la Fiera di Ravenna previa l'osservanza delle leggi, e discipline doganali in vigore per tutte le fiere d'assegna.

La Fiera comincerà il giorno primo di Maggio prossimo , e terminerà la sera del 15 dello stesso mese senza proroga di sorte alcuna.

La Dogana di Fiera si aprirà in Ravenna il giorno 26 Aprile onde il Commercio possa eseguire il deposito, e l'assegna delle merci.

La Dogana medesima cesserà le sue operazioni di Fiera il 15 di Maggio.

Nelle feste di precetto sarà chiusa la Dogana.

Affinchè poi si abbia comodo di dare i discarichi delle merci assegnate, e di eseguire le spedizioni delle rimanenze, la Dogana continuerà per questo tanto ad agire anche nei giorni successivi a tutto il 19 Maggio.

Dal Ministero delle Finanze il 18 Aprile 1849

Pel Triumvirato

V. VALENTINI

E. BRAMBILLA

G. COSTABILI

REPUBBLICA ROMANA

NORME

PER LA REDAZIONE DE' BONI DEL TESORO

ART. 1.° A misura che dal fornitore della carta espressamente fabbricata all'Estero per i Boni della Repubblica si darà avviso esser giunta la carta stessa nella Dogana di Terra in Roma, il Ministro delle Finanze rilascerà l'autorizzazione per essere ritirata da un funzionario del Ministero.

Questo si recherà alla Dogana suddetta, e riscontrato il numero de' fogli ne redigerà in doppia copia uno stato indicante oltre il detto numero, le categorie del valore de' Boni suddetti. Una di dette copie sarà passata al Fornitore della carta per servirgli di titolo onde conseguire il pagamento del prezzo convenuto; e l'altra servirà per la consegna della carta suddetta alla persona incaricata della impressione de' Boni, come si dirà nel seguente articolo.

ART. 2.° Il Funzionario suddetto contestualmente al ritiro dalla Dogana della carta, la passerà alla persona incaricata della impressione dei Boni, ritirandone analoga dichiarazione; dopo la quale consegna e dichiarazione, dal nominato funzionario sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la seconda copia dello Stato di cui nel precedente articolo, che servirà a costituire il carico della persona incaricata della impressione.

ART. 3.° Questa, a misura che li avrà in ordi-

ne, ne farà la consegna all'altro funzionario della Direzione del Debito Pubblico incaricato della numerazione, e dell'apposizione de' Bolli e delle firme sui Boni stessi: anche di tale consegna si redigerà uno stato indicante il numero de' fogli impressi, e le categorie cui appartengono. Questo stato firmato dalla persona incaricata della impressione, e dal Funzionario incaricato della numerazione e firma dei medesimi sarà del pari redatto in duplice copia, una delle quali resterà a discarico della persona incaricata della impressione de' Boni, e l'altra sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze per costituire il debito del nominato funzionario.

ART. 4.° Il medesimo avrà il carico di numerizzare i Boni secondo le rispettive categorie; di farvi apporre i Bolli prestabiliti, di farli legare in separati volumetti per ogni centinaio; non che di farvi apporre le firme indicate dalla legge, con quelle cautele, che sono già in uso, cioè mediante l'annotazione, sopra appositi libretti, della quantità de' Boni di ogni categoria che si danno per la firma, e si ritirano firmati.

ART. 5.° In ciascun giorno il funzionario suddetto incaricato della numerazione, e della firma de' Boni, mediante una nota distinta per categoria, farà conoscere al Ministero delle Finanze la quantità de' Boni firmati, e pronti per essere passati alla Depositeria Generale nazionale.

ART. 6.° Il Ministero delle Finanze sulla nota predetta, disporrà la quantità de' Boni da passarsi alla nominata Depositeria Generale, di che sarà incaricato il funzionario predetto.

Da questo si passeranno alla Depositeria Generale i Boni suddetti accompagnati da una nota indicante la numerazione distinta per ciascuna categoria, ed il rispettivo valore. Tale nota sarà redatta in duplice copia: Una di esse firmata dal funzionario predetto resterà a corredo degli atti della Depositeria Generale; e l'altra, firmata dal Cassiere di detta Depositeria generale (da cui sarà richiamato il numero e la data della bolletta d'Introito), sarà ritirata insieme alla ora nominata bolletta dal funzionario suddetto, il quale riterrà a propria giustificazione la nota, e rimetterà alla Contabilità del Ministero delle Finanze la bolletta d'introito. Questa servirà di discarico allo stesso sunnominato funzionario.

ART. 7.° Sarà dal Ministro delle Finanze destinato un locale apposito capace a potervi eseguire, colla espediente separazione, come la impressione de'Boni, così la numerazione, apposizione de'Bolli, e firma de'medesimi; in modo che il movimento di essi riesca il più circoscritto possibile, evitando cioè ogni trasporto da uno ad altro distante locale.

ART. 8.° Essendosi disposto, per il previsto caso di qualche errore o altro incidente, che la carta e la impressione de'Boni sia in un quantità alquanto superiore al bisogno, a responsabilità tanto della persona incaricata della impressione, quanto del funzionario incaricato della numerazione, bollo, e firma, sarà tenuto conto di quei fogli, che per gl'incidenti suddetti potranno rimanere inoperosi, onde in fine sia bilanciato il numero de'fogli della carta ritirata dalla dogana,

con quelli de'Boni emessi , e di quelli rimasti inoperosi.

Roma li 18 Aprile 1849.

*La Commissione referente
pel Ministero delle Finanze*

V. VALENTINI

G. COSTABILI

E. BRAMBILLA



(221)

REPUBBLICA ROMANA

NORME PER GLI AMMINISTRATORI

delle Casse Nazionali nelle Province pel ritiro de' Boni del Tesoro, che col loro mezzo volessero i Possessori dei medesimi avere il concambio in Boni della Repubblica a forma dell' Articolo 7.º del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile 1849.

Tutte le volte che i Possessori de'Boni del Tesoro, che a forma del Decreto del 25 Marzo e successivo Regolamento dei 18 Aprile 1849 debbono essere concambiati in Boni della Repubblica , domandassero conseguire siffatto concambio col mezzo degli Amministratori delle Casse Nazionali nelle Province, questi si presteranno a tali dimande colle seguenti norme.

ART. 1.º. Da ciascun Possessore dei Boni suddetti si farà all'Amministratore analoga istanza in

triplice copia, nella quale singolarmente, ma numericamente saranno descritti i Boni a concambiarsi; e sopra ciascuno di essi il Possessore apporrà la di lui firma o altro speciale proprio contrassegno. Sopra una delle tre copie delle domande predette l'Amministratore rilascerà analoga dichiarazione del ricevimento de' Boni per essere inviati alla Depositeria Generale in Roma onde attuarne il cambio.

ART. 2.° L'Amministratore ritenendo la seconda copia della istanza menzionata nel precedente articolo, trasmetterà al Ministero delle Finanze, con la etichetta per la Depositeria Generale Nazionale, la terza copia della domanda con i Boni ricevuti dai Possessori.

ART. 3.° A misura che dalla Depositeria Generale saranno concambiati i Boni suddetti in quelli della Repubblica, secondo i termini indicati a piè del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, saranno i Boni medesimi inviati agli Amministratori delle Casse suddette per mezzo della Posta, dalla quale li ritireranno gli stessi Amministratori.

ART. 4.° Questi passeranno prontamente i detti Boni della Repubblica a coloro dai quali avranno ricevuto i Boni del Tesoro, ed a piè della istanza rimasta in mano de' medesimi ritireranno analoga ricevuta a pareggio dell'eseguito concambio: tale ricevuta sarà dagli Amministratori medesimi rimessa alla Depositeria Generale ad evasione dell'invio da questa ad essi fatta, ed a giustificazione altresì della piena esecuzione del detto concambio.

ART. 5.° Qualora dall'Ufficio del concambio

presso la Depositeria Generale in Roma si riconoscesse esser contraffatto taluno dei Boni a concambiarsi all'ufficio medesimo trasmesso dagli Amministratori anzidetti, in tal caso ad evasione della trasmissione da essi fatta, il nominato ufficio rimetterà agli Amministrati, insieme alla decisione ministeriale in proposito, il verbale della verifica fattane nei modi stabiliti nelle contemporanee apposite norme date al predetto ufficio del concambio.

6.° Di tutte le operazioni anzidette gli Amministratori summenzionati dovranno tenere analogo apposito registro di carico e discarico, separato da ogni altro relativo alle riscossioni e pagamenti de' quali sono incaricati, giusta l'annesso modello.

Questo dì 18 Aprile 1849.

*La Commissione referente pel Ministero
delle Finanze*

E. BRAMBILLA

G. COSTABILI

V. VALENTINI



presso la Deposita Generale in Roma si ritenga
 essere esser consuetudine del Reo a contum
 diarsi all'ufficio medesimo trasmesso dall'Ammi-
 nistratori anzidetti, in tal caso ad evasione della
 trasmissione da essi fatta, si nominato ufficio ri-
 mettera agli Amministratori, insieme alla deciso-
 ne ministeriale in proposito, il verbale della ve-
 rificazione fatta nei modi stabiliti nelle conten-
 poranee apposite norme date al prefetto ufficio
 del concambio.

Di tutte le operazioni anzidette gli Am-
 ministratori summentovati dovranno tenere ana-
 logo apposito registro di carico e discarico, sega-
 rato da ogni altro relativo alle riscossioni e pa-
 gamenti de' quali sono incaricati, giusta l'anes-
 so modello.

Questo dì 18 Aprile 1849.

La Commissione riferente nel Ministero

delle Finanze

E. BRANILLI

G. CORAMINI


V. VALENTINI

data concambio.

CASSA NAZIONALE DI

REGISTRO DI CARICO, E DI DISCARICO

per i Boni del Tesoro ricevuti dai possessori per essere rimessi alla Depositeria Generale Nazionale in Roma onde essere concambiati giusta il Regolamento del 18 Aprile 1849, e relative norme dello stesso giorno; e per i Boni della Repubblica Romana dalla detta Depositeria Generale rimessi alla suindicata Cassa per farne la consegna a coloro dai quali si sono ricevuti i predetti Boni del Tesoro.



(222)

REPUBBLICA ROMANA

NORME PER LA ESECUZIONE

*Presso la Depositeria generale Nazionale
della conversione de' Boni del Tesoro
in Boni della Repubblica*

A rendere più spedita, ed in pari tempo sicura la operazione della conversione de' Boni del Tesoro in altri Boni della Repubblica decretata dall'Assemblea colla risoluzione del giorno 25 Marzo ultimo decorso, eseguibile detta conversione presso la Depositeria Generale Nazionale in Roma a forma del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, sono stabilite le seguenti norme.

ART. 1.° Presso la nominata Depositeria Generale sarà aperto pel tempo occorrente al Pubblico un locale separato da quello in cui si eseguono le operazioni ordinarie dei depositi e pagamenti giornalieri. Esso si richiamerà ufficio del Concambio.

ART. 2.° A quest'ufficio sarà destinato temporaneamente, cioè pel tempo occorrente al suddetto concambio, un numero sufficiente d'Impiegati da scegliersi a cura dell'Ispettore della Depositeria Generale nel seno della medesima, ed in caso di deficienza nel seno di altri uffici del Ministero delle Finanze. Ad uno di detti Impiegati sarà affidata specialmente la direzione delle operazioni suddette, e sarà perciò considerato come Capo dell'ufficio.

ART. 3.° Al detto capo di ufficio dal Ministero delle Finanze sarà fatta la consegna dei Boni della Repubblica destinati al concambio suddetto. Per ogni consegna dal detto Capo di ufficio sarà rilasciata l'analogha ricevuta.

ART. 4.° Lo stesso Capo dell'ufficio del concambio, dopo aver fatto riportare sopra apposito Registro di carico e scarico (1) le suddette consegne, avrà cura di separare dalle matrici i Boni della Repubblica a darsi in concambio, conservando in apposito armadio le prime, e facendo preparare i secondi in modo da potersi prontamente dare in concambio.

ART. 5.° Sarà del pari cura del detto Capo di Ufficio di tener preparate le matrici dei Boni del Tesoro che debbono ritirarsi, onde nel caso di qualche dubbio sulla realtà di essi possa ricorrersi prontamente al confronto sulle dette matrici.

ART. 6.° Qualora si facesse luogo al detto confronto, e da esso risultasse la contraffazione, ne sarà redatto Verbale da firmarsi in duplice originale dal Portatore e dall' Impiegato che avrà verificata la contraffazione, non che dal Capo dell'ufficio del concambio. Di tali Boni resterà sospeso il concambio, dovendosi attendere le determinazioni del Ministro delle Finanze, cui perciò sarà rimessa una delle copie del detto Verbale unitamente ai Boni contraffatti, i quali per l'autenticità saranno firmati come sopra, e vi si farà menzione del redatto verbale.

(1) V. modello N. 1.

ART. 7.° Dei Boni del Tesoro che saranno riconosciuti legittimi, sarà prontamente eseguito il concambio in Boni della Repubblica, riportando le singole partite di questi sul Registro suindicato nella parte del discarico: Su quelli poi del Tesoro che si saranno concambiati, all'atto stesso del concambio, ed a diligenza del suddetto Capo di ufficio, si farà apporre il Bollo avente la parola « *annullato* » com'è disposto nel sopraindicato Regolamento.

I Boni medesimi così bollati si riuniranno in fascicoli distinti per serie, per categoria, e secondo il loro rispettivo numero progressivo. Così riuniti saranno essi passati ad uno dei Cassieri della Depositeria Generale per essere custoditi separatamente, onde al termine della conversione possa esserne riconosciuta facilmente la quantità, e conseguentemente l'ammontare rispettivo.

Il nominato Cassiere rilascerà al Capo dell'ufficio del concambio una ricevuta de Boni del Tesoro concambiati, e custoditi come sopra nella di lui Cassa, e contestualmente riporterà sopra un Registro apposito di carico e discarico (1) le singole partite de' nominati Boni ad esso consegnati.

ART. 8.° In ciascun giorno il suddetto capo dell'ufficio del concambio rimetterà al Ministro delle Finanze una nota dei Boni del Tesoro concambiati colla distinta di quelli della Repubblica dati in concambio.

La detta nota firmata dal Capo d'ufficio, e

(1) V. modello N. 2.

dal Cassiere suddetti, vidimata dall'Ispettore della Depositeria Generale conterrà

A. Il numero e valore de' Boni della Repubblica avuti in consegna per il concambio a tutto il giorno precedente.

B. Il numero e valore de' Boni della stessa specie ricevuti in consegna nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de' boni della Repubblica avuti in consegna per darsi in concambio.

C. A fronte il Numero e valore de' Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno precedente.

D. Il numero e valore di quelli concambiati nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de' Boni del Tesoro concambiati.

E. In fine la nota predetta presenterà il ristretto de' Boni della Repubblica ricevuti in consegna, e di quelli del Tesoro concambiati, onde apparisca se dei primi ne rimane una quantità sufficiente per proseguire il concambio. (1)

ART. 9.º Qualora i Boni a concambiarsi fossero rimessi in Roma dagli Amministratori delle Casse Nazionali delle Province, e dovessero a questi ritornarsi in concambio i Boni della Repubblica, il Capo dell'ufficio suddetto avrà cura di fare riscontrare i Boni trasmessi, e rinvenuti senza eccezione farà preparare i Boni della Repubblica da rimettersi in concambio agli Amministratori suddetti.

Di tali Boni sarà redatta una nota distinta colla precisa indicazione del numero e valore di essi, e fattone il confronto alla presenza del-

(1) V. modello N. 3.

l'Ispettore della Depositeria Generale, saranno bene impacchettati, e sigillati.

La detta nota sarà firmata sì dall'Ispettore che dal Capo di ufficio predetti in duplice originale; uno di essi per ogni buon fine ed effetto rimarrà presso l'ufficio del concambio; e l'altro sarà unito al pacco di detti Boni da inviarsi come sopra agli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia.

Tale invio si farà a cura del sunnominato capo d'ufficio per mezzo della Posta ritirando da questa analoga ricevuta.

ART. 40.° Qualora poi dai Boni del Tesoro rimessi come sopra dagli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia, fosse per risultare qualche difetto o la contrafazione di alcuno di essi, il Capo dell'ufficio del concambio, riscontrato lo stato o nota con cui essi sono accompagnati, e rinvenuti effettivamente descritti, farà prontamente conoscere il tutto all'Ispettore della Depositeria Generale, e coll'assistenza di questo ne redigerà analogo verbale in triplice copia originale: Una di esse si rimetterà al Ministro delle Finanze per gli effetti indicati nell'articolo 6., l'altra sarà rimessa all'Amministratore della Cassa Nazionale da cui sarà stato fatto l'invio de' Boni riconosciuti contra fatti, e la terza per rimanere nell'ufficio del Concambio.

ART. 44.° Compiuta la conversione o concambio predetto de' Boni, a diligenza del nominato Capo d'ufficio sarà redatto uno stato generale riassuntivo de' Boni concambiati in corrispondenza dei fascicoli dei Boni stessi, che si troveranno custoditi presso una delle Casse della Depositeria

Generale, e del Registro di carico, e di discarico, come si è detto nel §. secondo dell'Articolo 7.

Detto stato firmato dal suddetto Capo d'ufficio, non che dal Cassiere, presso cui sono custoditi i Boni concambiati, e vidimato dall' Ispettore della Depositeria Generale sarà rimesso al Ministro delle finanze, e quando da questo sarà stabilito il giorno in cui i ripetuti boni saranno dati alle fiamme, i tre nominati funzionarj si porteranno nel luogo destinato recando seco loro i Boni stessi ed il relativo registro, ed assisteranno all'atto del bruciamento. Questo medesimo atto sarà riportato sul nominato registro, e formerà il pieno discarico de' Boni del Tesoro concambiati.

Questo di 18 Aprile 1849.

*La Commissione referente pel Ministero
delle Finanze*

E. BRAMBILLA

G. COSTABILI

V. VALENTINI



MODELLO N.º 1.

annesso alle Norme
del 18 Aprile 1849.

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE
IN ROMA

— 33 —

R E G I S T R O

*di carico, e discarico de' Boni della Repubblica
Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze
alla Depositeria Generale Nazionale per essere
dati in concambio de' Boni del Tesoro, e di
quelli erogati nel concambio stesso, a forma
del Regolamento dei 18 Aprile 1849.*

No.	NAME	CULTURE	Quantity of Seed (in bushels)		Remarks
			1873	1874	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

MODELLO N.° 2.

annesso alle Norme
del 18 Aprile 1849.

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE
IN ROMA

R E G I S T R O

di carico, e discarico de' Boni del Tesoro concambiati in Boni della Repubblica, a forma del Regolamento de' 18 Aprile 1849; quali Boni del Tesoro, dopo esservi stato apposto il bollo « annullato » sono consegnati al Cassiere presso la Depositeria Generale Nazionale.

NB. Il discarico può solo partire dalla riconsegna de' Boni per essere passati al bruciamento: quindi il detto discarico sarà notato a piè della pagina delle rispettive Serie.

MODELLO NUM. 3.
 annesso alle Norme
 del 18 Aprile 1848.

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

SITUAZIONE de' Boni della Repubblica Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Depositeria generale Nazionale per darli in concambio di quelli del Tesoro, giusta il Regolamento del giorno 18 Aprile 1849, non che dei detti Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno 1849.

Situazione dei Boni della Repubblica.

Movimento	Quantità de' Boni						Valore de' Boni
	da sc. 50	da sc. 20	da sc. 10	da sc. 5	da sc. 2	da sc. 1	
Trasmessi alla Depositeria Generale del Ministero delle Finanze a tutto il giorno 1849.							
Trasmessi come sopra questo giorno							
Totale de' Boni trasmessi a tutto questo giorno per darsi in concambio di quelli del Tesoro							
Boni suddetti dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto il giorno 1849.							
Simile a questo giorno							
Totale di Boni dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto questo giorno							
<i>Ristretto</i>							
Totale di Boni trasmessi per darsi in concambio a tutto questo giorno							
Simile di quelli dati inconcambio come sopra.							
Restano per darsi in concambio ne' giorni susseguenti.							

Siegue la situazione de' Boni del Tesoro

SITUAZIONE DE' BONI DEL TESORO

INDICAZIONE DELLE SERIE	Boni da Sc. 100 concambiati			Boni da sc. 50 concambiati			Boni da Sc. 20 concambiati			Boni da Sc. 10 concambiati			Boni da Sc. 5 concambiati			Boni da Sc. 2 concambiati			Boni da sc. 1 concambiati			VALORE DE' BONI CONCAMBIATI	OSSERVAZIONI	
	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale	a tutto jeri	oggi	totale						
SERIE A																								
» B																								
» C																								
» D																								
» E																								
» F																								
» G																								
» H																								
» I																								
» L																								
» M																								
» N																								
» O																								
» P																								
» Q																								
» R																								
TOTALI																								
Mancano a compimento de' Boni emessi.																								
TOTALE de' Boni emessi.																								


Roma questo di 1849.
Il Capo d'Ufficio *Visto. L'Ispectore* *Il Cassiere*

L'ESPÉRANCE

NOM	BOISSON			BOISSON			BOISSON		
	NOM			NOM			NOM		
	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON	BOISSON

M. C. de l'Épée V. de l'Épée H. C. de l'Épée

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 23.

EDIZIONE UFFICIALE



- 223** Regolamento del Ministero delle Finanze per la conversione dei boni del tesoro—*pag.* 419.
224 Decreto del Triumvirato per l'acquisto degli argenti da coniarli—446.
225 Circolare del Ministero delle Finanze ai Presidi delle Province per l'acquisto di argenti—*pag.* 447.




REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 22

EDIZIONE UFFICIALE



222 Regolamento del Ministero delle Finanze per la conversione del foglio 222
223 Decreto del Ministero per l'acquisto degli argenti da coniare—223
224 Circolare del Ministero delle Finanze ai Prefetti della Provincia per l'acqui-
sto di argenti—pag. 227

REPUBBLICA ROMANA

IL MINISTERO DELLE FINANZE

In esecuzione del decreto del giorno 25 Marzo ultimo dell'Assemblea Costituente, risguardante la conversione dei Boni del Tesoro, pubblica il seguente

REGOLAMENTO

ART. 4. Tutti i boni che oggi si trovano in circolazione nello Stato Romano sono come appresso

Boni da sc. 100	N. 9,000
Boni da sc. 50	» 48,000
Boni da sc. 20	» 50,300
Boni da sc. 10	» 37,800
Boni da sc. 5	» 63,800
Boni da sc. 2	» 54,000
Boni da sc. 1	» 88,800

Ai quali sono da aggiungere i Boni emessi dalle Rappresentanze pubbliche nella Città e Provincia di Bologna per la somma di sc. 200,000 infruttiferi.

ART. 2. Nella nuova specie che va ad emettersi, ad agevolare la circolazione, verranno soppressi i boni da sc. 100, ed in loro vece verrà ampliato il numero di quelli di valore inferiore, per modo che la intiera somma descritta di sopra verrà cambiata con boni di nuova emissione del numero che siegue, cioè

Boni da sc. 50	N.	12,500
Boni da sc. 20	»	25,000
Boni da sc. 10	»	50,000
Boni da sc. 5	»	150,000
Boni da sc. 2	»	500,000
Boni da sc. 1	»	669,272

I nuovi boni porteranno le firme dei Cittadini Carlo Armellini, Direttore del Debito Pubblico, o Giuseppe Negri per esso, ed Enrico Canale pel Segretario del medesimo dicastero.

ART. 5. Resterà garantita la nuova specie di boni dalle istesse ipoteche e sicurezze, da cui sono ora garantiti i boni da convertirsi, ed a piedi del presente Regolamento si tornano a pubblicare gli elenchi dei boni sui quali le menzionate ipoteche sono state iscritte.

ART. 4. Colla emissione sopraccennata resta provveduto ancora alla soddisfazione de' frutti decorsi e da decorrere fino al momento della conversione nella somma di sc. 444272, essendosi già disposto dei frutti, che avrebbero dovuto decorrere dalla conversione fino alle stabilite scadenze con decreto del Triumvirato dei 5 Aprile corrente.

ART. La conversione poi dei boni indicata di sopra si farà nella Depositeria Generale in Roma, incominciando dai boni di sc. 400, e quindi proseguendo per gli altri di inferiore valore. Nell'atto della conversione i Ministri della Depositeria apporranno un bollo sui singoli boni convertiti portante la parola *annulato*.

ART. 6. I possessori pertanto dei boni so-

no invitati a presentarli in Roma alla cassa della Depositeria Generale nei termini sotto indicati, ove saranno all'istante cambiati con altrettanti boni di nuova emissione, aggiunto alla loro valuta il frutto decorso fino al punto della conversione. I termini però indicati sono operativi per le sole parti, effettuandosi intanto fin da ora il cambio dal Governo per tutti quei boni di cui esso si trova possessore.

ART. 7. In quanto alle province dovranno i boni esser trasmessi in Roma, da dove saranno ritornate le valute, il tutto ne' termini egualmente sotto indicati; e questa trasmissione potrà farsi tanto direttamente dai possessori ai loro corrispondenti, quanto per mezzo delle Casse nazionali, cui possono i boni essere affidati, alle quali Casse saranno a dare le convenienti istruzioni per le reciproche cautele. I possessori dei boni nell'affidarli alle Casse nazionali ritireranno altrettante ricevute interinali da restituirsi al ricevimento delle nuove valute.

ART. 8. Riguardo agli scudi duecentomila dei boni di Bologna la conversione avrà luogo nella Cassa nazionale di quella medesima Città; ed i possessori dei medesimi boni li presenteranno dai 15 Maggio al 54 detto per riceverne il cambio contemporaneamente.

ART. 9. Scorsi i termini indicati nella tabella quì appresso descritta, i boni portanti lo stemma pontificio oggi circolanti, saranno fuori di corso, e saranno considerati dalla legge di niun effetto e valore.

ART. 10. Compita l'opera della conversione

verrà redatto processo verbale di tutti i boni annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme, che saranno indicate in propo sito.


Dalla nostra Residenza li 18 Aprile 1849.

*I membri della Commissione riferente
pel Ministero delle Finanze*

E. BRAMBILLA

GIO. COSTABILI

V. VALENTINI



TERMINI

PROVINCE	A PRESEN- TARE I BONI DI SC. 400 NELLE CAS- SE NAZIO- NALI	A RICEVERE IL CAMBIO DI SC. 400 DALLE CAS- SE NAZIONALI	OSSERVAZIONI
Roma	dal 5 maggio a tutto li 40 detto	contempo- ranea- mente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bo- logna la con- versione si ef- fettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto con- temporanea- mente.
Civita Vecchia Viterbo Orvieto..... Spoleto Perugia Rieti Velletri..... Frosinone....	idem	dai 13. maggio a tutto li 17 detto	
Ancona Macerata Fermo Ascoli..... Camerino Urbino e Pe- saro	idem	dai 14 maggio a tutto li 18 detto	
Bologna Ferrara..... Forlì..... Ravenna	idem	dai 17 maggio a tutto li 21 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 50.	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 50.	Osservazioni
Roma	dagli 11 maggio a tutto li 25 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo Orvieto..... Spoleto..... Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone....	idem	dai 28 maggio a tutto l' 11 Giugno	
Ancona Macerata..... Fermo..... Ascoli..... Camerino Urbino e Pesaro	idem	dai 29 maggio a tutto il 12 Giugno	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna	idem	dal 1. Giugnò a tutto il 15 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 20	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 20	Osservazioni
Roma	dal 26 maggio a tutto il 9 Giugno	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto li 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo	idem	dal 12. Giugno a tutto il 26 detto	
Orvieto..... Spoleto	idem	dal 15. Giugno a tutto il 27 detto	
Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone....	idem	dal 16. Giugno a tutto il 30 detto	
Ancona..... Macerata	idem	dal 15. Giugno a tutto il 27 detto	
Fermo..... Ascoli..... Camerino.... Urbino e Pesaro	idem	dal 16. Giugno a tutto il 30 detto	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna.....	idem	dal 16. Giugno a tutto il 30 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 40	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 40.	Osservazioni
Roma.....	dal 10. Giugno a tutto li 24 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000. dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Vierbo..... Orvieto..... Spoleto..... Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone....	idem	dal 27. giugno a tutto l' 11 detto	
Ancona..... Macerata..... Fermo..... Ascoli..... Camerino.... Urbino e Pesaro.....	idem	dal 28. giugno a tutto il 12 Luglio	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna.....	idem	dal 1.° luglio a tutto il 15 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 5	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 5	Osservazioni
Roma.....	dal 25. giugno a tutto li 9 luglio	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dal 15. Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo..... Orvieto..... Spoleto..... Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone ...	idem	dal 12. luglio a tutto il 26 detto	
Ancona..... Macerata..... Fermo..... Ascoli..... Camerino.... Urbino e Pesaro.....	idem	dal 15. luglio a tutto il 27 detto	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna.....	idem	dal 16. luglio a tutto il 30 detto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 2	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 2.	Osservazioni
Roma	dal 10. luglio a tutto il 24 detto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000 dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo	idem	dal 27. luglio a tutto l' 11 Agosto	
Orvieto..... Spoleto..... Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone....	idem	dal 28. luglio a tutto il 12 Agosto	
Ancona..... Macerata..... Fermo..... Ascoli..... Camerino.... Urbino e Pesaro.....	idem	dal 31. luglio a tutto il 14 Agosto	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna.....	idem	dal 31. luglio a tutto il 14 Agosto	

TERMINI

PROVINCE	A PRESENTARE I BONI DI SC. 4	A RICEVERE IL CAMBIO DEI BONI DI SC. 4.	Osservazioni
Roma.....	dai 25. luglio a tutto l' 8 Agosto	contemporaneamente	Per quanto agli sc. 200000. dei Boni di Bologna la conversione si effettuerà dai 15 Maggio a tutto il 31 detto contemporaneamente.
Civita Vecchia Viterbo..... Orvieto..... Spoleto..... Perugia..... Rieti..... Velletri..... Frosinone....	idem	dai 11. agosto a tutto il 25 detto	
Ancona..... Macerata..... Fermo..... Ascoli..... Camerino.... Urbino e Pesaro.....	idem	dal 12. agosto a tutto il 26 detto	
Bologna..... Ferrara..... Forlì..... Ravenna.....	idem	dal 15. agosto a tutto il 29 detto	

PRIMO ELENCO

Dei Beni una volta appartenenti ai Luoghi più ipotecati a garanzia dei Boni del Tesoro.

PRIMA CATEGORIA

BENI CAMERALI

PERUGIA	Lago Trasimeno e sue adjacenze . . . Sc.	440,853 33 —
	Castiglion del Lago — Beni allodiali . . . »	23,508 60 5
	» Beni responsivi . . . »	140,498 20 —
CIVITAVECCHIA	Stabilimento delle Allumiere. »	60,70 58 —

SECONDA CATEGORIA

BENI APPARTENENTI AGLI STABILIMENTI DEL S. MONTE DI PIETA' E S. SPIRITO

BENI APPARTENENTI AL S. MONTE DI PIETA'

Tenute già annesse allo Stabilimento delle Allumiere nelle vicinanze di Civitavecchia.

CIVITAVECCHIA	Monte S. Angelo »	44,626 70 —
	Spizzicatore »	44,384 05 —
	Casalone »	35,465 82 —
	Bandita de' Bovi. »	2,985 77 —
	Monte Riccio e Cencelli »	433,163 68 —
<i>Diritto al Taglio de' Boschi ex Camerali.</i>		
	Maggiorana. »	9,370 44 —
	Chiaruccia, Prato Cipoloso, ed altri. . . »	45,277 03 —
	Ferrara de' Bovi. »	3,692 63 —
	Tenuta di Prato Cipoloso »	40,765 75 —

	Poggi di Civitavecchia ed altri distretti »	8,230 77 —
	Tenuta della Chiaruccia »	10,561 13 —
PERUGIA	Tenuta di Monte Malbe nel Territorio di Perugia »	49,921 53 —
	Detta nel Territorio di Corciano »	6,455 46 —

BENI APPARTENENTI ALLO STABILIMENTO
DI S. SPIRITO

AGRO ROMANO	Tenuta denominata Casetta di Mattei posta nell'Agro Romano nella vicinanza della Capitale »	60,068 13 —
	Tenuta di Palidoro posta come sopra . . »	122,427 02 —

TERZA CATEGORIA

BENI APPARTENENTI A CORPORAZIONI RELIGIOSE
E STABILIMENTI ECCLESIASTICI

MONASTERO DE' SS. DOMENICO E SISTO

ROMA ED	Case in Roma »	7,400 21 —
AGRO ROMANO	Tenuta di Acqua Acetosa e Pedica . . . »	61,685 47 —
	Risaro »	19,800 50 —
	S. Cesareo »	6,183 30 —
	Cerqueto »	30,090 41 —
	Monachino e Selce »	18,127 59 —

MONASTERO DI S. CATERINA DA SIENA
DELL' ORDINE DOMENICANO

	Orto »	1,549 06 —
--	------------------	------------

CONVENTO DI S. MARIA SOPRA MINERVA

	Tenuta Tor di Sordi compresa la parte che confina col Territorio di Tivoli . . . »	19,555 51 —
	Case in Roma »	23,814 12 —
	Vigne nel Suburbio di Roma »	5,460 96 —

CONVENTO DI S. CLEMENTE DELL' ORDINE DOMENICANO

Vigna fuori Porta S. Lorenzo e Maggiore
Vocabolo in via di Gallicano » 4,958 40 —

MONASTERO DI S. SILVESTRO IN CAPITALE
IN ROMA

Tre Tenute Ponte Nomentano, Quarto di
Tufello e S. Agnese » 20,443 64 —

Malpasso » 8,648 95 —

Cornazzello » 46,150 77 —

Orto in Via S. Vitale » 4,604 24 —

MONASTERO DI S. SUSANNA IN ROMA

Due Case in diverse contrade ec. » 4,935 — —

MONASTERO DI S. CATERINA DE' FUNARI
IN ROMA

Tenuta denominata Castel di Leva . . . » 49,885 85 —

MONASTERO DI S. CECILIA IN TRASTEVERE IN ROMA

Tenuta denominata la Magliana » 40,028 85 —

PIA CASA DI S. OFFIZIO

Tenuta di Conca » 402,353 24 —

MONACI CERTOSINI IN S. MARIA DEGLI ANGELI
IN ROMA

Vigna entro l'affittato » 3,028 02 5

MONASTERO DE' MONACI CAMALDOLESI
IN S. GREGORIO AL MONTE CELIO

Orto nell'abitato » 4,246 02 —

DETTO PEI BENI GIA' SPETTANTI
ALLA CONGREGAZIONE OLIVETANA
IN S. FRANCESCA ROMANA

Tenuta S. Maria Nuova, Selcia, Statuario,
e Marunella » 30,263 43 —

Tor Vergata » 45,077 30 —

MONASTERO E MONACI CISTERCENSI
IN S. BERNARDO ALLE TERME

Sito scoperto ed Orto. » 3,632 63 —

CONVENTO DE' PADRI SERVITI IN S. MARIA IN VIA

Case in diverse contrade » 2,565 — —

CONVENTO DE' PADRI SERVITI IN S. MARCELLO

Vigna e Canneto » 4,887 60 —

CONVENTO DE' PADRI AGOSTINIANI
DI BRACCIANO

Tenuta S. Cornelia » 19,875 08 —

Tenuta Spedaletto. » 8,024 67 —

DETTO DI ROMA

Case in diverse Contrade » 8,960 — —

Due Vigne fuori di Porta del Popolo. . . » 4,848 02 —

CONVENTO DE' PADRI MINORI CONVENTUALI
IN SS. XII. APOSTOLI

Vigna fuori Porta S. Giovanni in vocabolo
Via di Frascati. » 496 34 —

DETTO IN S. SALVATORE IN ONDA IN ROMA

Case in diverse contrade. » 2,405 — —

COLLEGIO DI S. BONAVENTURA
DE' MINORI CONVENTUALI

Vigne, Case, e Giardini in diverse con-
trade. » 4,637 74 —

ALBANO Min ri Conventuali delle Grazie di Albano » 4,958 26 —

Monastero di Gesù e Maria in Albano . » 4,200 — —

RR. PP. della Maddalena di Roma . . . » 4,416 44 —

Padri Scolopj in Roma » 4,342 99 —

NETTUNO Convento di S. Francesco. » 2,408 29 —

TIVOLI Arciconfraternita della Divina Pietà di
Roma » 2,773 84 —

	Convento de'PP. Domenicani in Tivoli. »	4,064 30 —
	Convento di S. Marcello in Roma. . . . »	2,157 84 —
	Monastero di S. Anna. »	5,208 80 —
PALESTRINA	Monastero di S. Gregorio di Roma. . . »	2,267 32 —
	Monastero delle Mantellate di Roma . . »	31,031 72 —
	Convento de'Padri Carmelitani Scalzi . . »	4,265 63 —
BOLOGNA	Monastero di S. Maria degli Angeli. . . »	7,682 72 —
	Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Salvatore »	11,556 27 —
	Congregazione de' Poveri di S. Rocco nella Chiesa del Ponte delle Lamme. . . . »	3,396 10 —
	Convento de'Padri Agostiniani di S. Giacomo Maggiore. »	9,349 36 —
	Convento de'Padri Barnabiti di S. Lucia »	15,444 14 —
	Convento de' Padri Domenicani. »	17,386 13 —
	Convento de'Padri di S. Maria de' Servi »	18,136 97 —
	Convento de'Padri Missionarj »	3,737 77 —
	Monastero delle Benedettine nere. . . . »	4,250 » —
	Monastero delle Agostiniane di S. Cristina »	7,659 36 —
	Monastero di S. Maria Egiziaca. »	3,718 — —
	Monastero delle Carmelitane Scalze. . . »	10,569 07 —
	Monastero del Corpus Domini. »	23,504 12 —
	Opera Dal Monte per Missioni »	4,937 50 —
ARCOVEGGIO	Padri Minori Conventuali di S. Francesco di Bologna »	4,934 41 —
	Detti »	22 96 —
BUDRIO	Convento de'Padri di S. Francesco di Bologna »	1,364 47 —
	Convento de'Padri de'Servi di Maria. . . »	276 01 —
	Monastero delle Monache di S. Maria de' Servi in Budrio »	3,220 19 —
CALDERARA	Convento de'Padri di S. Francesco di Bologna. »	3,216 69 —

CASTEL S. PIETRO	Convento de' Padri Bernabiti di S. Lucia. »	3,480 17 —
	Monastero delle Salesiane di S. Gio. Battista »	3,289 26 —
S. GIOVANNI IN PERSICETO	Convento de' PP. di S. Francesco in S. Giovanni. »	4,375 — —
	Convento de' Padri di S. Giacomo di Bologna. »	3,048 58 —
LOJANO	Compagnia delle Anime purganti nella Chiesa di Scanolla. »	307 64 —
MUSIANO	Convento de' PP. Agostiniani di S. Giacomo in Bologna »	2,250 07 4
PIMAZZO	Convento de' PP. di S. Maria de' Servi di Bologna »	4,820 51 —
	Convento de' PP. Barnabiti di S. Lucia di Bologna. »	4,686 50 —
VARIGNANA DI SOPRA	Convento de' PP. di S. Domenico di Bologna. »	10,192 44 —
	Convento de' PP. Agostiniani di Bologna. »	4,044 20 —
ZOLAPREDOSA	Monastero delle Monache Salesiane in Bologna. »	4,484 71 —
FERRARA	Conservatorio delle Orsoline in Ferrara. »	384 44 —
	Detto di S. Barbara in Ferrara. »	2,212 25 —
	Detto di S. Appolinare. »	4,024 66 —
	Convento de' PP. della Missione. »	2,943 75 —
	Detto de' PP. Domenicani »	4,106 25 —
	Detto de' PP. Scalzi di S. Girolamo. »	4,370 — —
	Detto delle Monache di S. Caterina . . . »	5,416 30 —
	Convento delle Monache di S. Vito . . . »	3,393 50 —
	Detto delle Monache di S. Monaca. . . . »	4,925 — —
	Detto del Corpus Domini. »	3,848 50 —
	RR. PP. degl'Infermi in Ferrara. »	4,162 50 —
	Conservatorio delle Orsoline di S. Giustina. »	4,369 93 —
GUARDA FERRARESE COLOGNA	Detto. »	481 50 —
	Detto. »	895 36 —

LUGO	RR. Madri Canonichesse di S. Agostino. »	5,079 53 —
	RR. PP. Carmelitani di Lugo. »	10,266 18 —
	RR. PP. Domenicani. »	4,568 12 —
BAGNYCAVALLO	RR. Madri di S. Girolamo. »	2,911 12 —
	RR. PP. Minori Conventuali di S. Francesco. »	6,362 41 —
CENTO	RR. PP. di S. Pietro di Cento. »	4,245 — —
RAVENNA	Confraternita di S. Giustina in Ravenna. »	3,520 72 —
FORLÌ	Convento de'RR. PP. Carmelitani »	10,907 93 —
	Monastero delle RR. Monache Francescane in S. Domenico di Forlì »	7,372 29 —
	Detto di S. Caterina in Forlì. »	24,191 47 —
FORLÌ, BERTINORO E FORLIMPOPOLI	Monastero delle RR. Monache Agostiniane in Forlimpopoli. »	8,404 02 —
CESENATICO	Monache di S. Salvatore dell'Ordine de'Camaldolesi di Forlì. »	6,164 78 —
CESENA	Convento dello Spirito Santo di Cesena. »	5,286 73 —
RIMINI	RR. PP. Minori Conventuali di S. Francesco di S. Arcangelo. »	3,000 60 —
S. ARCANGELO	RR. PP. Paolotti di Rimini. »	5,512 31 —
URBINO	Convento di S. Agostino. »	5,421 14 —
	Detto del Corpus Domini »	2,404 — 79
	Detto de'PP. Carmelitani Scalzi »	3,754 52 —
	Monastero di S. Chiara. »	2,055 13 —
	Monastero di S. Benedetto »	5,924 24 —
	Monastero di S. Caterina »	10,701 37 —
	Monastero di S. Maria della Bella. . . . »	3,839 70 —
S. ANGELO IN VADO	Monastero della B. Vergine delle Grazie. »	2,093 55 —
	Detto di S. Chiara in S. Angelo. »	2,927 75 —
	Detto di S. Bernardino. »	2,731 42 —
	Detto di S. Caterina. »	3,438 85 —
	Convento de'PP. Servi di Maria »	2,735 15 —
COLBORDOLO	Convento de'PP. Girolimini di Urbino. . »	1,376 — —

	Detto de'PP. Carmelitani Scalzi. »	4,043 54 —
	Detto de'PP. Minori Conventuali di Urbino »	3,334 40 —
	Monastero di S. Maria della Torre di Urbino. »	4,741 24 —
PATRIANO	Convento de'PP. Girolimini di Urbino. . . »	4,741 24 —
	Monastero di S. Maria della Torre in Urbino »	4,920 72 —
URBANIA	Monastero di S. Maria Maddalena. . . . »	2,018 43 —
	Monastero di S. Chiara in Urbino »	4,777 72 —
	Monastero della B. Vergine delle Grazie. »	4,489 69 —
MERCATELLO	Monastero di S. Chiara »	3,259 88 —
CABICE E GRADARA	Compagnia del Gonfalone di Gradara. . . »	4,072 25 —
CANDELARO	Convento de'PP. Agostiniani. »	5,690 34 —
NOVILLARA PESARO		
CANDELARA, FIORENZUOLA NOVILLARA PESARO	Convento de'PP. Camaldolesi »	5,591 87 —
FIORENZUOLA PESARO	Convento de'PP. Filippini. »	3,205 94 —
FIORENZUOLA PESARO	Convento de'PP. Serviti. »	2,733 53 —
PESARO	Convento de'PP. Domenicani. »	5,415 33 —
MONTE CALVO	Monastero di S. Benedetto. »	4,671 78 —
FERMIGNANO	Monastero di S. Caterina. »	4,810 73 —
	Monastero di S. Lucia in Urbino. »	6,280 93 —
S. DONATO	Detto. »	4,417 59 —
IN FAVIGLIONE		
	Monastero di S. Maria della Bella. . . . »	2,421 90 —
AGUGLIANO	Monastero delle Salesiane di Offagna. . . »	4,089 83 —
ANCONA	Convento de'PP. Carmelitani di Ancona. »	7,362 68 —
	Convento de'PP. Domenicani. »	21,846 45 —
	Convento de'PP. Minori Conventuali. . . »	2,600 96 —

	Monastero di S. Bartolomeo in S. Sebastiano »	4,725 — —
	Monastero di S. Pelagia in S. Maria Nuova »	3,713 34 —
CAMERANO	Convento de'PP. Conventuali. »	4,089 43 —
CORINALDO	Convento de'PP. Agostiniani »	4,989 29 —
MONTE NUOVO	Convento de'PP. Francescani. »	3,290 71 —
MONTE NUOVO	Detto »	4,307 65 —
E SERRA DE'CONTI		
MERGO	Monastero del B. Gesù di Serra S. Quirico »	4,323 47 —
MONTE CAROTTO		
E SERRA DE'CONTI	Monastero di S. Maria Maddalena di Serra de'Conti. »	2,749 72 —
SERRA DE'CONTI	Monastero di S. Carlo »	15,567 98 —
MACERATA	Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri in Macerata. «	13,423 98 —
MONTEOLMO	Convento de'PP. Conventuali in Montolmo. »	7,746 45 —
MORROVALLE	Convento de'PP. Conventuali di S. Giuseppe in Osimo. »	3,480 20 —
	Monastero di S. Lorenzo in Macerata. . . »	15,004 03 —
MONTECOSARO	Confraternita della B. Vergine del Carmine in S. Giusto. »	3,051 15 —
CIVITANOVA	Convento de'PP. Agostiniani di Civitanueva. »	5,402 01 —
	Detto di Recanati »	7,642 03 —
	Detto di Montecosaro »	6,730 20 —
TREJA	Convento de'PP. Conventuali di Jesi . . .	5,045 34 —
MONTECASSIANO	Detto di Treja »	7,036 64 —
	Detto de'Servi di Maria di Montefano. . .	5,237 91 —
	Monastero di S. Benedetto di Treja	12,435 95 —
	Monastero delle Clarisse di S. Giovanni Batt. in Montecassiano »	4,999 44 —
APIRO	Monastero di S. Maria Maddalena.	12,779 51 —

APPIGNANO	Monastero di S. Niccolò in Osimo	6,667 09 —
	Detto nella SSma Trinità di Jesi	9,030 40 —
CIVITANOVA	Convento di S. Francesco	2,959 44 —
S. ELPIDIO A MARE	Monastero delle Benedettine	14,881 04 —
	Monastero delle Salesiane del Sacro Cuore.	5,134 05 —
FERMO	Monastero de' PP. Agostiniani Scalzi	4,936 — 38
	Casa della Missione.	13,474 46 —
	Monastero di S. Croce.	12,476 65 —
	Monastero di S. Giuliano	13,569 66 —
	P. Agostiniani di Amandola	4,685 09 —
	Monastero di S. Lorenzo di Amandola	7,317 13 —
APPIGNANO	Monastero della Concezione in Ascoli	3,714 — 33
ASCOLI	PP. Domenicani Lombardi in Ascoli.	2,448 74 —
	Menastero di S. Onofrio in Ascoli.	3,972 78 —
	Detto delle Convittrici in Ascoli.	4,589 12 —
	Detto delle Servite Terziarie in Ascoli	4,022 23 —
LAMA	PP. Carmelitani Scalzi in Ascoli	2,238 69 —
LICIANO	PP. Camaldolesi Cenobiti in Ascoli	5,297 74 —
	PP. Domenicani Lombardi in Ascoli	2,372 87 —
MONTEGALLO	PP. Camaldolesi Cenobiti in Ascoli	4,731 63 —
FORCE	Convento de' PP. Francescani di Force.	2,416 60 —
SPINA	Compagnia laicale di S. Martino di Perugia.	18,430 74 —
PERUGIA	Detta	34,815 33 —
PAPINIANO	Convento di S. Domenico di Perugi	13,551 84 —
TODI	Compagnia di S. Giovanni Decollato della Misericordia di Todi	11,809 51 —
	RR. MM. Serve di Maria nel Monastero dell'Annunziata di Todi	13,419 51 —
BEVAGNA	Convento di S. Francesco di Assisi.	3,667 50 —
	Monastero di S. Lucia.	7,512 47 —

FERENTILLO	Convento de'PP. Dottrinarj del Precetto..	4,828 43 —
	Monastero soppresso di S. Bugheto.	2,452 59 —
MONTEFALCO	Convento di S. Domenico in Bevagna	4,299 80 —
TERNI	Convento di S. Francesco di Terni	5,525 51 —
GESI	Monastero di S. Agnese di Cesi	6,226 10 —
AMELIA	Convento di S. Agostino in Amelia	7,318 84 —
FRATTUCCIA	Monastero di S. Caterina in Amelia	4,929 16 —
NORCIA	Monastero di Norcia	4,529 47 —
VISSE	S. Maria di Maureto.	4,709 38 —
CALVI	Convento di S. Bernardo de'PP. Conventuali di Calvi.	4,920 50 —
SCHIFANOJA	Monastero di S. Restituta di Narni	2,564 18 —
VITERBO	Convento de' PP. Conventuali di S. Francesco	6,300 88 —
	Detto de' PP. Carmelitani Scalzi	3,452 49 —
	Detto de' PP. Carmelitani Calzati di S. Giovanni	3,562 04
	Detto de'PP. Serviti detti della Verità. . .	2,745 24 —
	Monastero di S. Maria Egiziaca detto delle Convertite	2,853 87 —
	Detto di S. Maria della Pace	5,240 60 —
	Detto di S. Agnese di Vitorchiano	2,550 09 —
	Detto del Divino Amore di Montefiascone.	4,230 59 —
	Detto di S. Pietro di Monte Fiascone . . .	2,387 94 —
ACQUAPENDENTE	Confraternita della Morte	4,670 49 —
	Convento di S. Francesco	4,536 41 —
GROTTE	Confraternita della Morte	2,343 83 —
VALENTANO	Monastero del SSmo Rosario	10,235 84 —
FARNESE	Monastero di S. Maria delle Grazie	7,598 27 —
ISCHIA	Monastero de'SS. Filippo e Giacomo . . .	2,491 90 —
NEPI	Monastero di S. Bernardino	7,692 52 ..
MONTEFIASCONE	Convento de'PP. Conventuali	4,253 46 —

SECONDO ELENCO

Sommario, e relativa valuta di varj beni tanto Rustici che Urbani, non che di canoni, che vennero assoggettati all'ipoteca per gli scudi 600 mila in boni del Tesoro in virtù dell'atto del consiglio de' Ministri del 22 Novembre 1838, e delle risoluzioni dei consigli deliberanti dei giorni 27 e 29 dello stesso mese ed anno.

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA		VALORE		
		ANNUA		Catastale	Presuntivo al 5. per cento	
1	<p>Proprietà diverse stabili compresi i Canoni derivanti dall'eredità libera Albani per metà.....sc.</p> <p>N. B. Il Capitale delle sud. proprietà derlvanti dall'Eredità libera del Card. Giuseppe Albani ammonta a sc. 542,675,98.6. è desunto in quanto ai beni Rustici ed Urbani dal prezzo reale risultante dagli acquisti, in quanto ai Canoni dalle venti annualità dei medesimi, ossia in ragione del 100 per ogni sc. 5. ed in quanto alla Spillara di Urbino dagli sc. 21 mila rata degli sc. 50 mila Capitale di quello stabilimento in fabbriche, macchine ed altro.</p> <p>Il sud. Capitale per l'altra metà spetta a cause Pie da dichiararsi dagli eredi fiduciari alla morte del Principe Albani. Su detta metà però la Camera deve rimborsarsi di sc. 50</p>	»	»	»	»	174,336 99 »

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA		VALORE			
		ANNUA		Catasto	Presuntivo al 5. per cento		
	mila metà degli sc. 100 pagati alla Casa Litta Ca- stelbarco, per cui la vera proprietà della Camera diviene di sc. 221,556: 99. 5.						
2	Canoni per diverse Enfi- teusi nell'agro Pontino esigibili la maggior parte per i soli 5/5. e la minor parte per l'intero.....	15,959	60 4	"	" "	349,492	20 2
	cioè „Canoni intieri, 19,546 31 4						
	2/3 in sospe- so per talu- ni....., 3,586 71 5						
	sc. 15,959 60 1						
5	Lago di Paola, Beni, e Pro- venti diversi in S. Felice Legazione di Velletri in affitto a Luigi Tonetti....	3021	" "	54995	" "	"	" "
	N. B. Il sopraindicato Esti- mo riferisce al Dominio diretto di tutti i fondi ru- stici nel Territorio di s. Felice, esclusivamente al Palazzo e caseggiato il quale non essendo sog- getto a dativa per esser quel Comune inferiore alle 1000 anime di po- polazione non trovasi al- librato						
4	Fabbrica del Salnitro e Giardino annesso nella Via della così detta Pol- veriera gravati di sc. 116 87 1/2 canoni passivi...	"	" "	5,000	" "	"	" "
3	Anfiteatro Corea nella Via de' Pontefici e Via So- derini, inclusivamente ai granari, Salone Grottone, e piccole abitazioni an- nesse.....	"	" "	13,125	" "	"	" "

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA ANNUA		VALORE			
				Catastale		Presuntivo al 5. per cento	
	N. B. Il sud. Anfiteatro e Locali annessi trovansi presentemente affittato per annui sc. 1,051						
6	Mola da Grano sulla Piazza di Ponte Sisto in solidum con gli eredi di Domenico Cecchi	»	»	»	»	»	»
7	Casa in Via della Longara N. 172, e 173.....	»	»	240	»	»	»
8	Casa in Via del Zambuco N. 9. e 10.....	»	»	1,474	89	»	»
9	Grotta con Cantinetta a Pozzo in Via di Monte Tarpeo N. 53	»	»	»	»	400	»
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall'annua rendita attuale di sc.20 non essendo censita						
10	Grotta contigua alla suddetta senza cantina e senza pozzo.....	»	»	»	»	160	»
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall'annua rendita reperibile di sc. 3. non essendo censita.						
11	Locale ad uso di Osteria detto il Grottino con Orticino annesso posto fuori la Porta Flaminia.....	»	»	»	»	1300	»
	N. B. Il valore del sdetto locale ed Orto è stato desunto dall'annua rendita attuale di sc. 63. non essendo censito.						
12	Polveriera sterile e Terreni annessi in Tivoli.....	»	»	4,409	38	»	»
13	Polveriera ossia Case ad uso di Fabbrica di Polvere in Tivoli gravata di sc. 15. 53 Canoni passivi.....	»	»	3,000	»	»	»
14	Casa ad uso di conserva di Neve e stalla in Rocca Priora.....	»	»	375	»	»	»

Numero progressivo	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'	RENDITA		VALORE		
		ANNUA		Catastale	Presuntivo al 5. per cento	
15	Pozzi di Neve nei Prati detti di Annibale nel territorio di Rocca di Papa,,	"	"	500	"	"
16	Casa nel Vicolo Vinazzi nella Città di Bologna.,,	"	"	462	"	"
17	Casa e Cantina nella Via Lamme nella suddetta Città.....	"	"	625	"	"
18	Casa nella Via Castiglione nella Città di Bologna.,,	"	"	450	"	"
19	Prato adacquativo in via delle Lamme nella suddetta Città.....	"	"	255	24	"
20	Locali a diversi usi snlla Piazza denominata la Corte nella Città di Monte Marciano Delegazione di Ancona.....	"	"	1,700	"	"
21	Edifizio del Vetriolo nella Città di Viterbo.....	"	"	500	"	"
22	Terreni diversi ad uso della Fabbrica del Vetriolo in Viterbo.....	"	"	3,424	07	"
23	Macchia grossa detta di Vico ed altre Macchie di diversa denominazione nel Territorio di Ronciglione Provincia di Viterbo.....	"	"	10,756	10	"
24	Selve e Diritti della R. C. nel Territorio di Tolfa Provincia di Civitavecchia.....	"	"	6,680	64	"
	sc. ,,	48,983	601 sc	105,538	99 sc	492,389 19 2
<p>N. B. I soli due locali della Polveriera, e Salnitrra sono gravati di canoni, come si è indicato ai N. 4 e 15.</p>		<p>Totale Sc. 597,928 18 2</p>				

N.B. *Atutti i beni descritti nei superiori elenchi è da aggiungere la garanzia, che nasce dall'ipoteca iscritta sui beni dell'appannaggio fino alla somma di un milione e mezzo di scudi, che fu ceduta con decreto della Commissione di Governo dei 24 Gennaio 1849.*

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerata la urgenza di coniare la maggior quantità possibile di moneta, onde sopprimere al pubblico bisogno

ORDINA :

ART. 1. Nelle Zecche di Roma, e di Bologna, e negli officj del Bollo degli ori, ed argenti negli altri luoghi dello Stato sotto designati, saranno comprati gli argenti tanto in pasta, come manifatturati pel valore netto che sarà riconosciuto.

ART. 2. Sul valore stesso sarà inoltre accordato un premio non minore del dieci per cento, aumentabile eziandio secondo i valori delle rispettive Piazze da ricenoscersi e stabilirsi dai Presidi.

ART. 3. Coloro che recheranno argenti ne'luoghi indicati riterranno una ricevuta indicante la quantità, il titolo, il valore reale; la esibiranno ai Presidi che vi aggiungeranno il premio ed il visto pel pagamento; la esigeranno dai ricevitori nazionali.

ART. 4. Gli officj del Bollo, presi gli opportuni concerti coi Presidi, spediranno alla Zecca di Bologna gli argenti raccolti nelle quattro Legazioni, e alla Zecca di Roma quelli appartenenti alle altre Province insieme alla specifica degli argenti spediti riconosciuta dal Preside.

ART. 5. Sarà assegnato un fondo sufficiente alle Casse Nazionali pei pagamenti sopra espressi che verranno effettuati a vista, e colla semplice

esibita dei certificati vidimati dal Preside come all'art. 5.

ART. 6. il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Residenza del Triumvirato li 19 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI

*Indicazione de' luoghi
ne' quali saranno ricevuti gli argenti*

Roma Zecca

Bologna Zecca

Ferrara Ufficio del Bollo ori e argenti

Forlì detto

Ravenna detto

Urbino detto

Jesi detto

Macerata detto


Perugia detto

Spoletto detto

Viterbo detto

Frosinone detto

(225)


REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

V'includiamo un sufficiente numero di esemplari del Decreto che il Triumvirato ha emesso

in data d'oggi, onde acquistare argenti in pasta, e manifatturati, all'oggetto di aumentare, per quanto è possibile, la coniazione delle monete delle quali intero lo Stato reclama la necessità. Fate dare a questo invito la maggiore pubblicità, e vegliate perchè gli Officj destinati al ricevimento siano non solo giusti apprezzatori, ma pronti; e che i ricevitori paghino a vista le polizze relative. Resta a voi la parte più importante, ed è quella di aggiungere in quelle la misura del premio. I movimenti della piazza, la opinione pubblica sono i primi elementi, ma il massimo è la necessità di sviluppare una larga coniazione dal che ci decidiamo ad autorizzarvi a portare quel premio fino al venti per cento; persuasi che voi, tenendo riservatissima questa facoltà, ve ne servirete con quella prudenza che vi distingue, e che deve essere di guida in affari di tal sorta.

Non sarà poi inutile il raccomandarvi esser necessario di vegliare per assicurarsi delle operazioni degli Officj del Bollo, e della trasmissione degli argenti alle Zecche, al quale oggetto, se occorre, vi servirete della pubblica forza. Attenderemo con ansietà di conoscere la vostra opinione sulla probabilità di riuscita di questa disposizione, che dipende moltissimo dal modo col quale i Presidi potranno guidare la opinione pubblica.

Salute e fratellanza

Roma li 49 Aprile 1849.

Per i Triumviri

G. COSTABILI

V. VALENTINI

E. BRAMBILLA

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 24.

EDIZIONE UFFICIALE



- 226 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si considerano come dimissionari alcuni cadetti che non si sono mai presentati—*pag.* 451.
227 Decreto del Ministero delle Finanze affinchè i soli spacciatori patentati; possano provvedere il sale nello stabilimento della salara—*ivi.*
228 Decreto del Triumvirato per l'abolizione della privativa de'tabacchi—*pag.* 453.
229 Idem sulla esazione delle dative—*pag.* 454.
230 Idem per l'adozione dei regolamenti francesi per l'armata romana—*pag.* 464.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLA LEGGE

1871

EDIZIONE QUINQUENNALE

Il Bollettino della Legge, per l'anno 1871, è stato pubblicato in un volume di pagine 1000, con un prezzo di lire 1.00. Il volume contiene tutte le leggi emanate dal Parlamento italiano durante l'anno 1871, e le circolari ministeriali emesse in materia di legge. Il prezzo di ogni numero è di lire 0.25. Il Bollettino della Legge è pubblicato in un volume di pagine 1000, con un prezzo di lire 1.00. Il volume contiene tutte le leggi emanate dal Parlamento italiano durante l'anno 1871, e le circolari ministeriali emesse in materia di legge. Il prezzo di ogni numero è di lire 0.25.

(226)

REPUBBLICA ROMANA

—

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

19 Aprile 1849.

In esecuzione dell'Ordine del giorno 24 Marzo prossimo passato, col quale si ordinava che tutti quei Cadetti che dopo la loro nomina non si erano mai presentati alla loro compagnia, dopo il giorno 2 Aprile corrente sarebbero stati considerati come dimissionarii; e non essendosi i seguenti Cadetti puranco presentati, vengono cancellati dai ruoli militari.

COSTA GIOACCHINO

LUNI LUIGI

CARDOLI FRANCESCO

MANETTI MATTIA

FALIERI

RIDOLFI ERCOLE

GARIBALDI ALESSANDRO

Per il Ministro PISACANE Sostituto



(227)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerando, che se la legge per la quale è stato ridotto il prezzo del Sale di ogni qualità ad un bajocco la libbra, ha provveduto ad uno

de' più urgenti bisogni del Popolo, d'altra parte è necessario che le somministrazioni del genere procedano regolarmente.

DECRETA:

ART. 1. Lo stabilimento della Salara, il quale si apre alle ore 7 e mezza antimeridiane si chiuderà fino a nuova disposizione alle ore 11.

ART. 2. I soli spacciatori patentati, avranno il diritto di fare le loro provviste al predetto stabilimento, dovendo i particolari rivolgersi agli spacci.

ART. 3. Gli spacciatori patentati sono autorizzati a levare qualunque quantità di Sale, e saranno tenuti strettamente responsabili degli inconvenienti che potessero derivare dal trovarsi gli spacci sprovveduti del genere.

ART. 4. Ad eliminare qualunque pretesto per parte degli spacciatori di Roma, ed al fine altresì di migliorare la loro condizione, ai venditori della Saletta, ai quali si è fin qui accordata la provvisione di otto bajocchi sopra ogni cento libbre, da ora in poi si accordano bajocchi dieci.

ART. 5. Viene fissata egualmente a favore degli spacciatori di Sale grezzo nella Capitale la provvisione di bajocchi dieci sopra le cento libbre, sotto la espressa condizione che abbiano ad essere provveduti anche della Saletta. I trasgressori saranno immediatamente sospesi dall'esercizio.

Roma dalla Commissione del Triumvirato li 19. Aprile 1849.

La Commissione referente per gli affari di Finanze.

V. VALENTINI

G. COSTABILI

E. BRAMBILLA

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Visto il Decreto 45 corrente, concernente la imposta sul Sale;

Considerato che l'amministrazione dei Sali, condotta fino ad ora dall'Appalto cumulativamente con quella dei Tabacchi non può essere assunta parzialmente dallo Stato senza gravi difficoltà pel servizio pubblico, e senza considerevole aumento di spesa;

Considerato che lo scindimento dell'Appalto nella sua totalità facilita la liquidazione generale, ordinata col suddetto decreto;

Considerato che il primo de' motivi a cui appoggia il Decreto stesso sussiste anche per quello che riguarda la Privativa dei Tabacchi;

Sentita la Commissione referente per gli affari di finanza;

DECRETA:

L'Appalto, conosciuto sotto la denominazione di Amministrazione Cointeressata, è abolito anche per ciò che concerne la Privativa de' Tabacchi.

L'Amministrazione de' Tabacchi viene assunta immediatamente dallo Stato, e disimpegnata cumulativamente a quello de' Sali. La liquida-

zione generale, indicata col suddetto Decreto, comprenderà anche l'azienda de' Tabacchi.

Dalla residenza del Triumvirato, li 24 Aprile 1849.

I *Triumviri*

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI



(229)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL TRIUMVIRATO

Intanto che venga provveduto con nuove leggi organiche in armonia coi principii della Costituzione della Repubblica al completo ordinamento della pubblica Amministrazione, a tutela delle Finanze dello Stato, dalle quali in gran parte dipendono l'ordine e la conservazione della Repubblica;

DECRETA

L'esazione delle dative per l'arretrato, come pel corrente, si effettuerà, giusta le norme del Decreto (*) 23 Gennajo dell'andante anno, modificato come appresso.

§. 1. All'art. 24. è aggiunto » Nei Capoluoghi di Provincia, *il visto per la esazione* sarà rilasciato dagli Assessori Civili.

§. 2. All'art. 25. è sostituito » La sospensione degli atti, dietro reclamo dei contribuenti, ha luogo soltanto per eccezione di somma, o di per-

(*) Per schiarimento di questo lo inseriamo qui appresso.

sona. L'Autorità Giudiziaria del Circondario o della Provincia ne decide. Ogni altra contestazione è devoluta ai giudizi ordinarii e non sospende l'esecuzione.

§. 3. All'art. 28. è aggiunto » In caso che il debitore fosse domiciliato altrove, basterà perché la libera esecuzione abbia luogo, che una copia dell'atto sia consegnata per l'affissione nei luoghi soliti dell'Autorità Comunale.

§. 4. All'art. 38. è aggiunto » Non avendo il debitore domicilio nella Comune, basterà che una copia dell'avviso, oltre all'affissione venga consegnata dal Cursore all'Autorità Comunale.

§. 5. All'art. 42. è sostituito » La vendita si eseguirà nella pubblica piazza del Comune in cui è stata attivata la esecuzione. L'atto sarà esteso dal Cursore, presente il depositario e un Officiale deputato dal Capo del Magistrato.

§. 6. All'art. 48. è aggiunto » Pagando il debitore, in seguito alla presentazione al domicilio del Cursore ordinata dall'art. 28, non ha luogo l'applicazione degli emolumenti fissati dalla tariffa relativa alla esecuzione.

In compenso di siffatta limitazione i Cursori percepiscono il cinque per cento sull'esatto.

§. 7. Tale compenso è ad esclusivo beneficio dei Cursori; e gli Amministratori saranno tenuti a produrre la prova della erogazione in favore dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 24 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI — AURELIO SAFFI
CARLO ARMELLINI

DECRETO

SUL MODO DI ESIGERE LA DATIVA REALE

— — —

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO DELLO STATO ROMANO

—

Visti i reclami delle popolazioni sul modo col quale viene esatta la Dativa Reale,

Considerando, che ogni libero, filantropo, e ben regolato governo debba provvedere, che l'esigenza dei Tributi sia dolce, economica, e regolata da norme invariabili.

Considerando, che ciò non può ottenersi dove la legge non provveda alla mala interpretazione, ed agli abusi.

Considerando, che uno dei mezzi per cui sonosi rese più facili, e più impuniti le concussioni, è stato quello di avere emancipata questa esigenza dalla vigilanza de' Magistrati locali.

Considerando essere urgente di provvedere a questo disordine, che più grave è riuscito sin qui alla classe indigente, colla promulgazione di apposita legge, e tariffa;

Sulla richiesta del Ministro delle Finanze ha decretato, e decreta quanto segue.

ART. 1. Dentro il mese di Gennaio di ciascun anno gli Amministratori della Dativa Reale spediranno alle singole Magistrature Comunali le consuete pagelle per tutti i contribuenti domiciliati nel Comune, indicanti così la imposta totale dell'Esercizio, come le rate nelle quali sono divisi i pagamenti.

ART. 2. Le Magistrature inviteranno immediatamente con apposito affisso, o col mezzo del pubblico banditore gli abitanti a ritirarle dalla Segreteria Comunale, che all'uopo sarà aperta in ore destinate.

ART. 3. Gli Amministratori, ed Esattori preverranno le Comuni del loro accesso per la esigenza con avviso precedente almeno di otto giorni.

ART. 4. Nel giorno destinato gli Amministratori ed Esattori si recheranno nel Comune, e vi si tratterranno per il tempo prescritto dalle Leggi in vigore, ricevendo i pagamenti nel locale che gli verrà dal Municipio assegnate.

ART. 5. Il Capo della Magistratura ha diritto di esser presente alla esigenza personalmente, o per mezzo di suo rap-

presentante, oltre di che ciascun contribuente può, se lo crede, farsi assistere nel pagamento da persona di sua fiducia.

ART. 6. I pagamenti saranno attergati sul Ruolo originale presente la parte pagante, cui verrà rilasciata bolletta di ricevuta, staccandola da un registro a matrice in istampa.

ART. 7. Sia nel luogo di esigenza, sia al domicilio dell'Esattore non potrà questi ricusarsi, sotto qualunque pretesto, di ricever pagamenti in conto, qualunque possa essere il titolo del debito, e la sua scadenza, ed ancorchè fossero stati già consegnati ai Cursori i Mandati per la esecuzione.

ART. 8. Nel partire da ciascun Comune l'Esattore ritirerà dalla Magistratura un documento, dal quale risulti la pubblicazione dell'Avviso preventivo, di cui all'art. 3, l'accesso seguito, ed il tempo legale della permanenza, poichè senza la prova del medesimo non potrà aver luogo la percezione delle multe, ne' gli atti di procedura, come negli Articoli seguenti.

ART. 9. Nel mese di Gennaro di ciascun'anno gli Amministratori depositeranno presso i Cancellieri del Censo i Ruoli de'Contribuenti dell'esercizio antecedente, ed i bollettarij tanto degli esattori, che de' Cursori, ed esibiranno ai Cancellieri stessi l'estratto dei debitori residuali, ritirandolo con certificato del Cancelliere, d'averli verificati in regola.

Questo estratto servirà per la esigenza in luogo de' Ruoli.

ART. 10. La Computisteria Generale non spedirà agli Amministratori il Mandato di pagamento per la provvisione del secondo semestre, se non gli verrà esibita la dichiarazione del Cancelliere del Censo di aver ricevuto i Ruoli, e Bollettarij.

ART. 11. I Cancellieri del Censo hanno diritto di visitare ogni volta che credono i Ruoli, ed i Bollettarij per conoscere se la esigenza procede regolarmente, e per verificare i reclami che gli potessero essere avanzati dai contribuenti.

ART. 12. Quando sussista un qualche abuso o sconcerto, il Cancelliere del Censo curerà, che sia immediatamente provveduto, non senza darne immediato avviso al Ministero delle Finanze per le misure definitive.

ART. 13. Ricevuti i Ruoli, e Bollettarij, i Cancellieri Censuari procederanno alla verificaione, e nel Mese di Aprile di ciascun Anno spediranno al Ministero delle Finanze dettagliato rapporto su quanto avessero rilevato.

ART. 14. Sarà perento qualunque diritto, od azione degli Amministratori contro i contribuenti dopo tre anni dal giorno

della consegna de' Ruoli. Per gli arretrati a tutto l'anno 1848 questo termine decorre dal 1 Gennaio 1849.

Tale disposizione non deroga alla legge sulla durata del privilegio della Manoregia, che sarà sempre limitato a sei mesi.

Dei Cursori e delle procedure.

ART. 15. I Cursori per la esigenza della Dativa sono nominati a proposta degli Amministratori che ne sono responsabili innanzi al Governo, e verso i Contribuenti.

ART. 16. Gli Amministratori dovranno indicare ufficialmente a ciascuna Magistratura Municipale i Cursori da essi destinati all'esercizio nella provincia, accennando il numero, e la data della nomina: avvertiranno altresì della remozione o traslocamento dei Cursori stessi.

ART. 17. In ogni Segreteria Comunale sarà affissa la Nota de' Cursori esercenti nella Provincia per norma de' Magistrati e della popolazione.

ART. 18. I Cursori devono servirsi per la esigenza di Bollettarij in istampa a Matrice, e debbono notarvi i titoli delle somme ricevute, e i diversi atti sui quali gli furono pagati gli emolumenti, distintamente e separatamente senza abbreviature, e viziature.

ART. 19. E' vietato espressamente ai Cursori, ed egualmente agli Esattori di rilasciare ricevuta in altro modo che in Bollette, neppure sotto lo specioso pretesto di deposito in conto volontariamente fatto dal Contribuente. La trasgressione di questo Articolo si riterrà come tentata concussione, e come tale criminalmente punita.

ART. 20. I Cursori appena rientrati in residenza consegneranno i Bollettarij consunti all'Esattore, il quale attergherà immediatamente sui Ruoli le somme esatte, e verificherà se il Course abba abusato nelle percezioni, obbligandolo alla immediata restituzione alle parti gravate, sotto la sua più stretta responsabilità.

ART. 21. E' espressamente vietata qualunque convenzione, o divisione di emolumenti fra Cursori, ed Amministratori, Esattori o Commessi. Quelle che potessero esistere, quelle che si facessero in progresso sono nulle di pieno diritto. I Cursori potrebbero ripetere le loro mercedi, ed i contraenti sarebbero sottoposti all'azione delle leggi criminali come complici di tentata concussione.

ART. 22. Scaduto il termine del pagamento l'Amministratore, o suo Rappresentante esibirà al Capo della Magistratura due note dei Debitori morosi. La prima resterà nella Segreteria Comunale: la seconda, in forma d'intimazione di Mano Regia, verrà affissa nella pubblica piazza, dopochè il Capo stesso del Municipio vi avrà apposto il suo visto, coll'invito agl'intimati di presentare nel termine legale i loro reclami giustificati.

ART. 23. Queste note conterranno i debitori di qualunque somma, e saranno esenti da bollo.

ART. 24. Decorsi cinque giorni dalla intimazione, l'Amministratore, o suo rappresentante esibirà una copia della nota affissa colla relazione del Cursore al Governatore del Capo luogo, il quale, qualunque sia la somma complessiva di tutta la nota, vi apporrà *gratis* il « Visto per la esecuzione » che terrà luogo il mandato di Mano Regia.

ART. 25. Non potrà il Governatore accordare questo *Visto* se contestualmente l'Esattore, o suo Rappresentante non produca nella Cancelleria senza alcun emolumento, il documento di essersi presentato e trattenuto per la esigenza a forma dell'Art. 8.

ART. 26. I Cursori accedendo ne' Comuni per la esecuzione presenteranno il Mandato al Capo della Magistratura, il quale vi apporrà il « *Visto senza reclami* »

ART. 27. Se nel termine decorso dall'affissione si fossero presentati reclami concernenti le somme o le persone, il Magistrato ne procurerà la correzione in contraddittorio fra il Cursore, e la parte gravata. Laddove ciò non riuscisse, il Magistrato noterà nel suo Visto a piè del Mandato i reclami, e li rimetterà al Governatore del Circondario che è autorizzato a decidere economicamente sentito l'Esattore, ed il Cursore, e dando comunicazione del risultato al Magistrato dentro cinque giorni dal ricevimento. Nell'istesso modo ogni reclamo per eccessività di spese fra il contribuente ed il Cursore sarà deciso economicamente dal Governatore del Circondario.

ART. 28. Il Cursore non potrà procedere alla esecuzione, se prima non siasi presentato al domicilio del Debitore o del suo Rappresentante senza ottenerne il pagamento. Quando esso voglia pagarlo ha diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

ART. 29. Il Cursore non potrà servirsi della forza armata senza il permesso della Autorità Governativa o Municipale,

le quali non potranno ricusarlo quando gli consti che il Debitore si è ricusato agli atti esecutorj.

ART. 30. È vietato di oppignorare gli attrezzi necessarij all'esercizio dell'Agricoltura e delle arti, il letto, gli abbigliamenti di proprietà delle Donne, e l'unico vaso che la famiglia del Debitore avesse per cuocere il cibo.

ART. 31. Il Cursore non potrà entrare nelle Camere ove esistano malati, o donne in letto, potrà entrarvi però dopo un ora dalla sua presentazione, se queste non sieno levate, o se un certificato del Professore sanitario locale non lo assicuri dell'esistenza dei malati.

ART. 32. Gli oggetti oppignorati dovranno essere immediatamente consegnati al Depositario locale, a meno che non si stabilisca, con assenso del Cursore, un Depositario convenzionale.

ART. 33. La esecuzione sui frutti pendenti non potrà aver luogo per le somme al di sotto di uno Scudo, e per le somme superiori non potrà seguire più di quindici giorni prima dalla loro maturità, e lorchè si abbia quasi certezza che il frutto medesimo sia sufficiente al pagamento prima del debito verso l'Erario, e poi delle spese.

ART. 34. Un solo custode sarà apposto a ciascun fondo. Quando non esista nel luogo persona idonea, allora solamente si commetterà la custodia alla pubblica forza.

ART. 35. Se il Custode, o Custodi stessi verranno destinati a vigilare sopra più frutti pendenti la mercede giornaliera sarà una divisa fra tutti i Debitori.

ART. 36. Giunto il frutto a maturità il depositario locale, procederà di officio alla raccolta del medesimo, ed al suo trasporto in Depositeria. Il Depositario non potrà ricusarsi che, colle debite cautele, e sempre sotto la sua responsabilità, il Debitore eseguisca personalmente, od a sue spese la medesima raccolta e trasporto.

ART. 37. È abolita qualunque mercede ai testimoni dell'esecuzione. Il Cursore inviterà ad assisterlo due individui i più prossimi. Quando si ricusino egli ne farà menzione nel Verbale.

ART. 38. Cinque giorni prima che segua la vendita dovranno essere affissi gli avvisi nella pubblica piazza, e alla porta del domicilio del Debitore, ciò che terrà luogo di notifica.

ART. 39. La vendita de' Beni mobili non potrà seguire

che dieci giorni dopo la esecuzione, e quella degl' immobili quindici giorni dopo.

ART. 40. Nei casi in cui occorra la stima del Perito verrà questo nominato dal Giudice Municipale, o dal Governatore del Circondario dietro semplice memoria.

ART. 41. Si ometterà questo Atto quando il Cursore, e la parte oppignorata convengano nel prezzo, o nell'individuo che deve apprezzare.

ART. 42. La vendita seguirà nella pubblica Piazza del luogo di domicilio del Debitore, e l'Atto sarà steso dal Cursore presente il Depositario, ed il Giudice Municipale, o in assenza di questi il Segretario Comunale. Al Giudice o Segretario non spetta alcun emolumento.

ART. 43. In mancanza di offerta avrà luogo l'aggiudicazione a forma di Legge con le norme, e ne'modi prescritti dagl'Articoli precedenti.

ART. 44. Tutti gli Atti di procedura, e documenti relativi per la esigenza della Dativa Reale sono esenti dal Bollo e Registro, meno i Verbali di vendita, e di aggiudicazione d'immobili soggetti all'una od altre formalità.

ART. 45. Tutti gli Atti saranno prodotti nella Cancelleria del Capo luogo dopo esaurita la procedura, e senza verun pagamento di diritti, od emolumenti.

ART. 46. Una sola procedura avrà luogo, ed una sola spesa per tutti gli Articoli dovuti dall'istesso Contribuente, nei Ruoli del medesimo Distretto di esigenza, qualunque siano le scadenze di cui è Debitore, ed i titoli del suo Debito.

ART. 47. Non potrà procedersi contro i Debitori di Dativa fino a scudo uno, se non alla scadenza del quinto bimestre, e per quelli fino a scudi tre si procederà per metà alla scadenza del terzo bimestre, e per l'altra alla scadenza del quinto.

ART. 48. E' abolito qualunque diritto di diaria. I cursori non potranno percepire altri emolumenti che quelli indicati, e stabiliti nella seguente Tariffa.

ART. 49. In tutto ciò che non si oppone al presente decreto si osserveranno le disposizioni delle Leggi, e Regolamenti attualmente in vigore.

ART. 50. Il presente decreto sarà estensivo a tutte le altre Tasse Governative, ed avrà esecuzione ed effetto dopo otto giorni dalla sua pubblicazione.

T A R

degli emolumenti de' Cursori per gli

	EMOLUMENTI				T O T A L E
	PER GLI ATTI DI				
	Intimazione per Affissione	Esecuzione	Avviso di Vendita	Vendita e Aggiudicazione	
Per le somme fino a sc. 4.....	» 01	» 08	» 05	» 08	22
da sc. 4 a sc. 3..	» 02	» 10	» 08	» 10	30
da sc. 3 a sc. 5..	» 05	» 12	» 10	» 12	39
da sc. 5 a sc. 10	» 10	» 15	» 12	» 15	52
da sc. 10 a sc. 50	» 20	» 30	» 15	» 30	95
Sopra sc. 50...	» 30	» 50	» 20	» 50	4 50
Custodia per ogni giorno qualunque sia il numero degl'Individui	»	»	»	»	30
Accesso all' ufficio per registrare gli atti di vendita e di aggiudicazione	»	»	»	»	40

Roma li 23 Gennaio 1849.

R I F F A

Atti contro i debitori di Dativa Reale

N O T A

1. La forza de' Carabinieri nulla deve percepire per l'assistenza alla esecuzione del mandato di Mano Regia
2. I dicontro emolumenti, esclusa la intimazione, si aumentano di un quarto lorché trattasi di stabili o di frutto pendente
3. Oltre i dicontro emolumenti, non appartiene al Course che il rimborso delle spese del Bollo e Registro e di Depositeria che comprende le spese di raccolta e trasporto del frutto pendente, infine la spesa del Perito.
4. Le copie degli atti sono comprese nei dicontro emolumenti.
5. Ogni altro diritto ed emolumento sotto qualunque nome è soppresso ed abolito.

C. E. MUZZARELLI
 C. ARMELLINI
 F. GALEOTTI
 L. MARIANI
 P. STERBINI
 P. CAMPELLO

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'istruzione e la disciplina di un'Armata sono le basi della sua organizzazione ;

Considerando che l'Armata manca dei regolamenti necessarii per far ben conoscere ai Militari di qualunque siasi grado i doveri rispettivi di ciascuno, e per dare un sistema regolare ed uniforme alla istruzione delle Truppe;

Considerando che i regolamenti militari posti in vigore in Francia, ed adottati generalmente presso quasi tutte le Potenze straniere, sembrano essere i Regolamenti i più completi per tutto ciò che concerne l'organizzazione e l'istruzione di un'Armata;

Il Triumvirato

ORDINA

I Regolamenti posti in vigore in Francia, concernenti le manovre di Fanteria, di Cavalleria, d'Artiglieria, del Genio e Pontonieri pel servizio delle truppe in campagna, e pel servizio nelle differenti Piazze, non che per l'Amministrazione dei diversi Corpi dell'Armata, e per la giustizia, ossia pei Tribunali Militari, saranno adottati per l'Armata Romana, salvo quelle modificazioni giudicate convenienti agli usi dello Stato, da stabilirsi con ordinanze speciali.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 24 Aprile 1849.


I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 25.

EDIZIONE UFFICIALE



- 251 Avvertenza della Commissione delle Finanze sulla mancanza della saletta—pag. 467.
- 252 Ordinanza del Ministro della Guerra e Marina per la istituzione di tre scuole normali di scherma in Roma, in Bologna ed in Ancona—pag. 468.
- 253 Indirizzo del Triumvirato alle milizie repubblicane—pag. 470.
- 254 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si dichiara che il secondo reggimento leggiero di linea ha ben meritato della Patria—ivi.
- 255 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle Province sull'amministrazione pubblica—pag. 472.
- 256 Ordinanza del Triumvirato in cui si sospende indeterminatamente la tassa sulle patenti per l'esercizio dei mestieri—pag. 474.
- 257 Circolare dei Triumviri sulla minacciata invasione francese—pag. 475.
- 258 Proclama dei Triumviri ai Romani sull'intervento francese—pag. 476.
- 259 Protesta dell'Assemblea al comandante francese—pag. 477.
- 240 Decreto del Triumvirato in cui si proibisce la pubblicazione e divulgazione di bollettini di notizie—pag. 479.



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Commissione referente pel Ministero delle Finanze

Le richieste eccessive di Saletta che si sono fatte, dacchè il prezzo di essa è stato ridotto ad un bajocco la libra, hanno assorbito le provviste che la cessata Amministrazione Cointeressata teneva in serbo, onde sopperire alla consumazione ordinaria fino al tempo della nuova macinazione del sale grezzo. Mentre si sono date le più precise disposizioni, affinchè la macinazione stessa abbia luogo immediatamente: è di mestieri però il sospendere momentaneamente le somministrazioni della mentovata Saletta, la di cui mancanza non deve, nè può essere cagione di mal contento, sia perchè il Sale grezzo esistente ne' magazzini della Repubblica è di tale qualità da non lasciare desiderare pel momento la Saletta medesima, sia perchè i consumatori, ove il vogliano, possono procacciarsela pestando lo stesso Sale grezzo.

Coloro poi che sono autorizzati a vendere soltanto la Saletta, pel tempo che sarà strettamente necessario alla predetta macinazione, dovranno tenere i loro spacci provveduti di Sale grezzo, onde trovarsi in grado di soddisfare a tutte le richieste de' consumatori, sotto pena di essere privati sull'istante della patente.

Roma 21 Aprile 1849

La Commissione referente le Finanze

E. BRAMBILLA

GIO. COSTABILI

V. VALENTINI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la utilità degli esercizi ginnastici e specialmente di quello della Scherma, tanto della spada e della baionetta inastata per la fanteria, quanto della sciabla, spadone e lancia per la Cavalleria:

Considerando che all'uopo è necessario che ogni corpo Militare della Repubblica abbia il suo Maestro d'armi;

Considerando che per l'effetto conviene dapprima formare un numero di Maestri, corrispondente al numero dei Corpi;

Il Ministro della Guerra

ORDINA :

Saranno istituite tre scuole normali di scherma nelle piazze principali di Roma, Bologna ed Ancona.

In quella di Roma vi sarà un Maestro che dovrà pure attendere alla istruzione di Cadetti d'Infanteria, nel loro rispettivo Collegio, ed avrà perciò due sotto-Maestri di ajuto. In quelle di Bologna e di Ancona vi sarà un Maestro con un sotto-Maestro per ciascuna.

Ogni compagnia dell'armata darà a queste scuole un'individuo apprendista, scelti dai Capi di Corpo fra i più vigorosi ed intelligenti, purchè non abbia sorpassato il venticinquesimo anno.

Questi, se di fanteria, verranno istruiti dapprima nella Scherma della baionetta, ed in due mesi dovranno esser fatti istruttori; se di cavalleria, si insegnerà loro invece il maneggio della sciabla e dello spadone per essere completamente istruiti in sei mesi.

Oltre a ciò i Maestri dovranno insegnare a tutti quegli Ufficiali che vorranno intervenire alla loro scuola senza interruzione, il maneggio della sciabla e spadone se di cavalleria.

In seguito verranno formati i Maestri per la scherma della spada e della lancia.

Un Ufficiale superiore presiederà a queste scuole. I Maestri avranno il grado di capitano cogli assegni corrispondenti a quelli d'infanteria. I sotto-Maestri saranno Tenen'i e sotto-Tenenti.

Tutti coloro che vogliono ottare a questi posti presenteranno alla Commissione di guerra la loro dimanda e i documenti che potessero avere entro il tempo di dodici giorni a datare dal presente; saranno preferiti quei Maestri di fama non dubbia e su quelli di minor riputazione si farà un esperimento comparativo teorico e pratico.

Dato dalla residenza del Ministro della Guerra, li 22 Aprile 1849.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



(235)

REPUBBLICA ROMANA

ALLE MILIZIE REPUBBLICANE

La nostra Bandiera Repubblicana ebbe or son pochi giorni in S. Pietro la consecrazione della Religione: ebbe jeri, mercè vostra, la consecrazione della forza.

Voi celebraste jeri un solenne ricordo sotto la bandiera che è sola degna di Roma. Repubblicane furono le glorie de' vostri Padri; Repubblicane l'Aquile che passeggiarono trionfalmente le varie contrade di Europa; Repubblicano fu il grido che sorse jeri spontaneo dai vostri petti. Possa quel grido della giovine Roma del Popolo ripetersi per lunghi anni dal labbro di uomini simili a voi, e fruttare alla Patria incremento, e gloria simile a quella dei vostri Padri!

Roma li 23 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI



(234)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 23 Aprile

Onore ai prodi Soldati della Repubblica Romana che hanno affrontato pericoli e disagi per la difesa dell'ordine e della libertà! Il secondo

Reggimento leggiero di Linea ha ben meritato della Patria. Vuole giustizia che gli ne siano resi i meritati elogi. Non appena si sviluppava nella Provincia Ascolana un brigantaggio suscitato dalla perfidia di chi si attenta evocare un passato che non deve più ritornare fra popoli civili, che la energia, spiegata dall'ottimo Preside e dall'intelligente Comandante del secondo Reggimento leggiero, secondata dalla bravura e coraggio della truppa, ha estirpato sul nascere quel germe di gravissimi disordini. La ripresa fatta dai Soldati Repubblicani dei villaggi occupati dai briganti, il disarmo di questi che sono discesi a domandar mercè, e la dispensione delle bande infestanti la Provincia, sono il risultato felice delle loro generose fatiche. Ne sia lode pertanto al Comandante Roselli, agli Ufficiali, sotto-Ufficiali e Soldati del secondo Reggimento leggiero, nonchè alle altre truppe che hanno cooperato ad estirpare il nascente brigantaggio nella Provincia Ascolana. Queste poche parole, colle quali si mostra la soddisfazione del Governo e mia sul loro operato, le abbiano qual guiderdone che la Patria ad essi retribuisce, e quale incentivo a progredire mai sempre nella onorata carriera.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



(253)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

La regolarità dell'amministrazione pubblica deve essere prima fra le cure di un Governo ben ordinato, perchè la pronta e regolare esigenza ed il successivo impiego delle imposte è vita al Governo stesso, il quale deve raccogliere i prodotti nell'erario centrale, per impiegarli avvedutamente nel provvedere ai veri bisogni che si pronunciano nell'intero territorio dello Stato. Che se le Province somministrano una somma maggiore di quella che contribuisce la Capitale, sono ancora maggiori i bisogni ed il consumo dei prodotti. La regolare ed unita amministrazione giova le parti, giacchè soventi volte il Governo deve compensare con l'abbondanza di una la deficienza dell'altra.

Voi, Cittadino Preside, ben conoscerete, che non si potrebbe ottenere questo vantaggio risultamento, se gli introiti non prevenissero le spese, e se non fossero rispondenti a queste i raccolti riuniti tutti in una medesima Cassa.

Molti sono i bisogni della Repubblica, ma ancora molti i mezzi per provvedervi, e son certo, che se voi ispirerete ai vostri Governati quell'amor patrio, da cui deve esser tocco ogni cuore italiano, ed userete quella energia vitale,

necessaria sempre più alle nostre condizioni , conseguiremo il fine desiderato. La esigenza della rata bimestrale della dativa, quella della rata arretrata del prestito forzoso , e le somme ragguardevoli, che dall'Amministrazione e dai magazzini e dispense di sali e tabacchi deggiono versarsi nelle Casse pubbliche , le faran piene , se non floride e daran mezzo di supplire alle spese gravissime.

La vostra vigilanza sia sprone agli Esattori per adempiere al dover loro, eseguendo le riscossioni nel tempo determinato con quella diligenza, che giova all'erario, senza essere molesta al contribuente.

Rispetto alle casse provinciali deggiono sovrabbondare dei fondi per sostenere le spese ordinarie della Provincia. Che se imponente eventualità esigesse spesa straordinaria , e mancassero i fondi alla cassa, e non esistessero crediti da rivendicarsi dagli esattori, e dai debitori arretrati da escutersi deve ricordarsi la inveterata consuetudine , avente quasi forza di legge, per la quale gli Esattori sono addotti ad eseguire le anticipazioni per le rate successive.

Esige poi la suprema ragione di Stato, che in difetto di altri mezzi le Autorità Comunali anticipino l'occorente, al quale effetto darete alle Magistrature Provinciali e Municipali ogni facoltà per contrarre mutui , od eseguire alienazioni, imporre dazi od usare altri mezzi che i saggi Consiglieri sapranno adoperare per raccogliere un fondo di riserva, onde incontrare le spese urgenti le quali fossero necessarie per la salute pubblica.

Alle spese straordinarie per movimenti di truppe e di altro provvederà l'erario. Per l'effetto desiderato, voi Cittadino Preside, siete facoltizzato nei modi più lati, e si rimette alla vostra saggezza e prudenza di operare, ed usare i mezzi più opportuni ed i meno gravosi alle popolazioni.

Quei mezzi, che non mancano mai a chi fermamente vuole, non verranno meno a noi ricchi di molte risorse, e son certo che i buoni Cittadini eccitati da voi a concorrere al bene della Patria faranno a gara per provvedere ai bisogni e per arricchire queste Casse Comunali, e Provinciali di *riserva*. Fate che tutti si mostrino maggiori delle circostanze, si modellino sulle opere dei nostri fratelli Siculi e Veneti. Ricordando che la fermezza è sempre coronata di felice evento. Mostrate a tutti e di qualunque parte la sorte che dobbiamo attenderci, se gl'inimici nostri, accompagnati dai satelliti e dai carcerieri d'Italia, tornassero ad imporci le antiche catene. Voi mi darete ragguaglio del risultato, ed intanto vi auguro salute e fratellanza.

Roma 23 Aprile 1849.

Per il Ministro
AURELIO SAFFI



(256)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che la classe dei bottegai è quella più operosa ne' ranghi della Guardia Nazionale, sebbene sia occupata nelle sue negocia-

zioni, e che non è meno animata di spirito patriottico, il Triumvirato, volendo in qualche modo gratificare l'opera fruttuosa alla Patria;

ORDINA :

ART. 1. La tassa sulle patenti per l'esercizio dei mestieri è sospesa indeterminatamente.

ART. 2. Tutte l'esazioni dell'arretrato vengono condonate.

Data dalla residenza li 24 Aprile 1849.

I Triumviri

MAZZINI

SAFFI

ARMELLINI



(257)

REPUBBLICA ROMANA

CIRCOLARE

Cittadino Preside:

L'avanguardia d'una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia. Il Forte è apparecchiato a difesa.

Nessuna comunicazione è stata fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica Romana.

Quali che sieno le intenzioni straniere a nostro riguardo, l'Assemblea e il Governo della Repubblica sapranno compiere il dover loro, protestando colla forza contro ogni offesa al diritto e alla dignità del Paese.

A voi incombe di cooperare con risoluto animo all'adempimento della missione comune.

Importa che le Rappresentanze Municipali rispondano degnamente con solenni manifestazioni al voto de' Popoli.

Sia salvo l'onore del nome Italiano.

Roma 24 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(258)

ROMANI :

Un intervento straniero minaccia il Territorio della Repubblica. Un nucleo di soldati Francesi s'è presentato a Civitavecchia.

Qualunque ne sia l'intenzione, la salvezza del principio liberamente consentito dal Popolo, il diritto delle Nazioni, l'onore del nome Romano comandano alla Repubblica di resistere; e la Repubblica resisterà.

Importa che il Popolo provi alla Francia e al Mondo che è Popolo non di fanciulli ma d'uomini, ed uomini che hanno dettato leggi e dato incivilimento all'Europa. Importa che nessuno dica: *i Romani vollero e non seppero essere liberi*. Importa che la Nazione francese impari dalla nostra resistenza, dalle nostre dichiarazioni, dal nostro contegno, i nostri voti, la nostra irrevocabile decisione di non soggiacere più mai al Governo abborrito che rovesciammo.

Il Popolo proverà queste cose. Disonora il

Popolo e tradisce la Patria chi si oppone altrimenti.

L'Assemblea siede in permanenza. Il Triumvirato compirà, avvenga che può, il proprio mandato.

Ordine, calma solenne, energia concentrata. Il Governo vigila inesorabile su qualunque tentasse travolgere il paese nell'anarchia o levarsi a danno della Repubblica.

Cittadini, ordinatevi, raggruppatevi intorno a noi. Dio e il Popolo, la legge e la forza trionferanno.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 25 Aprile 1849.

I Triumviri

G. MAZZINI

A. SAFFI

C. ARMELLINI



(259)

REPUBBLICA ROMANA

Cittadini!

Una spedizione navale francese minaccia di violare il nostro Territorio. Per quanto inattesa ci venga un'ostilità da quella parte, voi già sapevate e sapete che i grandi principii non si conquistano, nè si mantengono senza rendersene degni colla virtù, col coraggio, colla perseveranza. L'Assemblea non mancherà certo a se stessa, nè a voi, ed ha intanto votata e spedita al Comandante Francese la seguente Protesta:

L'Assemblea Romana, commossa dalla minaccia d'invasione del Territorio della Repubblica, conscia che quest'invasione, non provocata dalla condotta della Repubblica verso l'estero, non preceduta da comunicazione alcuna da parte del Governo Francese, eccitatrice di anarchia in un paese che tranquillo e ordinato riposa nella coscienza dei propri diritti e nella concordia de' Cittadini, viola a un tempo il diritto delle genti, gli obblighi assunti dalla Nazione Francese nella sua Costituzione, e i vincoli di fratellanza che dovrebbero naturalmente annodare le due Repubbliche, protesta in nome di Dio e del Popolo contro l'inattesa invasione, dichiara il SUO FERMO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende maleditrice la Francia di tutte le conseguenze.

Roma 25 Aprile 1849.

Fatta in Seduta Pubblica ore una antemeridiana.

Il Presidente dell'Assemblea

A. SALICETI

I SEGRETARI

A. FABRETTI

G. COCCHI

G. PENNACCHI

Cittadini! Un'altra Protesta si addice a voi; e voi la farete col serbare intatto quell'ordine che tanto vi onora, rispondendo alle calunnie di chi cerca pretesti ad opprimere la Patria vostra. Un solo fremito si ascolti fra voi, il fremito delle armi, che debbono difendere l'onore e l'incolumità della Repubblica.

Accettate con altero animo l'occasione di mo-

strare al mondo, che voi siete degni di Repubblica, e che la forza brutale potrà combatterla, ma non potrà farvela demeritare giammai.

VIVA LA REPUBBLICA

Decretata in pubblica Seduta all'ora 4 antemeridiana.

Il Presidente dell'Assemblea

A. SALICETI

I SEGRETARI

FABBRETTI COCCHI PENNACCHI



(240)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che alla calma e alla gravità richiesta dalle circostanze presenti importa sommaramente, che non si spargano voci false ed esagerate ;

Il Triumvirato

DECRETA :

È proibita la pubblicazione, la divulgazione e l'affissione di qualunque Bollettino di notizie.

Il Governo della Repubblica, persuaso essere suprema necessità, che il Popolo sia istruito

di tutto quanto interessa la incolumità de' suoi principii e delle democratiche istituzioni, perchè il di lui braccio sia sempre più valido alla difesa, provvederà all'uopo in ogni circostanza mediante Bollettini ufficiali.

I Contraventori alla presente disposizione, se Tipografi, oltre la multa di scudi cinque da distribuirsi ai poveri, avranno l'arresto di un giorno, e quando sia provato il dolo, oltre le pene indicate, sarà decretata l'immediata chiusura dello stabilimento; se spacciatori, saranno puniti con un mese di carcere.

Questa disposizione avrà vigore momentaneamente, e fino a che non venga abrogata con apposito Decreto.


Dato dalla residenza del Triumvirato, li 25 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 26.

EDIZIONE UFFICIALE



- 241 Decreto dell'Assemblea per respingere la forza con la forza—*pag.* 483.
242 Proclama del Triumvirato ai romani perchè colla forza respingano la forza—*ivi.*
243 Idem ai militi—*pag.* 484.
244 Decreto del Triumvirato per la requisizione dei cavalli—*pag.* 485.
245 Idem per la demolizione del viadotto che dal Vaticano conduce al Forte S. Angelo—*pag.* 486.
246 Ordine del giorno del Ministro di guerra e marina sulle disposizioni intorno agli ufficiali e soldati durante la guerra—*pag.* 487.
247 Circolare dei Triumviri ai facoltosi affinchè inviino gli argenti alla zecca—*pag.* 489.
248 Idem in cui si loda il tenente Colonnello Amadei dei zappatori ed il suo corpo per il progresso dei lavori per la difesa della città. Seguono varie promozioni e nomine—*pag.* 490.
249 Notificazione del Ministro dell'Interno per l'apertura di due uffici di cambiale valute ne' rioni di Trevi e Monti—*pag.* 495.
250 Ordine del giorno del Ministro di guerra e marina per eccitare i soldati alla difesa dell'invasione francese—*pag.* 496.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Art. 1. - Le leggi sono pubblicate nei giorni seguenti alla loro emanazione.

Art. 2. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 3. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 5. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 6. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 7. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 8. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 9. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 10. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 11. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 12. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 13. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 14. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 15. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 16. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 17. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 18. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 19. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 20. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 21. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 22. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 23. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 24. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

Art. 25. - Le leggi sono pubblicate in un numero speciale della Gazzetta Ufficiale.

(241)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea, dopo le comunicazioni ricevute dal Triumvirato, gli commette di salvare la Repubblica e di respingere la forza con la forza.

Roma 26 Aprile 1849, ore due e mezzo pomeridiane.

Il Presidente C. L. BONAPARTE

I Segretarii

G. PENNACCHI.

G. COCCHI.

A. FABRETTI.

A. ZAMBIANCHI



(242)

ROMANI :

L'Assemblea ha decretato che la Repubblica sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza.

Sien rese grazie a DIO che ispirava il Decreto. L'onore di Roma è salvo. La storia non potrà dire che fummo codardi.

Noi resisteremo , perchè l'indipendenza non può perdersi neppur per un giorno da un popolo senza suicidio;—perchè abbiamo cento volte giurato difenderci da ogni offesa interna ed esterna;—perchè la libertà è dono di DIO che noi non possiamo alienare menomamente senza delitto;—perchè vogliamo salvarci dall'anarchia e dalla guerra civile , che in ogni transazione con un potere decretato caduto, riuscirebbe ine-

vitabile sul nostro paese; —perchè la nostra resistenza proverà alla Francia il nostro diritto e l'unanimità delle nostre determinazioni; —perchè abbiamo in custodia l'onore italiano; —perchè siamo in Roma, nella Città delle grandi memorie e delle grandi speranze. Cittadini, i vostri Triumviri calcolano sulla vostra energia; energia serena e calma come si addice ai forti: energia costante come si addice a chi sostiene una causa giusta. Proviamo colla fiducia nei capi, e mantenendo a ogni patto l'ordine interno, che noi siam degni di vincere i pericoli che ci minacciano; e li vinceremo.

VIVA LA REPUBBLICA!

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26
Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

AURELIO SAFFI

GIUSEPPE MAZZINI



(247)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ALLA GUARDIA NAZIONALE.

Militi valorosi!

Nella gravità de' presenti casi, due cose a voi domanda la Patria: la conservazione dell'ordine interno, e la difesa del territorio e dell'onore nazionale contro l'occupazione straniera.

La tutela dell'ordine è nobilissimo ufficio che voi sapeste compiere egregiamente in altre difficili circostanze, e i valorosi slanci contro le ingiuste pretese degli stranieri, non sono cosa nuova per voi. La REPUBBLICA confida a queste vostre virtù le supreme sue sorti, e voi non verrete meno alla prova.

Dalla residenza 26 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI



(244)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Pel servizio dell'armata abbisognando al Governo immediatamente cavalli da tiro e da sella;

Il Triumvirato

DECRETA :

Sono a requisizione del Governo tutti i cavalli dei particolari in Roma e Comarca.

Sopra mandato del Ministro della Guerra, chiunque possiede cavalli, dovrà cederli colle loro bardature, sul rilascio di ricevuta per averne ragione.

Escludendo nelle requisizioni i cavalli ad uso indispensabile dell'agricoltura, il Ministero della Guerra avrà in considerazione di colpire a preferenza quelli, il cui difetto meno incomodi al proprietario.

La ricusa, o il trafugamento de' cavalli, oltre la perdita loro, sarà punita sul proprietario con un mese di carcere e cento scudi di multa.

Una disposizione generale coordinerà sollecitamente i modi per organizzare nell'intero Stato la requisizione, ripartendo egualmente i pesi e determinando l'esenzioni e i riguardi dovuti all'industria, e i consecutivi indennizzi.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26 Aprile 1849.

CARLO ARMELLINI
I Triumviri GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI



(244)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che occorrono materiali murari per servire ad opera di difesa in alcuni punti della Città;

Il Triumvirato DECRETA :

Sarà demolito per tale oggetto il viadotto coperto, che dal Vaticano conduce al Forte Sant'Angelo.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 26 Aprile 1849.

I Triumviri CARLO ARMELLINI—GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ordine del giorno

DEL MINISTRO DELLA GUERRA E MARINA

Da questo momento gli ordini di questo Ministero saranno intestati. *Ordine del Comando Supremo dell' Armata e della Città.*

Il Cittadino Ministro della Guerra Generale Avezzana prenderà il comando Supremo dell' Armata.

Il Cittadino Tenente Colonnello Calandrelli di Artiglieria sarà incaricato della direzione di tutte le fortificazioni della Città e Forti; ed ogni disposizione data dal detto Cittadino verrà eseguita prontamente, tanto per ciò che riguarderà le opere stesse da farsi, come per ogni cosa necessaria per la difesa della Città.

Il Tenente Colonnello Amadei ed i Rappresentanti del Popolo occupati ai lavori delle baricate, dipenderanno interamente dal suddetto Cittadino Calandrelli.

Gli Ufficiali di Stato - Maggiore avranno la sciarpa a tracolla, e gli ordini da essi dati s'intendono come emanati dal Generale in Capo, e saranno perciò eseguiti senza ritardo. All'interno della Città saranno stabiliti gli avamposti. Un'ufficiale superiore d'ispezione ne avrà il comando supremo. Tre volte al giorno l'Ufficiale superiore d'ispezione raccoglierà i Rapporti di tutte le

grandi guardie, e li spedirà al Comando Superiore.

Alle 11 antimeridiane il Comando Superiore nominerà il servizio del giorno seguente, e sarà pubblicato l'ordine del giorno, che sarà letto al defilar delle guardie.

All'ora della Guardia, tutti i Corpi prenderanno le Armi: essi manovreranno e defileranno sotto il comando di un Colonnello di Stato-maggiore, od altro Colonnello a ciò destinato.

Il Colonnello di Stato-maggiore, o chi per esso che farà defilare le Guardie, riunirà in circolo tutti i Comandanti le Gran Guardie, e darà loro le istruzioni necessarie. Quindi riunirà i Capi dei Corpi e farà lo stesso. Ogni giorno alle 4 pomeridiane le truppe prenderanno le armi per esercitarsi.

L'Artiglieria sarà sempre parcata ed avrà i cavalli bardati: alla parata della Guardia non defileranno che i soli pezzi di servizio. Essa manovrerà separatamente ad un'ora pomeridiana.

La Cavalleria interverrà tutta alla parata della Guardia, e farà i suoi esercizi giornalieri.

La mattina all'alba sortiranno delle pattuglie dalle Gran Guardie, ed esploreranno il terreno ad un miglio dagli avamposti. I loro Rapporti saranno dall'Ufficiale superiore d'ispezione comunicati al Comando Superiore dell'Armata.

L'Ufficiale superiore d'ispezione, o colui che farà defilare la Guardia, darà la parola d'Ordine di campagna e segno muto.

Se la parola d'Ordine e di campagna sarà perduta, o potrà sospettarsi che fosse stata presa, dovrà immediatamente darne una di sua volontà,

ed avvertirne senza ritardo i Corpi vicini ed il Comando Superiore.

Dato dalla Residenza del Ministero della Guerra e Marina li 26 Aprile 1849.

IL MINISTRO
GIUSEPPE AVEZZANA



(247)

REPUBBLICA ROMANA

—
CIRCOLARE

CITTADINO :

Nelle imponenti circostanze, in cui è la Patria, e nel debito di sovvenirvi, tutelando i diritti del Popolo e l'ordine e la tranquillità interna, necessita al Governo di fornire immediatamente le casse pubbliche di una bastevole quantità di numerario effettivo. E mentre tutti i Cittadini hanno obbligo di concorrere per quel che è in loro al giovamento della cosa pubblica, il Triumvirato non dubita di volgersi a voi tra i doviziosi del paese invitandovi a recare immediatamente i vostri argenti alla Zecca governativa, ove saranno contracambiati con eguali valori in Boni del tesoro.

Si lusinga il Triumvirato che all'invito seguirà un'istantaneo effetto risparmiandogli per tal guisa il rigore di ordini positivi e di severe misure.

Roma li 26 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(248)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Aprile

Visto il progresso dei lavori per la difesa della Città, è mio dovere di render giustizia al Tenente Colonnello Amadei dei Zappatori del Genio, per lo zelo ed attività che tanto esso, quanto gli Ufficiali, Sottufficiali e soldati del suo Corpo hanno dimostrato in questo iucarico patriottico.

Per vieppiù animare la truppa alla difesa della Patria, si accorda nei giorni in cui dura il ritengo nei quartieri, il soprasoldo indistintamente di bajocchi due al giorno, a tutti gli individui di truppa da Ajutante Sottufficiale a basso.

Il Ministro della Guerra

GIUSEPPE AVEZZANA

PROMOZIONI E NOMINE

Fatte dal Ministero della Guerra e Marina cogli Ordini dei giorni 26 e 27 Aprile 1849.

Il cittadino Haugg è nominato Colonnello di Stato Maggiore Generale.

I Maggiori Pisacane e Cerroti sono promossi, il primo a Tenente Colonnello effettivo, col grado di Colonnello onorario allo Stato Maggiore Generale, e il secondo a Tenente Colonnello nel Genio.

Al Tenente Colonnello onorario di Artiglieria Bussi Carlo è accordata l'effettività del grado stesso.

Il Capitano Francia Enrico è promosso a Maggiore Comandante il Battaglione della Guardia Nazionale Mobile di Ferrara.

Sono nominati Maggiori i cittadini Vitaliano Ferdinando, e Vincenzini Carlo Paolo, destinandosi il primo nell'undecimo Reggimento di Linea, ed il secondo a Comandante il Battaglione Universitario Romano.

Il Capitano Moroni Antonio è promosso a Maggiore di Linea, e viene destinato nel primo Reggimento di Fanteria Leggera, ossia nel quinto Reggimento di Linea.

Il Commesso al Ministero della Guerra e Marina Rispoli Francesco, è nominato Aggiunto di seconda classe al suddetto Ministero

Sono nominati Capitani allo Stato Maggiore Generale i cittadini Escoledo Vincenzo, Laviron e Mossolino Benedetto.

Capitani di Linea i cittadini Terrall e Podulah

Tenenti dello Stato Maggiore Generale i cittadini Sardi Francesco, Pesapane Francesco, Nino Bixio e Mameli Goffredo.

Tenenti di Fanteria di Linea, il cittadino Cella Luigi, Ufficiale d'Ordinanza presso il Ministero, e i cittadini Besson, Tophier a Avesne, destinandosi il primo nel primo Reggimento di Linea, il secondo a disposizione del Ministero, il terzo nel Battaglione dei Reduci.

Sotto-Tenenti nella Fanteria di Linea, e a disposizione del Ministero, i cittadini Colombino Antonio, Erede Andrea-Antonio

Sono promossi a Tenenti in seconda in Artiglieria gli Ajutanti Sotto-Ufficiali Lodi Cesare, Ceccolini Curzio, Gommi Pasquale, Gerunzi Vincenzo, Frediani Augusto.

È promosso a sotto-Tente di Linea il Sergente Serpa del secondo Reggimento di Fanteria.

Il Sacerdote Corner D. Giovanni è nominato Cappellano Militare, destinandosi al Battaglione Bersaglieri.

Sono trasferiti allo Stato Maggiore Generale il Capitano Lipari, e il Tenente Montanari.

Si nominano Cadetti nella Fanteria di Linea i seguenti individui:

1. Tomba Ermete , Sergente del secondo Reggimento Fanteria
2. Morsetti Vincenzo, Sergente del terzo Battaglione
3. Torelli Costantino
4. Accarisi Achille, Dragone
5. Rinaldi Ulisse
6. Mora Giovanni , Milite della prima Legione
7. Filiziani Ercole
8. Desantis Ignazio
9. Acquaroni Annibale
10. Mazzucchelli Scipione
11. Melia Luigi
12. Colomba Enrico
13. Mancini Luigi
14. Tavani Gioacchino
15. Ascenzi Alessandro
16. Maderni Decio
17. Pennacchietti Augusto
18. Righetti Orazio
19. Porri Federico
20. Martucci Gabriele
21. Ambrosini Paolo
22. Suscipi Ettore

23. De Rosa Salvatore
24. De Rossi Roberto
25. Tofanelli Oreste
26. Ruiz Giovanni
27. Simonetti Enrico
28. Teloni Luigi
29. Battisti Michele
30. D'Armis Benedetto
31. Rota Leopoldo
32. Pizzi Giovanni
33. Terrigi Pietro
34. Pizzi Luigi
35. Monti Lodovico
36. Fabris Augusto
37. Sbordonì Giovanni
38. Bedoni Luigi
39. Alfonsi Ambrogio
40. Ingami Gio. Battista
41. Pagliei Fortunato
42. Sprega Ernesto
43. Melia Tommaso
44. Cavi Giovanni
45. Cressedi Camillo
46. Malpieri Lodovico
47. Tortori Pietro
48. Ruggeri Mariotto
49. Monaldi Camillo
50. Flamini Giovanni
51. Bolasco Bernardino
52. De Andreis Filippo
53. Mariani Francesco
54. Breschi Raimondo
55. Rossignoli Achille
56. Rossi Filippo

57. Marchetti Tullio
58. Diosi Regolo
59. Mattioli Angelo
60. Tiburzi Giacomo
61. Reali Francesco
62. Capri Ferdinando
63. Ricci Riccio
64. Dedominicis Diomede
65. Bellucci Telemaco

Si trasferisce il Capitano Zotti Giuseppe dal Battaglione de'Reduci al primo Reggimento di Fanteria.

Sono nominati Tenenti di Fanteria addetti allo Stato Maggiore i cittadini Palliante Angelo e Pilhes Aristide.

È nominato Tenente di Fanteria, e destinato nel primo Reggimento, di Linea il cittadino Morton Oscar.

Il Tenente di Cavalleria Gaggioli Antonio, è nominato Capo d'Ufficio della Brigata di Cavalleria collo stesso grado.

I Sotto Tenenti di Cavalleria Boccanera e Dembowscki sono promossi a Tenenti, destinandosi il primo ad Ajutante di Campo, ed il secondo ad Ufficiale di Ordinanza presso il Generale di Cavalleria.

Il Capitano del primo Reggimento di Linea Angelucci Liborio, è trasferito allo Stato Maggiore del Comando della prima Divisione Militare, colla qualifica di Ajutante di Campo.

Il Sotto Tenente del secondo Leggiero Rinaldoni Stefano, è promosso a Tenente nello Stato Maggiore del Comando della prima Divisione Militare, colla qualifica di Ufficiale di Ordinanza.

Il Sotto-Tenente del primo Reggimento di Linea Coccinari Enrico, è promosso a Tenente nello Stato Maggiore del Comando della prima divisione Militare, colla qualifica di Aggiunto.

Il Maggiore Caldesi Vincenzo è destinato allo Stato Maggiore Generale.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



(249)

REPUBBLICA ROMANA

NOTIFICAZIONE

Avendo l'esperienza dimostrato, che nei due Rioni di Trevi e Monti si verifica una maggiore affluenza di Capi d'arti e mestieri per effettuare il cambio dei *Boni* del Tesoro, si fa noto al Pubblico, che in ciascuno dei due suindicati Rioni verrà istituito un nuovo ufficio di Cambio sulle regole di quello già esistente. Questa disposizione dimostri viemmeglio che supremamente del Governo si è quella di giovare al Popolo, e di mantenere l'ordine ad ogni modo, e sempre inalterabile.

Dal Ministero dell'Interno li 27 Aprile 1849.

Per il Ministro

AURELIO SAFFI



(230)

REPUBBLICA ROMANA

Ordine del giorno

DIO E POPOLO

Soldati Romani!

Il Governo di Francia, violando il territorio di un Popolo libero ed amico, ha offeso il diritto delle genti e l'onore del suo paese.

Giova sperare ancora, che i Soldati Francesi non vorranno far le veci del Tedesco in favore del Papa.

Ove questo avvenisse, noi faremo sperimentar loro, che i nostri fucili sanno far fuoco, e che le nostre braccia valgono a reggerli.

Otto mila Soldati possono insultare, non vincere il Popolo Romano.

Il Popolo Romano si è levato romanamente.

Saluti la vittoria un'altra volta la Bandiera Repubblicana fiammeggiante sui sette Colli della vecchia *Roma*, ringiovinita fra le sue barricate.

Soldati Romani! Il popolo armato non sia minore del popolo inerme. Insegnate al Governo di Francia, che male vi ha dimenticati nel conto, se intende di manomettere il nostro diritto.

Soldati Romani! La Repubblica affida a voi l'onore dell'Italia e delle armi Repubblicane.

VIVA L'ITALIA

VIVA LA REPUBBLICA.

Roma 27 Aprile 1849.

Il Ministro della Guerra

GIUSEPPE AVEZZANA

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 27.

EDIZIONE UFFICIALE



- 251 Decreto del Triumvirato pel quale non si riconosce la perpetuità dei voti negli ordini religiosi—*pag.* 499.
- 252 Idem in cui si accorda ad ogni famiglia composta almeno di tre individui una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi—*pag.* 500.
- 253 Idem affinchè tutti i detentori di armi da munizione, e da caccia non atti ad usarne, li consegnino ai commissari militari d'ogni rione—*pag.* 502.
- 254 Idem sulla dotazione dei ministri del culto—*pag.* 503.
- 255 Ordinanza del Ministro di guerra e marina perchè la direzione di polizia sia nelle attribuzioni del ministero della guerra—*pag.* 505.
- 256 Nomina dei rappresentanti del popolo e dei capopopolo per ciascun rione di Roma affinchè provvedano alla difesa—*pag.* 506.
- 257 Decreto del Triumvirato per la emissione de'boni da bajocchi quaranta—*pag.* 508.
- 258 Circolare del ministro dell'Interno ai religiosi ed alle religiose affinchè diano biancherie per i feriti—*pag.* 510.
- 259 Decreto del Triumvirato pel quale gli stranieri, e segnatamente i francesi sono posti sotto la salvaguardia della nazione—*pag.* 511.
- 260 Idem per cui si accorda il sopsasoldo di campagna alle truppe—*pag.* 512.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

EDIZIONE UFFICIALE

Il Governo della Repubblica Romana ha approvato e promulgato la seguente legge:

La legge n. 1000 del 22 Aprile 1849, concernente la riforma dell'Amministrazione Provinciale, è pubblicata in forza della presente.

La Repubblica Romana ha approvato e promulgato la seguente legge:

VIVA L'ITALIA
VIVA LA REPUBBLICA

Roma 22 Aprile 1849

Il Ministro della Guerra
G. M. M. M.

ROMA 1849 - TIPOGRAFIA GOVERNATIVA

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il vòto religioso non costituisce che una relazione morale fra la coscienza e Dio:

Che la Società civile, quanto a sè, non può intervenire co' suoi mezzi estrinseci e materiali nella regione de'doveri spirituali:

Che la vita e le facultà dell' uomo appartengono di diritto alla Società e al paese nel quale la Provvidenza lo ha posto:

Che la Società non può ammettere vincoli irrevocabili che alienino da lei, e restringano in certi limiti la volontà e l'azione dell'uomo;

IL TRIUMVIRATO

DECRETA :

La Società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti ordini religiosi così detti regolari.

E in facultà d'ogni individuo facente parte di un ordine religioso regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole, all'osservanza delle quali s'era obbligato con voto entrando in religione.

Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che intendessero profittare del presente decreto.

Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie que' Religiosi che vorranno

colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno innalzato preghiere a Dio.

Il presente decreto verrà comunicato da un Commissario Governativo a tutti i Religiosi riuniti in piena Comunità nei rispettivi Conventi.

Dato dalla Nostra Residenza li 27 Aprile 1849.

Il Triumvirato.

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(232)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell'Assemblea Costituente in data 21 febbrajo, col quale fu dichiarato che tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano erano venuti in proprietà della Repubblica.

Visto il decreto dei Triumviri, in data 15 aprile, con cui fu ripromessa la ripartizione di una grande quantità di beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o da altre mani morte di qualsivoglia specie.

Ritenuto che di questi beni si devono stabilire tante enfiteusi libere e perpetue, coll'onore di un discreto canone redimibile ad ogni tempo dall'enfiteuta, da pagarsi all'Amministrazione demaniale, quali enfiteusi si deggiono concedere a vantaggio di quelle famiglie del popo-

lo che sono sfornite di ogni altro mezzo di sussistenza.

Considerando, che un Regolamento specifico per l'attuazione di così salutare provvidenza non può sul momento essere pubblicato, a cagione delle molte notizie pratiche che abbisognano, varianti per varietà di luoghi.

Considerando che ogni ritardo è dannoso, e che non deve procrastinarsi di sollevare la classe agricola, che è tanto benemerita dell' Italiana prosperità commerciale.

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

ART. 1. Ogni famiglia, composta da un numero almeno di tre individui, avrà a coltivazione una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuari, pari a metri quadrati ventimila.

ART. 2. I vigneti saranno dati a coltura all'individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che in momenti supremi ne quali si tratta di proteggere l'Indipendenza e l'onore del Paese, non un'Arma deve restare inoperosa :

IL TRIUMVIRATO

DECRETA :

Tutti i Cittadini detentori d'Armi da munizione da caccia e non atti ad usarne per vecchiaja, malattia o altra qualunque cagione, dovranno farne immediatamente consegna ai Commissarj Militari di ogni Rione, per essere distribuiti ai difensori del Paese.

Verrà rilasciata ricevuta di ogni Arma.

I contravventori incorreranno la pena di tre mesi di carcere.

Sono requisite le Armi esistenti in Negozi o Botteghe, il valore sarà consegnato ai Proprietarj in Boni del Tesoro.

Il Ministro di Guerra e quello di Pubblica sicurezza sono incaricati dell'esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che la Repubblica Romana, in virtù del Decreto dell'Assemblea Costituente in data 20 febbrajo, con cui fu dichiarata l'indemaniazione di tutti i beni ecclesiastici, si assunse l'impegno di dotare convenientemente i Ministri del Culto ;

Ritenuto che i beni ecclesiastici sono stati sinora sproporzionatamente distribuiti, per cui alcuni di essi soprabbondavano di sproporzionate ricchezze, mentre altri languivano in miseria vergognosa ;

Considerando che si richiede l'opera di lunghi studii statistici per fissare a ciascun individuo la giusta retribuzione del proprio Ministero, attese le diverse attribuzioni, e le differenti esigenze, tanto in rapporto al numero della popolazione, quanto in rapporto al rispettivo grado della Gerarchia Ecclesiastica, giova pur nondimeno determinare il minimo di quanto vuolsi attribuito all'individuo di ciascuna classe ;

IL TRIUMVIRATO

DECRETA:

ART. 4. Il Governo della Repubblica pagherà ai Ministri del Culto mensilmente ed anticipatamente *dal giorno in cui l'Amministrazione del Demanio incomincerà ad introitare tutte le ren-*

dite della famiglia ecclesiastica gli onorarj colla seguente proporzione costituente il minimo, salvo l'aumento reclamato dalle circostanze, di cui sopra.

a) Ai Sacerdoti semplici sc. 108 all'anno che staranno in luogo di patrimonio sagro.

b) Ai titolari di Collegiate e Cattedrali scudi 144.

c) Ai Parrochi sc. 180.

d) Ai Vescovi sc. 1000.

e) Ai Sacerdoti regolari, sempre che restino in convivenza, sc. 72.

ART. 2. Per decoro del Sagro Istituto è vietato ai Ministri del Culto di percepire qualunque provento sotto la estesa comprensione di *Stola bianca e Stola nera*, pena la perdita temporanea dell'onorario.

ART. 3. Sarà pagata soltanto nei funerali una tenue oblazione per le spese degli inservienti alle Sagrestie.

ART. 4. Saranno stabiliti dei Fabbricieri laici, i quali avranno l'amministrazione dell'offerte dei fedeli sotto la sorveglianza del Rettore della Chiesa alla quale è destinato il Fabbriciere stesso.


Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Viste le gravità delle circostanze in presenza dell'armata francese, che il Governo della Repubblica Romana è forzato di considerare come nemica, è dovere che si prendano le misure più pronte e più efficaci, tanto per assicurare l'ordine, che fino ad oggi non è stato mai turbato, e che i nemici della Repubblica non mancherebbero di compromettere se queste misure energiche non si prendessero; quanto per garantire nello stesso tempo la sicurezza della Città:

SI DECRETA:

Che la Direzione di Polizia sarà da qui innanzi nelle attribuzioni del Ministero della Guerra.

Sarà formato al Ministero della Guerra, un ufficio speciale e generale della Polizia civile e militare, di cui sarà Capo il Cittadino Capitano Ernesto Calvani.

Il capo dell'Ufficio di Polizia comporrà immediatamente il suo personale ed organizzerà la sorveglianza più attiva nella Capitale.

A datare d'oggi, la polizia Municipale sarà sotto gli ordini del Capo dell'Ufficio della Polizia militare.

La Guardia Nazionale è chiamata a dare il suo appoggio a tutte le disposizioni che saranno date nell'interesse dell'ordine e della sicurezza della Città.

Dal Ministero della Guerra e Marina li 28 Aprile 1849.

Il Ministro
GIUSEPPE AVEZZANA

(236)

REPUBBLICA ROMANA

—
ROMANI!

La difesa militare è organizzata. Le milizie d'ogni genere fanno e faranno il loro dovere. Tocca al Popolo di fare il suo.

Tutte le contrade della Città debbono essere difese. In ogni Rione i Capipopolo e i Rappresentanti dell'Assemblea qui sotto nominati avviseranno con tutta l'energia a difendere palmo a palmo il terreno. Provvederanno alle munizioni, alle sussistenze. Di notte le finestre devono essere illuminate.

A suo tempo il Governo darà al popolo tutte le armi che possiede.

Ognuno provvederà a rendere inaccessibile il proprio Rione.

Il Capopopolo e il Rappresentante daranno le istruzioni necessarie perchè la costruzione delle barricate sia eseguita regolarmente, e non sieno impedita le comunicazioni necessarie alla difesa.

Il Municipio Romano, Repubblicano come noi, ha provveduto abbondantemente di farina, di carni, d'ogni commestibile la Città. Tutto è pure disposto per curare i generosi che feriti dovessero abbandonare la lotta.

Le campane di Campidoglio e di Monte Citorio daranno il segno d'allarme.

Popolo di Roma: abbiamo una grande gloria da conquistare; noi difenderemo la nostra Repubblica, l'onore Italiano. Fermezza e coraggio. Roma sarà salva.

POPOLO ALL'ARMI.

28 Aprile 1849.

RIIONE I. MONTI.

Felice Scifoni *Rappresentante del Popolo*

Nicola Ferrari *Capopopolo*

RIIONE II. TREVI.

Tito Savelli *Rappresentante del Popolo*

Filippo Meucci *Capopopolo*

RIIONE III. COLONNA.

Patrizio Gennari *Rappresentante del Popolo*

Ignazio Palazzi *Capopopolo*

RIIONE IV. CAMPO MARZO.

Pietro Guerrini e Gio. Batt. Luciani *Rappresentanti
del Popolo*

Angelo Brunetti *Capopopolo*

RIIONE V. PONTE.

Orazio Antinori *Rappresentante del Popolo*

Carlo Sozzi *Capopopolo*

RIIONE VI. PARIONE.

Ludovico Caldesi *Rappresentante del Popolo*

Giuseppe Santangeli *Capopopolo*

RIIONE VII. REGOLA.

Guglielmo Gajani *Rappresentante del Popolo*

Francesco Invernizzi *Capopopolo*

RIIONE VIII. S. EUSTACHIO.

Luigi Salvatori di Senigallia *Rappresentante del Popolo*

Giuseppe Gregori *Capopopolo*

RIIONE IX. PIGNA.

Giulio Govoni *Rappresentante del Popolo*

Vincenzo Longhi e Biagio d'Orazio *Capopopolo*

RIIONE X. CAMPITELLI

Nicola Carcani *Rappresentante del Popolo*

Tenente Cavallini *Capopopolo*

RIIONE XI. S. ANGELO

Simone Santarelli *Rappresentante del Popolo*

Avvocato Martinetti *Capopopolo*

RIIONE XII. RIPA.

Massimino Allè *Rappresentante del Popolo*

Carlo Vari *Capopopolo*

RIIONE XIII. TRASTEVERE.

Primo Collina *Rappresentante del Popolo*

Herzoc Giuseppe e Angeloni Giuseppe *Capopopolo*

RIONE XIV. BORGO.

Pietro Sterbini *Rappresentante del Popolo*

Attilio Ricciardi *Capopopolo*

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(237)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

In relazione al Decreto degli 11 corrente, col quale venne autorizzata l'emissione di duecento mila scudi di boni da 24 bajocchi, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

Visto, che la somma per la quale vennero finora emessi i suddetti piccoli boni non raggiunge gli Scudi quindici mila.

Riassumendo i motivi della succitata dispositiva,

DECRETA.

È autorizzata l'emissione di boni da quaranta bajocchi in contemporaneità a quella dei boni da 24 bajocchi, autorizzata col Decreto 11 corrente, da computarsi cumulativamente a di-

minuzione della somma di scudi 200,000 di cui il succitato Decreto.

I boni da 40 bajocchi in una sola serie sono in carta eguale a quella di Scudi dieci, avendo fra i due strati della carta una delle iscrizioni colorate e porzione della iscrizione trasparente, ed oltre il bollo della Repubblica Romana quello del Ministero delle Finanze ambedue a secco, e la firma del Triumviro C. Armellini, usati pei pezzi da 24 bajocchi, come alla Notificazione 45 cadente; porteranno altresì il numero progressivo della serie.

I Boni da 24 bajocchi saranno in parte impressi sopra la stessa carta color nankin usata pei boni da 20 Scudi. Ogni pezzo impresso sulla detta carta avrà una iscrizione colorata fra i due strati, e porzione della iscrizione trasparente, oltre la firma e i bolli a secco, come per i Boni da 24 bajocchi impressi sulla carta gialla, di cui alla succitata Notificazione 43 cadente.

Dalla residenza del Triumvirato
li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI



(258)

DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare.

RMI CITTADINI E REVERENDE MADRI

Quel popolo che ci incoraggiava, ci eccitava, non ha guari, a rivendicare la nostra libertà, oggi viene a comprimerla.

L'Assemblea della Repubblica Romana, ispirata da Dio, ha decretato che Roma sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza. Anime pietose e gentili hanno deliberato di accorrere in soccorso di quei prodi, i quali si uniranno a difesa sotto il santo vessillo della patria indipendenza, e che per mala sorte fossero tocche dal ferro inimico.

È duopo de' mezzi, e degli apparecchi di cura: Voi potete somministrarli. Ognuno de' vostri avrà certamente un panno lino ad essi disutile, lo doni ai difensori della patria; uniteci quanto altro di biancheria potrete togliere al vostro Convento. Iddio proteggitore della libertà, segnerà tra le opere pietose questa vostra misericordia.

Prostratevi intanto uniti al Dio degli eserciti, e pregate valore e vittoria ai vostri confratelli. Pregatelo fervorosamente che ispiri in cuore di molti quel santo amore di carità ineffabile, spinto dal quale discese per tornare a libertà la sua creatura: pregatelo, che, illuminando le menti ottenebrate, mostri come disconvenga imporre giogo di servitù, e come la

sola carità possa indurre a piegare sinceramente la fronte al potente, e possa accendere il cuore verso di esso.

Siano pubbliche le vostre preghiere, perchè di esempio e vergogna a coloro che vogliono versato il sangue fraterno.

L'evangelica carità ci unisca co'nodi di una fede pura, e scevra d'*interessi mondani*.

Abbatevi intanto gli augurii di prosperità e di unione.

Roma 28 Aprile 1849.

Pel Ministro

AURELIO SAFFI



(259)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Credendo nelle generose virtù dei Romani come nel loro valore;

Conscii, che sebbene deciso a difendere fino agli estremi contro ogni invasore, l'indipendenza della sua terra il popolo di Roma non rende mallevadore il popolo di Francia degli errori e delle colpe del suo Governo;

Fidando illimitatamente nel popolo e nella santità del principio Repubblicano;

Il Triumvirato

DECRETA

Gli stranieri e segnatamente i Francesi dimoranti pacificamente in Roma sono posti sotto la salvaguardia della Nazione.

Sarà considerato come reo di lesa onore Romano qualunque proponesse far loro oltraggio, o molestia.

Il Governo invigilerà a che nessun d'essi trasgredisca i doveri dell'ospitalità.


Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(260)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando il maggiore e più faticoso servizio richiesto in questi giorni di pericoli e d'onore alle truppe;

Il Triumvirato

DECRETA:

Da domani in poi sarà dato alle Truppe dal Maggiore sergente in giù il soprasoldo di Campagna.

Dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

CARLO ARMELLINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 28.

EDIZIONE UFFICIALE



- 261 Proclama ai Romani del direttore militare di pubblica sicurezza—pag. 515.
262 Notificazione del medesimo per la quale non si accorda uscita da Roma senza permesso—pag. 516.
263 Ordinanza del Triumvirato in cui si proibisce l'alterazione ne' prezzi dei commestibili—pag. 517.
264 Ordine del giorno del Ministro di guerra e marina per promozioni—pag. 518.
265 Decreto del Triumvirato in cui si pone Roma in istato d'assedio in caso d'assalto straniero—pag. 520.
266 Idem d'istituzione d'una Commissione centrale delle barricate—pag. 521.
267 Idem in cui si accordano le pensioni ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione straniera, come lo fu colla legge del 29 maggio scorso per i feriti ed estinti nella guerra dell'indipendenza—pag. 523.
268 Idem di abolizione dei certificati della rendita consolidata intestati alle mani morte, ed emissione di altri pagabili al portatore—pag. 524.

BOLLETTINO DELLE LEGGI

EDIZIONE UFFICIALE

- 281 Proclama ai Romani del distretto militare di pubblica sicurezza—pag. 515
- 282 Notificazione del medesimo prefetto sulla morte occorsa nella da Roma—pag. 516
- 283 Ordinanza del Triumvirato in cui si prescrive l'istruzione no' giorni dei comunisti—pag. 517
- 284 Ordine del giorno del Ministro di guerra—relativo per promozioni—pag. 518
- 285 Decreto del Triumvirato in cui si pone fuori d'istato il partito in caso d'assalto armato—pag. 519
- 286 Idem l'istruzione d'una Commissione centrale della faccenda—pag. 520
- 287 Idem in cui si raccomandano pontualmente tutti ed alle famiglie degli esiliati nella difesa della Repubblica dall'invasione straniera, come lo fa colla legge del 29 maggio scorso per i fatti ed esiliati della guerra dell'indipendenza—pag. 521
- 288 Idem di nomina del consiglio di amministrazione—pag. 522

Il Triumvirato

DECRETA

Da domani in poi sarà data alle Truppe dal Maggiore sergente in già il soprassoldo di Campagna.

Dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

Il Triumvirato

GIUSEPPE MARIANI

Roma 1849 - Tipografia di G. B. B. B.

CARLO ARCELLINI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini di Roma:

Con decreto di oggi del Ministero della Guerra venni incaricato di assumere la Direzione militare dell'Ufficio di pubblica sicurezza in Roma

Cittadini ! io, benchè conscio della mia insufficienza, vi faccio solenne promessa di una attività instancabile, e del desiderio ardente di giovare alla nostra causa in questi gravi momenti, con tutti i mezzi che furono messi a mia disposizione dal Ministero di Guerra

Il Direttore politico O. Meloni mi è associato nell'incarico. Noi due confidiamo, che dall'ordine dignitoso fra i nostri concittadini verremo ajutati nell'ardua incombenza.

Ma protestiamo fin d'ora che non senza un perchè, in momenti di guerra, la quiete pubblica e le disposizioni di sorveglianza a difesa vennero raggruppate nel poter militare

Noi veglieremo. E la nostra mano si vedrà per prima dovunque si attentasse all'ordine, alla libertà, all'onore di Roma

I buoni ci ajutino con fraterni consigli. Il consigliare adesso è dovere, e diritto di ogni leale cittadino

Ma pensino i pochi tristi, se pure ve ne hanno, che tutti noi addetti a questo incarico nuovo faremo conoscere ad ogni costo, come

non impunemente si possa insidiare alia nostra Repubblica.

Dalla Direzione Militare dell'Ufficio di pubblica sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano GALVAGNI



(262)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Attesi i troppi frequenti reclami, che ci vengono dalle porte della Città, ed a scanso di ulteriori male intelligenze sovra un punto di tanta importanza, si notifica a tutti gli abitanti di Roma, cittadini e stranieri, quanto segue:

Dalle porte della Città di Roma non è accordato l'ingresso e l'uscita a nessuno, che non sia munito di speciale permesso di questa Direzione di Pubblica Sorveglianza militare e civile. Questa misura comprende anche gli abitanti forastieri, che posseggono passaporti esteri

Rimane però fermo il paragrafo seguente della disposizione di ieri, così concepito: « E permessa l'uscita a tutti i venditori di erbaggi, e a tutti quelli, che per la loro industria e mestiere provvedono la Città di generi di prima necessità, e per tal motivo sieno costretti ad aver libero passaggio. Questi però dovranno mu-


nirsi di un Certificato del proprio Commissario, che comprovi la loro qualità di trafficante, e l'urgenza di dovere uscire, quale certificato sarà valido per l'ingresso e regresso dalla porta, previo, bene inteso, il visto di questo Ufficio.»

In tutto il rimanente la Notificazione di jeri viene abrogata

Dalla Direzione Militare dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza.

Roma 28 Aprile 1849

Il Capo Militare d'Ufficio
Capitano GALVAGNI



(265)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conosciuto, dietro rapporto della Commissione municipale dell'approvigionamento, che nella Città esiste abbondanza di ogni genere, come nei tempi ordinarj;

È saputo che alcuni venditori abusando delle attuali circostanze, si fan lecito di vendere i commestibili ad un prezzo molto più elevato del consueto, ad onta che sieno libere ed aperte le comunicazioni al di fuori;

Il Triumvirato

DECRETA:

Tutti i rivenditori manterranno i prezzi dei giorni passati senza la menoma alterazione, sotto

pena della perdita di tutta la qualità del genere che si trovasse nella loro bottega. E vietato ad un tempo stesso ad ogni famiglia di esigere dai spacciatori una vendita di maggiore quantità dell'ordinaria.

Dato in Roma li 28 Aprile 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI



(264)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA
E DELLA CITTA'

Del 28 Aprile 1849.

Sono nominati Chirurghi Ajutanti i cittadini Gavazzi Dott. Carlo e Schilling Dott. Pietro.

È nominato Capitano dello Stato Maggiore Generale il cittadino Camoni Gio. Battista.

Si nomina Sotto-Tenente il cittadino Muffati Giovanni, e si destina nel primo Reggimento di Linea.

Stato delle promozioni degli Uffiziali e Sotto-Uffiziali del primo Reggimento Leggero, ossia del quinto Reggimento di Linea.

De Losach Ferdinando, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore

Dini Francesco, Tenente, a Tenente Ajutante Maggiore.

Marescotti Angelo, Sotto-Tenente, a Tenente
Ajutante Maggiore.

Curti Eugenio, Sotto-Tenente, a Tenente di
Magazzino.

Ramacciotti Tullio, Sotto-Tenente, a Tenente
incaricato alle Armi.

Doria Alessandro, Tenente, a Capitano.

Grammatica Simone, Tenente, a Capitano

Montelli Vito, Tenente, a Capitano

Entz Giacomo, Tenente, a Capitano

Solieri Alessandro, Tenente, a Capitano

Lante Lodovico, Sotto-Tenente, a Tenente

Ottaviani Michele, Sotto-Tenente a Tenente

Santangeli Annibale, Sotto-Tenente, a Tenente

Montelli Gio. Battista, Sotto-Tenente, a Te-
nente

De Rossi Ignazio, Sotto-Tenente, a Tenente

Felici Gioacchino, Sotto-Tenente, a Tenente

Mercanti Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Sabatini Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Conti Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Pescaglia Giuseppe, Sotto-Tenente, a Tenente

Giannini Gherardo, Sotto-Tenente, a Tenente

Signoroni Pietro, Sotto-Tenente, a Tenente

Forni Giovanni, Sotto-Tenente, a Tenente

Bastianelli Marzio, Ajutante Sotto-Uffiziale, a
sotto-Tenente

Bellini Luigi, Ajutante Sotto-Uffiziale, a Sotto
Tenente.

Lodovisi Tommaso, Ajutante Sotto-Uffiziale, a
Sotto-Tenente.

Guglielmini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffi-
ziale, a Sotto-Tenente.

Papini Ferdinando, Ajutante Sotto-Uffiziale,
a Sotto-Tenente

Botti Ansuino, Ajutante Sotto Ufficiale, a Sotto-Tenente

Ghetti Raffaele, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Ghiberti Giacomo, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Bruscaglia Gherardo, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Staderini Lodovico, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Costantini Sante, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Pacifico, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Caprini Francesco, Sargente Maggiore, a Sotto-Tenente

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA



(263)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità della difesa, l'urgenza dei casi e la giustizia d'ogni provvedimento, anche eccezionale, che tenda a salvar la Patria;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. Nel caso d'assalto straniero, al primo colpo di cannone, tutte le campane della Città suoneranno a stormo.

La responsabilità dell'esecuzione di quest'ordine è imposta ai sagrestani sotto pena di un anno di carcere.

2. Le farmacie e le botteghe di commestibili rimarranno aperte, sotto pena ai contraventori di una multa di scudi 20 per la prima volta e del doppio per la recidiva.

3. Dal momento contemplato nel primo articolo, la Città sarà considerata in istato d'assedio.

Sarà sospesa la pubblicazione de'Giornali.

Il solo *Monitore* e i Bollettini del Governo terranno ragguagliato il popolo degli avvenimenti.

4. Da quel momento qualunque azione di carattere politico tendente a turbare la difesa e ad influire sullo spirito della popolazione in modo nocivo alla salute della Repubblica, sarà giudicata sommariamente da una Commissione Militare, che verrà istituita a tal uopo.


Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI



(266)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che al concentramento e alla rapidità delle operazioni di difesa interna, se-

gnatamente per ciò che concerne le barricate, importa l'istituzione di un Corpo intermediario tra il Ministero della guerra e i Capi di Rione;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. Rimanendo ferme tutte le disposizioni emanate per la nomina dei Capi e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione e Deputati che devono organizzare la difesa in ogni Rione, è istituita una COMMISSIONE CENTRALE DELLE BARRICATE.

2. I Cittadini che la compongono sono

Maggiore Vincenzo Caldesi rappresentante del Popolo

Capitano Vincenzo Cattabene rappresentante del Popolo

Enrico Cernuschi rappresentante del Popolo.

3. La COMMISSIONE DELLE BARRICATE s'intende direttamente col Ministero della Guerra, e col Triumvirato.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato della Repubblica

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente, nella tornata della notte del 28 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed

ORDINA:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore

Assemblea Costituente

Considerando che eguale obbligo incombe alla Repubblica, siccome eguale guiderdone è dovuto tanto a chi difende il suo territorio, quanto a chi accorre alla guerra dell'Indipendenza;

Il Triumvirato

DECRETA:

Articolo Unico. La legge 29 Marzo scorso riguardante le pensioni accordate ai feriti ed alle famiglie degli estinti nella guerra dell'Indipendenza, sarà applicata in tutta la sua forma e tenore pei feriti e per le famiglie degli estinti nella difesa della Repubblica dall'invasione Straniera.

Dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell'Assemblea Costituente del 24 febbrajo 1849, col quale si dichiarano proprietà della Repubblica tutti i Beni Ecclesiastici dello Stato Romano, assumendo il Governo la conveniente dotazione per i Ministri del Culto.

Considerando che per l'esecuzione di quel Decreto si vanno a deputare Commissioni, le quali determinino quella dotazione, e procedano alla liquidazione di tutti gli altri oneri, pesi ed obblighi tanto pel Culto, quanto a favore de' terzi per qualsivoglia titolo, onde assegnarvi per l'esatto soddisfacimento le corrispondenti garanzie e sicurezze, restringendole e trasferendole sopra una proporzionata quota di quelle proprietà ed altre attività che all'oggetto verranno vincolate.

Considerando che a mettere ad effetto tale restrizione e trasferimento di pesi e vincoli per quello riguarda la rendita consolidata, conviene annullare tutti i certificati ora esistenti, e crearne degli altri corrispondenti di nuova emissione.

Considerando che l'utilità pubblica e le esigenze dell'Erario richiedono che intanto si tragga partito da una parte di quelle attività che rimangono libere e disponibili, specialmente per erogarle nel ritiro ed ammortizzazione della carta monetata con corso coattivo, e per sussidiare l'Erario.

Considerando che per ottenere questo ritiro

ed ammortizzazione si rinviene mezzo quanto sicuro, tanto facile e pronto, il porre in vendita una parte di rendita Consolidata libera proveniente dalla stessa indemaniazione.

Considerando che i valori attualmente in circolazione con corso coattivo sono come segue.

Boni del Tesoro, compresi quelli emessi dalla Provincia di Bologna dichiarati

nazionali,	scudi	4,154,000
Boni della Banca Romana	scudi	4,100,000

Totale scudi 8,254,000

cosicchè impiegandovi la suddetta rendita per la rata di scudi 328,485, rappresentante il capitale di scudi 6,563,700, non solo si ha il mezzo sufficiente per estinguere la passività de' Boni e della carta della Banca ora in circolazione con corso coattivo; ma ben anche un di più di scudi 4,342,700 da erogarsi a sollievo dell'Erario.

Considerando che la Banca Romana deve restar gravata del peso dell'ammortizzazione di scudi 400,000 in Biglietti, che col Decreto dell'Assemblea del 21 febbrajo furono a lei ceduti a sollievo del Commercio, la quale ammortizzazione dovrà da lei farsi dopo il primo anno, a forma dell'art. 5 di quel Decreto:

IL TRIUMVIRATO

DECRETA

ART. 4. I certificati, che trovansi emessi per le rendite consolidate intestate alle mani morte, sono e s'intendono sino da questo momento di niun effetto e valore.

ART. 2. Saranno creati ed emessi sopra la rendita di scudi 627,950 dello Stato li seguenti certificati pagabili al portatore colla decorrenza dal 1 Gennaio 1849, salvo le compensazioni delle quali si tratterà nel Regolamento.

CERTIFICATO	RENDITA	CAPITALE
1000 da sc. 100	sc. 100,000	sc. 2,000,000
1500 da sc. 50	sc. 75,000	sc. 1,500,000
2000 da sc. 20	sc. 40,500	sc. 850,000
2500 da sc. 15	sc. 37,500	sc. 750,000
3000 da sc. 10	sc. 30,000	sc. 600,000
9137 da sc. 5	sc. 45,685	sc. 913,700
Num. 49137	sc. 328,185	sc. 6,563,700

Saranno inoltre creati ed emessi altrettanti certificati intestati all'Erario per la residuale somma di scudi 299,763.

ART. 3. Tutti i vincoli che esistono oggi sulle cartelle in corso intestate alle mani morte, saranno trasportati sopra i certificati che verranno intestati all'Erario. Ed è accordata inoltre a favore di questi vincoli, un'ipoteca generale sopra i beni dei Luoghi Pii incamerati in tutto lo Stato.

ART. 4. La rendita rappresentata dai nuovi certificati pagabili al portatore sarà venduta all'auzione.

ART. 5. Tale auzione verrà eseguita negli Uffici Nazionali, che verranno determinati con apposito regolamento, incominciando dal giorno 15 del prossimo Maggio e proseguendo fino al 15 del futuro agosto; presso i quali Uffici saranno depositati i certificati di sopra indicati.

ART. 6. Il pagamento del prezzo che sarà per risultare dalla vendita fatta per auzione come sopra, sarà effettuato per 4 quinti in Boni del Tesoro e della Banca con le corrispondenti proporzioni; pel quinto residuale in numerario effettivo.

ART. 7. Gli oblatori rimasti aggiudicatarij dei certificati al portatore, ritireranno dagli uffici sopra indicati i certificati medesimi nell'atto in cui depositeranno il prezzo risultato dall'auzione. Sui Boni e sui Biglietti di Banca versati in pagamento del prezzo sarà apposto contestualmente un bollo denotante il seguito versamento di essi, a forma delle disposizioni sopra espresse.

ART. 8. Tali Boni e Biglietti di Banca s'intenderanno coll'apposizione di quel bollo pienamente ammortizzati, e privati di qualunque corso legale. Dopo compita l'operazione verrà redatto processo verbale di tutti i boni e biglietti di Banca annullati, e verranno pubblicamente dati alle fiamme colle norme che saranno indicate in proposito.

ART. 9. Rimarrà illeso il diritto dello Stato contro i due Stabilimenti del Banco di S. Spirito, e del Monte di Pietà per l'indennizzo a loro carico, a causa dei boni del Tesoro per conto dei medesimi creati ed emessi nella somma di scudi 500,000 colla legge del 29 Aprile 1848, e resteranno per ciò ferme le ipoteche corrispondenti prese a garanzia di detta somma.

ART. 10. La Banca Romana dovrà restituire all'Erario il Consolidato depositato nelle sue Casse, a garanzia dell'ultima emissione di scudi

200,000 subito che verranno a lei presentati un numero di biglietti ammortizzati per altrettanta somma.

ART. 11. Per i residuali biglietti della Banca emessi per suo conto con corso coattivo, verranno dalla medesima ammortizzati a forma dell'art. 5 del Decreto del 21 febbrajo 1849.

ART. 12. Appena seguita l'ammortizzazione, cesseranno di avere alcun' effetto tutte le ipoteche prese sui beni delle Corporazioni Religiose, come ancora quelle prese sui Beni Camerali, e la garanzia convenuta sul residuo prezzo dei Beni dell'Appannaggio.

ART. 15. Il Ministero delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, come ancora del Regolamento speciale che dovrà emanarsi per stabilire le regole con le quali dovranno procedere gli atti di asta in proposito.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29 Aprile 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 29.

EDIZIONE UFFICIALE



- 269 Decreto del Triumvirato in cui si stabilisce che alcuni cittadini colla parola viva infiammino il coraggio del popolo—*pag.* 531.
- 270 Proclama della Commissione delle barricate al popolo—*pag.* 532.
- 271 Ordinanza del ministro della guerra affinchè al punto dell' attacco i portoni delle abitazioni sieno lasciati dischiusi—*pag.* 533.
- 272 La Commissione delle barricate nomina il cittadino Manzi ispettore di tutte le barricate—*pag.* 534.
- 273 Proclama del Triumvirato ai romani in cui si annuncia che l' onore è salvo—*ivi.*
- 274 Il Ministro della guerra avvisa che tutte le armi da fuoco siano recate ai capi di rione—*pag.* 535.
- 275 Decreto del Triumvirato per la formazione di tre compagnie di tiraglioli a cavallo—*ivi.*
- 276 Idem perchè al primo suono delle campane a stormo sia esposto il Santissimo—*pag.* 536.
- 277 Idem in cui si stabilisce che il locale di S. Bernardo alle Terme sia destinato per uno stabilimento di condanna—*pag.* 537.
- 278 Idem affinchè tutti gl'impiegati amministrativi siano al loro posto—*pag.* 538.
- 279 Decreto dell'Assemblea pel suo trasferimento al Quirinale presso il Triumvirato—*pag.* 539.
- 280 Disposizione del Triumvirato riguardo alle notizie della guerra—*ivi.*
- 281 Decreto del Triumvirato affinchè gli alienati che sono in S. Spirito siano trasportati a Frascati—*pag.* 540.
- 282 Idem perchè qualunque termine perentorio non scaduto sia prorogato fino al giorno dieci maggio—*pag.* 541.
- 283 Ordinanza della direzione di pubblica sicurezza in cui s'ingiunge che tutte le botteghe di commestibili siano aperte—*pag.* 542.
- 284 Il direttore di sicurezza pubblica annuncia che l'incaricato di Spagna ha consegnate tutte le armi antiche appartenenti alla legione *pag.* 544.
- 285 Ricordi al popolo suggeriti dai discorsi degli oratori del popolo—*ivi.*

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nel momento supremo della difesa della Patria, è bene che la parola viva ed ardente della fede infiammi e sostenga il coraggio del Popolo;

Considerando che Ministri di tale parola esser debbono uomini conosciuti pel loro patriottismo;

Il Triumvirato

DECRETA

Sono deputati a quest'ufficio i Cittadini
Cannonieri Giuseppe, Rappresentante del
Popolo.

Ardùini Dott. Carlo, Rappresentante del Po-
polo.

Guerrini Dott. Pietro, Rappresentante del
Popolo.

Cola Serafino, Consultore Governativo di Ro-
ma e Comarca.

I sunnominati porteranno al braccio sinistro
per distintivo della loro missione un nastro coi
tre colori nazionali

Dato dalla residenza del Triumvirato li 29
Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI

(270)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

Tutto va bene. Si lavora da pertutto colla stessa assiduità, coll'istessa allegria. Abbiamo ispezionato diligentemente tutto l'ingiro della nostra Città. Le porte sono assicurate. Il nemico non può penetrare da nessuna parte. Provveduto alla fortificazione delle mura, si procede ora a quella delle contrade. Che il Popolo continui come ha cominciato. La scienza delle barricate è come quella della libertà, ognuno è maestro.

La difesa non è difficile. La offesa, se il nemico osasse penetrare, è ancor più facile. Le tegole, i vetri, i sassi, le sedie sono progettili temuti da ogni invasore.

In somma è deciso. Il Governo de' preti non lo vogliamo più. L'IMPERO francese vorrebbe farci questo regalo. Se lo tenga per lui: mantenete ancora quell'ordine che **ESSI** chiamano **ANARCHIA**, e la Repubblica ha vinto.


La notte delli 29 Aprile 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENE

VINCENZO CALDESI



REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Nel momento supremo in cui, o Romani, noi sorgeremo a combattere contro gli oppressori della nostra libertà, in quel momento in cui loro palmo a palmo contrasteremo questa terra santissima, colpa sarebbe il rimanersi dal porre in opera ogni mezzo qualunque, che valga ad incalzare, a bersagliare, a distruggere, questi nuovi campioni della sacerdotale tirannide

Noi perciò domandiamo al vostro amor patrio che, al punto dell'attacco, i portoni delle vostre case sien lasciati dischiusi, affinchè i valorosi combattenti, possano occupare tutte quelle posizioni che a difesa e ad offesa nel tempo istesso sieno atte.

Romani! Il vostro buon senso non tarderà a farvi conoscere la necessità di questa misura. La generosità dei vostri animi ci è pegno sicuro che voi non tarderete a portarla in effetto.

Dal Ministero della Guerra e Marina li 30 Aprile 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA



(272)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Il cittadino Ludovico Manzi, ingegnere, è nominato Ispettore generale di tutte le barricate interne. Egli requisisce uomini e cose. Egli tiene ordini direttamente della Commissione.


Roma 30 Aprile 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNÚSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI



(275)

ROMANI !

L'onore è salvo. Dio e i nostri fucili faranno il resto.

Energia ed ordine. Siate degni dei vostri padri.

Non una voce che gridi nuove allarmanti. Non un colpo di fucile sprecato nell'interno della città.

Ogni colpo sia pel nemico. Ogni grido:

VIVA LA REPUBBLICA.

30 Aprile ore 4 pomeridiana.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(274)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

AVVISO

Tutte le famiglie che posseggono armi da fuoco debbono immediatamente recarle in ogni Rione al Capo dei Rioni, e queste debbono essere distribuite al generoso Popolo Romano.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA



(275)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che la Cavalleria regolare deve essere impiegata nelle operazioni dell'armata, e che alcuni servizi secondarj occorrono per l'Armata stessa, i quali possono essere eseguiti da uomini inusi all'armi:

Il Triumvirato

DECRETA :

1. Saranno composte tre Compagnie di Tiraglieri a Cavallo, forti di sessanta teste almeno ciascuna.

2. Alla formazione di queste s'impiegheranno i Guardiani ed i Butteri.

3. Saranno armati di Lancia, Pistola e sciabla.

4. Sarà libero il vestiario: il Cappello però a pane di Zuccaro con penne di Cappone a pennacchio, fettuccia rossa e Coccarda Nazionale.

5. Dovranno esser condotti da Ufficiali di Cavalleria.

6. Ogni mercante di Campagna dovrà somministrare non meno di due, montati ed equipaggiati.

7. Faranno il servizio di scorta e di spedizione, ed i più animosi e di buon volere potranno essere occupati ad esplorare le mosse dell'inimico.

8. Dovranno presentarsi al Ministero dell'Armi nel termine di due giorni da quello della pubblicazione del presente.

I Ministri dell'Interno e della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(276)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Al primo suono della campana a stormo, sarà esposto nelle principali Chiese il SANTIS-

SIMO, per implorare la salute di Roma e la Vittoria del buon Diritto.

Dato dalla nostra residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
CARLO ARMELLINI
GIUSEPPE MAZZINI
AURELIO SAFFI



(277)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che la moralità dev'essere la prima base di un Governo :

Considerando, che le Case di condanna sono state fino ad ora ignominiosa palestra di vizi, ove senza verun riguardo alla qualità di cittadino, e all'entità politica del malfatto, tutti alla rifusa erano posti a convivenza i servi di pena.

Considerando, che allora soltanto la società infligge con diritto le pene, quando al pubblico esempio unisce la correzione del reo.

Il Triumvirato

DECRETA :

1. ART. La famiglia religiosa di S. Bernardo alle Terme evacuerà immediatamente il locale che occupa, e prenderà alloggio a S. Croce in Gerusalemme.

ART. 2. Il suddetto locale è destinato per uno stabilimento di condanna.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(278)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ordine interno esige che il servizio amministrativo venga assicurato e disimpegnato colla maggior sollecitudine sotto la più severa responsabilità. Gli Impiegati e segnatamente i Capi d'Ufficio dovranno mantenersi al loro posto, e non potranno esserne dispensati se non da un decreto del Ministero da cui dipendono.

Quelli che prestano servizio nella guardia Nazionale dovranno far conoscere immediatamente questa circostanza col mezzo dei Capi della Guardia medesima. Sarà facoltativo ai Ministeri di far dispensare dal servizio della Guardia Nazionale quegli impiegati che saranno trovati necessarij nei rispettivi Ufficj.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(279)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO


L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

DECRETA :

Che si trasferisce formalmente sul Quirinale dappresso il Triumvirato.

30 Aprile 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE



(280)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

CITTADINI !

Le disposizioni del Governo per ciò che riguarda la comunicazione esatta delle notizie al popolo vi sono note. Il Governo, nei modi stabiliti, vi renderà avvisati de'primi attacchi dell'inimico. Sarebbe quindi imprudente, che i Cittadini per eccesso di zelo dessero informazioni, che non essendo esatte, ponno nuocere alla regolarità delle operazioni.

La patria confida nella vostra saviezza, come nel vostro coraggio.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 30 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La cura di quella malattia che sopra le altre umilia l'umanità, era pienamente trascurata nel passato regime, e specialmente in questa Capitale. Languivano, e sono ancora reclusi quali malfattori in umidi Locali, in aria malsana quei miseri i quali ebbero la disgrazia di perdere la ragione.

Godevano invece della salubrità dell'aria, e dell'amenità del Luogo quei che intendevano a farla perdere ai più savii, e davano opera ad abbrutire il Popolo.

Considerando che fra le cure primarie di un bene ordinato Governo non deve essere trascurata quella di provvedere al salutare e comodo collocamento di quegli infelici, e cura della loro malattia, alla quale conferisce somamente il collocamento dei medesimi;

Considerando esser debito del Governo d'impiegare i Locali della Nazione a vantaggio della medesima, piuttostochè abbandonarli ad uso intemperato di pochi, i quali si erano votati a povertà.

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. 1. Gli alienati che sono detenuti nel Reclusorio dell'Ospedale di S. Spirito, saranno immediatamente trasportati in Frascati nel Palazzo di Montalto, villeggiatura degli ex-Gesuiti.

ART. 2. Sarà qui stabilito un manicomio sulle traccie dei più accreditati d'Italia.

ART. 3. La Direzione degli Ospedali avrà la vigilanza sullo Stabilimento.

ART. 4. Al Ministro dell'Interno è commessa la esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI



(282)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che lo stato di guerra togliendo le comunicazioni ed i movimenti economici rende incapace il debitore di soddisfare i suoi impegni puntualmente, e non è giusto d'altronde che mentre i Cittadini abbandonano i privati negozi per accorrere alla difesa della Città Eterna, soffrano nocumento per la decorrenza dei termini fatali imposti dalla legge o dalle convenzioni.

Il Triumvirato della Repubblica Romana

ORDINA :

ART. UNICO. Qualunque termine perentorio imposto, sia dalle convenzioni per gli atti, contratti, giudizi civili ed obbligazioni commerciali

che relativamente a Roma e suo Territorio non fosse scaduto entro jeri o prima, è prorogato fino a tutto il 40 Maggio prossimo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(285)

REPUBBLICA ROMANA

UFFICIO GENERALE MILITARE E CIVILE
DI PUBBLICA SICUREZZA

Essendo obbligo sacrosanto d'ogni cittadino di non inceppare per nessun modo tutti gli ordinamenti di difesa presi dalle Autorità Militari;

Visto il decreto del Triumvirato riguardante le disposizioni interne della città nei momenti attuali;

Costando come parecchie botteghe siensi aperte stamane più tardi dell'ordinario, e potendo derivarne da ciò gravi disordini e giuste lagnanze del popolo difensore della Città;

L'ufficio Generale di Pubblica sicurezza militare e civile.

RENDE NOTO

1. Che si sono dati ordini rigorosissimi a tutti i Commissari e Capi-Rione di Roma onde si

provveda a che nessuna trattoria, bottega da commestibili, farmacie e generi di sostentamento d'ogni sorta, possa rimanere chiusa fuori delle ore ordinarie come per lo addietro.

2. Che molte Commissioni di forza armata, delegate a ciò, perlustreranno tutte le contrade della Città, vigilando con inflessibile rigore a che la presente Ordinanza sia, in tutta la sua pienezza, eseguita.

3. Che in caso di contravvenzione si procederà immediatamente alle severe pene statuite di già dalla nuova legge su tale argomento.

4. Che le porte delle case e palazzi, le quali d'ordinario rimangono aperte, non possano sotto verun pretesto essere chiuse dal momento in cui si notificò la presente Ordinanza.


5. I Commissari dei Rioni dispenseranno gratuitamente la presente Ordinanza a tutti i bottegai di commestibili, Spacciatori, Trattori ecc., ai quali s'ingiunge l'obbligo di tenerla affissa esternamente nei rispettivi locali.

L'ufficio di Pubblica Sicurezza fa appello al decoro, alla pietà, al patriottismo del Popolo Romano affinchè le presenti disposizioni abbiano effetto pieno ed immediato, senza che la Repubblica sia costretta ad usare la forza e la severità delle leggi militari per ottenere l'adempimento di un dovere di Cittadini.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Direttore Politico
O. MELONI

Il Capo Militare
Capitano GALVAGNI



(284)


REPUBBLICA ROMANA

Dietro la domanda del Triumvirato, del Ministro della Guerra, e del Popolo, il signor Incaricato di Spagna ha fatto prendere tutte le antiche armi, che erano appartenenti alla Legazione.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Direttore di Sicurezza pubblica

O. MELONI



(283)

REPUBBLICA ROMANA

RICORDI AL POPOLO ROMANO

SUGGERITI DAI DISCORSI DEGLI ORATORI DEL POPOLO

La guerra è sacra quando difende il territorio dall'assalto straniero.

DIO e il POPOLO sono il fondamento d'ogni giustizia.

La religione pura di Cristo dà coraggio e costanza.

Chi muore per la patria compie un dovere d'uomo e di Cristiano.

Il dominio temporale dei preti è contrario alla dottrina di Cristo.

La Repubblica è il governo più giusto: quindi si deve difendere anche a costo della vita.

Roma 30 Aprile 1849.


GIUSEPPE CANNONIERI Rappresentante del Popolo.

ARDUINI DR. CARLO idem

GUERRINI DR. PIETRO idem

COLA SERAFINO, Consultore di Roma e Comarca.

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 30.

EDIZIONE UFFICIALE



- 286 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province affinchè faccia marciare su Roma la nazionale mobilizzata—pag. 547.
287 Idem del Ministro dell'istruzione pubblica alle autorità civili affinchè nelle materie di non grave entità decidano i Presidi e le altre autorità—pag. 548.
288 Istruzione popolare per la difesa dei paesi dello Stato—pag. 551.



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 30

EDIZIONE UFFICIALE

ANNO 1871

288 Circolare del Ministero dell'Interno in forza della legge approvata il 22 marzo 1871 per la riforma dell'Amministrazione pubblica delle provincie romane - pag. 117.
289 Circolare del Ministero dell'Interno in forza della legge approvata il 22 marzo 1871 per la riforma dell'Amministrazione pubblica delle provincie romane - pag. 117.
290 Circolare del Ministero dell'Interno in forza della legge approvata il 22 marzo 1871 per la riforma dell'Amministrazione pubblica delle provincie romane - pag. 117.

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

DEI DIRITTI CIVILI E PENALI

Giuseppe Canonici Rappresentante del Popolo
Antonio De Lillo idem
Giovanni De Pietro idem
Luigi Serravallo Consigliere di Roma e Comarca

REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino!

L'ora della prova è giunta. La Capitale per la prima deve sentire gli effetti della invasione Straniera. Ma Roma però non s'invilisce: anzi all'avvicinarsi del pericolo sorge animosa, e spinta dal santo principio che difende, confida della vittoria. Non può peraltro non desiderare i soccorsi dai Popoli che con essa han comune la sorte. E perciò il Governo si rivolge a voi, perchè facciate tosto marciare sopra questa inclita Città le milizie Cittadine mobilizzate, e quelle che sentonsi ben preparate a sostenere il periglio.

Ordinerete però, che ove nello avvicinarsi avessero a fronte il nemico, si ritirino e concentrino in luoghi nei quali possano difendersi. Ed ove si vegga la necessità di cedere, ritirate tutte le armi e speditele alla Capitale: così nè cadranno in mano del nemico, e qui non rimarranno tante braccia oziose. Voi preverrete con staffette la mossa delle truppe, perchè il Governo possa disporre la direzione e le mosse, che servano sempre meglio a battere l'inimico. Pronta energia, lealtà, coraggio e fratellanza. Iddio è con noi: Roma e lo stato sarà salvo.

Li 30 Aprile 1849.

Pel Ministro

G. DE-ANGELIS *Sostituto*

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Circolare

ALLE AUTORITA' CIVILI DELLA REPUBBLICA

Le molteplici e svariate risoluzioni alle quali, per leggi incerte od improvvide, ma più per mal uso introdotto da tempo in questo superiore Ufficio, viene di continuo chiamato il Ministero sopra materie di sua natura comprese nelle attribuzioni de' Presidi delle Province, o de' Governatori delle Città, o de' Corpi Collegiati e de' Rettori delle Università, e di minori Stabilimenti soggetti al Ministero medesimo, reclamano una pronta e radicale riforma nella corrispondenza dello stesso Ufficio colle Autorità, Istituzioni, o particolari individui che ne dipendono: senza di che il Ministero, perpetuamente distolto od assolutamente impedito di sovrintendere agli affari della maggiore e più generale importanza, è costretto a procrastinarne la esecuzione od invece a precipitarla. Eppure a questi, o pressochè a questi soli dovria rivolgersi ogni mira e studio del Ministero, acciò l'azion sua potesse, per possibilità, rispondere all'altezza dell'istituto.

A rimuovere siffatto sconcio, che non saprebbe idearne un più molesto ed opprimente per chi dee presiedere ad una pubblica amministrazione e più fatale alla cosa amministrata, si è stabilito di delegare a' Presidi, e di suddelegare

alle mentovate Autorità ad essi subordinate, le necessarie facoltà di risolvere, non che in tutti i casi in cui trattisi prettamente dell' adempimento delle leggi, ma in quelli eziandio ne' quali una deviazione più o meno lieve dalle medesime possa credersi, per ispeciali ragioni, conveniente: in questi casi ancora il Ministero non intende di dover essere interpellato e d'intervenire colle decisioni sue, se non che in superior grado di appello, quando questo ragionevolmente abbia luogo; i Presidi, Governatori, Corpi Collegiati, Rettori, ecc. ricevono fin d'ora le opportune facoltà *discrezionali* a poter legalmente decidere anche in tali casi.

Ai Presidi pertanto, ed a' loro dipendenti suddetti s'apparterrà di qui innanzi il decidere, in primo o secondo grado, sui seguenti oggetti: sulle sanzioni delle nomine, conferme, od esclusioni de' pubblici Maestri, stipendiati dalle Province o da' Comuni o da' particolari Istituzioni, esaminando perciò gli atti relativi; sulla validità controversa di questi; sulla ammissibilità de' concorrenti alle scuole di che si discorre, e su tutti gl'incidenti che ne' varj casi si danno; su tutte le particolarità che risguardano la legale ammissione de' giovani alle Università, il legale compimento de' corsi scolastici, le collazioni de' gradi accademici, comprese le lauree, ed il libero esercizio delle liberali professioni; e su altrettali oggetti: intorno a' quali questo Dicastero ogni ora per lo addietro interrogato, ad ogni comunque lieve od anche frivola dubitazione in proposito, ha desso accumulato un monte di fasci di posizioni, vero monumento di tempo perduto, per smania di

supremazia nello stesso Dicastero, o per mal abito di soggezione ne' Dicasteri inferiori.

Vuolsi che i ridetti Presidi ed Autorità si tengano rivestiti delle accennate facoltà *discrezionali* per decidere eziandio sulle non gravi vertenze d'ordine puramente economico, in questa nostra materia degli studii; salvo anche qui, e meglio qui che nei precedenti casi, il diritto di ricorso al Ministero, in grado di superiore appello, alla parte che si credesse gravata.

Per tal guisa al Ministero non verrà più tolto d'applicare ai più veri oggetti dell'alto istituto; mentre a' Presidi ed altre Autorità si restituisce quella operosa e decorosa influenza sulla pubblica Istruzione, che è nello spirito, se non sempre nella lettera delle leggi, ma che in effetto era quasi ridotta al niente.

A tenore di questa disposizione tutte le individuali dimande, memorie, ricorsi sulli prefati oggetti dovranno essere diretti alle Autorità competenti, non mai a questo Ministero, che, a far molto, li respingerebbe a quelle. Giova appena notare che il medesimo s'intende delle dimande o ricorsi degl'impiegati qualunque de' Stabilimenti di pubblica Istruzione. Ne restino avvertiti tutti coloro cui spetta, coll'affissione della presente Circolare nelle Cancellerie delle Università e de' Collegi, e negli Uffizi delle principali scuole o Istituzioni, quali che siano, per ragione di studii.

Salute e Fratellanza

Roma 4 Maggio 1849.

Il Ministro interino

GERARDI

ISTRUZIONE POPOLARE

PER LA DIFESA DEI PAESI DELLO STATO.

Ogni città, ogni paese, ogni casa, allorchè gli abitanti siano risoluti a difendersi, si può considerare qual vera piazza o posto forte, innanzi cui l'inimico ha bisogno di far gravi perdite, e che ad onta di molti sacrifici, spesso non saprebbe avventurarsi ad occupare. Il coraggio degli abitanti, le provviste di munizioni e d'ogni altro mezzo offensivo, l'arte di ben fortificare, possono però solo assicurare la riuscita di tali gloriose difese. Perciò è debito il tenere istruito il popolo dei modi coi quali potrà farlo con maggior efficacia, quando l'ora venisse di difendere il sacro suolo della Patria.

1. Il paese più naturalmente in istato di respingere l'inimico è quello che, indipendentemente dalla difesa interna, abbia intorno a se un terreno per tutti i punti del quale non possa l'inimico venire ad attaccarlo senza essere esposto egli medesimo al fuoco dei difensori.

2. Se a ridosso di un paese esistono monti che a tiro di cannone potessero dar ricetto e coprire l'inimico, questi monti dovrebbero essere muniti in modo da non poter venir da esso occupati; o scacciarlo a viva forza, dove se ne fosse impadronito, se vi è probabilità di riuscirvi, o infine vedendo che il tutto fosse contrario, giudicarlo antecedentemente non difensibile, e concentrare le forze alla difesa di altro paese, a ciò meglio disposto.

3. Ogni paese cinto di mura, caso pressochè universale in Italia, ha un gran beneficio da cui si deve ricavare tutto il profitto possibile. Le irregolarità che di consueto incontransi nel perimetro di esso, presentano parti rientranti e salienti: è in queste ultime che si dovranno postare le artiglierie, migliorandone anche la natura con lavori passeggeri come il bisogno suggerirà. I fuochi da tali punti salienti incrociando tra loro difenderanno le parti rientranti, le quali sono le più deboli.

4. Ogni resistenza però affinchè possa esser coronata di bei successi, non deve mai limitarsi a rimanere puramente nella *difensiva*; e perciò i difensori dovranno essere pronti opportunamente a prendere essi stessi *l'offensiva* sull'inimico per cacciarlo con sortite dalla sua posizione, sorprendendolo e sgomentandolo di fianco ed alle spalle. Chi rinuncia alla libertà di azione cede all'inimico tutti i vantaggi di scegliere a suo agio il modo e il tempo di attaccare.

5. La difesa interna di una città deve esser disposta in maniera che anche perduta una parte, si possa nelle altre continuare la difesa. Questo si potrà sempre ottenere convertendo i gruppi delle abitazioni di cui si costituiscono i vari quartieri avere isole col chiuderne tutti gli sbocchi delle strade che le traversano. Fra tutte queste isole, una più possibilmente centrale devesi destinare a servire come di cittadella alle altre, per chiudervi tutte le provvigioni e per l'estrema difesa. Le diverse strade poi che tra l'una e l'altra delle isole comunicano colla parte centrale del paese, verranno barricate nei punti più

opportuni, sù di che più sotto si terrà meglio parola.

6. Le Chiese per la robustezza delle loro mura e per le poche aperture che hanno, offrono per solito forti punti di resistenza. Si baderà che le feritoje da aprire in esse sieno bene rivolte a battere le vie e le piazze adjacenti. Il campanile riesce pure comodissimo tanto per osservare i movimenti dell'inimico, i successi della difesa e far segnali, quanto per situarvi abili tiratori e lanciare dall'alto oggetti offensivi d'ogni specie.

Circa il numero e la collocazione più opportuna delle barricate per la difesa delle strade poco si potrà dire, dipendendo più dalle speciali località che dalle regole generali. Le barricate debbono essere disposte in modo da battere a buon tiro da più lungi che si possa l'inimico. Sulle strade traverse alquanto indietro al loro sbocco sarà utilissimo che ve ne siano altre bene disposte a far sortite, ed a colpire all'impensata di fianco l'inimico che s'inoltrasse per la principale.

I cimiteri, e i conventi con orti murati, i giardini in prossimità de'paesi sono per la posizione e conformazione loro spesso attissimi ad ostinate difese. Il sapersene prevalere è un oggetto da sollecitare le cure di chi dirige la difesa del paese.

7. *Costruzione delle Barricate* » Terra, sassi dei selciati rimossi, botti, mobili, vetture, tavole, travi, legna da fuoco e tutto che presenti facilità a formarle, solidità per resistere, sarà ottimo ad usare. Le barricate devono esser costrutte

in modo da presentare al nemico un parapetto alto non meno di due metri (palmi 9.) Debbono poi dalla parte interna presentare le barricate un sotto piede abbastanza largo perchè vi stiano una o due file di difensori mentre un terzo al basso carica e porge loro le armi. Questo sotto-piede o ripiano si eleverà tanto dal suolo che un uomo sopra di esso rimanga coperto dalla barricata infino al petto.

Sarà utile che vi sia un frontale di tavole o di travi alquanto prominente sopra il ciglio esterno della barricata onde salvare la testa del difensore. Dovendosi adoperare qualche pezzo di artiglieria, qualora non si possa per troppo lavoro elevarlo a tutta l'altezza del parapetto, gli si lascerà una troniera o cannoniera al basso, oppure si terrà bassa quella sola parte della barricata, ove si vorrà collocare il pezzo.

Se poi tutta la barricata sarà tenuta bassa, dovrà esserlo di 80 centimetri e le si potrà scavare sul d'innanzi un fosso. Ove si ritenga che il nemico impieghi contro la barricata dell'artiglieria, bisognerà variarne la grossezza secondo le materie adoperate.

L'esperienza ha fatto conoscere che nella terra la palla di cannone da 12 s'interna circa dai tre palmi ai sei: nel legno forte dai 2 ai 4 e mezzo. Le palle di fucile solo un mezzo palmo. Questi dati fanno vedere di quali dimensioni occorre che sieno formate le barricate.

8. *Barricate mobili*—Sul davanti di un carro a due ruote si costruisce con tavoloni ed altri legnami e fascine un parapetto, la cui larghezza ecceda quella del carro, tanto che dietro di esso

vi si possano porre in linea 3 o 6 uomini. Due, tre o più di tali carri copriranno la intiera larghezza della strada e saranno abbastanza mobili per essere trasportati innanzi e indietro, e sarà facile sempre farli riconcambiare, se il contatto col movimento venisse a perdersi. Se ne potranno ancora costruire de' più lunghi collocando due ruote all'estremità di una trave, ed ingrossando fin quasi al diametro stesso delle ruote la trave con un rivestimento di fascine bene strette e legate fra di loro. Si possono costruire grossi ed oblungi Gabbioni da farsi rotolare avanti ed indietro ugualmente.

9. Oltre i sudetti mezzi che si impiegano per la pronta costruzione delle barricate, altri ve ne sarebbero e più vantaggiosi, ove il tempo permetta di farne uso, e sono: sacchi ripieni di terra, fascine ben legate, gabbioni ricolmi di terra, graticci ec.

Questi due ultimi si formano, ponendo diritti in piedi vari pezzi di legno ed intessendovi ramoscelli freschi o vimini. Piantati in terra e disposti circolarmente s'ottiene coll' intessitura il Gabbione, se in vece in linea retta si hanno delle pareti fatte a guisa di stuoje per l'erezione delle pareti delle barricate. Esse barricate inoltre debbono essere costruite in modo a traverso le strade da lasciare da un lato uno stretto passaggio, e se l'una è vicino all'altra, l'apertura deve essere situata nella parte sempre opposta a quella della precedente.

Dietro od avanti le aperture si possono praticare porzioni di barricata, ovvero un'infitta di

pali onde far sì che chi passa sia obbligato a piegare il cammino a dritta o a sinistra.

40. Perchè si possa con minor pericolo far fuoco dalle case, si apriranno feritoje sui parapetti delle finestre ed ovunque altrove si trovi più utile. I balconi sporgenti sulle strade danno occasione di meglio scoprire ed appuntare il nemico. Tavole, coltri di lana, materassi addoppiati quivi bene aggiustati guarentiranno dai colpi dell'inimico. Da essi balconi e dalle finestre meglio che dall'interno de' tetti si dovrebbero scagliare le tegole, i mattoni e le materie ardenti, come fascetti incatramati o solamente accesi, acqua, olio bollente, pioggia di piccole mani di zeppe bene impegolate e coperte di carta bagnata in acqua di ragia da accendersi nell'atto di gittarle e simili. Si terrà nell'alto delle case copia d'acqua per spegnere nel suo nascere ogni incendio. Si sbarreranno le porte d'ingresso verso la strada e se ne apriranno dell'altre interne per comunicare tra l'una e l'altra casa.

Dove si possa credere accorrere od appiattarsi il nemico si potrà avere apparecchiate delle *mine*.

De' barili di polvere nascosti nei luoghi sotterranei delle case e cui si possa comunicare il fuoco a piacere renderanno buon' effetto per sloggiarne l'inimico: è utile di porre frammezzo alla polvere una vescica piena d'acqua, ma bene rasciutta esternamente.

44. Gl'effetti e la costruzione della mina sono abbastanza noti ad ognuno. Non faremo che ricordarle qui, come altro mezzo di difesa. Sulle strade, case e punti tutti ove possa credersi che

passi o si fermi l'inimico, si possono con vantaggio apparecchiare delle mine per farle saltare a tempo debito, appiccandovi fuoco col mezzo di stoppini od esca di cui sia noto il tempo che impiega ad accendersi, o mediante salsiccie di tela grossa ripiene di polvere, che come conduttori necessari giungono al punto da dove con sicurezza si possano accendere.

In mancanza di triboli, che ognuno sa essere istromenti di ferro a quattro punte, delle quali tre posando per terra una sempre rimane diritta, si può impiegare contro il passaggio del nemico pezzi di tavola che presentino sul piano una quantità di punte di chiodi, o pure de'dadi di legni piccoli attraversati anch'essi da chiodi.

Le abbattute sono altri mezzi d'impedire all'inimico di avanzarsi. Non sono esse che alberi tagliati al loro piede e posti a giacere in terra colle punte dei loro rami rivolte verso il nemico. I fusti sono poi fermati nel terreno col mezzo di pali e legnami. Forzando gli alberi che fiancheggiano una strada a piegarsi orizzontalmente l'uno contro l'altro ed intrecciando e legandone i rami si perviene a renderne il passo impossibile, senza lungo lavoro, all'inimico. Le bocche di lupo sono tanti pozzetti scavati in prossimità l'uno dell'altro, quanto vi resti terra frammezzo da reggerne la divisione. Si pone poi in fondo a ciascuno un paletto aguzzo e con ciò si rende il terreno impraticabile specialmente alla cavalleria. Questi sono espedienti necessari segnatamente ne'passi aperti e facili alle incursioni di quest'arma.

Staggionate, palizzate, paletti aguzzi sparsi

con cert' ordine e spessezza tra loro sono mezzi noti quanto utili alle difese dei passi.

I tamburi sono de' steccati messi attorno di un'ingresso qualunque, di cui spesso si ha bisogno per difendere l'accesso.

Le trincee di terra pei luoghi fuori dell'abitato si costruiscono scavando un fosso e paleggiando la terra sulla parte opposta a quella per la quale deve venire il nemico.

Mentre si scava questo fosso altri uomini vanno elevando colla terra un parapetto, dimodochè quando il fosso è scavato alla profondità di circa 9 palmi e della larghezza di 15 a 18, si è pure scavata tanta terra che basta a formare un parapetto scarpato alto 9 o 10 palmi e grosso alla sommità circa palmi 5 per modoche tra fosso e parapetto l'inimico oltre il vedersi fermato innanzi il fosso stesso si vedrebbe obbligato poi a superare il forte ostacolo delle due altezze cioè del fosso e del parapetto insieme.

12. Le fogate debbono essere pure conosciute. Sono scavi fatti a tromba nel terreno, e caricati a guisa di mina, la cui bocca sia rivolta verso l'inimico, ripieni poi e sopraccaricati secondo la forza, di sassi: ad essi si appicca il fuoco come alle mine od anche dalla parte della bocca.

Tuttociò deve conoscere il popolo per servirsene all'occorrenza a suo talento, ma è certo che la presenza di qualche uffiziale del Genio sarebbe utilissima per dirigere ogni difesa di un paese.

13. I tagli delle strade vanno praticati solo nei punti dove il nemico che si vuol trattenerne

non trovi a diritta od a sinistra altro terreno facile a transitare. Il guasto di strade e ponti ec. altro non è che un ritardo, un'impedimento ai passi dell'inimico, di cui si deve cavar profitto o per utilizzar tempo, o per danneggiarlo in quel soffermarsi che deve farvi.

14. Dovendo difendere un casamento isolato fa d'uopo chiudere o murare le finestre lasciandovi delle feritoje. Altre feritoje vanno praticate verso gl'angoli del fabbricato, rivolte contro il nemico che volesse situarsi nella linea meno difesa che è sempre quella in direzione degl'angoli stessi. Demolendo, togliendo il tetto si ha nel legname, negl'embrici, nei sassi utili mezzi di difesa; si prepara così sulla cima delle case un libero parapetto da cui battere la campagna, e s'impedisce che le rovine o l'incendio del tetto per effetto dei proiettili lanciati dall' inimico non renda inutile ogni più coraggiosa difesa.

Si possono del pari per estrema difesa demolire le prime branche della scala supplendovi con quelle a pioli da ritirarsi all'occasione. Si può disporre esternamente attorno attorno al pian terreno del fabbricato una forte parete di travi e tavole appoggiate a scarpa dal terreno al muro, e sopra questa parete inclinata vi sarà accomodata poi una fodera di terra a scarpa pur essa. Frequenti feritoje dovrebbero esservi aperte lungo questa specie di galleria praticabile, di cui è facile riconoscere tutti i vantaggi.

Trattandosi della difesa dei paesi converrebbe che c'interessassimo ugualmente di far conoscere i preparativi contro il fuoco nemico. Diremo però solo in generale che coprendo un' edificio con

due o tre strati di forti travi o di ben legate fascine, con circa un palmo di terra sopra e nulla più, si può ben garantirlo dalle bombe che cadendo ribalzerebbero senza esservi ritenute, ciò che sarebbe il maggior danno: ma il timore dei bombardamenti è omai ora di fare che il pubblico li giudichi con meno appressione. Metà delle bombe non scoppiano, metà cadono per le strade e ve ne vorrebbero almeno cinque perchè una fabbrica ricevesse significante danno. Per bombardare una città di due mila soli fabbricati occorrerebbero perciò 40 mila bombe!! ed infine si avvrebbero guasti dei tetti e pavimenti e nulla più. Dei razzi alla Congrève ognuno è persuaso che tutto si riduce ad un passeggero spavento. Il cannone è più dannoso, ma se abbatte le muraglie, che prende di mira, non ha effetto contro le masse di case, poichè una ripara l'altra.

Dove si abbia pezzi di Artiglieria per la difesa dei paesi, conviene avere molto riguardo di collocarli in modo da potere essere ritirati in salvo nei punti i più centrali con facilità.

Avvertiamo pure gl'inesperti che usando de'tiri di cannone è meglio correre il difetto di appuntarli piuttosto in mira bassa che alta: perchè il nemico vedendo passare le palle sulla sua testa acquista confidenza ad inoltrarsi verso una parte dove si crederà sempre più al sicuro: laddove cadendogli innanzi ai piedi oltre rimanere offeso dai rimbalzi dei proiettili egli si accorge che avanzando giungerà al punto battuto dai difensori.

Roma 4 Maggio 1849.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 31.

EDIZIONE UFFICIALE



- 289 Proclama dell'Assemblea costituente al popolo romano e alle milizie repubblicane che combatterono i francesi—*pag.* 563.
- 290 Decreto del Triumvirato pel pagamento entro 24 ore della seconda rata della dativa per Roma ed Agro romano, come ancora metà della rata del terzo bimestre—*ivi.*
- 291 Invito dei membri dell'Assemblea incaricati di visitare i feriti ai Romani affinchè diano notizia dei feriti che raccolgono nelle loro famiglie—*pag.* 565
- 292 Avviso della Commissione delle barricate al popolo—*pag.* 566.
- 293 La Commissione delle barricate ordina che le vetture da nolo e gli omnibus si trovino nelle piazze—*pag.* 567.
- 294 Bollettino ufficiale della Commissione incaricata dall'Assemblea alla visita degli spedali—*pag.* 568.
- 295 Circolari del Ministro dell'Interno ai Presidi delle Province sulla battaglia del 30 aprile—*pag.* 570.
- 296 Il preside di Roma e Comarca invita i popoli della Comarca ad accorrere alle difese di Roma—*pag.* 572.
- 297 Il Ministro dell'Interno avvisa quali sono i locali, rimasti liberi per la concentrazione delle corporazioni religiose, che serviranno di alloggio alle famiglie indigenti—*pag.* 574.
- 298 La Commissione delle barricate rende noti i danni fatti ai capolavori nel Vaticano dalle palle francesi—*ivi.*
- 299 Il Triumvirato fa noto che un esercito napoletano muove alla volta di Roma—*pag.* 576.

REPUBBLICA ROMANA

COLLETTIVO DELLE LEGGI

FINIONE OFFICIALI

200. Il presente regolamento ha per oggetto di stabilire le norme per la nomina e l'elezione dei magistrati e dei funzionari pubblici, e per la loro amministrazione.

201. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

202. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

203. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

204. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

205. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

206. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

207. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

208. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

209. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

210. Le nomine e le elezioni dei magistrati e dei funzionari pubblici si fanno per scrutinio segreto, e per voto diretto, e per voto personale e uguale.

(289)

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

AL POPOLO ROMANO
E ALLE MILIZIE REPUBBLICANE.

Valorosi !

Voi ratificaste col sangue il nostro decreto di resistenza. Combattendo ieri l'armi francesi meritaste gloriosamente della patria. I sepolcri degli estinti siano gli altari della nostra fede repubblicana.

Ma non sono ancora annientati i nostri nemici ; oggi forse o domani moveranno novello assalto. E noi saremo domani quel che ieri fummo. Cresceranno i nemici ? E crescerà l'animo nostro e la nostra costanza.

I fratelli delle province già accorrono a dividere con voi la gloria e i pericoli. Già sono fra noi i Viterbesi.

Perseverate ! Perseverate ! Voi difendete in Roma Italia e la causa repubblicana del mondo.

Roma 4 Maggio 1849.



(290)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che non possono apparire gravi i sacrificii pecuniarii, laddove il popolo spende generosamente la vita per la salvezza della Patria e delle fortune di tutti ;

Considerando, che per le straordinarie e quotidiane lavorazioni di difesa, come per le paghe dei combattenti, necessita abbondanza di numerario in piccole monete;

Considerando, che il pagamento del secondo bimestre delle dative reale pel rimborso del primo dodicesimo non corrisponde che alla metà dell'ordinario ;

Il Triumvirato

DECRETA:

1. La seconda rata dalla Dativa per Roma ed Agro romano sarà da versarsi entro 24 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

2. Contemporaneamente sarà pagata dagli estimati del suddetto Territorio metà della rata del terzo bimestre in moneta metallica od in piccoli boni da 24, o da 40 bajocchi.

3. Dal pagamento dell'anticipazione della terza rata sono esclusi gli stabili dei due Rioni Borgo e Trastevere paganti una Tassa annua minore di dieci scudi, o che saranno riconosciuti danneggiati dal nemico.

4. I Commissarii dei Rioni, di concerto coi rispettivi esattori della Dativa, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Triumvirato il primo Maggio 1849.

I Triumviri

ARMELLINI

MAZZINI

SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Cittadini:

L'Assemblea ci ha incaricati di visitare i generosi figlioli della Patria, che col loro sangue hanno reso veramente gloriosa la Repubblica Romana e redento l'onore d'Italia. Noi stiamo compiendo l'onorifico incarico col giro degli Ospedali.

Ma noi sappiamo che la generosità dei Romani è così grande come è forte l'anima loro. Noi sappiamo che molti prodi sono raccolti nelle vostre famiglie.

Vi preghiamo quindi, o Cittadini, di avvisarne quanto più presto potete l'ufficio della vostra Assemblea, onde soddisfarne il voto di onorare e premiare tutti quelli che hanno bene meritato della Patria.

Iddio ajuta i forti. Dio e il forte Popolo Romano, salveranno la Repubblica.

Roma il primo Maggio 1849.

I Rappresentanti

R. ANDREINI

L. TANTINI

F. CRISTOFORI



(199)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Popolo !

Jeri cominciò l'ingresso dei Francesi in Roma. Entrarono per Porta S. Pancrazio in qualità di prigionieri. A Noi, Popolo di Roma, questo non fa gran meraviglia. Deve fare però un senso curioso a Parigi. Anche questo è buono.

Popolo, l'assalto si rinnoverà. Facciamo come jeri, e sopra tutto non ispaventiamoci se qualche batteria ci soffiasse delle cannonate. Le cannonate rompono le orecchie e un poco le case, ma in effetto siccome non colgono masse unite di Popolo, mietono pochissime vittime.

A Milano Radetzky sparò cinque giorni di seguito i suoi cinquanta cannoni. Fu un gran fracasso, un'armonia stupenda fra il bronzo delle tonanti artiglierie, e quello delle infaticabili campane battute a stormo. Ebbene, con tanto cannoneggiamento, di cannone non morirono nei cinque giorni di Milano più di otto cittadini.

Lo stesso delle bombe. Quell'arrabbiato scoppiare che fanno produce spavento da principio, ma in poche ore ci si avvezza e si vede che le bombe non sono che un pretesto per far capitolare le Città, tradite dai Re, e dai loro Generali, tutti appartenenti al partito *moderato*. Dunque Popolo, sia per inteso, nè cannoni, nè bombe hanno potenza d'avvilirci.

Preghiamo i buoni bottegai a tenere costantemente aperti tutti i negozi. È di bell'effetto e di comodità ad un tempo.

Oggi abbiamo bisogno di fortificare il Pincio, trovatevi là in buon numero lavoreremo assieme.

Raccomandiamo caldamente ai Fucilieri d'ogni genere, d'aspettarli da vicino i nemici che devono colpire. È un mezzo sicuro per impedire la ritirata e per accreditare i nostri spari.

Noi invigiliamo senza posa. Siamo in ogni luogo, e dappertutto ammiriamo i prodigi della libertà.

Vengano ancor oggi e vedranno.

VIVA L'ITALIA, VIVA LA REPUBBLICA.

La mattina del primo Maggio.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI



(205)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Tutte le Vetture da nolo e gli Omnibus devono costantemente trovarsi sulle piazze. I proprietari sono responsabili dell'adempimento di quest'ordine, pena il sequestro temporaneo dei Cavalli, e delle Carrozze.

Roma 4 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI

(994)

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA COMMISSIONE INCARICATA DALL'ASSEMBLEA

ALLA VISITA DEGLI OSPEDALI

Cittadini!

Onorati da voi del nobile incarico di portare i sensi dell'Assemblea e della Patria, e le cure di fratelli ai prodi che la gloria della secolare giornata di ieri comprarono col proprio sangue, non ponemmo indugio a darvi opera come meglio per noi si potea.

Nel giro degli Ospedali di S. Spirito, Trinità de'Pellegrini, S. Gallicano e dei Fate Bene Fratelli trovammo un numero di circa 420 valorosi, pei quali misto al sentimento di dolore nasce quello forse più potente dell'ammirazione. Dieci di essi sono nostri nemici. Onore alla sventura! Il resto si compone di figliuoli di tutte le terre della nostra Italia, e di qualche anima generosa delle diverse parti di Europa.

Basti ciò per dirvi, o cittadini, che i nuovi destini del mondo civile sono fidati a Roma—in Roma trionferanno. Alcuni di questi nostri fratelli—non so se debba chiamarli invidiabili od infelici—si trovano in gravissima condizione.

Fra questo ho il rammarico di nominarvi il bravo Ufficiale Narducci e l'Ajutante Maggiore d'artiglieria.

Il rammarico però resta a noi: essi muoiono col sorriso più bello nell'anima—quello del trionfo che ha salvato l'onore ed il diritto della patria.—Il Romano Emmanuele De Stefani, cocchie-

re ammogliato con figli, non gravemente offeso, ci raccomandò per un pronto soccorso la famiglia abitante in via dell'Orso num. 4.

Vi offenderei aggiungendo una parola. — Di quelli che hanno di loro lasciato una memoria eternamente onoranda ne parlerà la Storia!.....

Possiamo però dirvi che il numero giunto a nostra cognizione è di dodici circa.

Non pensiamo ad essi che per cogliere e consegnare alla Patria il frutto del loro sacrificio.

Tale è il culto che noi dobbiamo ai fratelli, morti no, ma eternamente vivi nell'avvenire. Le anime loro sorrideranno alla nostra vittoria.

Oggi e poscia noi ci faremo un obbligo dolcissimo di raccogliere con esattezza tutti i nomi dei prodi, cui accennammo.

Il momento e la circostanza non ci permise di più.

In breve vi daremo precisa contezza di tutto, onde possiate rendere ad ognuno quel tributo di premio e di lode, di che tutti siamo ad essi debitori.

Intanto possiamo assicurarvi che ognuno, nella parte che lo riguarda, ha preso di essi quella cura di cui sapete esser capace il generoso animo dei Romani. Così pure il cittadino professor Baroni non ha risparmiato fatica ed abilità.

Le cittadine che prima del combattimento si offerse non hanno mancato la promessa: unite ad altre molte di questa repubblicana metropoli stanno apprestando ai feriti quel balsamo che è superiore ad ogni scienza, il balsamo degli affetti più gentili del cuore.

Gli assistenti e gl'inservienti tutti pareggiano di zelo.

La città ha versato biancherie più di quello che ne fu richiesto.

Colleghi! Avete voi provato la gioia del dolore! Ebbene noi la provammo alla vista del sangue dei nostri fratelli, che lavava la macchia d'Italia, e salvava la Repubblica Romana.

Roma 4 Maggio 1849.

I Visitatori dei feriti

Dott. R. Andrèini

L. Tantini

F. Cristofori



(295)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE AI PRESIDI

Cittadino Preside:

La giornata di jeri fu gloriosa per la Romana Repubblica e per l'Italia. Noi possiamo dirlo senza jattanza. I nostri respinsero vigorosamente su tutti i punti dell'attacco le colonne nemiche, perseguitandole e facendo toccar loro gravissimi danni, sino a qualche miglio di distanza dalle mura della Città.

Il contegno del popolo Romano è stato ammirabile per ogni rispetto. Tutta la gioventù era ai Bastioni e alle Porte a combattere. È indescrivibile l'entusiasmo risvegliatosi, specialmente

ne'Rioni popolani. Le donne e i fanciulli hanno emulato gli uomini, per sentimenti ed atti magnanimi. L'ordine interno non fu menomamente turbato in mezzo a tanto moto di cose e di affetti. Per ogni dove erano scene commoventissime di amore, di generosità, di carità patria.

La vittoria fu temperata, come valorosa la battaglia. I prigionieri sono stati ricevuti dal popolo, come fratelli ingannati. Molta parte dei Francesi feriti, abbandonati dai loro nella fuga, e raccolti pietosamente dai nostri, sono curati nelle nostre ambulanze. Tutti protestano di essere stati traditi, e condotti a nefanda guerra fraterna, sotto specie di venire a combattere contro gli Austriaci.

Jeri a sera successe all'ardore della giornata, una calma festosa e solenne. La città era tutta illuminata, e una immensa popolazione era per le vie, per le piazze, pei caffè a conversare sui bei fatti accaduti, ad inanimirsi a novelle prove.

Questa mane il Campo Francese si è ritirato alla Tenuta Borghese, denominata Bravetta. Non sembra disposto per ora ad ulteriori ostilità. Il Generale Oudinot ha mandato un parlamentario a chiedere il cambio de'suoi prigionieri, verificati dal Ministero della Guerra nel numero di 560, col Battaglione Melara, trattenuto in Civitavecchia. Gli si è accordato il cambio; reclamando in pari tempo il rilascio de'4000 fucili di nostra proprietà, sbarcati a Civitavecchia.

Il Reggimento Roselli con altri due Battaglioni del 4 e 2 Reggimento di Linea sono in marcia da Terni verso Roma. Da tutte le Province circostanti le Guardie Nazionali corrono

a soccorrere la Capitale. Se l'armata Francese non ritorna in breve a Civitavecchia, le nostre truppe prenderanno l'offensiva.

Salute e fratellanza.

Roma 4 Maggio 1849.

Per il Ministro

AURELIO SAFFI



(296)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

POPOLI DELLA COMARCA:

Jeri il Popolo Romano fu quale deve essere un Popolo libero, e che vuol mantenersi libero. Calunniati dalla Diplomazia, che noi eravamo in anarchia, abbiamo dato prova di unione, e di tranquillità sì nella Capitale, che nelle Province: calunniati, che il Governo della Repubblica era un governo di una fazione, nella giornata di jeri l'altro fu vieppiù smentita questa calunnia nella Piazza dei santi Apostoli, ove la Guardia Nazionale dichiarò di non voler più l'antico governo, e di voler difendere la libertà, e nella giornata di jeri la dichiarazione fu provata colle armi: e Truppe, e Guardie Nazionali, e basso popolo si unirono a respingere l'inimico. Attaccati vergognosamente da Stranieri, che hanno i nostri stessi principi, l'istessa foggia di governo, si destò in tutti gl'ordini dei Cittadini un'in-

dignazione senza pari. Essi si attaccarono in tre punti al di fuori delle porte sul Gianicolo, e furono da per tutto respinti con gravi loro perdite.

La Città di Roma è tranquillissima, e solo attende a difendersi: i suoi abitanti si sono ricordati di essere Romani, e in tutte le vie, mentre si conducevano i prigionieri, tutto il popolo gridava nelle strade, e dalle fenestre, *Bravi, Bravi—Viva la Repubblica*—Io vi narro la pura e schietta verità de' fatti.

I Popoli di più lontane Province accorrono ad aiutare Roma, e a farle scudo dei loro petti contro inimici. Mancheranno solo i Popoli della Comarca fra le file dei Combattenti? Armatevi, ed accorrete subito al soccorso della Città di Roma: ricordatevi, che voi siete Italiani, che la Patria nostra non deve essere più il passeggio dei Francesi, nè dei Tedeschi, ricordatevi, che i stranieri hanno sempre formato la nostra ruina, la nostra miseria, la nostra schiavitù. Se volete conservarvi tutte le buone leggi fattevi sopra i Tribunali, sopra le libertà Comunali, sul Macinato, sul Sale, sul Tabacco, su le Privative, su gl'Enfiteusi, ed esser totalmente liberati da tutte le angherie Baronali, difendetevi, e difendete la Repubblica, che è l' unica forma di governo amante del Popolo.

Roma il 4 Maggio 1849.

Il Preside di Roma e Comarca

LIVIO MARIANI

(297)

REPUBBLICA ROMANA

Notificazione

Alcuni Conventi rimasti liberi per la concentrazione delle Corporazioni Religiose furono impiegati pel doloroso servizio delle Ambulanze, uno fu destinato a liberare il povero da malattia contagiosa prodotta per la insalubrità dell'aria in luogo ove riparava per tornare a sanità. Quelli disponibili a ricovrare il popolo son quì a piedi notati; perciò le famiglie, che vorranno godere del beneficio dell'alloggio, dovranno farne istanza entro cinque giorni al Commissario del rispettivo Rione, a cui spetta a documentare l'indigenza dei petenti, onde abbia luogo la destinazione.

Dal Ministero dell'Interno il giorno 1 Maggio 1849.

Per il Ministro

AURELIO SAFFI

INDICAZIONE DEI LOCALI

S. Maria in Campo Marzo

S. Marta



(298)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO!

Il Generale Oudinot aveva promesso di pagare tutti, e tutto in contante. Bene; paghi se

può gli arazzi di Raffaello troforati del piombo Francese, paghi i danni, nò i danni, l'insulto lanciato a Michelangelo. Almeno Napoleone recava a Parigi i capo lavori, e in qualche modo il Genio Italiano aveva nell'ammirazione dello straniero un compenso della conquista. Oggi nò; il Governo Francese invade il nostro territorio, e spinge la sua straordinaria predilezione per Roma fino al punto di volerla distruggere piuttostochè lasciarci esposti all'impazienza del terribile Zucchi, ed alle minacce di Radetzky, e di Gioberti lontani ambedue qualche settimana dal Tevere. Il Generale Oudinot è il più premuroso de'nostri nemici. La Repubblica glie ne deve riconoscenza. Sapete perchè? Perchè mentre gli Imperiali occupano senza colpo ferire l'Alessandria di Carlo Alberto, è una bella gloria Italiana che la Roma del Popolo respinga onoratamente i Repubblicani di Francia che un nero Governo ci avventò contro, qualificandoci mansuadieri ed assassini. E i Papi? Conserveremo per loro memoria le palle che celebrarono solennemente l'anniversario dell'Enciclica Pontificia. Basta. Di Regni, e di Triregni non parliamone più. Pensiamo ora alle barricate. Pensiamo all'onor nostro, che dobbiamo vendicare completamente. Roma, come Scevola, ha steso il braccio sul bragiere ardente, e giurò. I trecento di Scevola fugarono Porsenna. La storia Romana non è ancor finita.

Roma 2 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSEHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI

(299)

ROMANI !

Un corpo d'esercito Napoletano, trapassate le frontiere, accenna muovere alla volta di Roma.

Suo intento è ristabilire il Papa padrone assoluto nel temporale. Sue armi sono la persecuzione, la ferocia, il saccheggio. S'asconde tra le sue file il re, al quale l'Europa ha decretato il nome di Bombardatore dei proprii sudditi. E gli stanno intorno i più inesorabili fra i cospiratori di Gaeta.

Romani ! Noi abbiamo vinto i primi assalitori ; noi vinceremo i secondi.

Il sangue dei migliori tra i patrioti napoletani, il sangue dei nostri fratelli della Sicilia pesano sulla testa del re traditore. Dio che acceca i perversi e dà forza ai difensori del diritto, vi sceglie, o Romani, a vendicatori.

Sia fatta la volontà della Patria e di DIO !

In nome dei diritti che spettano ad ogni paese—in nome dei doveri che spettano a Roma verso l'Italia e l'Europa—in nome delle madri italiane che hanno maledetto a quel re, e delle madri romane che benediranno ai difensori dei loro figli—in nome della nostra libertà, del nostro onore, della nostra coscienza—in nome di Dio e del Popolo,—resisteremo. Resisteremo, Milizia e Popolo, Capitale e Provincia. Sia Roma inviolabile come l'eterna Giustizia. Noi abbiamo imparato che basta per vincere il non temer di morire,

VIVA LA REPUBBLICA

Roma 2 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

AURELIO SAFFI

GIUSEPPE MAZZINI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 32.

EDIZIONE UFFICIALE



- 500 Decreto del Triumvirato per la requisizione degli argenti dei privati—*pag.* 579.
- 501 Idem in cui si abolisce la percezione di qualunque diritto pel conseguimento de' gradi accademici—*pag.* 580.
- 502 Idem di abolizione della mano-regia dei privati—*pag.* 581.
- 503 Ordinanza della Commissione delle barricate in cui si stabiliscono i centri ove dee convenire il Popolo armato—*pag.* 582.
- 504 Promozioni dell'esercito—*pag.* 583.
- 505 Ordine del giorno del Ministro della guerra perchè siano resi gli estremi onori agli ufficiali Pallini e Narducci—*pag.* 585.
- 506 Proclama del Triumvirato ai popoli della Repubblica per l'invasione napoletana—*ivi.*
- 507 Decreto del Triumvirato che concede agli asili infantili gli oggetti di utilità domestica non servibili ai monasteri superstiti—*pag.* 588.
- 508 Proclama ai romani per l'invasione napoletana—*ivi.*
- 509 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si nominano i membri del consiglio di guerra, e si fanno alcune promozioni nell'esercito—*pag.* 590.
- 510 Il Ministro della guerra invita i cittadini a portare al ministero fucili fulminanti offrendo il cambio di fucili a pietra ed un premio—*pag.* 591.
- 511 Decreto del Triumvirato che pone sotto la salvaguardia del Popolo Romano le proprietà nazionali—*pag.* 592.

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Vista la urgenza di provvedere al pagamento delle milizie, ed alle spese di difesa;

DECRETA :

1. Sono requisiti gli argenti che esistono presso i privati.

2. All'oggetto sono nominati dei Commissarii requisitori, i quali esibiranno ai Cittadini, cui si presentano, l'autorizzazione firmata dal Triumvirato, senza la quale esibita verun Cittadino è tenuto a prestarsi alle dimande.

3. I requisitori

A. Rilasceranno dichiarazione degli argenti ricevuti, indicandone il peso.

B. Spediranno alla Zecca in pacchi separati gli argenti di ciascun requisito, colla indicazione del peso, e della persona, ritirandone la ricevuta.

C. Consegneranno queste ricevute al requisito, che gli renderà la dichiarazione da essi rilasciatagli nell'atto della requisizione degli argenti.

4. I requisiti

A. Esibendo una tal ricevuta alla Direzione della Zecca, ne rilasceranno la polizia definitiva, e consueta di liquidazione.

B. Esibiranno la poliza stessa al Ministero delle Finanze , per darne loro credito , e passarne debito alla Zecca.

Dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(301)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

NOTIFICA :

Che l'Assemblea Costituente , nella tornata del 4 Maggio , ha promulgato il seguente Decreto , ed

ORDINA :

che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Considerando che , se a garanzia del pubblico il Governo ha diritto di assicurarsi , mediante esame , della idoneità di coloro che aspirano a professioni scientifiche , l'assoggettarli al pa-

gamento di qualunque somma è vera multa messa sull'ingegno ;

DECRETA :

ART. UNICO. È abolita la percezione di qualunque diritto per lo conseguimento de' gradi accademici dal Baccellierato sino alla Laurea inclusivamente , non che delle matricole.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(502)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

ORDINA :

ART. UNICO. L'esercizio della Mano-regia , che potesse competere ai privati per concessioni del cessato Governo , come barbaro avanzo del sistema feudale , rimane abolito.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 2 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

POPOLO !

La Commissione delle Barricate , compresa dal sentimento del proprio dovere , e sempre fidando nella virtù di questo popolo,

ORDINA :

1. Che al momento in cui dal Cannone di S. Angelo , dalle campane di Campidoglio e Montecitorio , e dalla Generale sarà svegliato l'allarme , tutti gli armati che può dare il popolo convengano ai CENTRI qui sotto indicati , dirigendosi ciascuno al centro meno lontano dalla sua abitazione. Così la confusione è evitata , ed ogni punto è sicuro d'una pronta e valida difesa.

2. Da ognuno di questi Centri le compatte e frementi masse di Popolo moveranno per respingere il nemico quando e dove si presenti.

3. Dato l'allarme , e mentre il popolo armato accorre ai suoi centri , quivi stesso e colle stesse norme dovranno indilatamente avviarsi tutte le vetture d'ogni genere sia da nolo , sia da uso particolare. Così il trasferimento degli armati ed ogni oggetto di guerra sarà rapido ed ordinato. Tutti i possessori di mezzi di trasporto rispondano dell' adempimento di quest' ordine. Chi manca è reo.

Popolo Romano ! A questo modo Tu sei un' armata. Saviamente distribuite le tue falangi , il nemico non vi porterà lo scompiglio del fal-

so attacco e del falso allarme. I rinforzi e le riserve giungeranno a tempo ed a luogo opportuno. Le riserve decisero di grandi giornate.

Il Popolo Romano fu il più valoroso, ma fu anche il più disciplinato. Ecco il segreto della vittoria.

CENTRI DI RIUNIONE DEL POPOLO

1. *Piazza di Venezia*
2. *Piazza di S. Carlo al Corso*
3. *Piazza Barberini*
4. *Piazza di S. Maria de' Monti*
5. *Piazza del Colosseo*
6. *Piazza di S. Maria in Trastevere*
7. *Piazza Scossa Cavalli*

Roma 2 Maggio

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI



(504)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL' ARMATA
E DELLA CITTA'

Del giorno 2 Maggio 1849.

Viene nominato il cittadino *Cheli Antonio* Sotto-Tenente, per essere collocato a disposizione del Ministro.

Sono promossi a Capitani in secondo di Cavalleria il Tenente in prima *Viviani Serafino*, che riprenderà la sua anzianità che aveva prima delle promozioni del 5 Dicembre 1848, e il Tenente in prima *Barbieri Achille*.

È nominato Capitano in seconda di Cavalleria il già Capitano *Barbara Benedetto*.

Si promuovono a Tenenti in prima di Cavalleria i due Sotto-Tenenti della stessa Arma *Mengarini Raimondo* e *Sabatini Luigi*.

È nominato Tenente in prima di Cavalleria il già Tenente *Fabbri Sebastiano*.

Si promuovono a Sotto-Tenenti di Cavalleria i due Ajutanti Sott' Ufficiali nella stessa Arma *Maragrone Francesco* e *Pró Giovanni Battista*, da rimanere ciascuno al suo Reggimento.

È nominato Colonnello dello Stato Maggiore Generale il cittadino *Izensmid de Milbitz Alessandro*.

È nominato Capitano dello Stato Maggiore Generale il cittadino *Jaczanowski Edmondo*.

È nominato Capitano di Fanteria di Linea il cittadino *Gallotti Antonio*, e viene destinato nel Reggimento undecimo di Linea.

Tutti gli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale si conosceranno dal bracciere formato da un nastro tricolore con fiocco d'oro.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



(505)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA
E DELLA CITTA'

Del giorno 2 Maggio 1849.

È dovere di ogni cittadino, ma particolarmente di chi appartiene alla famiglia Militare, il rendere onore a quei prodi che suggellarono col proprio sangue la difesa della Patria e della Repubblica.

Domani 3 Maggio, alle ore 40 antimeridiane, un distaccamento armato di Militi accompagnerà la salma dei valorosi Ufficiali *Pallini* e *Narducci* di Artigliéria, mentre dall'Ospedale di S. Spirito si trasporterà al Cemeterio. La Ufficialità di tutte le Armi è invitata a render loro gli estremi ufficj. Dal sangue dei Martiri generosi germoglia più bella la libertà della Patria!

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA



(506)

POPOLI DELLA REPUBBLICA

Le truppe napoletane hanno invaso il vostro terreno, e marciano su Roma.

Cominci la guerra del popolo.

Roma farà il suo dovere. Le province facciano il loro.

Il momento è giunto per uno sforzo supremo. Per quanti credono nella dignità dell'anima loro immortale, nell'inviolabilità dei loro diritti, nella santità dei giuramenti, nella giustizia della Repubblica, nell'indipendenza dei popoli, nell'onore Italiano, è debito in oggi l'agire. Per quanti hanno a cuore la propria libertà, le proprie case, la famiglia, la donna dell'amor suo, la terra nativa, la vita, l'agire è necessità. Vita, libertà, averi, diritti, ogni cosa, cittadini, v'è minacciata; ogni cosa vi sarà tolta. Il re di Napoli innalza per noi la bandiera del dispotismo, della tirannide illimitata. I primi suoi passi son segnati di sangue. A caratteri di sangue sono scritte le liste di proscrizione. Voi avete per troppo lungo tempo *parlato*, mentre gli altri spiavano e registravano. Non v'illudete. Oggi, la scelta sia per voi tra il patibolo, la miseria, l'esiglio o il combattere e vincere. Popoli della Repubblica, ogni incertezza ogni esitazione sarebbe viltà, e viltà senza frutto,

Sorgete dunque e operate, l'ora che decide è suonata. Schiavitù, quale non l'aveste giammai, o libertà degna dell'antiche glorie, lunga securità, ammirazione da tutta l'Europa.

Sorgete ed armatevi. Sia guerra universale, inesorabile, rabbiosa, poi ch'essi la vogliono. E sarà breve.

Mentre Roma assalirà il nemico di fronte, ricingetelo, molestatelo ai fianchi, alle spalle. Roma sia il nucleo dell'esercito nazionale del quale voi formerete le squadre.

Resistete dovunque potete. Dovunque la difesa locale non è concessa, i buoni escano in

armi, ogni cinquanta uomini formino una abn-
da; ogni dieci una squadra nazionale, ogni uo-
mo di non dubbia fede, che raccoglie i dieci,
i cinquanta, sia capo, la Repubblica darà pre-
mio e riconoscenza.

Ogni Preside diriga i centri d'insurrezione;
inciti, ordini, rilasci brevetti di capi-banda o
di capi-squadra. La Repubblica terrà conto dei
nomi, e retribuirà in danari, terreni ed onore.
Il brevetto serva come foglio di via, che i Co-
muni, soccorrendo, vidimeranno.

E tutte le bande, tutte le squadre, tormenti-
no, fuggendone l'urto, il nemico: gli rapiscano
i sonni, i viveri, gli sbandati, la fiducia; gli
stendano intorno una rete di ferro che si re-
stringa, lo comprima ne' suoi moti e lo spenga.

L'insurrezione diventi per poco la vita nor-
male, il palpito, il respiro d'ogni patriota. I tie-
pidi siano puniti d'infamia; i traditori, di morte.

Come fu grande in pace, sorga la Repub-
blica terribile in guerra.

Impari l'Europa che vogliamo e possiamo vi-
vere. Dio e il Popolo benedicano all'armi nostre.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 5
Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(507)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. UNICO. — Saranno concessuti agli asili infantili tutti quegli oggetti di utilità domestica, che per la concentrazione dei diversi Corpi Religiosi non saranno servibili ai Monasteri superstiti.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 3 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI



(508)

ROMANI :

La grazia dell' ONNIPOTENTE è con noi, Ella ha coronati i nostri sforzi con una vittoria: ora ci chiama ad una seconda; poichè la Giustizia dei Popoli è in mano di Dio!

Coraggio! Siam posti a novella prova.

Il re bombardatore, sotto il manto d'ipocrita religione, manda le sue migliaia di carnefici.

Romani ! Questi bevitori di sangue han le mani più atte al seccheggio che alla battaglia e han più la rabbia della jena, che i sentimenti dell'uomo, più l'avidità del lupo che la generosità del soldato.

Conoscete le loro opere ? Han distrutta Messina, devastata Catania, scannati i fanciulli, violate le donne, saccheggiate le Chiese.

Se tanto operaróno a danno della loro Patria, che non farebbero in un paese non loro ?

Essi sanno che Roma è depositaria di ricchezze e di preziosi monumenti. Guai a noi se darem loro un adito ! La desolazione e la miseria invaderebbero queste bellissime contrade.

Romani ! A codesti cannibali bisogna pagar degnamente i passati misfatti. Il loro conto è pieno : bisogna saldarlo.

All'Armi ! Donne, fanciulli e inermi vecchi restino a guardia delle case: gli altri tutti brandiscano un ferro e feriscano.

Ciascuno giuri di uccidere un nemico.

Ogni casa sia un baluardo, ogni finestra una feritoja , ogni siepe un agguato , ogni arnese un arme.

Non contiamo i nemici : conteremo poscia i loro cadaveri, e gli offriremo impura catacombe al mal genio che li addusse. Beato chi uccide il suo !

La Patria di Bruto non accoglie i Borbonici ladroni, che spenti.

Coraggio , o fratelli ! Le antiche glorie del Campidoglio aspettano di essere emulate da glorie novelle.

Il nome Romano si fè grande il dì 50 Aprile, dimani addiventerà gigante.

Romani! L'onore e la Patria ci chieggono l'ultimo sacrificio, e noi lo compiremo solennemente.

Colpire, ferire, uccidere!

Roma 5 Maggio 1849.



(503)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO
DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 3 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina, Comandante Supremo l'Esercito della Repubblica Romana, in coerenza di quanto si dispone nel libro secondo del vigente Regolamento criminale militare per l'amministrazione della giustizia in tempo di guerra, ha nominato siccome membri del Consiglio di guerra di Divisione, i Cittadini :

Colonnello PISACANE, Presidente.

Tenente Colonnello MORELLI.

Maggiore MONTECCHI del decimo Reggimento di Linea.

Capitano RAVIOLI del Genio.

Capitano LOPEZ TITO del secondo Reggimento di Linea.

Capitano CHECCHETELLI del suddetto decimo Reggimento, tutti in qualità di Giudici, ed il Tenente CROCI del Genio rappresentante la parte fiscale.

— A datare del 4 Maggio corrente avranno effetto le seguenti nomine di Ufficiali di fanteria di Linea:

STAGNETTI PIETRO a Tenente Ajutante Maggiore.

PARAVICINI FRANCESCO a Capitano Quartier Mastro.

TONOLI ANGELO Sotto Tenente contabile.

BEATI ROCCO Ufficiale d'abbigliamento.

BASSI PIETRO Sotto-Tenente Porta bandiera.

STATELLA VINCENZO a Capitano.

CARLOTTI ERNESTO a Tenente.

PIAZZI ANTONIO a Tenente.

CAPS AMERICO a Capitano.

SCARIONI ENRICO a Tenente.

ZIGNANI ERCOLE a Tenente.

REPOSSI ANTONIO Sotto-Tenente.

DE FRANCESCHI GASPARE a Sotto-Tenente.

SANSONI GAETANO Tenente f. f. di Capitano.

FERNELLI DOMENICO Tenente.

Il Tenente Luigi GABET di Artigliaia viene promosso al grado di Capitano nell'arma stessa.

Il Ministro della Guerra

GIUSEPPE AVEZZANA



(510)

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Tutti coloro che porteranno a questo Ministero un fucile fulminante avranno in compenso la somma di scudi due unitamente ad un fucile a pietra.

A tale oggetto dal momento della pubblicazione del presente coloro che ne avranno, si potranno dirigere al Cittadino Tenente Colonnello Busi espressamente a ciò incaricato, e residente in questo Ministero.

Roma li 4 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA

(311)

REPUBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che gli oggetti d'arte e le suppellettili esistenti ne' Monumenti, luoghi pubblici e locali indemaniati, sono proprietà Nazionale, e che qualunque devastazione e furto de' medesimi è delitto contro la Repubblica;

Il Triumvirato

DECRETA:

Le proprietà Nazionali sono poste sotto la salvaguardia del popolo Romano.

I guastatori e i ladri delle dette proprietà saranno considerati come nemici, della Repubblica e dell'onore Nazionale, e come tali puniti con tutto il rigore delle Leggi.

La giudicatura di simili reati è affidata alla Commissione Militare.

Dalla residenza del Triumvirato, li 4 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 33.

EDIZIONE UFFICIALE




- 312 Il Ministro della guerra notifica che le perquisizioni sono sempre autorizzate da ordine scritto—*pag.* 595.
- 313 Proclama del Triumvirato ai Romani perchè sia mantenuto l'ordine ed inviolata la proprietà—*pag.* 596.
- 314 Decreto del Triumvirato sulle farmacie—*pag.* 598.
- 315 Promozioni nell'esercito—*pag.* 599.
- 316 Avviso della Commissione delle barricate per una requisizione di aste per picche uncinata—*pag.* 600.
- 317 Ordinanza della medesima commissione affinchè tutti gl'inquilini tengano pronti tre sacchetti ripieni di terra—*pag.* 601.
- 318 Decreto del Triumvirato per emissione di boni da bajocchi 32, e da bajocchi 16—*pag.* 602.
- 319 Ragguaglio sul fatto d'armi del giorno 30 aprile—*pag.* 603.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 22

EDIZIONE UFFICIALE



- 212 Il Ministro della guerra pubblica che le disposizioni sono sempre auto-
213 Decreti del Parlamento di Roma per il pagamento dell'ordine di
214 Avviso della Commissione delle Particolari per una revisione di esse per
215 Ordinanza della medesima Commissione all'atto della sua prima sessione
216 Decreto del Parlamento per l'istituzione di una Commissione di
217 Rapporto sul fatto di Roma del giorno 20 aprile 1849

La stampa è stata autorizzata dal Ministero
Dalla tendenza del Parlamento il 4 Mag-
gio 1849

ROMANI!

Mentre i Romani ed i profughi qui convenuti votano le sostanze e la vita sull'altare della Patria, ed al nome italiano, redento il 50 aprile scorso dalla vittoria del Popolo, si preparano nuove glorie, i nemici del bene possono abusare dello stato di guerra, e mentendo il supremo diritto della Patria, predare cavalli od altra cosa ad uso dell'Armata.

A prevenire una siffatta usurpazione dell'altrui e de'poteri governativi ad un tempo, si notifica che le requisizioni comandate non dipendono mai da ordini verbali, ma scritti e muniti della pubblica impronta, i quali si denno presentare alla persona richiesta colla remissione all'atto del ritiro di una ricevuta firmata dal delegato alla perquisizione operata.

La violazione della proprietà mediante ordini mentiti costituisce un crimine capitale allorquando gli averi privati sono, come oggi, chiamati a soddisfare alle supreme esigenze della Patria.

La cognizione ne è rimessa alla Commissione militare stata istituita, e composta dai Cittadini Pisacane, Morelli, Montecchi, Ravioli, Lopez, Checchetelli, Croci, Sani, Tora. Questa Commissione è in seduta permanente.

Generosi abitanti della Città Eterna!

Questa notificanza è pei vostri nemici, per coloro che colle manomissioni private attentassero ai nervi della ricchezza pubblica, ed alla sicurezza interna più che mai necessaria al Cit-

tadino, il quale abbandonato il proprio domicilio sfida i pericoli che in Roma minaccian l'Italia.

Cittadini! Noi veglieremo per voi.

Roma che già due volte si pose alla testa della civiltà Europea, riprenderà il glorioso suo posto.

Ancora uno sforzo, ancora un'eroica prova e il nome Italiano starà!-

Roma 4 Maggio 1849.

*Il Ministro della Guerra Comandante in Capo
dell'Armata Romana*

GIUSEPPE AVEZZANA



(315)

ROMANI

Disordini rari ma gravi, cominciamenti di devastazione, atti offensivi alla proprietà, minacciano la calma maestosa, colla quale Roma ha santificato la sua vittoria. Per l'onore di Roma, pel trionfo del santo principio che noi difendiamo, bisogna che questi disordini cessino.

Ogni cosa dev'esser grande in Roma: l'energia del combattimento, e il contegno del popolo dopo la vittoria.

L'armi degli uomini che vivono, ricordevoli dei padri, fra queste eterne memorie, non possono appuntarsi a petti d'inermi o proteggere atti arbitrari. Il riposo di Roma dev'essere come quello del leone: riposo solenne com'è terribile il suo ruggito.

Romani ! I vostri Triumviri hanno preso solenne impegno di mostrare all' Europa che voi siete migliori di quei che vi assalgono : — che ogni accusa scagliatavi contro è calunnia : — che il principio repubblicano ha qui spento quei semi d'anarchia fomentati dal governo passato, e che il ripristinamento del passato potrebbe solo rieducare : — che voi siete non solamente prodi, ma buoni : — che Forza e Legge sono tra voi l'anima della Repubblica.

A questi patti i vostri Triumviri rimarranno orgogliosi alla vostra testa ; a questi patti combatteranno, occorrendo, tra le barricate cittadine con voi. Rimangano inviolati come l'amore che lega Governo e popolo, irrevocabili come il proposito comune a Governo e Popolo di mantenere illesa e pura d'ogni benchè menoma macchia la bandiera della Repubblica.

Le persone sono inviolabili. Il Governo solo ha diritto e dovere di punizione.

Le proprietà sono inviolabili. Ogni pietra di Roma è sacra. Il Governo solo ha diritto e dovere di modificare la inviolabilità delle proprietà quando il bene del paese lo esiga.

A *nessuno* è concesso procedere ad arresti o perquisizioni domiciliari senza la direzione o perquisizioni domiciliari senza la direzione o assistenza d'un *capo-posto* militare.

Gli stranieri sono specialmente protetti dalla Repubblica. Tutti i Cittadini sono moralmente mallevadori della verità della protezione.

La Commissione Militare istituita giudica rapidamente come i casi eccezionali e la salute

del popolo esigono, tutti i fatti di sedizione, di riazione, d'anarchia, di violazione di leggi. La Guardia Nazionale, come ha provato esser pronta a combattere valorosamente per la salvezza della Repubblica, proverà esser pronta a mantenere intatto, in faccia all'Europa, l'onore. Ad essa segnatamente è fidata la custodia dell'ordine, e l'esecuzione delle norme quì sopra esposte.

Dalla residenza governativa li 4 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAEFI



(314)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l'ordinamento delle Farmacie emesso dalla Segreteria di Stato il 15 Novembre 1836 non provvede bastantemente ai bisogni della pubblica Sanità ;

Considerato che se quella legge merita d'esser presa in matura considerazione per una totale riforma, non possono però dilazionarsi quelle provvidenze che l'urgenza reclama ;

Il Triumvirato

DECRETA :

In ogni Comune qualunque sia il numero degli abitanti, è permessa, osservate le solite formalità, l'apertura di una Farmacia.

Gli stabilimenti di pubblica beneficenza, e specialmente gli Ospedali sono autorizzati ad istituire una Farmacia tanto pei bisogni dello stabilimento stesso quanto per servizio del Pubblico, qualunque sia d'altronde il numero delle Farmacie esistenti nel luogo stesso.

Il Ministero dell'Interno—Sezione Sanità—è incaricato della esecuzione.

Dalla residenza del Triumvirato, li 4 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(315)

ORDINI

DEL COMANDO SUPREMO
DELL'ARMATA E DELLA CITTA'

Del giorno 4 Maggio 1849.

Vengono nominati i seguenti uffiziali nell'undecimo Reggimento di Linea

CAPITANI, i cittadini Cerri Giacomo, e Musolino Pasquale;

TENENTI, i cittadini Pateres Teodoro, e Nicotera Giovanni;

SOTTO-TENENTI, i cittadini Dedominicis Moderato, Mele Basilio, e Defeo Giuseppe.

Vengono promossi a MAGGIORI nello Stato Maggiore Generale i Capitani Lipari Gaspare, e Galvagni Ernesto.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



(316)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

L'ardore di guerra è tale in Roma che la Commissione delle Barricate per armare quante più braccia sia possibile, fa allestire sopra apposito modello *Picche uncinatè*. L'arma fin qui derisa può adesso diventare seria e formidabile.

Non manca il ferro, nè la mano d'opera, ma si rinvengono difficilmente le Aste di legno.

È dichiarata una requisizione generale di simili *Aste*.

Chi ne possiede, avverta questa Commissione. Chi non ne possiede, ma conosce i possessori, avverta parimenti questa Commissione. Avuti gli avvisi si disporrà.

Le Aste sieno dell'altezza di circa dieci palmi.

Roma 4 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Tutti i Cittadini di Roma devono concorrere alla salvezza di Roma. L'eguaglianza che fu sempre una favola sia almeno una realtà in questo contributo di coraggio, e disinteresse di tutti i Repubblicani. Ciò posto, la Commissione delle barricate

ORDINA :

Tutti gl'inquilini d'ogni piano di tutte le case di Roma devono tener pronti tre sacchetti ripieni di terra.

Con questi sacchetti in un baleno si erigeranno catene di monti per porre in faccia al nemico, ostacoli insormontabili, feritoje devastatrici.

Commissari speciali faranno il giro delle strade, e verificheranno in ogni casa l'esegimento di quest'ordine importantissimo.

Romani, non mancate!

Roma 3 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Onde provvedere allo straordinario bisogno di piccoli valori derivante dalle quotidiane spese inerenti alla difesa della Repubblica ;

DECRETA:

È autorizzata l'emissione di boni della Repubblica da bajocchi trentadue, e da bajocchi sedici, quali interinali rappresentanti di parte della moneta erosa e di rame, decretata dall'Assemblea Costituente.

I Boni da bajocchi 32 saranno in litografia sopra la stessa carta preparata per la confezione dei boni da cinque scudi, porteranno il numero progressivo di serie, due bolli a secco della Repubblica, e la firma *C. Armellini*.

I Boni da 46 bajocchi saranno in tipografia sopra la stessa carta preparata per la confezione dei boni da uno scudo, porteranno due bolli a secco della Repubblica, e la firma *C. Armellini*.

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dalla residenza del Triumvirato, li 5 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(519)

Il Triumvirato, sul ragguaglio somministrato dal Ministro della Guerra, cittadino Generale Avezzana, pubblica il seguente rapporto.

RAGGUAGLIO SUL FATTO D' ARMI

DEL GIORNO 30 APRILE

Il tempo necessario per raccogliere dai diversi capi militari i particolari relativi al fatto d'armi dei 30 Aprile, con che i Francesi vennero respinti dalle mura di Roma, ci ha impedito finora di mettere fuori una relazione categorica. Ora che tali particolari ci sono stati minutamente trasmessi, adempiamo a questo dovere con quella scrupolosa esattezza che viene reclamata dalla severità della storia, e dalle giuste esigenze del pubblico.

Sin dal giorno 29 il Comandante Supremo delle armi della Repubblica, Generale Avezzana, Ministro della Guerra, era pienamente istruito dello avvicinarsi del nemico per le molteplici bande dei nostri esploratori, le di cui relazioni erano anche confermate da un prigioniero francese, che nello stesso giorno cadeva in un'imboscata dei nostri avamposti.

Nella mattina del giorno 50 il telegrafo avvisando l'avanzarsi dell'oste nemica la segnalava alle ore 9 alla distanza di 5 miglia da Roma; ed il Ministro della Guerra inviava sulla cupola di S. Pietro un capitano dello Stato maggiore generale, perchè, rimanendovi sino a che s'impegnasse il fuoco, osservato avesse tutti i movimenti del nemico, ed indagatone il numero e le intenzioni.

Intanto tutte le misure erano prese in Città per respingere l'aggressione con quella disperata energia, ispirata dalla santità del diritto, e dalla giustizia della causa. Valide e numerose barricate a tutte le porte, ed in tutte le vie, segnatamente sulla riva diritta del Tevere, impedivano ogni accesso in Città: i bastioni soprastanti, coronati di cannoni, erano disposti a fulminare il nemico: e la giovine armata, fremente d'impazienza e di ardore bellicoso, accantonata nei varj punti in cui si prevedeva l'attacco, era disposta nell'ordine seguente. La prima Brigata comandata dal generale Garibaldi, e composta dalla prima Legione italiana, dal Battaglione Universitario, Battaglione dei Reduci, Legione degli Emigrati, e Finanziari mobilizzati, occupava fuori le mure tutta la linea da Porta Portese a Porta S. Pancrazio: la seconda Brigata composta da due Battaglioni della Civica mobilizzata, e dal primo Leggero, comandata dal Colonnello Masi, occupava le mura da Porta Cavalleggieri, Vaticano, e Porta Angelica: finalmente la terza Brigata comandata dal Colonnello Savini, e composta dal primo e secondo reggimento di Dragoni a cavallo, formava la riserva in piazza Navona. La quarta Brigata composta dal primo e secondo reggimento di Linea comandato dal Colonnello Galletti era in riserva alla Chiesa Nuova, e piazza Cesarini con tutti i cannoni di campagna che non erano in posizione. Il Generale Giuseppe Galletti Comandante dei Carabinieri, il Maggiore Manara col battaglione Lombardo, formando dei corpi staccati, si tenevano pronti ad accorrere ove il bisogno esigesse.

Ogni cosa concorrevva a ritenere che il nemico forte di circa 8000 uomini con due squadroni di cavalleria, e dodici cannoni da *campo*, diviso in due colonne, intendeva dirigere simultaneamente un doppio attacco a Porta Cavalleggieri e Porta Angelica. In effetti verso le 11 del mattino, procedendo per Villa Pamfili, vi occupò due case da dove incominciò un vivo fuoco di moschetteria e di artiglieria contro Porta Cavalleggieri. Si mosse ad attaccarlo di fianco da Porta S. Pancrazio il prode Generale Garibaldi con tutti i suoi e col battaglione Universitario; e quivi s'impegnò un combattimento micidiale ed ostinato, in cui cento fatti di bravura personale provarono che i moderni Italiani hanno tutta l'attitudine d'imitare le antiche glorie dei loro padri. Resistevano tenaci i Francesi all'urto del Garibaldi; lo respingevano ancora favoriti dal maggior numero, e dalle artiglierie che tiravano a scaglia, ma sopravvenuti in rinforzo la Legione degli Emigrati, il battaglione dei Reduci, la Legione Romana comandata dal Colonnello Galletti, e due compagnie del primo reggimento di Linea caricando contemporaneamente alla bajonetta, lo costrinse a ritirarsi precipitosamente lasciando in mano dei nostri circa 500 prigionieri fra quali sei Uffiziali con un Comandante di battaglione, e gran numero di morti.

Mentre in tal modo si combatteva a S. Pancrazio altri attacchi erano diretti ai giardini del Vaticano, e lungo tutta la linea da Porta Cavalleggieri sino a S. Marta, dove il nemico si sforzava con tutti i mezzi di smontare le nostre artiglierie, e dove diede due furiosi assalti,

respinti valorosamente dalla Brigata Masi e dalla Civica mobilitata, soccorsi in tempo dai bravi ed ardenti Carabinieri. In tutti questi punti i nostri sostennero con mirabile fermezza e sangue freddo l'urto dei nemici, e combattendo col valore di vecchi soldati l'obbligarono ad una ritirata precipitosa. Merita in tale incontro speciale commemorazione l'Artiglieria Nazionale sotto gli ordini del Tenente Colonnello Calandrelli, che vi perdè due distinti Uffiziali oltre i feriti, non che l'Artiglieria Civica che gareggiò con la prima in zelo ed ardore.

Respinti così da tutta la linea i Francesi si ritrassero da prima a Bravetta, a tre miglia dalla Città, donde dopo breve sosta continuarono la loro ritirata verso Castel di Guido, da cui non par dubbio che debbano guadagnar presto Civitavecchia.

Questo fatto di armi, che consolida meravigliosamente la fondazione della nostra Repubblica, durò circa 7 ore, come quello che cominciato alle 40 antimeridiane finiva alle 5 pomeridiane, non comprendendo come parte della mischia le piccole scaramucce che si protrassero sino a sera tra i nostri ardenti soldati e le bande nemiche incalzate senza posa.—Dietro i dati raccolti, e le deposizioni degli stessi prigionieri pare che il nemico abbia perduto oltre millecinquecento uomini tra morti, feriti, e prigionieri.—Da parte nostra non abbiamo a deplorare che cinquanta morti e dugento feriti, fra i quali molti Uffiziali subalterni, e superiori.

Noi non abbiamo che un sentimento di ammirazione ed una parola d'elogio uguali per

tutti, Uffiziali, Soldati, e Popolo, che presero parte al combattimento del giorno 30.—Tutti pugarono da eroi: tutti mostrarono che quando viva ed ardente è la carità di patria, dolce riesce il sacrificio della vita.—A tale proposito non possiamo fare altro omaggio al valore dei nostri bravi, che ripetendo un brano di lettera scritta dal General Garibaldi al Ministro della Guerra:

„ Tutti i Corpi, che hanno combattuto in
„ questo giorno, si sono resi immensamente
„ benemeriti della Patria.—Un distaccamento
„ di Linea, la prima Legione Romana, il bat-
„ taglione Universitario, la Legione Arcioni, il
„ Battaglione dei Reduci, e la prima Legione
„ Italiana hanno rivalizzato in valore.—I Capi
„ Uffiziali ed i militi di quei Corpi hanno me-
„ ritato la gratitudine dell'Italia, ed il titolo
„ di valorosi.—Molte armi, tamburi ed altri og-
„ getti di guerra sono rimasti in nostro potere,,

Nè deve dimenticarsi la virtù degli Uffiziali Sanitarj delle nostre ambulanze, sollecite raccogliendo pei campi i feriti, ai quali sonosi prodigate come si prodigano negli Ospedali per opera delle Signore assistenze veramente fraterne: e nel dolore delle perdite ci è grato il dire che fra gli stessi Francesi molti, prima di soccombere, han dichiarato di morire col rimorso di aver combattuto dei fratelli Repubblicani, ed i salvati, imprecaudo contro il loro governo, non sanno altrimenti gratificarci delle assidue cure, di cui sono l'oggetto, che ripetendo spesso come fanno i loro compatriotti prigionieri — Viva la Repubblica Romana.

In fine un profondo sentimento di riconoscenza c'impone l'obbligo di tributare all'italianissimo Generale Avezzana una parola di encomio sempre inferiore a quella immensa patria carità che gli fa provvedere a tutte l'esigenze del grave Ministero affidatogli con una tenace perseveranza e con una infaticabile alacrità, che sarebbero prodigiose anche in un giovane. Sin dal primo appressarsi del nemico, seguito da una parte del suo Stato Maggiore (giacchè molti altri Uffiziali dello stato erano destinati alle porte per dirigere i Corpi che li difendevano), il Generale Avezzana percorse successivamente i luoghi attaccati, e colla voce, e coll'esempio portando al colmo l'universale entusiasmo del popolo che chiedeva armi, e delle milizie valorosamente combattenti, assicurò il trionfo della giornata, e l'onore del paese.

In questa aggressione la Francia, sacrificata da un Governo nemico dei veri interessi del suo paese, ha fatto delle immense perdite più morali che materiali. Essa ha perduto su noi ogni influenza politica: essa ha perduto ogni diritto alle nostre simpatie: e se la giustizia della nostra causa ci ha dato tanta energia di vincere il soldato più bellicoso, noi abbiamo adesso la profonda convinzione di potere lottare con gloria e successo contro tutti i nemici della Repubblica e dell'Italia.

Roma 5 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI


A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 34.

EDIZIONE UFFICIALE



- 520 Decreto del Triumvirato per l'abolizione di rescritti o nomine di soprannumerati—*pag.* 611.
- 521 La Commissione delle barricate proibisce di mettere le bandiere rosse nelle vie dove non sono state da essa poste—*pag.* 612.
- 522 Circolare del Ministro dell'Interno ai commissari dei rioni affinchè ogni commissario sia centro dei sussidi offerti dai cittadini—*ivi.*
- 523 Ordinanza del Ministro della guerra perchè i drappelli della guardia nazionale mobilizzata che vengono dalla provincia siano posti sotto gli ordini del comandante del primo battaglione mobilizzato di Roma—*pag.* 613.
- 524 Ordinanza del Ministro delle finanze sulla modificazione dei dazi d'introduzione e d'estrazione di diverse merci—*pag.* 614.
- 525 La commissione delle barricate avvisa che le bandiere rosse indicano le vie libere all'artiglieria—*pag.* 620.
- 526 Il Ministro della guerra avvisa che la bandiera rossa sul forte S. Angelo indica il tempo del combattimento, la tricolore quello della tregua—*pag.* 621.
- 527 Ordinanza del medesimo contro gli abusi dei requisitori, e fine della requisizione dei cavalli—*ivi.*
- 528 Invito agli stranieri per la formazione di una legione straniera—*pag.* 623.
- 529 Lettera del Presidente dell'Assemblea Costituente al Municipio Romano in ringraziamento dell'operosità mostrata nelle eccezionali circostanze attuali—*ivi.*
- 530 La commissione delle barricate nomina Antonio Antonelli per lustratore di tutte le catacombe—*pag.* 624.

RETOURNA BONA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

EDIZIONE UFFICIALE

Faded text, likely the beginning of a legal notice or decree, containing various clauses and dates.

1881

1881

1881

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che i soprannumerati od altri titoli di successione a posti o cariche non vacanti sono abusi dell'antico favoritismo, e che questa specie di fidecommessi personali sono in tal numero, da rendere chiusa ogni alea alle scienze, alle arti, ed agli impieghi;

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. 1. Sono aboliti tutti i rescritti o nomine di soprannumerati o successione agl' impieghi o cariche di qualunque siasi natura.

ART. 2. Nelle vacanze saranno preferiti ai concorrenti di eguale merito coloro i quali posseggono il rescritto e nomina, od avranno esercitato.

ART. 5. Il Ministro dell'Interno sarà incaricato per la esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza dei Triumviri il 3 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(521)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

È proibito di mettere Bandiere rosse nelle vie dove non sono state poste dalla Commissione.

Roma 5 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI



(522)

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

DIRETTA A TUTTI I COMMISSARI DE' RIONI

CITTADINO :

È mente del Governo che il Commissariato di ciascun Rione sia il centro dove si raccolgano tutti i sussidii che i benemeriti cittadini offrono nei presenti momenti per soccorrere, sia le famiglie più bisognose, sia quelle dei feriti e dei combattenti per la difesa della patria.

Ogni altra colletta potrebbe avere il pericolo di malversamento.

A ciò impedire, nessuno senza autorizzazione del Governo potrà incaricarsi di tali questue.

E perchè i cittadini sieno certi delle loro of-

ferte, voi ai nominati rilascerete un documento, dal quale risulti e l'autorizzazione Governativa, e l'identità della persona.

Tanto vi sia di norma, e state sano.

Roma 5 Maggio 1849.

Pel Ministro

G. DE ANGELIS SOSTITUTO



(525)

REPUBBLICA ROMANA

—

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Tutte le compagnie, tutti i drappelli di Guardia Nazionale mobilizzata che dalle Province generosi accorrono in Roma a salvezza della Patria, si porranno immediatamente sotto gli ordini del Comandante il primo Battaglione mobilizzato di questa Capitale, Maggiore Palazzi; il medesimo rimetterà in seguito al Comandante della sua Brigata, Colonnello Masi, lo stato indicante l'effettivo della forza degli indicati distaccamenti.

Roma 5 Maggio 1849.

IL MINISTRO

GIUSEPPE AVEZZANA



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Considerando che la soverchia elevazione de' dazi, produce un danno permanente agli onesti commercianti, ed è stata causa dell'origine e del progresso di un rovinoso organizzato contrabbando;

Considerando che è obbligo principale di un libero Governo di favorire l'industria ed il commercio, togliendo ad un tempo una pubblica immoralità;

Considerando essere urgente di prendere una misura, ancorchè provvisoria, per riparare a maggiori inconvenienti, frattanto che si darà opera a predisporre con ogni studio uno stabile provvedimento che salvi gl'interessi di tutti nel miglior modo possibile;

Riportatane l'approvazione del Triumvirato.

ORDINA :

1.° A datare dal giorno in cui sarà pubblicata nei singoli luoghi dello Stato la presente disposizione, verrà attivata immediatamente in tutte le Dogane della Repubblica la diminuzione dei diritti daziari, provvisoriamente applicata a diversi articoli che n'erano gravati.

2.° Per tutto ciò che non è contemplato in questa disposizione, resta fermo, senza innova-

zione alcuna, quanto è stabilito dalla tariffa del 28 Aprile 1850, e dalli successivi cambiamenti.

3.° In questa circostanza si concede per grazia che coloro i quali avessero articoli introdotti in contrabbando possano pagarne il semplice dazio, datane spontanea denuncia alla rispettiva dogana.

MODIFICAZIONE DI DAZI

all'Introduzione ed all'Estrazione di diverse merci e generi compresi nella vigente tariffa doganale.

INTRODUZIONE

BASE DI
PERCEZIONE
Lib. 100 net.

DAZIO
Sc. Baj.

Circassi, Casimirri e simili, comunque tessuti o lavorati di tutta lana, o misti con filo di lino, canapa, o cotone.	45
Saje, Flanelle, Scotti, Camellotti, Lanette, Merinos, Baregi e simili di tutta lana, o misti come sopra	7 50
Se misti con seta o bavella	25
Pannetto, Carfagno, Zagorà, Marccone, Caravano e simili; e le Coperte Valenzane, Schiavine e simili di lana o pelo d'ogni specie	4
Fettucce, Passamani, Cordoni, Bottoni e simili di lana o misti con filo di lino canapa o cotone	3
Se misti con seta o bavella	12
Tappeti di lana felpati o non felpati	13
Lavori di lana a maglia	13
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino, canape o cotone non compresi	

in veruna delle precedenti categorie, da nominare.....	43
Se misti con seta o bavella.....	25
	<i>L. 1. netta</i>
Tessuti di seta cerati o in qualunque al- tro modo preparati.....	30
Tessuti di bavella o filosello anche misti con filo di canape, lino o cotone.....	25
	<i>L. 100. nette</i>
Tessuti di cotone alla piana fitti, tanto bianchi, quanto tinti, o stampati.....	40
Tessuti di cotone spinati, operati, spoli- nati, rigati, velati, a giorno, bianchi, tinti, stampati o tessuti a colore.....	40
Tessuti di cotone in Velluti, e Felpe d'o- gni specie.....	5
Tulli, Filossi, Maglie fisse, merletti e si- mili di cotone.....	45
Tele di cotone incerate, o in qualunque modo preparate.....	5
Qualunque altra manifattura di cotone non compresa in nessuna delle pre- cedenti categorie, da nominare.....	40
Tessuti di canapa o lino bianchi o colo- rati o stampati o spinati ed operati..	8
Tralicci; Tele tinte in pezza, Tele cerate o in qualunque modo preparate, Fet- tucce, Passamani, Cordoni e simili di canape e lino.....	5
Tulli e Filossi lisci, Maglie fisse, e Mer- letti ordinari d'ogni specie.....	45
Merletti fini.....	30
Tessuti di lino o canape non compresi nel- le precedenti categorie, da nominare.	8

Qualunque tessuto o di tutta seta, lana, lino, canape, o cotone, o misto compresi i Tulli e i Filossi, se sia ricamato pagherà il doppio dazio della rispettiva specie e categoria.....	
Filo di lana tinto.....	7
» grezzo di lino o canape.....	3
» di lino o canape, bianco o tinto.....	8
» di cotone svolto non tinto.....	50
	<i>Lib. 1. nette</i>
Lavori di moda compresi nella nota 384 della vigente tariffa, tanto ultimati quanto semplicemente imbastiti.....	2
Lavori in cappelli, turbanti e simili.....	4
Fiori artificiali compiti di qualunque specie.....	4 50
Foglie, Gambi, Pistilli, Calici, e tutto ciò che serve a comporre fiori.....	50
	<i>L. 100. lorde</i>
Zucchero di qualsiasi qualità, tanto grezzo, quanto raffinato, escluso soltanto quello in pani intieri.....	4
Caffè.....	4 50
Garofani.....	5
Pepe di qualunque specie.....	50
Biacca o Cerusa, o Bianco di piombo (Carbonato di piombo puro, Bianco d'argento) Carbonato di piombo purissimo.....	4
	<i>L. 100. nette</i>
Lavori di ferro fuso, esclusi quelli in opere minute d'ornamento.....	2
Lavori di ferro in letti.....	2
Lime e Raspe da sgrossare.....	2
Lavori di latta o banda stagnata naturale	6

Lavori di latta o banda stagnata, verniciata, o pitturata in qualsiasi modo....	6	
Ottone e rame filato o trafilato.....	3	50
Lavori di ottone.....	6	
» di stagno.....	3	
» di piombo.....	3	
» di zinco.....	3	
» di argento placcato e di argentano..	10	
Piombo e zinco in lastre battuto o laminato		70
		<i>L. 100. lorde</i>
Vino nobile, Rhum, Rak, Kirschwasser, Cognac e simili in qualunque recipiente, non esclusi i fusti.....	4	
Rosoli e liquori d'ogni sorta in qualunque recipiente.....	3	
Acque distillate con alcool o senza.....	6	
		<i>L. 100. nette</i>
Carte per tappezzeria.....	3	
Carte impresse in qualsiasi modo	10	
Cartoni e Cartoncini d'ogni specie.....	3	
Libri sciolti o legati alla rustica.....		50
» legati in cartoncino o in carta pecora anche col corpo e coi pizzi di pelle..	2	
» legati in qualsiasi altro modo.....	5*	
Libri o carte stampate con note da musica.	4	
Guanti di pelle.....	20	
Pelli lavorate in qualunque manifattura, esclusi gli articoli nominati a parte..	10	
		<i>L. 100. lorde</i>
Luci di cristallo grandi non fogliate...	3	
Nitro.....	3	
Polveri solfuree in caso di permessa introduzione.....	3	

Verderame (Acetato di rame non cristallizzato)	2 40
Vetriolo verde o turchino.....	50
Vernici d'ogni sorta.....	2 40
Inchiostro di qualunque colore, e tinta da scarpe solida o fluida.....	3
Oltremarino artificiale, e ceneri verdi o turchine impalpabili.....	2
	<i>L. 100. nette</i>
Orologi da tavolino di qualunque specie, come mercieria di prima classe.....	15
Stampe di gesso pei modellatori.....	4
Porci esclusi quelli da latte e li porcelli, per capo	50
	<i>L. 100 lorde</i>
Carni qualunque salate, affumate o in altro modo preparate.....	4
	<i>L. 100. nette</i>
Formaggi di qualunque sorta	2

ESTRAZIONE

	<i>L. 100. lorde</i>
Sanguisughe.....	2
Semi di canape.....	10
Semi di lino.....	10
Tartaro grezzo	40
	<i>L. 100. nette</i>
Pelli grezze d'animali grossi.....	2
Carniccio.....	20

La Direzione Generale delle Dogane è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Ministero delle Finanze il 5 maggio 1849.

La Commissione

VALENTINI

COSTABILI

BRAMBILLA

(328)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE.

POPOLO !

Le bandiere rosse indicano le strade che devono essere libere all' Artiglieria e Cavalleria. Nelle altre fate pur barricate a genio vostro, sempre in modo però che possa passare un uomo a Cavallo.

Dovete altresì osservare se in prossimità alle strade libere vi sono stabilimenti a cui sia necessario l'accesso delle vetture. In questo caso combinate coi capi del Rione.

L'uso di queste bandiere è importante per noi, e per nulla giovevole al nemico; perchè le strade carrozzabili per noi, in un attimo cessano di esserlo per l'invasore, e perchè i nostri levano speditamente ogni segnale.

Nelle strade in cui non sono le bandiere rosse, strappate il selciato, portate i sassi sulle finestre e teneteli pronti.

Quel sasso che avrà atterrato qualcuno degli sgherri della tirannide, diventerà una *pietra preziosa*.

Donne Romane! siate avidi di queste ricchezze. Raccogliete sassi micidiali, pietre inesorabili. Voi siete il premio promesso agli abbietti contaminatori. In queste cose la *parola reale* è sacra.

Lucrezia si trafisse per l'onor suo. Voi, belle Romane, pel vostro, vincete.

Roma 6 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI

(526)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Comando Superiore dell' Armata

Siccome fu ordinato che tre colpi di Cannone dal Forte S. Angelo sarebbero stati il segnale di *Allarme*, ed essendo necessario che i Cittadini tutti sappiano con precisione quando si è in operazione col nemico e quando vi è tregua, si è disposto: che la Bandiera Rossa sul Forte S. Angelo sventolerà solo nel tempo del combattimento, e verrà rimpiazzata dalla Tricolore durando la tregua.

Roma 6 maggio 1849.

Il Ministro della Guerra

GIUSEPPE AVEZZANA



(527)

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Infiniti ed inconcepibili abusi e bassezze, commessi da taluni nella requisizione degli oggetti pel servizio della Repubblica, ci obbligano a provvedere energicamente per scoprire il triste che vestito di arbitraria missione, che do-

vrebb'esser santa come il suo scopo, approfitta dell'urgente bisogno di questi solenni momenti per adempire a delle particolari mire di cupidigia, e manomettere così rendendo grave e dannoso il savio provvedimento del vigilante, dell'operoso, del giusto.

Epper ciò protestando primi contro siffatti scandali, invitiamo tutti i proprietarii colpiti di requisizione di cavalli, carri, e bestiame d'ogni genere, ad iniziare alla Commissione di ciò formalmente incaricata, tutte le rispettive ricevute degli oggetti versati, od in mancanza di queste, il nome degli autori, relative forme di esecuzione, e tutti infine reclami e danni sofferti che credessero opportuno, ed in diritto, produrre.

Verificata così l'autorità degli incaricati, si procederà con tutto il rigore ad estirpare e prevenire questo cattivo germe, di più cattivi principii, colla punizione del reo, col compenso, e colla protezione sicura e valida al cittadino offeso.....!

Cessa, colla pubblicazione del presente, ogni qualsiasi mandato di requisizione di cavalli.

Roma 6 Maggio 1849.

Per la Commissione
PISACANE COLONNELLO



(328)

REPUBBLICA ROMANA

—
LEGIONE STRANIERA

Incaricato dal Ministro della Guerra di formare una Legione Straniera, invito gli Stranieri, che vogliono combattere per la causa della libertà, a presentarsi nel locale della Pilotta, dove saranno immediatamente iscritti ed organizzati in Legione.

Roma 6 Maggio 1849.

LAVIRON

Capitano di Stato Maggiore



(329)

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
ROMANA

HA INDIRIZZATA AL MUNICIPIO DI ROMA
LA SEGUENTE LETTERA

Cittadini!

Le generose e incessanti cure, onde il Municipio di Roma concorre coi poteri tutti dello Stato per migliorare la sorte di chi col sangue e colla vita difende la santità de' nostri diritti e l'indipendenza della Patria, sono documento irrefragabile, così della nostra concordia, come dell'amore che nutre vivissimo per la Repubblica.

È questa ben'altra protesta che di parole con-

tro ogni restaurazione del passato; è giuramento solenne di amore e di fratellanza, che chiama le benedizioni di tutto un popolo riconoscente.

Confortata da sì vevole appoggio, l'Assemblea Nazionale, nella pubblica seduta di jeri sera, decretò un voto di ringraziamento a codesto Municipio; e tale io godo manifestarglielo, quale si conviene nelle presenti gravissime circostanze, sincero e universale.

Cittadini, l'Assemblea giurò non ha guari di salvare la Repubblica, e la Repubblica sarà salva, quando anime generose come le vostre concorrono colla patria carità all'adempimento del suo giuro.

Salute e fratellanza.

Li 6 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE



(330)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Il cittadino Antonio Antonelli, Caporale nel decimo Battaglione della Guardia Nazionale di Roma, è perlustratore di tutte le catacombe.

Roma 7 Maggio 1849.


I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI

REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 55.

EDIZIONE UFFICIALE



- 331** Decreto del Triumvirato per cui i francesi, fatti prigionieri nel giorno 30 aprile, sono liberi—*pag.* 627.
- 332** Proclama del Triumvirato ai romani per la invasione spagnola—*pag.* 628.
- 333** Nota del Ministro delle relazioni estere alle potenze cattoliche—*pag.* 629.
- 334** Ordine del giorno del Ministro della guerra ai soldati perchè intatti mantengano i diritti altrui—*pag.* 633.
- 335** Decreto del Triumvirato pel quale cessa il frutto dei boni del tesoro col 30 aprile—*pag.* 634.
- 336** Idem per un ordinamento provvisorio della romana curia—*pag.* 635.
- 337** Idem in cui crea una commissione per giudicare le requisizioni illegali—*pag.* 637.
- 338** Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui dichiara responsabili i capi dei disordini che succedono nella sfera di sorveglianza e nella residenza dei corpi—*pag.* 638.
- 339** La Commissione delle barricate invita che si cessi dal far triboli—*pag.* 639.
- 340** Decreto del Triumvirato per l'abolizione degli appalti coninteressati dei dazi di consumo—*pag.* 640.

—

REPUBLICA ITALIANA

COLLEZIONE DELLE LEGGI

1865

EDIZIONE UFFICIALE

La Commissione per l'ordinamento delle leggi, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1865, ha l'onore di annunziare che ha compilato e pubblicato questa Collezione delle Leggi emanate dal Parlamento italiano dal 1861 al 1865. La presente Collezione è divisa in sei volumi, che contengono le Leggi emanate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Ogni volume è preceduto da un sommario delle Leggi contenute in esso, e da un indice alfabetico delle materie trattate. La Commissione ha l'onore di raccomandare questa Collezione a tutti coloro che hanno bisogno di conoscere le Leggi emanate dal Parlamento italiano.

La Commissione per l'ordinamento delle leggi, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1865, ha l'onore di annunziare che ha compilato e pubblicato questa Collezione delle Leggi emanate dal Parlamento italiano dal 1861 al 1865. La presente Collezione è divisa in sei volumi, che contengono le Leggi emanate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Ogni volume è preceduto da un sommario delle Leggi contenute in esso, e da un indice alfabetico delle materie trattate. La Commissione ha l'onore di raccomandare questa Collezione a tutti coloro che hanno bisogno di conoscere le Leggi emanate dal Parlamento italiano.

Stampato in Roma presso la Tipografia di S. Maria in Ardeatina

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che tra il Popolo Francese e Roma, non è, nè può essere stato di Guerra;

Che Roma difende per diritto e dovere la propria inviolabilità, ma deprecando, siccome colpa contro la comune credenza, ogni offesa fra le due Repubbliche;

Che il Popolo Romano non rende mallevadore dei fatti d'un Governo ingannato i Soldati che, combattendo, ubbidirono;

Il Triumvirato

DECRETA :

Art. 1. I Francesi, fatti prigionieri nella giornata del 30 Aprile, sono liberi, e verranno inviati al campo Francese.

Art. 2. Il Popolo Romano saluterà di plauso e dimostrazione fraterna, a mezzo giorno, i bravi Soldati della Repubblica sorella.


Roma 7 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ROMANI!

Anche la Spagna vi manda, in superbe parole, com'è il suo vezzo, una insolente disfida.

Così il coro è completo.

Austria, Francia e Spagna, ritentano la vecchia storia, rispondendo alla chiamata di un Papa.

Se non che la storia non copia mai sè medesima, e contro l'antico costume stà la nuova coscienza de' Popoli.

Dietro le bajonette del Generale Oudinot è la generosa Nazione Francese; dietro l'imperiale spada di Radetzky sono i prodi Ungheresi e la democrazia di Vienna; dietro l'altiero idalgo che minaccia Fiumicino è una gente che non ha più la forza che vinse i Mori, nè l'oro del nuovo Mondo.

Pertanto, sian due, sian tre, la differenza è poca, e Roma non si rimuove dal suo alto proposito.

Questi nostri visitatori trovarono, tre secoli e mezzo or sono, un'Italia morente; ora trovano una Italia che sorge, l'Italia del popolo.

Il popolo Romano, che sente il debito di smentire le loro calunnie, di combattere le loro ingiustizie, di compiere la sua missione col salvar Roma e l'Italia, li attende impavido e fermo alla prova.

Un popolo, che ha una missione da compiere nel cospetto dell'umanità e dell'eterna giustizia, non può morire.

Roma 7 Maggio 1849.

I Triumviri
C. ARMELLINI
G. MAZZINI
A. SAFFI



(335)

REPUBBLICA ROMANA

—
MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE.

Nota alle Potenze Cattoliche

La questione Romana, che non ebbe fin qui che un carattere politico, assume ora, mercè gli assalti dati a Roma, un carattere religioso, e al Mondo Cattolico che tutto v'è del pari interessato rivolgiamo queste franche e libere parole. L'Europa congiurata viene per imporre a tre milioni d'uomini una potestà ch'essi han dichiarata decaduta per sempre, e questa potestà rappresentando quella serie d'interessi che fecero dire al Divino Maestro che il regno suo non era di questo mondo, tutte le potenze che tali interessi tutelano, che vivono di quelle speranze che non si realizzano che al di là di questa terra, devono volgere attentamente gli occhi sul dramma grande e provvidenziale che fra noi si svolge. Su

di esse pesa tutta la responsabilità (responsabilità terribile!) dei fati che qui si compiono: su di esse severi e implacabili scenderanno i giudizi dei posteri.

La questione Romana non è più ora, il ripetiamo, questione politica soltanto, ma è fatta questione religiosa. Un popolo intero riassumendo le tradizioni della sua terra, desumendo le ispirazioni sue da quanto v'è di più grande nella sua storia, ha dichiarato incompatibile il dominio temporale dei Pontefici colla gloria, colla dignità di questa Italia che stanca di poltrir sonnacchiosa, quasi ludibrio delle Nazioni, alfine si è alzata alla santa, alla generosa vita dei popoli. Se il Principe che l'Europa vorrebbe imporci di nuovo fosse, come i tanti altri, volgare erede di privilegi volgari, la lotta potrebbe essere più o meno sanguinosa, più o meno feroce, ma ad una serie maggiore o minore di vittime limiterebbersi soltanto le sue conseguenze. Se l'impresa che l'Europa volle assumersi riguardasse soltanto l'indipendenza o il servaggio di un paese, tale impresa potrebbe essere più o meno imprecata, ma gl'interessi morali del genere umano non ne resterebbero scossi. Ma coll'assunto che l'Europa ora si prefigge si scrollano tutte le fondamenta dell'edifizio religioso, si strugge in mille cuori la fede, s'insinua lo scetticismo e lo sconforto in mille petti che con ardore aderirono fin quì ai più augusti principii che nobilitar possano e purificare il cuore dell'uomo. L'intero Stato Romano ha votata la decadenza del potere temporale del Pontefice, l'intero Stato coll'organo dei suoi *Circoli*, della sua *Assemblea*, dei suoi *Municipi* ha di-

chiarato un assurdo tale potere fra noi. Sotto l'impressione (e la tema anche in molti) di una immediata invasione Francese, Austriaca, Napoleontana, i Municipi tutti (quelle rappresentanze conservatrici d'ogni città) con nobile gara han dichiarato di protestare altamente contro ogni impresa che per fine avesse di ristaurare un potere, che è divenuto incompatibile. Le adesioni, le proteste di tutto lo Stato Romano saranno in breve stampate e diramate per tutta Europa; or potrà dire l'Europa che è una fazione che si ostina a non volere più quì il dominio del Pontefice?

Tanta cecità in essa, tanta pertinacia nei tristi consiglieri di questo in voler riacquistare un dominio malaugurato inacerbiscono gli animi e li fan prorompere a conseguenze disperate. Molti già si chiedono se un dominio, che il fondatore di questa religione disse non essere di questo mondo, possa, da chi tutela e rappresenta gli interessi religiosi del genere umano richiedersi colle armi della violenza, spargendo fiumi di sangue, ammontando cadaveri; e per quella facilità che v'è di confondere le dottrine coll'apostolo, il sacerdozio col sacerdote, le teoriche coll'individuo che le professa, molti cominciano a dubitare di una credenza che a fini tutti mondani sacrifica le sue più sante aspirazioni, che non rifugge dall'inaugurare su un miserabile piedistallo di creta quegli interessi che base aver non dovrebbero fuorchè sulla mansuetudine, la moderazione, e quella divina parola di abnegazione e di rassegnazione che fece della religione di Cristo la religione degli oppressi, lo scudo

dei sofferenti, il refrigerio dei cuori. Molti già si chiedono se una religione che redense il mondo dalla schiavitù debba convertirsi in arma per ridurre i liberi in schiavi; e le menti atterrite da tanta inversione di cose, da tanto disordine d'idee ricavano conseguenze fatali pel cattolicesimo che, falsato nelle sue origini, non è più il culto delle vittime, ma quello degli oppressori.

L'Europa vi badi prima di perseverare in questa feroce lotta. La religione vi rovina ed è del manto della religione ch'essa si addobba. Libero è questo popolo, santa è questa repubblica ch'esso ha inaugurata; Dio la benedisse d'una prima vittoria e distrutta esser non potrebbe che coll'esizio d'interi popolazioni. Tre milioni d'Italiani han giurato di seppellirsi sotto monti di macerie, di avvolgersi nei ruderi delle loro città prima che disertare il glorioso principio che tanto sollevolli nella dignità d'uomo; e il popolo di Roma, questo popolo unico omai nei fasti d'Italia per altezza di propositi, per tenacità di volere, per valore e potenza, li guida nell'agone glorioso. L'Europa vi pensi; la lotta non è più d'esercito a esercito, d'uomini ad uomini; è lotta che abbraccia tutto un mondo morale d'idee, di speranze, di fede, che un'eco aver potrebbe fino alle più tarde generazioni. S'ella perdura nella lotta noi pure, il giuriamo, vi perdureremo; e quel Dio, che fu sempre il Dio dei liberi e dei forti, farà rifulgere anche una volta la sua luce fra noi per porre il suggello alla liberazione del nostro popolo.

Roma 7 Maggio 1849.

Il Ministro degli Affari esteri

CARLO RUSCONI

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

SOLDATI:

La Patria vi è riconoscente dell'entusiasmo con che rispondeste alla materna sua voce.

Ella vi ha commesso di far rispettare dal nemico interno ed esterno le proprie leggi, le private e pubbliche proprietà, le persone dei Cittadini, il suo territorio.

Ogni atto con che voi attentaste alle sostanze, alle persone, e violaste voi stessi le leggi, usurpate le funzioni dei Magistrati, vi cancellerebbe dal novero de'suoi difensori, vi porrebbe in quello dei nemici che voi sorgeste a combattere.

Niun pretesto, nessuna circostanza, niuno intendimento, abbenchè generoso, legittima la menoma offesa ai diritti altrui.

Spetta ai vostri Superiori il provvedere a voi.

Spetta ai Magistrati il render giustizia.

Lo stato di guerra non modifica i rapporti civili tra i privati; i rapporti politici tra i privati e il Governo.

Chi non è pronto a far sacrificio alla Patria di quelle passioni, di quelle intemperanze che disonorano l'uomo, non è pronto a morire per lei—Voi le avete sacrificato tutto.

La Commissione militare, istituita per punire colla massima severità i violatori dell'ordine privato e pubblico, non veda dunque un solo

di voi! Mostrate col vostro esempio che il delitto è impossibile ai prodi, i quali difendono la *Bandiera della Repubblica*—Bandiera di libertà e di virtù!

Dato dalla nostra residenza 8 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA



(356)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Visto il decreto dell'Assemblea Costituente del 26 Marzo 1849, il posteriore nostro decreto del 3 Aprile, ed il successivo Regolamento del Ministero delle Finanze del 18 dello stesso mese, relativi alla conversione de' Boni del Tesoro;

Considerando che, comunque per le sopraggiunte circostanze siasi dovuto differire la conversione suddetta in quelle leggi fissata pel 4° di Maggio corrente, non possono più ritenersi fruttiferi fin da quell'epoca i Boni del Tesoro, per essersi dei frutti decorrendi dal 4° Maggio corrente in poi già disposto con l'emissione di altrettanti boni per la somma corrispondente;

DECRETA :

Il frutto dei Boni del Tesoro è cessato fin dal 50 Aprile 1849.

Dalla residenza del Triumvirato li 8 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(556)

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ritenuta l'urgenza di dare un ordinamento provvisorio alla Romana Curia, in seguito delle innovazioni portate dal Decreto 5 Marzo prossimo passato; finchè una legge non avrà compiuta la sua organizzazione stabile e definitiva;

Il Triumvirato della Repubblica Romana

ORDINA :

ART. 1. Le disposizioni del Titolo II Sezione 5 e 6 dell'Editto 17 Dicembre 1834, sono estese provvisoriamente anche ai Tribunali di Appello e di prima Istanza residenti in Roma.

ART. 2. In conformità dell'articolo precedente sono istituiti in Roma il Consiglio di Disciplina degli Avvocati presso il Tribunale di Ap-

pello, e le Camere di Disciplina dei Procuratori presso i Tribunali di Appello e di prima istanza, e cessano le attribuzioni degli Avvocati Consistoriali e degli antichi Curiali di Collegio.

ART. 3. I Procuratori che avranno un esercizio non minore di cinque anni presso un Tribunale di Appello, o presso il cessato Tribunale della Rota, potranno chiedere di essere ammessi innanzi al Tribunale Supremo.

ART. 4. È in facoltà del Tribunale Supremo di risolvere sulle ammissioni, avuto riguardo ai documenti esibiti dagli aspiranti, o di assoggettarli ad uno sperimento d' idoneità da subirsi innanzi a tre Giudici deputati dal Presidente.

ART. 5. Gli Avvocati approvati dal soppresso Tribunale della Rota sono di diritto Avvocati presso il Tribunale Supremo. La legge provvederà sulle nuove ammissioni.

ART. 6. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale di Appello in Roma avranno libero esercizio avanti a tutti i Tribunali di prima istanza soggetti alla giurisdizione dello stesso Tribunale di Appello. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale Supremo avranno l' esercizio libero presso tutti i Tribunali della Repubblica.

ART. 7. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data dalla residenza del Triumvirato li 8 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le presenti circostanze non permettono agl'individui componenti la Commissione per giudicare le requisizioni illegali di occuparsene con quella anergia che è assolutamente indispensabile;

Il Triumvirato

Procede alla nomina di una Commissione più ristretta, alla quale conferisce pieni poteri.

Tutte le autorità civili e militari sono obbligate, sotto la più stretta responsabilità, di fornirle quella forza, di cui potrà avere bisogno, e prestarsi a tutte le richieste per la esecuzione delle misure che tale Commissione stimerà prendere.

Sarà composta dei seguenti cittadini:

Calandrelli Alessandro Presidente

Ravioli Camillo

Gajani Guglielmo

Mariani Livio

Meucci Filippo

Risiede in permanenza presso Montecitorio.
Roma 8 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA


*Ordine del giorno
del Comando superiore dell'Armata.*

Questo Comando Generale si crede nell'assoluta necessità di chiamare responsabili direttamente i Capi dei Corpi, di tutti i disordini che succedono nella loro sfera di sorveglianza, e nella residenza de' loro Corpi.

Disporranno perciò delle pattuglie nell'interno della città, onde reprimere gl'attentati contro le proprietà e le persone. Gl'individui colti in flagrante delitto, od anche semplicemente impuniti, verranno immediatamente tradotti alle carceri, ed inviate le prove raccolte del loro delitto all'Uditorato di Guerra. Ogni tre giorni il Consiglio di Guerra nominato dal Generale in Capo, si porrà in seduta onde giudicare subitaneamente e col massimo rigore.

Li 8 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
GIUSEPPE AVEZZANA



(559)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

AI FABBRI FERRAI

Cessate dal far TRIBOLI. Quelli a quest'ora consegnati bastano.

Roma 8 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENE

VINCENZO CALDESI



(540)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerato che ad ottenere il progressivo miglioramento economico de' Popoli è necessaria nelle pubbliche amministrazioni, azione facile, e pronta ;

Considerato che gli appalti de' diritti e rendite nazionali, non solo si oppongono allo scopo annunciato, ma accennano ad una incapacità amministrativa intollerabile in un Governo libero ;

Considerato che la delegazione ai privati dall'esercizio dei diritti fiscali include sempre gravanza, e spesso vessazioni pel popolo ;

DECRETA :

ART. 1. Gli Appalti cointeressati dei Dazii di Consumo, e Diritti Uniti nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna cesseranno col giorno 31 Maggio 1849.

ART. 2. Sarà stralciato dentro due mesi il conto fra il Governo e gli Appaltatori a cura della Direzione delle Dogane, dalla quale finora dipendevano.

ART. 3. Una Direzione generale comprenderà l'amministrazione del Dazio consumo, Sali e Tabacchi, Diritti riuniti, e Stabilimenti delle Saline.

ART. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 36.

EDIZIONE UFFICIALE



- 341 Invito della Commissione delle barricate ai cittadini per saldare i loro conti per opera o materiali alle barricate—*pag.* 643.
- 342 Decreto del Triumvirato per cui il monastero di S. Silvestro sarà diviso in abitazioni con fondaco sulla pubblica via—*ivi.*
- 343 Idem in cui tutti gli spedali di Roma e dello Stato sono dichiarati proprietà della Repubblica—*pag.* 645.
- 344 Ordinanza del Triumvirato per l'apertura del tribunale supremo della Repubblica—*pag.* 646.
- 345 Proclama del Triumvirato ai Romani nel secondo attacco minacciato dai Francesi—*pag.* 648.
- 346 Idem ai soldati francesi—*pag.* 650.
- 347 Idem del Ministro della guerra ai Romani pel secondo assalto minacciato dai Francesi—*pag.* 651.
- 348 Idem della Commissione delle barricate per la stessa causa—*pag.* 652.
- 349 Ordinanza del Triumvirato per la proroga dei termini fatali a tutto il 20 maggio—*pag.* 653.
- 350 Il Triumvirato avvisa sul modo di requisire il numerario contro biglietti—*pag.* 654.
- 351 Ordinanza del Triumvirato per cui i danni prodotti durante lo stato d'assedio saranno indennizzati—*pag.* 655.
- 352 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si scioglie la legione degli emigrati—*pag.* 656.

REPUBBLICA ROMANA

Art. 1. ... Dazio ... di ...

BOLLETTINO DELLE LEGGI

Art. 2. ... Appellati ... della Direzione delle ...

EDIZIONE OTTOBRE

Art. 3. ... Tabacchi, Diritti ...

241 ...

242 ...

243 ...

244 ...

245 ...

246 ...

247 ...

248 ...

249 ...

(341)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Perchè le ragioni de' Cittadini, che prestarono opera o materiali nelle barricate, non vadano dimenticate; tutti coloro le cui partite non furono già, o saldate o regolate, sono invitati a far liquidare entro tre giorni i loro conti, presso i Rappresentanti in ogni Rione, o presso la Commissione stessa, se le ordinazioni partirono direttamente dall'ufficio centrale.

Roma 9 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CATTABENI

VINCENZO CALDESI



(342)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il Convento di S. Silvestro per la sua centrale esposizione in città, è conveniente e vantaggioso che sia ridotto ad uso di botteghe, coll'abitazione superiormente annessa;

Considerando, che il Governo della Repubblica non può per se assumere le spese di ri-

forma del locale a tale provvidentissimo scopo, attesi i gravi dispendi nei quali si trova per la difesa della patria;

Il Triumvirato

DECRETA :

ART. 1. Il Monastero di S. Silvestro sarà diviso in tante abitazioni corredate di un comodo fondaco sulla pubblica via.

ART. 2. I negozianti ed artisti che vorranno avere in enfiteusi una porzione di quel vasto locale dovranno eseguire a proprie spese l'opera della riduzione.

ART. 3. Un modico canone da pagarsi posticipatamente di anno in anno a vantaggio del Governo verrà fissato da due periti, in ragione del fabbricato che ciascuno occuperà.

ART. 4. L'enfiteusi sarà sempre redimibile dall'enfiteuta.

ART. 5. È accordato ai negozianti ed artisti un termine di giorni 45 utile per avanzare la dimanda.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conseguentemente all'Ordinanza del Comitato
esecutivo pubblicata il 12 Marzo passato;

Il Triumvirato

DECRETA

ART. 1. Tutti gli Ospedali di Roma e dello
Stato sono dichiarati proprietà della Repubblica.

ART. 2. L'Amministrazione degli Ospedali di
Roma sarà riunita e diretta da un Consiglio
amministrativo superiore, composto dei seguenti
cittadini:

Il Ministro dell'Interno, Presidente del Con-
siglio,

Il Direttore di pubblica sanità ed Ospedali,

Il Soprintendente generale di tutti gli Ospe-
dali di Roma,

I Direttori speciali degli Ospedali medesimi,

Due Consiglieri municipali,

L'amministratore od economo locale, ove
esiste.

ART. 3. Per gli Ospedali, esistenti nel ter-
ritorio della Repubblica, sarà formato un Con-
siglio di amministrazione in ogni Provincia,
secondo le disposizioni della Circolare emessa
li 13 Marzo passato numero 50703, e composto
dei seguenti cittadini:

Il Preside della rispettiva Provincia, presi-
dente del Consiglio,

Il Presidente del Consiglio provinciale di Sanità,

Il Senatore o Gonfaloniere,

Il rispettivo Direttore dell'Ospedale.

ART. 4. Niun atto di amministrazione sarà valido senza l'approvazione dei Consigli amministrativi.

ART. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente.


Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(544)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

In esecuzione del Decreto dell'Assemblea Costituente del 3 Marzo prossimo passato ;

Il Triumvirato

ORDINA :

ART. 1.° Il Tribunale Supremo della Repubblica comincerà a tenere le sue udienze il giorno 21 del corrente mese.

ART. 2. In conformità dell'art. 4 dell'Ordi-

nanza Ministeriale del 27 Marzo p. p. è prescritta nella Sezione Civile della Cancelleria del Tribunale Supremo la tenuta dei seguenti registri nelle rispettive forme designate dal §. 439 dell'Editto 17 Dicembre 1854.

- A) Un Procollo Generale.
- B) Un ruolo per l'iscrizione delle cause.
- C) Un registro ossia giornale delle udienze.
- D) Un registro contenente per intero e per ordine di data gli opinamenti.

E) Un registro, in cui saranno inseriti gli originali delle decisioni nella forma prescritta dal §. 605 del Regolamento Legislativo e Giudiziario.

F) Un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna del Tribunale.

G) Un registro contenente la riunione delle Ordinanze per la surrogazione dei Procuratori a forma del §. 909 del Regolamento.

H) Un registro degli Ordini circolari, istruzioni, regolamenti, ed altri atti governativi.

I) Un protocollo speciale per la corrispondenza d'ufficio.

Nella Sezione Criminale si terranno i registri come nelle Cancellerie del Tribunale di Appello.

ART. 3.° Le regole disciplinari e d'ordinamento interno stabilite col citato Editto 17 Dicembre 1834 per le Cancellerie dei Tribunali di Appello di Bologna e di Macerata, e già rese comuni colla mentovata Ordinanza del 27 Marzo alla Cancelleria del Tribunale di Appello di Roma, lo saranno ancora provvisoriamente alla Cancelleria del Tribunale Supremo in tutto ciò

che è compatibile col succitato Regolamento organico provvisorio.

ART. 4.º Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data dalla residenza del Triumvirato li 40 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(548)



ROMANI!

Gli uomini del Governo di Francia hanno fretta di condurre a fine l'assassinio politico della nostra Repubblica. Hanno fretta perchè sanno che la Nazione Francese abborre codesta guerra fratricida, e temono che Ella si pronunzii altamente in nostro favore: hanno fretta, perchè se la nostra Repubblica sta viva, non potranno uccidere la Repubblica Francese; hanno fretta, perchè il loro amico—l'Austriaco—bussa alla porta e grida: «mantenetemi il patto!

Il Generale Oudinot trascina il bel nuovo i suoi soldati contro Roma. Ben venga: Roma lo aspetta senza paura, senza milaneria, fidente nella giustizia della sua causa, e nell'aiuto del Dio di giustizia.

La vittoria delle nostre armi sull'esercito del Borbone ci è pegno del favore del Cielo. Su! all'armi e fiducia in noi! e fiducia in Dio!

Il nemico vuole aprire la breccia nelle no-

stre mura? l'apra: ma dietro a quella breccia trovi il muro saldo, incrollabile de' nostri petti. Vuol prodigarci palle, granate e bombe? farà danno ai monumenti, ma non terrore a noi, e quelle ruine rimarranno a più glorioso monumento del valore romano, e a testimonianza d'infamia incancellabile su quegli uomini che trascinano nel fango l'onore della Nazione Francese.

Romani! vi chiediamo cose ormai solite in Voi: coraggio e fermezza, non grida ed impeto inconsiderato—obbedienza agli ordini di chi dirige la difesa, non confusione—ira nel combattimento, e cristiana generosità dopo la battaglia verso le vittime della militare disciplina; la quale è pur sempre una virtù, ancorchè serva ad una politica iniqua.

Romani! i vostri padri ridotti a ben altre estremità che noi non siamo, si trassero nel Campidoglio, respinsero i ripetuti assalti dei Galli, e li costrinsero a fuggire. Il Generale Oudinot, grazie al Cielo, non è più terribile di Brenno, e Roma non è puranche ridotta a difendersi nel breve giro del Campidoglio.

Il vessillo tricolore francese è stuprato, è avvilito da Governanti devoti al Vitello d'oro; il vessillo tricolore italiano sventoli in mano vostra al tuonar del cannone, per la gloria del vero Dio, pel risorgimento dei Popoli d'Europa.

VIVA LA REPUBBLICA! VIVA L'ITALIA!
Roma 10 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

(348)

SOLDATS

DE LA REPUBLICQUE FRANÇAISE.

Pour la seconde fois, vous êtes poussés, en ennemis, sous les murs de Rome, de la Ville Républicaine qui fut jadis le berceau de la liberté et de la grandeur militaire.

C'est un fratricide qu'on vous impose.

Et ce fratricide, si jamais il pouvait se consommer, porterait un coup mortel à la liberté de la France. Les peuples sont solidaires. La République tuée chez nous sérail une tache éternelle sur votre drapeau, un allié de moins pour la France en Europe, un jalon de plus ajouté sur la route de la restauration monarchique, vers la quelle un Gouvernement trompeur ou trompé pousse votre belle et grande Patrie.

Rome combattra donc comme elle à combattu. Elle sait qu'elle combat pour sa liberté et pour la vôtre.

Soldats de la Republique Francaise ! Tandis que vous marchez contre notre drapeau tricolore, les Russes, les hommes de 1815, marchent sur la Hongrie et rêvent la France.

A quelques milles de vous, un corps napolitain, que nous vénons d'entamer, tient levé un drapeau de despotisme et d'intolérance. A quelques lieues de vous, sur votre gauche, une ville republicaine, Livourne, résiste en ce moment à l'invasion autrichienne. La est votre place!

Dites à vos chefs qu'ils vous tiennent parole. Rappelez-leur qu'à Marseille et à Toulon ils

vous ont promis le combat contre les Croates. Rappelez-leur que le soldat Français tient au bout de sa baïonnette l'honneur et la liberté de la France.

Soldats Français! Soldats de la liberté! ne marchez pas contre vos frères. Nos batailles sont les vôtres. Que les deux drapeaux tricolores s'allient et marchent ensemble à l'affranchissement des peuples, à la destruction des tyrans! Dieu, la France et l'Italie béniront vos armes.

VIVE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE!

VIVE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE!


Rome 10 Mai 1849.

Les Triumvirs

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(547)

ROMANI ;

Con inesprimibile gioja ho ricevuto e pubblicato il bollettino del General Garibaldi relativo al brillante fatto di Palestrina combattuto nel giorno di jeri.

Cittadini! La moderna Roma è come l'antica, e circondata da nemici nell'infanzia della sua vita repubblicana. Ma se la prima vinse armate potenti in guerre da essa talvolta provocate, la seconda innocente, pura di sangue, scevra di ambizioni, e non aspirando che all'esercizio dei diritti umanitari, sarà nella sua

gloriosa missione incoraggiata dalla santità della sua causa, protetta dalla giustizia di Dio—Durate dunque, o Romani, con coraggio. Noi vinceremo i nostri nemici: attueremo i nostri diritti: noi saremo la pietra angolare della riedificazione italiana.

I Francesi minacciano anch'essi di ritornare all'assalto: noi li ricacceremo sulle orme già da essi stampate il 30 Aprile.

Al primo colpo di cannone tutti i cittadini corrano animosi alle armi, e volino a difendere le mura, le barricate. Dio è con noi. L'eterno diritto dei popoli non perirà.

Roma 10 Maggio 1849.

Il Generale in Capo
Il Ministro della Guerra e Marina
GIUSEPPE AVEZZANA



(348)

COMMISSIONE DELLE BARRICATE

Abbiamo taciuto questi giorni. Quando non si combatte, qual voce può parlare dall'alto delle barricate?

Oggi parliamo perchè si pugnò e si vinse. Garibaldi ha battuto i Napoletani. Prese tre cannoni. Morti, feriti e prigionieri in proporzione. Il nemico è confuso e si sbanda. Quel re che dal 15 Maggio non era uscito di casa per paura de'suoi fedelissimi sudditi, penserà

ora a riattaccarsi nella sua Reggia insanguinata

Un altro nemico, Oudinot, ritorna oggi a scrostare le nostre mura. Spiritoso ripiego per sciogliere il debito di riconoscenza contratto dalla Francia col dono e col bacio de' prigionieri. Sì, ingrati! La vostra ingratitudine raddoppierà oggi il nostro valore e la nostra gloria,

Roma 10 Maggio 1849.

I Rappresentanti del Popolo

ENRICO CERNUSCHI

VINCENZO CALDESI

VINCENZO CATTABENI



(380)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che non sono cessate le cause che determinarono il Governo ad accordare una proroga dei termini fatali, imposti dalla legge o dalle convenzioni ;

Il Triumvirato della Repubblica

ORDINA :

ARTICOLO UNICO. I termini perentorii prorogali fino a tutt'oggi coll'Ordinanza del 30 Aprile sono prorogati di nuovo a tutto il 20 corrente.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.


Dato dalla residenza del Triumvirato il 10 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(380)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

AVVISO

A togliere ogni dubbio ed inconveniente sulla requisizione del numerario da consegnarsi dai cittadini alla pari contro biglietti della Repubblica Romana si dichiara, che restano a quest'effetto specialmente incaricati i cittadini Pietro Minucci, Rappresentante del Popolo, ed il Notaio Giacomo Gagiotti, i quali soltanto sono autorizzati dal Triumvirato per una tale operazione.

Chiunque altro si attenterà di requisire danaro, sarà immediatamente tradotto avanti la Commissione Militare.

Dalla Residenza del Triumvirato li 10 Maggio 1849.

I Triumviri

C. ARMELLINI

G. MAZZINI

A. SAFFI

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nelle supreme necessità pubbliche la patria non esige il sacrificio coattivo di pochi, ma lo vuole in tutti equabilmente diviso;

Il Triumvirato

ORDINA:

Art. 1. Tutti coloro, le cui proprietà saranno state distrutte, o in qualunque modo danneggiate per fatto di Governo, o delle milizie, durante lo stato d'assedio, ne saranno indennizzati dal pubblico erario.

Art. 2. È istituita una Commissione incaricata di liquidare l'importo dei danni sulle prove che si esibiranno dai ricorrenti nel perentorio termine di cinque giorni. I componenti la Commissione sono i seguenti rappresentanti del Popolo:

Germano Baldini

Luigi Pianesi

Rodolfo Audinot

Art. 3. Le dichiarazioni delle seguite liquidazioni si esibiranno al Ministero delle Finanze, che rilascerà altrettante cartelle di credito per le somme corrispondenti.

Art. 4. Tali crediti saranno guarentiti e tacitati con beni di proprietà nazionale a prezzo di stima.

Art. 3. Qualora sia caduto il danno sopra vigne di proprietà nazionale, saranno esse accordate in enfiteusi ai coloni mezzadri.

Dalla residenza del Triumvirato 11 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(532)

**ORDINE DEL COMANDO SUPREMO
DELL'ARMATA E DELLA CITTA'**

Del giorno 11 Maggio 1849.

La Legione degli Emigrati viene disciolta. Le segnalate prove di valore che ha date nella memoranda giornata dei 50 Aprile ultimo, combattendo per la libertà, non andranno certo dimenticate. Essa si rese benemerita della Patria, ed i nomi di coloro, che più si distinsero, verranno consegnati a una pagina gloriosa della nostra Storia. Intanto per la debita organizzazione dell'Armata, si notifica che gli individui componenti la detta Legione sono incorporati nel battaglione dei Bersaglieri lombardi, comandato dal Maggiore Luciano Manara. Dal medesimo quindi dipenderanno per gli ordini a riceversi, e per le consecutive disposizioni militari.

Il Ministro GIUSEPPE AVEZZANA

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 57.

EDIZIONE UFFICIALE




- 533 Proclama del Ministro della guerra ai Romani sulla difesa di Bologna—pag. 659.
- 534 Programma della commissione di tutela e di aggiudicamento per gli oggetti e locali requisiti—pag. 660.
- 535 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui il Popolo di Bologna è dichiarato benemerito della Repubblica—pag. 663.
- 536 Ordine del giorno di Ministro della guerra in cui si notifica che il sotto tenente Franchini, condannato a morte per rapina, questa pena gli è stata computata dal Tribunale in quella dei lavori forzati a vita—ivi.
- 537 Idem in cui è dichiarato traditore della Patria chi abbandona il suo posto in faccia al pericolo—pag. 664.
- 538 Regolamento per la missione e vendita alla pubblica auzione de' certificati al portatore delle rendite consolidate provenienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle mani-morte dello Stato—ivi.
- 539 Indirizzo dell'Assemblea Costituente agli Ungheresi—pag. 685.
- 560 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui il generale Garibaldi ed il colonnello Belli sono promossi a generali di divisione—pag. 687.
- 561 Sentenza del consiglio di guerra contro alcuni militi imputati di rapina in tempo di guerra—ivi.

Art. 8. Qualunque sia l'anno sopra
righe di propria mano esse accor-
date in esenzione...

Dalla residenza del Tribunale di Napoli
BOLLETTINO DELLE LEGGI

LEGGI
C. 77
LEGGI
REUNIONE UFFICIALE



212 Proviso...
214 Proviso...
215 Proviso...
216 Proviso...
217 Proviso...
218 Proviso...
219 Proviso...
220 Proviso...
221 Proviso...
222 Proviso...
223 Proviso...
224 Proviso...
225 Proviso...
226 Proviso...
227 Proviso...
228 Proviso...
229 Proviso...
230 Proviso...
231 Proviso...
232 Proviso...
233 Proviso...
234 Proviso...
235 Proviso...
236 Proviso...
237 Proviso...
238 Proviso...
239 Proviso...
240 Proviso...
241 Proviso...
242 Proviso...
243 Proviso...
244 Proviso...
245 Proviso...
246 Proviso...
247 Proviso...
248 Proviso...
249 Proviso...
250 Proviso...
251 Proviso...
252 Proviso...
253 Proviso...
254 Proviso...
255 Proviso...
256 Proviso...
257 Proviso...
258 Proviso...
259 Proviso...
260 Proviso...
261 Proviso...
262 Proviso...
263 Proviso...
264 Proviso...
265 Proviso...
266 Proviso...
267 Proviso...
268 Proviso...
269 Proviso...
270 Proviso...
271 Proviso...
272 Proviso...
273 Proviso...
274 Proviso...
275 Proviso...
276 Proviso...
277 Proviso...
278 Proviso...
279 Proviso...
280 Proviso...
281 Proviso...
282 Proviso...
283 Proviso...
284 Proviso...
285 Proviso...
286 Proviso...
287 Proviso...
288 Proviso...
289 Proviso...
290 Proviso...
291 Proviso...
292 Proviso...
293 Proviso...
294 Proviso...
295 Proviso...
296 Proviso...
297 Proviso...
298 Proviso...
299 Proviso...
300 Proviso...

Il Ministro
MILITARE

ROMANI!

Bologna—la eroica Bologna che l'otto Agosto 1848 fugò dalle sue mura l'Austriaco, stretta da più giorni, e bombardata dal nemico, è deliberata al sacrificio d'ogni cosa diletta, anzichè dell'onore.

Invano un pusillanime Municipio, tenero delle case, anzichè della dignità Italiana, tenta persuaderla a capitolazioni, che al danno, cui non impediscono al barbaro, aggiungono la vergogna.

Il Popolo, la Truppa, la Guardia Nazionale—il cui eroismo è maggior d'ogni lode—illuminati dal cuore—avvalorati dal sentimento del proprio dovere—lottano contro le arti del Municipio, e contro le artiglierie del nemico.

Fu alzata una bandiera bianca.

Il Popolo la fulminò—invocando la rossa—quella che anela al sangue del Croato assassino.

E questa sventola—e non una posizione fu ancora abbandonata dai prodi Bolognesi.

Risoluti a schiacciarsi sotto le proprie ruine, anzi che cedere, essi non cederanno—non cadranno. Perchè Dio soccorre agli uomini dai grandi propositi, dalla volontà pertinace—agli uomini del sacrificio.

Chi guarda alle pareti, e le vuol salve, anzichè salvare la dignità d'uomo, ed adempiere al sacro debito di morir per la patria, non merita il premio della vittoria.

Non cadranno—perchè già le valorose Romagne muovono in loro soccorso, e già i fati d'Italia van ristorandosi.

La virtù vostra, o romani, sta riedificando il tempio—sta ricostituendo la Nazione.

Qui voi, uniti ai Rappresentanti d' Italia tutta, affrontate i Francesi, i Napoletani, e li disperdete—là i Bolognesi resistono fortemente agli Austriaci. In Livorno si fa altrettanto. In Palermo nuovamente si combatte.

Romani! . . . La vittoria era destinata alle armi Repubblicane—le sole che s'imbrandiscono dal popolo, e pel popolo.

Voi primi proclamaste la Repubblica in nome di Dio, e fu grande, e degna di Roma.

In nome di Dio avete impugnato le armi, e vinceste.

In nome di Dio impugnatele ancora—e vincerete!

12 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
Comandante in capo dell' Armata Romana
GIUSEPPE AVEZZANA



(354)

REPUBBLICA ROMANA

COMMISSIONE DI TUTELA E DI AGGIUDICAMENTO
PER GLI OGGETTI E LOCALI REQUISITI.

I cinque Cittadini sottoscritti chiamati a co-desta Commissione che parve ai Governanti voluta così dal decoro come dagli interessi della nostra Repubblica; credono debito loro di far noto

a tutti quale sia il loro mandato e quali i desiderii, i proponimenti loro.

Alcuni pochi ma pur tristissimi abusi si ebbero a deplorare ne' giorni passati a proposito della disorganizzazione in cui era caduto e il diritto e il modo di requisire per colpa dal trascendere di alcuni privati.

Ma i rari arbitrii di privati, non si possono, non si debbono da un popolo onesto e generoso addebitare al Governo, che ogni sforzo mette in opera, onde prevenire gli abusi, e ripararne gli effetti.

Appunto quest'opera di previdenza presso i Cittadini, e di riparazione davanti alla Legge, viene a noi confidata. Noi speriamo di poterla compiere siccome l'urgenza de' tempi e l'onore della Patria richieggono.

A prevenire gli abusi di sedicenti requisitori che deturpano il sacro nome di Repubblica e di libertà con atti indecorosi ad ogni uomo libero, ad ogni leale repubblicano—a constatare il perchè ed il come delle requisizioni—ad avvertire degli errori o delle frodi accadute nel requisire; la Commissione cui ne spetta il giudizio—a tutelare tanto gli oggetti requisiti quanto i locali sgombrati e messi a profitto dello Stato—ad impedire i trafugamenti da parte dei pochi paurosi nemici della causa della libertà—a ripararvi, se eseguiti e ad impedire nello stesso tempo le improntitudini, dannose ai veri interessi della Repubblica, le quali non del tutto vanno scolpate con l'ardore di devozione al nostro sacro principio—a procurare gl'indennizzi che il Governo promise a chi di ragione—a

conciliare e a proteggere, a provvedere al massimo vantaggio della cosa pubblica senza ledere i principii di equità che l'hanno assiduamente regolata;—a questo difficile ma nobile ufficio noi fartmo di corrispondere con ogni sforzo, purchè ajueati dalla lealtà dei Repubblicani; dalla cooperazione di tutti i buoni, da quella moderazione nei Cittadini, la quale giustamente divenuta parola d'infamia, ridiviene parola di coraggio, allorquando si tratta di far salvo l'onore di un popolo, e l'esistenza di una Repubblica.

Senza moderazione coi vinti ogni vittoria può farsi vergogna.

La reazione è vinta, sconfitta è per sempre. Ebbene, Cittadini, processiamola pubblicamente, ma senza quelle ire o vendette private, che nel ledere le proprietà od ogni altro diritto, offendono la giustizia, l'interesse, e l'onore di un Governo Repubblicano.

Roma 42 Maggio 1849.

LA COMMISSIONE

ORAZIO ANTINORI *Rappresentante del Popolo.*

GIO. PAOLO MUTI *Consigliere Municipale.*

GIULIO GOVONI *Rappresentante del Popolo.*

MALVEZZI ALESSANDRO.

FEDERICO DODA *Segretario.*



(335)

REPUBBLICA ROMANA

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA:

L'eroico Popolo di bologna è dichiarato benemerito della Repubblica e d'Italia, e degno emulo del Popolo fratello di Roma.

Roma 12 Maggio 1849,

Il Presidente C. L. BONAPARTE

I Segretarij

FABBRETTI — PENNACCHI — COCCHI — ZAMBIANCHI.

(336)

ORDINE DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA
E DELLA CITTA'

DEL GIORNO 12 MAGGIO 1849.

Il consiglio di Guerra di Divisione residente in Roma, con sua sentenza di jeri, giudicando la causa di rapina, commessa li 2 del corrente mese, entro il Casino della Villa Pamphili, contro il Sotto-Tenente Gaetano Franchini del Battaglione de'Reduci, detenuto nel Forte S. Angelo, condannò il Franchini medesimo alla pena di morte. Una tal pena peraltro, per graziosa disposizione del Triumvirato della Repubblica Romana, è stata commutata nell'altra dei lavori forzati a vita.

Lo stesso Consiglio di guerra, con altra di lui sentenza del medesimo giorno, giudicando la causa d'insubordinazione con vie di fatto contro il comune del primo Reggimento di Linea Sebastiano Paraccini, detenuto nei profossi di

Piazza, pronunciò contro il suddetto Paraccini la pena di tre anni di lavori forzati. Tali sentenze pertanto verranno mandate ad effetto.

Il Ministro—GIUSEPPE AVEZZANA



(537)

REPUBBLICA ROMANA

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

DECRETA :

Qualunque funzionario civile o militare, il quale in faccia al pericolo abbandona i suoi posti o non eseguisce gli ordini del Governo, è dichiarato traditor della Patria, e come tale punito a norma di legge.

Roma 12 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE.

I Segretarij

FABRETTI — PENNACCHI — COCCHI — ZAMEIANCHI.



(538)

REGOLAMENTO

per la emissione, e vendita alla pubblica Auzione de' Certificati al Portatore delle Rendite Consolidate provenienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle Mani-Morte dello Stato, a forma del Decreto 29 Aprile 1849.

*Istituzione del credito dei certificati,
e loro emissione*

1. Sopra le singole partite di Rendita consolidata iscritte ed intestate ne' Registri della Direzione Generale del Debito Pubblico alle Ma-

no-Morte esistenti nello Stato della Repubblica , comprese nell'elenco all'uopo redatto, montanti assieme alla somma di annui scudi 627,950 il Direttore del Debito Pubblico , a forma del decreto del Triumvirato del giorno 29 Aprile scorso, farà annotare la incamerazione di esse Rendite avvenuta in forza del decreto dell'Assemblea Costituente del giorno 21 precedente febbrajo, ed all'appoggio di detto elenco farà trasportare in complesso la nominata Rendita annua a credito delle Finanze della Repubblica Romana.

2. Dall'ora nominato credito, dalla predetta Rendita cioè di annui scudi 627,950, il Direttore suddetto farà distaccare la rata di sc. 328,485, per la quale saranno redatti i n. 49,457. Certificati pagabili al Portatore designati e suddivisi nelle serie indicate nell' Art. 2 § 4. del suddetto decreto 29 Aprile pp. (4)

Di detti Certificati presso la Direzione Generale del Debito pubblico saranno istituiti i corrispondenti Registri secondo le diverse serie , nelle quali sono suddivisi i Certificati medesimi; e ciò tanto per la iscrizione della Rendita annua contenuta in detti Certificati , quanto per l'effetto del successivo pagamento semestrale della Rendita stessa.

5. Di mano in mano che andranno ad essere redatti i Certificati anzidetti il Direttore del Debito pubblico , ritirandone analoga ricevuta , li consegnerà al Direttore delle Proprietà Demaniali e Crediti della Repubblica per l'effetto di cui in seguito.

(4) V. Modello N. 1.

Il Direttore suddetto delle Proprietà Demania-
li, previo il collocamento in luogo sicuro dei
certificati summenzionati, farà impiantare un Regi-
stro numerico ripartitamente per ciascuna serie
di essi.

Su tale registro, ed a fronte dei singoli nu-
meri dei Certificati predetti, a misura che per
essi si riceveranno le offerte pel relativo acqui-
sto, di cui nel seguente articolo, starà noto il
numero d'ordine e la data delle offerte; lo che
si farà seguendo sempre il numero progressivo
di ciascuna serie dei certificati emessi fino all'esau-
rimento dei medesimi.

Offerte per l'acquisto de' certificati

4. Il Direttore delle Proprietà Demaniali e
Crediti della Repubblica in un locale facile al
pubblico accesso, e mediante la opera degl' Im-
piegati da destinarvisi, farà tenere un apposito
Registro per le sommissioni ossia per le offerte
all'acquisto de' Certificati anzidetti, quali offerte
andranno a farsi dai Possessori de' Boni del Teso-
ro e della Banca Romana emessi col corso coat-
tivo per conto del pubblico Erario.

In detto Registro per numero d'ordine saran-
no notati i Nomi degli Obllatori e loro domi-
cilio; i Certificati optati, e la relativa Rendita
annuale; la somma offerta in Boni del Tesoro,
e della Banca Romana, per i quattro quinti del
prezzo della rendita optata pagabili proporziona-
tamente in detti valori; in fine la somma offerta
in numerario pel quinto residuale.

Nel suddetto Registro in appresso si annoterà

eziandio il risultamento delle Aggiudicazioni, non che quello dei versamenti dei valori dovuti dagli Aggiudicatarii delle Rendite optate.

5. Ad abbreviare le operazioni, le sommissioni anzidette saranno costatate dalla firma degli Oblatori a margine del suindicato Registro ed a fronte della rispettiva offerta in esso riportata. (1)

6. A giudizio del Direttore delle Proprietà Demaniali potranno gli Oblatori essere obbligati a depositare nelle di lui mani, o altrimenti, ritirandone analoga ricevuta, una quota non maggiore del decimo del valore anzidetto in Boni del Tesoro o in quelli della Banca Romana.

Vendita dei certificati alla pubblica auzione

7. In ciascuna settimana, e nel giorno da destinarsi, il Direttore suddetto, mediante preventivo pubblico avviso, terrà nel suindicato locale la licitazione per la definitiva vendita dei Certificati della Rendita optata, della quale si dichiarerà acquirente il migliore Oblatore;

Alle dette licitazioni assisteranno il Direttore suddetto, un Commissario da destinarsi dal Ministro delle Finanze, il Capo Contabile della Direzione, ed il Segretario Generale di essa, dal quale si redigeranno gli atti.

Di questi sarà formato analogo processo verbale in duplice originale: uno di essi resterà a corredo degli atti della Direzione Demaniale, e l'altro sarà consegnato all'aggiudicatario come in appresso.

Prima però di esser dichiarati operativi i ver-

(1) V. Modello N. 2.

bali anzidetti dal Direttore delle Proprietà Demaniali, accompagnati da elenco apposito (ambidue gli originali) saranno sottoposti al Ministro delle Finanze, che vi apporrà il di lui *visto ed approvato*.

Approvata come sopra la vendita de' Certificati, e relativa rendita, una delle copie de' Verbali suddetti sarà rimessa alla direzione generale del Debito Pubblico, perchè annoti sui proprii Registri la detta vendita, a margine de' conti relativi, e quindi colla dichiarazione di averne presa nota la rimetta alla direzione delle Proprietà demaniali, presso cui la detta copia rimarrà a corredo de' proprii atti.

L'altra copia de' Verbali suddetti sarà passata alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la quale ne prenderà nota sui proprii Registri, e la ritornerà alla Direzione suddetta per farne la consegna agli Aggiudicatarii rispettivi.

*Versamento del prezzo risultato
dalle aggiudicazioni*

8. Dai migliori Obblatori rimasti aggiudicatari della Rendita optata entro due giorni dopo la seguita licitazione e consegna ad Essi del rispettivo verbale, dovrà versarsi nella Depositeria Generale l'intero prezzo della Rendita aggiudicata, nelle diverse specie de' Boni, e del contante, che si troveranno designate nel nominato processo verbale di aggiudicazione.

9. I Ministri della Depositeria Generale, all'atto del versamento degli indicati valori, avranno cura di riconoscerne la validità, e di rice-

verli nella loro totale quantità designata nel Verbale anzidetto, che ai Ministri medesimi sarà esibito dall'Aggiudicatario; e quando nulla si opponga ritireranno dall'Aggiudicatario i valori da esso dovuti, e ne rilasceranno analoga ricevuta a piè del Verbale.

40. Contestualmente al suindicato versamento i Ministri della Depositeria Generale apporranno, alla presenza delle Parti versanti, sui Boni sia del Tesoro, sia della Banca Romana un bollo denotante il seguitone versamento. Tali Boni dovranno essere custoditi in pacchi distinti corrispondenti a ciascun versamento.

Quindi dagli stessi Ministri della Depositeria Generale saranno trascritti i singoli versamenti sopra apposito Registro, distinguendo i valori versati, e nel giornale di Cassa riporteranno singolarmente le somme versate in numerario effettivo, richiamandovi i nomi dei versanti, ed il Verbale di aggiudicazione. (1)

41. In ciascun giorno dalla Depositeria Generale sarà rimesso alla Direzione delle Proprietà Demaniali lo stato de' versamenti avvenuti nella giornata; quale stato sarà desunto dal Registro di sopra menzionato.

Detto stato dalla nominata Direzione sarà comunicato alla contabilità Generale del Ministero delle Finanze, onde ne prenda nota sui proprii registri, e faccia gli espedienti confronti tanto coi risultamenti delle licitazioni o vendite alla pubblica auzione, quanto coi versamenti ad essa Contabilità Generale denunciati dalla Depositeria Generale.

(1) V. Modello N. 3.

*Consegna agli Aggiudicatarii
dei certificati ad essi venduti*

42. Agli Aggiudicatarii, che avranno fatto il pieno versamento de' valori da essi dovuti, sulla esibizione della quietanza ad essi rilasciata a piè del Verbale rispettivo dalla Depositeria Generale, saranno consegnati dalla Direzione delle Proprietà Demaniali i Certificati delle Rendite optate ed aggiudicate. Di tale consegna si farà dagli Aggiudicatarii analoga dichiarazione a margine del Registro delle offerte di cui si è parlato nell'Articolo 4 § 5.

43. Qualora la Direzione delle Proprietà Demaniali scorgesse dagli anzidetti stati de' versamenti che taluno degli Aggiudicatarii non ha soddisfatto al suo debito nel tempo prefisso, il Direttore ne farà prontamente analogo rapporto al Ministro delle Finanze per le determinazioni espedienti; in tale rapporto dovrà rimarcarsi se dall'Aggiudicatario all'atto della sommissione, ossia della offerta, avea o nò depositato nelle mani del Direttore il verosimile decimo, o altra quota de' valori offerti.

Del pari per mezzo del suddetto Direttore delle Proprietà Demaniali sarà fatto rapporto al Ministro delle Finanze, per averne le determinazioni opportune, sopra qualsivoglia altra incidenza che presentasse una qualche dubbiozza nella esecuzione delle stabilite operazioni.

Operazioni finali

44. Al termine delle operazioni designate nei precedenti Articoli, quando cioè sia compita la vendita per auzione pubblica delle Rendite suddette, e sia scaduto il termine che sarà per essere prefisso, dopo il quale i Boni del Tesoro e quelli della Banca Romana emessi per conto del Pubblico Erario, saranno per cessare di aver corso, dal Ministro delle Finanze, col mezzo della Contabilità Generale del Ministero, saranno richiamati gli atti relativi; e rinveuta fra i risultamenti di essi una piena corrispondenza, si procederà ad una descrizione distinta de' Boni anzidetti versati in pagamento dei certificati come sopra venduti; e ne sarà fatto l'opportuno materiale confronto co' Boni medesimi.

Quindi alla presenza del Ministro delle Finanze; del Direttore Generale del Debito Pubblico; del Direttore delle Proprietà Demaniali; del Computista Generale del Ministero; dell'Ispettore della Depositeria Generale; e coll' intervento del Commissario del governo, e dell'Amministratore generale della Banca Romana per la parte relativa ai Boni di questa, saranno pubblicamente dati alle fiamme tutti i Boni come sopra versati; lo che avrà luogo in una o più riprese secondo che sarà richiesto dalla entità e dal tempo necessario alla esecuzione delle operazioni relative.

45. Sarà in pari tempo verificato se per l'effetto delle auzioni, o per altra causa siano sopravanzati dei Certificati al Portatore; de' quali perciò dovrà essere documentata la sistenza a cura del Direttore delle Proprietà demaniali cui era-

si fatta la consegna : i Certificati, che fossero per risultare sopravanzati, dal detto Direttore saranno prontamente restituiti alla Direzione Generale del Debito Pubblico, onde vengano annullati, e ne sia in sostituzione riaperto il corrispondente credito a favore delle Finanze della Repubblica.

16. Degli atti svenunciati saranno redatti analoghi Verbali che, firmati dal Ministero delle Finanze, e dalle altre Persone nominate nell'Art. 44 §. 2, non che dal Notaro della Repubblica, saranno depositati negli atti del Notaro medesimo.

Questo di 15 Maggio 1849.

PEL TRIUMVIRATO

La Commissione

G. COSTABILI

E. BRAMBILLA

V. VALENTINI



Modello N. 1.

annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.

Serie 1.

N.

REPUBBLICA ROMANA

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

CERTIFICATO AL PORTATORE N. SERIE 1.

RENDITA CONSOLIDATA DI ANNI SCUDI 400 — CENTO
*parte di quella contemplata nell' Articolo 2. §. 1.
 del Decreto del giorno 29 Aprile 1849.*

Il Portatore del presente Certificato ha diritto alla Rendita annua di scudi CENTO pagabile dalla Depositeria Generale in Roma in rate semestrali posticipate a chiunque consegnerà il rispettivo rincontro.

Ogni dieci anni saranno rilasciati all' Esibitore del relativo *Recapito* i rincontri pel pagamento delle rate semestrali del successivo decennio.

Per l'ammortizzazione della Rendita suddetta, come facente parte delle Rendite consolidate già iscritte, viene erogato il fondo di ammortizzazione apposito a forma della legge delli 11 Giugno 1831, e delle successive disposizioni vigenti.

Roma questo di 1849.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Segretario Generale

Il Computista

Il presente Certificato è rilasciato a forma dell'Articolo 7. del sopraccitato Decreto 29 Aprile 1849 per
 Auzione Num. del giorno 1849. della
 Questo di 1849.

IL DIRETTORE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI

CONSOLIDATO INNOMINATO, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Recapito da esibirsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico per ottenere i rincontri buoni alla esigenza delle rate semestrali decorribili dal Gennaio 1851 al tutto Dicembre 1869 della Rendita consolidata di annui scudi CENTO risultante dal Certificato al Portatore N. della Serie 1.

Il Segretario Generale IL DIRETTORE GENERALE *Il Computista*

CONSOLIDATO INNOMINATO, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Gennaio 1851 per la rata del 2. semestre 1850.

Per Rincontro

CONSOLIDATO INNOMINATO, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1850 per la rata del 1. Semestre detto anno.

Per Rincontro

CONSOLIDATO INNOMINATO, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Gennaio 1850 per la data del 2. Semestre 1849.

Per Rincontro

CONSOLIDATO INNOMINATO, parte di quello contemplato nell'Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N. Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1849 per la rata del 1. semestre detto anno.

Per Rincontro

Osservazioni meteorologiche fatte in questo osservatorio nell'Anno
 1851 del Decennio 29 Aprile 1851
 Racconto di questo anno alla Direzione Generale del Dipartimento
 e per l'Europa i ricami di cui si parla nella relazione
 tali descritti dal 1851 al 1852. Dicembre 1851. Nella
 nella seconda metà di anno e di tutto l'anno dal 1851
 del 1851.

Osservazioni meteorologiche fatte in questo osservatorio nell'Anno
 1852 del Decennio 29 Aprile 1852
 Racconto di questo anno alla Direzione Generale del Dipartimento
 e per l'Europa i ricami di cui si parla nella relazione
 tali descritti dal 1852 al 1853. Dicembre 1852. Nella
 nella seconda metà di anno e di tutto l'anno dal 1852

Osservazioni meteorologiche fatte in questo osservatorio nell'Anno
 1853 del Decennio 29 Aprile 1853
 Racconto di questo anno alla Direzione Generale del Dipartimento
 e per l'Europa i ricami di cui si parla nella relazione
 tali descritti dal 1853 al 1854. Dicembre 1853. Nella
 nella seconda metà di anno e di tutto l'anno dal 1853

Osservazioni meteorologiche fatte in questo osservatorio nell'Anno
 1854 del Decennio 29 Aprile 1854
 Racconto di questo anno alla Direzione Generale del Dipartimento
 e per l'Europa i ricami di cui si parla nella relazione
 tali descritti dal 1854 al 1855. Dicembre 1854. Nella
 nella seconda metà di anno e di tutto l'anno dal 1854

Osservazioni meteorologiche fatte in questo osservatorio nell'Anno
 1855 del Decennio 29 Aprile 1855
 Racconto di questo anno alla Direzione Generale del Dipartimento
 e per l'Europa i ricami di cui si parla nella relazione
 tali descritti dal 1855 al 1856. Dicembre 1855. Nella
 nella seconda metà di anno e di tutto l'anno dal 1855

Modello N. 2.

annesso

al Regolamento Ministeriale


del 13 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE



DIREZIONE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI,
E CREDITI DELLA REPUBBLICA

*Registro delle Offerte fatte per l'acquisto all' Auzione
dei Certificati di Rendita consolidata pagabili al Portatore
posti in vendita col Decreto del Triumvirato del dì 29 Aprile 1849
per effettuare la estinzione de' Boni del Tesoro
e di quelli della Banca Romana
emessi col corso coattivo per conto dell' Erario ;
e del Risultamento degli atti di Auzione
fino alla Consegna de' Certificati agli Aggiudicatarii ;
il tutto a forma del Regolamento Ministeriale
del 13 Maggio detto anno.*



Modello N. 3.

annesso


al Regolamento Ministeriale
del 13 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE



DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

*Registro de' versamenti in Boni del Tesoro, e della Banca Romana,
non che in Contanti
eseguiti presso la Depositeria Generale Nazionale
dagli Acquirenti dei Certificati di Rendita Consolidata
pagabile al Portatore
venduti alla pubblica Auzione
a forma del Decreto del Triumvirato del 29 Aprile 1849
e successivo Regolamento Ministeriale
del 13 Maggio detto anno.*



AI POPOLI DELL' UNGHERIA

L' ASSEMBLEA ROMANA

UNGHERESI!

Perseverate! combattete! vincete! sterminate codesti tiranni dei popoli! La bandiera della libertà non si vede sventolare in Europa fuorchè tra le file della vostra formidabile armata, e sulla vetta del Campidoglio! Una è la nostra missione, la fratellanza dei popoli generosi; comune abbiamo il nemico, i tiranni d'Europa; una sola è la nostra bandiera, la santa e terribile bandiera della libertà. A voi corrono i figli più bellicosi e magnanimi della patria germanica; e noi alzammo un grido a tutti i figli d'Italia fidenti in Dio e nel Popolo, che vengono e combattono con noi. Oh! quel Dio che ci suscitò quasi nello stesso punto dalla polvere, e ci ha chiamati a grandi destini, Iddio ci vuole fratelli.

Fratelli d'Ungheria! a voi la gloria dell'esempio. Il nostro popolo era scompigliato dalle insidiose arti dei governi; il sangue più puro degli Italiani era tradito dai tiranni ai tiranni; vittorie concesse, armistizii prestabiliti, costretti i guerrieri d'Italia a piegare di volta in volta innanzi a un nemico che non bastava a toglierci mai il sentimento della superiorità del nostro coraggio..... oh! dimandavamo a Dio, se fosse vero che aveva abbandonato alla compassione dei popoli questa patria del genio, e degli Eroi. — Ma venne il grido della vostra magnanima risoluzione, e dicemmo agl'Italiani—Guardate all'Ungheria e imitatela.

Fratelli d'Ungheria! forse in questo momento la feroce famiglia d'Absburgo fugge dinanzi alle vostre bajonette. Che se pur foste vinti, e seppur anche la nostra Repubblica dovesse cader combattendo sotto la forza brutale di tanti oppressori, e che perciò? cesseremo forse di essere fratelli? no. Le ruine delle vostre città, e le novelle ruine di Roma accumulate sulle antiche sarebbero l'altare del nostro patto, e lascerebbero tale un ricordo ai Popoli d'Europa che non andrebbe perduto.

Ma confidiamo, o fratelli Ungheresi! Iddio ha dato la terra ai Popoli, non ai tiranni; e l'avvenire è dei forti.

La libertà e il dispotismo sono alle prese.— Chi è che vuol combettere per la libertà? si faccia innanzi e combatta. La lotta è decisiva. Roma e Ungheria hanno sollevato lo stendardo della emancipazione.— Chi è che vuole combattere per la libertà d'Europa? si faccia innanzi, venga e combatta o sulle rive del Danubio, o sulle rive del Tevere.

Roma 8 Maggio 1849.

Il Presidente dell'Assemblea

C. L. BONAPARTE

ISECRETARII

A. FABRETTI

G. COCCHI

G. PENNACCHI



(560)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL'ARMATA
E DELLA CITTA'

Del giorno 13 Maggio 1849.

In premio degli utili servigj resi alla patria dai cittadini General di Brigata Garibaldi, e Colonnello Roselli, vengono ambedue promossi dal Triumvirato al grado di Generali di Divisione.

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA



(561)

SENTENZA

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Roma 13 Maggio 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione, convocato d'ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina, per giudicare *Antonio Lana* del defunto Giuseppe, da Nemi, di anni 55, e *Saulle* di Antonio *Fontana*, da Porto d'Anzio, di anni 49, ambedue comuni del decimo Reggimento Fanteria: non che *Gio. Battista* di Giuseppe *Fratelli*, romano, di anni 47, borghese: tutti imputati di *Rapina in tempo di guerra*

INVOCATO IL DIVINO AJUTO

Avendo ascoltato la relazione degli atti processuali fatta dall' Uditore Militare Felice Sani, gl' Inquisiti nelle loro risposte, l' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco nelle sue conclusioni, e l' Ufficiale Difensore nelle discolpe; dichiara constare in genere di *Rapina commessa in tempo di guerra* il giorno 11 del corrente mese nel casino detto di *Villa Franca* entro il recinto di Villa Panfili, e constare in ispecie esserne colpevoli gl' imputati *Antonio Lana, Saulle Fontana e Gio. Battista Fratelli*; e perciò doversi condannare, come condanna, *Antonio Lana* alla pena di morte, in applicazione dell' Articolo 183 del vigente Regolamento Criminale-Militare; *Saulle Fontana* ai lavori forzati a vita, in applicazione del citato Articolo 183 modificato dall' Articolo 100; e *Gio. Battista Fratelli* ai lavori forzati per venti anni in virtù dello stesso Articolo 183 temperato dall'altro Articolo 101.

Tito Lopez Capitano.

Ravioli, Capitano.

G. Checchetelli, Capitano.

Montecchi, Maggiore.

E. Morelli, Tenente Colonnello.

Pisacane, Colonnello, Presidente.

Avv. Felice Sani, Uditore di Guerra.

Giuseppe Tora, Segretario Militare.

Il Triumvirato, cui si è fatta relazione della presente Sentenza, ha commutato coi lavori forzati a vita la pena capitale pronunciata contro Antonio Lana.

Giuseppe Tora, Segretario.

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 38.

EDIZIONE UFFICIALE



- 362 Decreto del Triumvirato con cui il colonnello Pietro Roselli è nominato generale di divisione, comandante in capo dell'esercito —pag. 691.
- 363 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si stabiliscono i segni da darsi al Popolo in caso di attacco per parte dei francesi—pag. 692.
- 364 Regolamento d'interna amministrazione della direzione generale del debito pubblico per la radiazione dei certificati di rendita consolidata pagabili al portatore, ordinati nell'articolo 2. §. 4. del decreto 29 aprile 1849 e successive operazioni—pag. 693.
- 365 Circolare del Ministero delle Finanze ai Presidi delle province sulla piccola moneta—pag. 711.
- 366 Idem del Ministro della guerra ai comandanti su di alcuni abusi dei soldati—pag. 715.
- 367 L'Assemblea Costituente invita il Triumvirato a pigliare energici provvedimenti su Bologna—pag. 717.
- 368 Ordinanza della direzione di pubblica sicurezza sull'organizzamento di squadre armate—ivi.

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nello svolgersi delle operazioni di guerra, riesce incompatibile la riunione nella stessa persona delle due funzioni di Ministro della Guerra e di Generale in Capo dell' Esercito :

Vista la lettera del 15 corrente, colla quale il Generale G. Avezzana fa sentire egli stesso generosamente e patrioticamente al Governo gl' inconvenienti di una tale incompatibilità, ed esprime il desiderio che sia posto alla medesima un pronto rimedio :

Visto il Decreto del 15 Aprile p. p. sul conferimento dei gradi militari, pel quale è riservata facoltà ai Triumviri di eleggere il Generale in Capo delle operazioni in caso di guerra ;

Il Triumvirato

DECRETA:

Il Colonnello Pietro Roselli è nominato Generale di Divisione Comandante in Capo dell' Esercito.

Il Generale G. Avezzana, seco traendo lode e riconoscenza da Roma, rimane Ministro di Guerra e Marina.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 14 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 14 Maggio

Ad evitare falsi allarmi viene positivamente stabilito quanto appresso:

Quando il nemico attaccasse la città, tre colpi di cannone provenienti da Castel S. Angelo avviseranno la presenza del medesimo sotto le mura, ogni cittadino allora si recherà al luogo di convegno stabilito.

La Generale per la città non si potrà battere che dietro ordine del Ministero della Guerra, o del Generale Comandante in capo.

Le campane suoneranno a stormo solo quando il nemico avesse penetrato in una parte della città, o prepotentemente minacciasse di entrarvi. A questo segnale ogni cittadino con ogni mezzo di difesa si opporrà alla totale invasione della città per parte del nemico.

Fino a che il popolo non sentirà qualcuno dei suddetti segnali, potrà tranquillamente attendere alle sue faccende.

Il Ministro

GIUSEPPE AVEZZANA



REGOLAMENTO

d'interna amministrazione della Direzione Generale del Debito Pubblico per la radiazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabili al portatore ordinati nell'Art. 2 §. 1 del Decreto 29 Aprile 1849 e successive operazioni.

Esaurito dalla contabilità quanto è disposto negli articoli 1 e 2 del Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio corrente, dovrà da essa procedersi alla redazione e registrazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabile al Portatore ordinati nell'articolo 2 § 1 del Decreto 29 Aprile precedente, per le quali operazioni sarà osservato il seguente Regolamento di Amministrazione interna.

ART. 1. A misura che dalla Stamperia Nazionale si compiranno le stampe dei Certificati suddetti saranno essi consegnati alla Contabilità.

ART. 2. Questa, colla opera di una o più persone che saranno destinate dal Direttore Generale, premessone l'opportuno riscontro, farà apporre sopra ciascuno dei Certificati suddetti, i bolli che sono in uso per gli altri certificati di consimile natura.

ART. 3. Riscontrati nuovamente i Certificati predetti dopo l'apposizione dei Bolli suindicati, ripartitamente per ciascuna serie nelle quali sono essi divisi, saranno passati ai Commessi destinati dal Direttore Generale per la corrispondente numerazione sì sopra i Certificati, che sopra i *Recapiti* e *Rincontri* che vi sono annessi.

ART. 4. Esaurita la numerazione indicata nel precedente Articolo, i Certificati suddetti saranno passati ad altre persone da destinarsi dal Direttore Generale per l'apposizione della stamperia del Computista sui *Recapiti* del pagamento semestrale a tutto Dicembre 1850 che, come si è detto di sopra, sono annessi ai Certificati.

ART. 5. Così preparati i certificati, da uno dei Commessi della Contabilità saranno descritti nello stato numerico preparato (1) per farne la consegna al Direttore delle Proprietà demaniali, giusta l'Articolo 3 del Regolamento Ministeriale di sopra indicato.

Detto stato numerico sarà redatto in duplice copia originale per consegnarsi ambedue al nominato Direttore delle Proprietà Demaniali unitamente ai Certificati, e per riaverne uno colla dichiarazione o ricevuta della consegna.

ART. 6. Compita la descrizione indicata nel precedente articolo sullo stato numerario anzidetto, insieme a questo i Certificati saranno passati al Computista, che apporrà la di lui firma tanto a piè dei Certificati e dei *Rincontri* che servono per titolo agli esibitori, onde avere a suo tempo i *Recapiti* pel pagamento semestrale dal Gennaio 1851 in appresso, quanto sul predetto stato numerico.

ART. 7. Collo stesso metodo i Certificati suddetti dopo la firma del Computista saranno passati al Capo Sezione che ha la firma in vece del Segretario generale, per apporla al pari di

(1) Vedi Modello N. 4.

quella del Computista sui Certificati, sui *Rincontri*, e sullo stato predetto.

ART. 8. A perfezionamento della radiazione dei Certificati di cui sopra saranno essi sottoposti alla firma del Direttore Generale, che del pari l'apporrà ne'posti preparati sì nei Certificati che nello stato anzidetto.

ART. 9. Nella consegna o passaggio de'Certificati predetti, indicato nei precedenti articoli, si terranno dei sfogliazzi, ne'quali per memoria e per ogni buon fine, da coloro che li ricevono si noterà la serie, e la quantità di essi con i numeri primo ed ultimo appostivi.

ART. 10. Perfezionati i Certificati come nell'articolo 8 rimarranno essi presso il Direttore Generale, e nel modo che sarà da esso combinato col Direttore delle proprietà demaniali, ne sarà fatta a questo la consegna unitamente ai due stati numerici originali di sopra indicati; e premesso l'opportuno riscontro alla presenza del Segretario Generale e del Capo Contabile della Direzione demaniale, dal Direttore di questa si rimetterà nelle mani del Direttore del Debito Pubblico la ricevuta di consegna preparata a piè di uno dei due stati predetti, rimanendo l'altro presso il Direttore delle proprietà demaniali insieme ai Certificati.

ART. 11. Colla scorta dello stato numerico rimesso nelle mani del Direttore del Debito pubblico, da altro dei commessi della contabilità sarà riportata sopra uno speciale Registro (1) la quantità dei Certificati consegnati come sopra

(1) Vedi Modello N. 2.

al Direttore delle proprietà Demaniali, con la indicazione della relativa serie e numerazione, e con la indicazione altresì della rendita annua in essi Certificati contenuta.

ART. 42. Dopo tale registrazione i commessi della Contabilità che vi saranno all'uopo destinati dal Direttore, sui libri istituiti ripartitamente per ciascuna serie, e sui Conti dei singoli certificati in detti libri impiantati, riporteranno la progressiva numerazione di quelli come sopra redatti e consegnati, indicandovi il numero e la data della consegna.

ART. 43. A misura che dalla Direzione delle proprietà demaniali, o per altro mezzo saranno per essere rimessi alla Direzione del Debito Pubblico i processi verbali delle vendite avvenute alla pubblica auzione dei Certificati predetti, saranno passati alla contabilità, e da essa si faranno prontamente riportare sopra apposito registro (1) le indicazioni espedienti dei risultamenti dei verbali anzidetti.

Di tale registrazione sarà fatta menzione a piè dei verbali, i quali vidimati dal Direttore saranno ritornati alla Direzione delle proprietà demaniali, od a quell'ufficio da cui saranno stati rimessi.

Colla scorta del sopraddetto registro i commessi della contabilità, de' quali si fa menzione nell' articolo 42, sui libri dei conti dei singoli certificati impiantati ripartitamente per ciascuna serie, riporteranno le indicazioni relative alla

(1) Vedi Modello N. 3.

seguita vendita nel posto all'uopo preparato sui conti medesimi.

ART. 14. Il registro di cui nell' articolo 11 contenente la indicazione dei certificati consegnati al Direttore delle proprietà demaniali; e l'altro di cui nell'articolo 13 contenente la indicazione dei certificati venduti alla pubblica auzione, serviranno per estrarne ad ogni richiesta del Ministro delle Finanze, il risultamento di quelli che rimangono invenduti.

ART. 15. In fine di ogni semestre dalla sezione del pagamento sarà redatto per ciascuna serie dei certificati predetti, e secondo le forme in uso per altri certificati di consimile natura, lo stato che serve per porre a pagamento sulla cassa della Depositeria Generale le competenze scadute. Nel detto stato saranno considerati quei certificati soltanto che risulteranno essere stati venduti alla pubblica auzione.

Lo stato medesimo sarà confrontato col registro di cui si è fatta menzione nel precedente articolo 13, e trovato conforme nei risultamenti sarà sottoposto alla sanzione ed ordinanza del Direttore.

ART. 16. A misura che dalla Depositeria generale o da a.tro ufficio saranno rimesse alla Direzione del Debito Pubblico le note de'pagamenti effettuati dalla Depositeria Generale insieme al *recapiti* distaccati dai certificati coll'impronta del bollo—*pagamento*—dalla suddetta sezione del pagamento saranno raguagliati i pagamenti stessi sopra i libri indicati nell' articolo 12, sopra i conti cioè dei singoli certificati, nel modo medesimo che trovasi in uso per i pagamenti delle

competenze di altre simili rendite pagabili al portatore.

ART. 47. Il presente regolamento di amministrazione interna sarà sottoposto all'approvazione del Ministro delle Finanze, dopo la quale si considererà come parte integrante di quello sopracitato del 15 Maggio corrente.

Questo dì 14 Maggio 1849.

Il Direttore Generale del Debito Pubblico
NOCCHI

Pei Triumviri

G. COSTABILI

V. VALENTINI

E. BRAMBILLA



Modello N. 1.

annesso
al Regolamento interno
del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE

—+36+—

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*.o STATO numerico dei Certificati di Rendite consolidate
pagabili al Portatore
redatti dalla Direzione suddetta in forza del Decreto 29 Aprile 1849
e successivo Regolamento Ministeriale del 13 Maggio detto anno ;
quali Certificati a forma dell' Art. 3. del citato Regolamento
sono stati consegnati a tutto il giorno 1849
al Direttore delle Proprietà Demaniali ;
colla indicazione di quelli che al detto giorno restano a consegnarsi
a compimento de' Certificati ordinati dal suindicato Decreto.*

~~~~~



| INDICAZIONE<br>delle Serie<br>dal<br>Certificati consegnati | INDICAZIONE<br>de' Certificati consegnati<br>a tutto il di 1849<br>con gli Stati dal N. al N. |             |         | INDICAZIONE<br>de' Certificati consegnati<br>il di 1849<br>col presente Stato N. |             |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                                             | Quan-<br>tità                                                                                 | Numerazione | Rendita | Quan-<br>tità                                                                    | Numerazione | Rendita |
| Serie I. da Sc. 400                                         |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Serie II. da Sc. 50                                         |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Serie III. da Sc. 20                                        |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Serie IV. da Sc. 15                                         |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Serie V. da Sc. 10                                          |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Serie VI. da Sc. 5                                          |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |
| Totali . . . . .                                            |                                                                                               |             |         |                                                                                  |             |         |

Certificato vero Questo di 1849

IL DIRETTORE DEL DEBITO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CAPO CONTABILE

| TOTALI<br>de' Certificati con-<br>segnati a tutto<br>il di 1849 |         | CERTIFICATI<br>che restano<br>a consegnarsi |         | TOTALI<br>de' Certificati<br>disposti dal Decreto<br>29 Aprile 1849 |         | OSSERVAZIONI |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Quan-<br>tità                                                   | Rendita | Quan-<br>tità                               | Rendita | Quan-<br>tità                                                       | Rendita |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 1,000                                                               | 100,000 |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 1,500                                                               | 75,000  |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 2,000                                                               | 40,000  |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 2,500                                                               | 37,500  |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 3,000                                                               | 30,000  |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 9,137                                                               | 45,685  |              |
|                                                                 |         |                                             |         | 19,137                                                              | 328,185 |              |

Si dichiara dal sottoscritto di aver ricevuto in consegna per gli effetti stabiliti nel Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio 1849 li sopraindicati Certificati montanti assieme a tutto questo giorno alla quantità di portanti la rendita annua di scudi

Questo di

1849.

IL DIRETTORE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI

Visto per la legalità  
IL SEGRETARIO GENERALE

Visto per le contazioni  
IL CAPO CONTABILE

| DESCRIZIONE | TOTALE  |         | DEBITI  |       | CREDITI |       |
|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
|             | Importo | Unità   | Importo | Unità | Importo | Unità |
| ...         | 1.000   | 10.000  |         |       |         |       |
| ...         | 1.500   | 15.000  |         |       |         |       |
| ...         | 2.000   | 20.000  |         |       |         |       |
| ...         | 2.500   | 25.000  |         |       |         |       |
| ...         | 3.000   | 30.000  |         |       |         |       |
| ...         | 4.000   | 40.000  |         |       |         |       |
| ...         | 5.000   | 50.000  |         |       |         |       |
| ...         | 6.000   | 60.000  |         |       |         |       |
| ...         | 7.000   | 70.000  |         |       |         |       |
| ...         | 8.000   | 80.000  |         |       |         |       |
| ...         | 9.000   | 90.000  |         |       |         |       |
| ...         | 10.000  | 100.000 |         |       |         |       |
| TOTALE      | 10.000  | 100.000 |         |       |         |       |

Il presente conto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni in data 15 Maggio 1900. Il Presidente del Consiglio è il signor ...

DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE DELLA PROPRIETÀ DEMANIALE  
 Fatto per la liquidazione  
 Fatto per la collezione  
 IL CAPO CONTABILE



Modello N. 2.

annesso

al Regolamento interno

del 14 Maggio 1849.

## MINISTERO DELLE FINANZE

—•••••—

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

---

*REGISTRO dei Certificati di Rendita pagabili al Portatore  
redatti in forza dell' Art. 2. §. 1. del Decreto 26 Aprile 1849  
e consegnati alla Direzione delle Proprietà Demaniali  
a forma dell' Art. 3 del Regolamento ministeriale  
del giorno 13 Maggio 1849.*

~~~~~


Certificati consegnati della Serie IV. da sc. 15.			Certificati consegnati della Serie V. da sc. 10.			Certificati consegnati della Serie VI. da sc. 5.			Totali di Certificati consegnati	
Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Numerazione	Rendita	Quantità	Rendita

Cantone di Lugano	Cantone di Tessin	Cantone di Grisone	Cantone di Valais
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano
Lugano	Lugano	Lugano	Lugano

1

Modello N. 3.

annesso
al Regolamento interno
del 14 Maggio 1849.


MINISTERO DELLE FINANZE



DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*REGISTRO delli Certificati di Rendita consolidata al Portatore
venduti alla pubblica Auzione in forza dell'Art. 4 del Decreto
29 Aprile 1849*

*come risulta dai Verbali di vendita rimessi alla Direz. Gen. sud.
da quella delle proprietà demaniali
a forma dell'art. 7 §. 5 del Regolamento ministeriale
del 13 Maggio detto anno.*



REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Il Governo della Repubblica è ben dolente di non poter accorrere, come desidererebbe, ai bisogni delle Province per la mancanza della piccola moneta. Oppresso com'è dagl'immensi bisogni della Capitale minacciata da comuni inimici, costretto solo e colle sole risorse interne a provvedervi, dev'esser chiaro a tutti che la poca moneta prodotta da una Zecca miserabile ne' suoi mezzi, ed incapace d'esser migliorata in un momento, la emissione de'Boni che esige Carta di Fabbrica estera, e lavori e formalità indispensabili non possono essere in misura da poter soddisfare alle inchieste eziandio di tutto lo Stato.

Si sono quindi poste a rassegna le dimande e le proposte dei Presidi; si è profondamente meditato sulla situazione delle Province; si sono indagati e discussi i mezzi più atti a provvedervi, e si è venuto alle conclusioni che vi partecipiamo.

La fabbricazione della moneta, escluso sempre l'Oro e l'Argento sui quali per ora non può cader questione, esige tale complicazione e molteplicità di lavori, per evitare la contraffazione, che esclude la facilità colla quale alcuni Presidi hanno creduto di potersi effettuare; talchè

le persone spedite da alcuni di essi come capaciissime, ne hanno dichiarata la impossibilità non appena hanno visitato per nostra insinuazione, la Zecca. Sia pure che in qualche punto dello Stato esistano capacità, e mezzi migliori, è sempre vero però che la coniazione della Moneta erosa abbisogna di moltissime cautele per l'acquisto degli Argenti al valore chimicamente riconosciuto con più un premio del 40. per cento, e pagamento in carta monetata, per la composizione della Lega nelle proporzioni ordinate dalla legge; per la verifica per mezzo dei saggiatori; per la controlleria nella fabbricazione; per gli atti che debbono precedere la emissione in commercio. Le ultime di queste formalità sono comuni anche alla moneta di Rame, ma essa è di gran lunga più facile, poichè la materia sia grezza sia manufatturata è sotto le mani di tutti, e quando si abbia una fonderia, una trafila, ed un torchio di forza sufficiente, possono coniarci tutte le monete già decretate ed in circolazione. Or se fosse possibile l'avere uno stabilimento, ed una spesa conveniente, se fosse comportabile il personale necessario alla direzione e sorveglianza che si riserva il Governo, non si avrebbe difficoltà di spedire i conj che debbono essere uniformi in tutto lo Stato, al quale effetto necessiterebbe che si rimettessero le sagome delle macchine cui debbono applicarsi: si aggiunge per la moneta di rame, che se potesse concludersi un contratto con qualche intraprendente colle cautele e sotto la sorveglianza governativa, sarebbe la operazione assai più facile ed eseguibile.

Quanto alla carta monetata, oltre all'impossibilità di soddisfare con quella del Governo a tutte le dimande, oltre alla difficoltà di effettuarne il cambio per la dubbiezza delle comunicazioni, si è osservato, che per una vera cospirazione difficilissima a scoprirsi ed evitarsi, i piccoli boni spariscono al pari della moneta: operazione che intanto si azzarda, perchè è un pubblico valore commerciabile all'opportunità dovunque, ed alla quale si abbandonano i speculatori per creare o conservare la necessità di comprar da loro, a grande usura, la moneta metallica.

Per queste ragioni si crede che i boni provinciali siano di gran lunga preferibili, perchè limitandosene il corso forzoso in un ristretto circondario, quelle mene e quelle speculazioni divengono se non impossibili, difficili assai. Nè il credito sarebbe minore, avvegnachè si tratterebbe di cambiare in piccoli biglietti i boni del Governo e della Banca Romana, che all'uopo, ed appena le circostanze lo permettessero, verrebbero convertiti in piccole valute metalliche, o rappresentative da servire al ritiro dei Boni Provinciali.

Per questa operazione occorre che i Presidi preadano le opportune intelligenze colle Amministrazioni Provinciali, affinchè esse timbrino, firmino ed emettano quel numero di piccoli Boni che progressivamente crederanno necessari, disponendo le pubblicazioni, e gli uffici per eseguire il concambio, ed il sicuro deposito degli effetti cambiati.

E siccome sarebbe necessario che queste nuo-

ve carte circolassero uniformi in tutto lo Stato, e considerando che non in tutti i luoghi può ottenersi la necessaria prontezza della fabbricazione, così ed anche per ragione di economia il Governo crederebbe conveniente, se le Provincie lo stimassero indispensabile ed urgente, di spedire da Roma la quantità che venisse richiesta misurata approssimativamente sui bisogni di ciascuna; trasmissione che potrebbe farsi con celerità pei mezzi di cui è in possesso la Capitale.

Or Voi, Cittadino Preside, adunate la Commissione Provinciale, aggiungetevi Cittadini intelligenti, probi, responsabili, e prendendo a disamina queste osservazioni e proposte, fateci conoscere le adottate risoluzioni, perchè il Governo possa cooperarvi per la parte sua con tutto l'impegno e la celerità che si richiedono.

Salute e fratellanza.

Li 44 Maggio 1849.

Pei Triumviri

COSTABILI

VALENTINI

BRAMBILLA



REPUBBLICA ROMANA

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Circolare ai Comandanti

Alla sorpresa è succeduto il rammarico, ed a questo una vivissima indignazione al veder ripetersi frequentemente i richiami, sì dei privati, che dei pubblici funzionarj, contro gli abusi della forza e soprusi, le manomessioni cui si licenziano alcuni soldati, contro le intemperanze, e smodate pretese delle amministrazioni di parecchi Corpi militari, lo spreco finalmente, e lo sciupo che si v'è facendo della paglia, della legna, dei lumi, torcie, ed altre cose destinate all'uso, ma non all'abuso. Questo abuso della forza, e della cosa pubblica è in ogni tempo un delitto. Assume però il carattere di crimine capitale, quando un popolo si trova a fronte un non provocato nemico, e stretto come d'assedio, ha mestieri della massima economia per conservare le derrate, ed i generi indispensabili alla sussistenza; non che le cose tutte necessarie, ed utili alla difesa del paese.

In queste speciali condizioni l'interesse pubblico vuole che coll'aggravamento della pena, e della responsabilità, sù quanti possono prevenire i lamentati abusi, si rimuova un danno che sarebbe esiziale.

V'invito pertanto a provvedere per modo che la massima economia venga praticata sì dal soldato, che dalle militari amministrazioni, e

che ciascuno si stringa nell' umano , ed equo esercizio dei proprii doveri ; lo che basta ad eliminare l' impiego della forza per far ragione a se stesso, spettando solo ai Magistrati il provvedere colla forza all' eseguimento degli ordini che fossero inosservati, e violati.

Vi prevengo che, oltre al rispondere severamente ciascun contravventore del proprio fatto , voi sarete responsabile pecuniariamente del danno, e punibile per tutti gli abusi che non avrete prevenuto con acconce misure , col rigore della disciplina , e con tutti i mezzi che sono in vostro potere, o che vi sarebbero stati accordati , dove ne aveste fatto domanda all' autorità superiore.

L' indulgenza sarà considerata connivenza e complicità , l' ignoranza terrà luogo di colpevole negligenza.

Voi dovete vegliare sù tutti i vostri subalterni. Voi illuminarli sui loro doveri, sulla importanza che assumono in faccia al paese nelle attuali sue condizioni, e sulla gravezza delle pene che l' interesse pubblico consiglia in circostanze come le nostre, eccezionali.

La presente vi serva di norma.

Roma 14 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina

GIUSEPPE AVEZZANA



(367)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'Assemblea invita il Triumvirato a provvedere energicamente all'attuale condizione di Bologna nel modo più pronto ed opportuno.

Roma 15 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE.



(368)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Quel Popolo che vuole essere libero deve voler l'ordine come la prima delle sue guarentigie.

Tanto un popolo è degno delle maggiori libertà civili, quanto sa in esse congiungere l'ordine più completo : a conseguirlo però non basta che consentano le intelligenze, concordino le volontà, sia universale ed uno l'intento, se a tutto non si associi strettamente la cooperazione de' mezzi. Questi, perchè siano efficaci a raggiungere lo scopo, è mestieri che precipuamente conspirino alla difesa dai nostri nemici esterni ed interni. Non temibili i primi per chi nutre cuore e mente italiana, fatali i secondi perchè colle antiche arti dell'intrigo, e degli agguati preparano rovine là dove ognuno tranquillo s'attende sicurezza.

Il Governo veglia, e vuole mettersi al coperto delle insidie di questi.— Uno dei mezzi per

riuscirvi è di sorvegliare gli armati che non appartengono a niun corpo militare. Fra di essi possono ascondersi i vecchi strumenti dell'antica tirannide, ai quali è colpa lasciare un'arma che impugnerebbero contro di noi.— Quindi a rendere efficace e valida la volontà degl'armati a difesa della Repubblica, e ad eliminare possibilmente quelli, cui la Sicurezza Pubblica non deve affidar arme; e per conoscere infine quanti e quali essi siano, e sappiano a quali ufficii sono dal Governo destinati, si ordina quanto segue:

1. In ogni Rione si organizzeranno delle Squadre armate d'individui che non trovansi scritti a niun Ruolo militare; esse nel numero saranno divise relativamente a quello degli individui aventi un'archibugio, fucile, o picca, in ogni Rione, in modo però, che ognuna di esse non contenga al di là di 50 teste.

2. È scopo di esse, oltre alla difesa della Città, il tutelare la pubblica sicurezza, e segnatamente nei rispettivi quartieri.

3. I Capi-Squadre saranno nominati dal Governo, dietro proposizione di questa Direzione. Essi dipenderanno dagli ordini del rispettivo Commissario, il quale, in caso di azione, alla testa delle Squadre si appoggerà alla Guardia Nazionale.

4. Sarà cura d'ogni Capo organizzare il personale della sua Squadra; ne presenterà l'elenco al Commissario, e si riterrà organizzata e riconosciuta, quando ne avrà ottenuta autorizzazione.

5. Spetta ai Capi formare la Squadra di que-

gl' individui , dai quali possono ripromettersi tutte le guarentigie per lo scopo cui sono dirette.

6. Ogn' individuo componente la Squadra verrà munito di un *Porto-d'arme*, quale dovrà ritener seco , quando dovesse per superiore disposizione percorrere la Città isolatamente. — Questo gli verrà rilasciato gratuitamente dal rispettivo Commissario dal quale sarà firmato ; e vidimato dal Direttore di Sicurezza Pubblica, e Capo-Squadra.

7. Restano diffidati tutti i *Porta-arme* emessi dall'autorità competente a tutt'oggi.

8. Entro le ore 24 dall'emanazione della presente, chiunque possiede o ritiene un fucile sia da caccia , o da guerra , od una picca , dovrà presentarsi al rispettivo Commissario , onde dichiarare il possesso e la provenienza dell'arma ritenuta, ed essere ascritto ad una delle Squadre.

9. Chiunque possedendo, o ritenendo un fucile sia da caccia, o da guerra, si rifiuta far parte di una Squadra, dovrà immediatamente consegnarlo al rispettivo Commissario, enunciandone il possesso o la provenienza , e ritirandone la ricevuta. In questi supremi momenti la Patria non può permettere che le armi rimangano inoperose, e tali sarebbero, se possedute da individui non appartenenti a corpi organizzati.

10. Ad ognuno che farà parte della Squadra, sarà permessa la delazione di qualunque altr'arma, meno le *Insidiose* eccettuate dalla legge.

11. Poichè è interesse pubblico che i buoni Cittadini siano tutti armati in difesa della Patria, al quale intento accorrono primi i Rappresen-

tanti del Popolo uniti ad esso, rimane inconcepibile la stoltezza, o perfidia di coloro che celando arme, e non volendo appartenere a niun corpo organizzato, o militare, volessero apparire e dichiararsi nemici della Patria. Questi però, se delatori di armi lunghe, verranno puniti colla confisca delle medesime; riguardo alle corte così dette *Insidiose*, verranno puniti a stretto senso delle vigenti leggi.

Dalla Direzione di Pubblica Sicurezza civile e militare.

Li 15 Maggio 1849.

Il Dirett. Civile


Il Capo Militare d'Ufficio

O. MELONI

GALVAGNI



REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 39.

EDIZIONE UFFICIALE




- 369 Circolare del Triumvirato ai Presidi delle province sull'arrivo dell'inviato francese De Lesseps a Roma—*pag.* 723.
- 370 Ordinanza del Commercio ec. ec. in cui crea una commissione di belle arti perchè sorvegliino i luoghi, ove esistono monumenti, che sono occupati dalle truppe o ridotti ad abitazioni private—*pag.* 725.
- 371 Ordine del giorno del generale in capo dell'esercito contro la licenza militare—*pag.* 726.
- 372 Il Triumvirato notifica che le ostilità tra la Repubblica Romana e la Francia sono sospese—*pag.* 727.
- 373 Cenni sulle disposizioni a darsi per prender possesso dei beni incamerati delle mani-morte e per l'amministrazione di essi—*ivi.*
- 374 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si dichiara sciolta la seduta permanente—*pag.* 735.
- 375 Ordinanza della direzione di sicurezza pubblica sull'ingresso e regresso in Roma—*ivi.*

REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO DELLA LEGGE

N. 29

EDIZIONE UFFICIALE



- 860 Decreto del Parlamento di Roma sulla proposta dell'Onorevole
Ministro dell'Interno, concernente la legge per la concessione di
870 Ordinanza del Parlamento di Roma, concernente la legge per la
871 Ordinanza del Parlamento di Roma, concernente la legge per la
872 II Commissione ministeriale che si occupa della Repubblica Romana e la
873 Commissione ministeriale che si occupa della Repubblica Romana e la
874 Commissione ministeriale che si occupa della Repubblica Romana e la
875 Ordinanza della Direzione di Roma sulla proposta del Parlamento
di Roma.

REPUBBLICA ROMANA

CIRCOLARE

AI PRESIDI DELLE PROVINCE

Cittadino Preside :

Noi cominciamo a cogliere il frutto dell'opera nostra. Nella questione dell'intervento di Francia noi abbiamo accuratamente distinto ciò che non poteva essere altro che errore di esecuzione, dalle primitive intenzioni della rappresentanza di quella Repubblica, e dai magnanimi sentimenti della grande Nazione.

Quindi energia e costanza nel respingere la forza dell'armi, generosità e fiducia in ogni altra parte della nostra condotta, verso un popolo, al quale ci stringe comunanza di aspirazioni e di doveri civili.

La fermezza e il valore dei Romani ha raggiunto il fine che noi ci eravamo proposti: il quale era d'impedire che il divisamento del Generale Oudinot avesse capo, onde così guadagnare tempo, ed attendere migliori consigli d'oltre Alpe.

Come avrete veduto dai giornali di Francia, l'effetto ha corrisposto alla nostra aspettativa; ed oggi possiamo ufficialmente comunicarvi, che un' Inviato straordinario della Repubblica francese, il signor Ferdinando Lesseps, trovasi fra noi, con la missione di verificare l'ordine preciso delle cose seguite, e lo stato della questione.

Ogni ulteriore ostilità è già stata impedita, e la spedizione militare ridotta nei suoi limiti veri.

L'importanza di questo fatto non ha bisogno

di essere dimostrata. Voi vedete che ne consegue per noi una situazione molto ben definita, e un incremento meraviglioso di forza morale e materiale.

La nostra questione diventa una quistione di libertà e d'indipendenza contro l'assolutismo e la invasione austro-napoletana, senza termini medj che entrino ad inceppare e a falsare l'opera spontanea della nostra autonomia.

La Francia o dovrà combattere con noi, o aiutarci colla sua influenza morale.

Spargete queste notizie fra le popolazioni di costà, come novello e fecondo alimento alla loro energica vita. Un popolo che, nella profonda coscienza de'suoi doveri, non ha temuto di levarsi a fiera battaglia contro quattro potenti invasori, ha diritto di vincere; e voi dovete adoperarvi con tutta la virtù dell'anima vostra e con tutti i mezzi che sono nelle vostre mani ad agevolargli la via dei meritati successi.

Eccitate l'intero paese a difesa di popolo, conformandovi alle precedenti istruzioni di questo Ministero di Guerra e Marina; il quale oggi stesso invia nelle quattro province settentrionali dello Stato un egregio Capitano per ordinare i movimenti, e l'azione delle moltitudini armate; come ne ha già spedito un altro con uguale intento nelle province centrali.

Roma si assume il conto di Napoli, e vi promette che la bisogna sarà in breve finita.

Bologna e le province sostengono intanto la formale prova contro l'orda croata e l'insanguinato messo del Papa che la conduce: e verrà pre-

sto il giorno in che Roma e le Romagne, riunendo le forze divise, chiameranno con veri auspici l'intera nazione a risorgimenti degni di lei.
Roma li 15 Maggio 1849.

Pel Triumvirato AURELIO SAFFI



(370)

REPUBBLICA ROMANA

—

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA MINISTERIALE

Visto che molti luoghi ove esistono monumenti di arte sono occupati dalle truppe che difendono la Città, o vogliono mutarsi in abitazioni private, talchè è necessario che venga provveduto alla conservazione dei monumenti stessi; il Ministro, udito il volere dei Triumviri;

ORDINA :

Che sotto l'ispezione del Conservatore delle Belle Arti sia nominata una Sezione della Commissione di Belle Arti, composta dei Cittadini Visconti, Podesti, Capalti, Silvagni, e Bienaimé, affinchè si rechino ne' luoghi stessi per provvedere a quanto occorre.

I Commissari dei Rioni, gli Architetti Ingegneri, o qualunque altro a ciò deputato, prima di disporre dei locali, o di innovare in essi cosa

alcuna, dovrà notificarlo al Ministero del Commercio, Belle Arti ec. acciò preceda la visita della Commissione medesima.

Roma, dal Ministero del Commercio ec.
li 16 Maggio 1849.

Il Ministro M. MONTECCHI



(371)

Ordine del giorno 16 Maggio 1849.

Continui e scandalosi reclami arrivano tutto giorno a questo Comando Generale sopra gli abusi di una licenza militare che disonora il nobile ufficio di difensore della Repubblica.

Questo Comando Generale è fermamente risoluto di porre alfine un termine a tanta sfrenatezza, proteggendo per tutte le vie legali la proprietà, e la sicurezza dei cittadini.

In conseguenza di che mentre si prevengono tutti i militari di qualunque grado od arma del dovere di rispettare le leggi, la proprietà, e la sicurezza dei Cittadini, si dichiara che qualunque nuovo fallo in questo genere, sia anche minimo, verrà punito colla *catena corta* da quindici giorni a due mesi secondo la gravità dei fatti, e salve sempre le pene maggiori per più enormi reati.

I Comandanti dei Corpi faranno nota questa disposizione, e ne saranno personalmente responsabili dell'esecuzione.

Il Generale in Capo ROSELLI

(372)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sono sospese le ostilità tra la REPUBBLICA ROMANA e la FRANCIA.


Dato dalla residenza del Triumvirato li 17 Maggio 1849.

I Triumviri

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



(373)

CENNI DELLE DISPOSIZIONI A Darsi PER PRENDER POSSESSO DE' BENI INCAMERATI DELLE MANI-MORTE E PER L'AMMINISTRAZIONE DI ESSI

Misure preparatorie

ART. 1.° I Presidi delle Province destineranno un Commissario per ogni distretto, da scegliersi fra i Cittadini, ed i Funzionarii degenti nel rispettivo distretto.

ART. 2.° I Commissarii entro il più breve spazio di tempo si uniranno ai Gonfalonieri, o ad uno degli Anziani de' Luoghi compresi nei distretti rispettivamente assegnati, ove sono situati i Conventi ec., e si recheranno nei Conventi stessi per ivi procedere alle seguenti disposizioni.

a) Riscontreranno l'Archivio della Casa, e si faranno mostrare l'inventario delle carte se vi è, e vi apporranno il loro visto; in mancanza faranno riunire in un luogo sicuro i titoli relativi alla proprietà, i registri, i libri de' conti ec. e vi apporranno i sigilli. I Superiori e gli Amministratori de' Conventi ne saranno responsabili.

b) Si faranno dare dai superiori o amministratori de' Conventi uno stato esatto di tutte le proprietà che appartengono al rispettivo Convento; delle Rendite annuali relative; non che dei debitori qualunque delle Rendite sì correnti, che arretrate, ed a fronte lo stato della passività, coi nomi dei creditori del pari sì correnti che arretrati.

c) Faranno sì che in detto stato sia annotato se i Terreni sono coltivati per proprio conto, o dati in affitto, a mezzadria ec. e vi siano indicate le specie delle Raccolte.

d) Vi si farà in oltre annotare se in seguito delle precedenti disposizioni siasi dato l'inventario de' Mobili, Bestiami, attrezzi rurali, e simili; dei libri, argenti, oggetti di arte ec. e se non si fosse dato, siffatti oggetti mobili dovranno essere singolarmente annotati nello stato predetto.

ART. 3.° Le operazioni suindicate si faranno alla presenza dei Superiori o altri Amministratori de' Conventi ec. coll' intervento de' Gonfalonieri o degli Anziani, i quali insieme ai Commissarii firmeranno ogni pagina dei libri o registri, degl'inventarii, e dello stato predetto: i Superiori e gli Amministratori suddetti saranno responsabili di ogni difetto, che fosse per essere riconosciuto in appresso.

Lo stato di cui sopra, ed il Verbale della seguita operazione sarà redatto in duplice copia: una di esse sarà rimessa al Preside della Provincia, il quale ne farà prendere annotazione dal proprio Ufficio, e quindi lo inoltrerà al Ministro delle Finanze per la Direzione centrale del Demanio. L'altra copia sarà rimessa al Preposto dell'amministrazione del Demanio del capo-Luogo prossimo del rispettivo distretto per gli effetti di cui in appresso.

ART. 4.° Le funzioni del Commissario essendo limitate alle descrizioni, e verificazioni di sopra enunciate, ogni disposizione che essi fossero per dare sui Mobili, derrate e altri oggetti, non che sui debitori, o creditori de' Conventi sono fin da ora dichiarate nulle, ed i Gonfalonieri, non che i Superiori predetti, saranno tenuti ad osservarsi.

ART. 5.° I Conventi nei quali si fossero già fatti gl'inventari in forza delle precedenti disposizioni, non sono dispensati dal prestarsi alla esecuzione della presente, ma le operazioni de' Commissarii si limiteranno su quelle cose, che non fossero state già eseguite.

ART. 6.° I Presidi delle Province nell'invviare al Ministero delle Finanze le copie dei verbali, e gli stati suindicati, vi aggiungeranno quelle osservazioni, che essi stimeranno opportune a migliore intendimento delle cose in detti verbali e stati contenute; non che a formare una giusta idea sulla esattezza, e sicurezza delle operazioni dei Commissarii.

Possesso da prendersi de' beni incamerati.

ART. 7.° Tutti i beni stabili, crediti, azioni, e rendite qualunque appartenenti ai Conventi ec. passeranno col 4.° Maggio prossimo all'amministrazione del Demanio, e la consegna di essi sarà fatta ai Preposti dell'amministrazione medesima dai Commissarii nominati nell'Articolo primo, coll'assistenza dei Gonfalonieri o di alcuno degli Anziani del luogo ove trovansi situati i Conventi.

ART. 8.° Il Direttore dell'amministrazione del Demanio disporrà che ogni Preposto si trovi pel suddetto giorno, e nei seguenti nei diversi Conventi posti nel rispettivo distretto per ricevere la consegna di cui nel precedente articolo.

ART. 9.° Lo stesso Direttore disporrà, che gl'Ispettori dell'Amministrazione, o altri Funzionarii da prescegliersi si trovino distribuiti in modo che uno di essi per ciascun Capo-Luogo dei distretti possa prestarsi alla regolarizzazione di quelle operazioni che richiedessero un provvedimento istantaneo, facoltizzandoli a risolvere provvisoriamente di concerto coi Governatori distrettuali quelle difficoltà, che fossero per insorgere nell'atto del suddetto possesso, e per dare ad esso una condotta uniforme.

ART. 10.° La consegna de' beni incamerati ai preposti dell'Amministrazione del Demanio consisterà :

a) Nella verificaione o rincontro degli Inventarii precedenti cogli stati che ai detti Preposti si saranno trasmessi come all'art. 3.° §. 2.°

b. Nella ricognizione della niuna altera-

zione ai sigilli apposti ai libri, carte ec. come è detto nell'articolo 2.º suddetto *a*.

c) Nel ricevere gli oggetti lasciati in custodia dei Superiori o altri amministratori dei Conventi.

d) Nella redazione degli inventarii supplementarii degli oggetti, che si trovassero annessi negli inventarii o stati precedenti.

e) Nel ritirare un rendiconto sommario, e provvisorio dai superiori o dagli amministratori dei Conventi per g'introiti e spese fatte a tutto il mese di Aprile.

f) Nel ritirare i libri mastri, giornali, e registri degli acquisti, dei contratti di affitto e di ogni altro atto relativo all'amministrazione.

ART. 41. Alla consegna enunciata nel precedente articolo assisteranno i gonfalonieri, od uno degli anziani: ed il relativo verbale sarà redatto dal Commissario del distretto, e sarà firmato da questo, dal Preposto dell'amministrazione del demanio, dal Superiore o amministratore del convento, e dal Gonfaloniere. Detto verbale sarà redatto in duplice copia originale, per esserne rimessa una al Preside della Provincia, da cui colle proprie osservazioni sarà inoltrata al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio; e l'altra rimarrà presso il Preposto dell'amministrazione del demanio del rispettivo distretto.

ART. 42. Il verbale medesimo servirà di pieno discarico al Superiore o Amministratore del convento; e rispettivamente servirà di carico al Preposto dell'Amministrazione del demanio, il quale all'appoggio del verbale stesso, e degli

stati che vi saranno annessi istituirà i sommarii, o libri occorrenti all'amministrazione.

ART. 43. I sigilli apposti agli archivii continueranno a restarvi fino a che siano adottate le misure generali per il trasporto in uno, o più depositi centrali dei titoli relativi all'amministrazione.

ART. 44. Gli oggetti mobili, che non fossero per occorrere localmente all'amministrazione, o fossero superflui ad ogni uso, a diligenza del Commissario e del Preposto anzidetti, si faranno trasportare in un luogo sicuro, che sarà bene chiuso, e ne saranno sigillate le porte, e le altre aperture: di ciò sarà redatto analogo verbale in duplice copia: una sarà inviata al Preside della Provincia per gli effetti di cui sopra, e l'altra resterà presso il nominato Preposto per darne conto all'Amministrazione centrale, quando dal Governo saranno adottate le disposizioni generali intorno ai predetti oggetti.

Amministrazione dei beni incamerati

ART. 45. I Preposti anzidetti amministreranno i beni incamerati in conformità delle istruzioni, che saranno ad essi date in proposito.

ART. 46. Qualunque quietanza o altro titolo relativo a pagamenti anticipati, che si producessero dai debitori dei conventi, non saranno ammessi dai Preposti se non dopo speciale esame, e la sanzione dell'Amministrazione centrale che li abbia riconosciuti ammissibili.

ART. 47. Resterà sospesa la introduzione ed il giudizio di qualunque causa, istanze, e pro-

cessi promossi, o da promuoversi; non che ogni sequestro, esecuzione, vendita, e qualsivoglia atto diretto, ed a carico dei Conventi. Tali atti non potranno essere intrapresi, riassunti, o continuati se non che nelle forme che saranno emanate in proposito.

ART. 18. Le dative reali, e le altre tasse dirette del corrente anno saranno pagate dagli affittuarii sia a loro proprio discarico, sia in diminuzione della corrisposta di affitto, e salvo a ripeterle, se vi sarà luogo.

Quelle di dette tasse che fossero dovute sopra i fondi condotti per proprio conto dall'amministrazione saranno pagate dai Preposti.

ART. 19. Ogni altra passività dei Conventi sarà riconosciuta nei modi che saranno denunciati in appresso dal Governo, tanto che esse si riferiscano ad annualità permanenti, e perciò progressive, quanto per quelle scadute, o contratte per una sola volta.

ART. 20. Le municipalità potranno essere chiamate a dar mano all'amministrazione, e maneggio de'beni incamerati: ciò richiederà una speciale delegazione dell'Autorità Amministrativa, e per quelle parti soltanto, che saranno designate nelle delegazioni stesse.

ART. 21. I Preposti dell'Amministrazione del demanio prenderanno prontamente cognizione intorno ai terreni che si conducono per proprio conto, e che non avessero avuto la necessaria coltivazione, e riportatane l'autorizzazione dalla Amministrazione centrale, provvederanno affinché niuno di detti terreni rimanga incolto.

ART. 22. I contratti di affitto che si trovassero concessi dai particolari a taluno dei Conventi, saranno annullati dopo la prossima raccolta, salvi gli indennizzi, o compensi, che saranno per essere riconosciuti giusti verso i proprietari.

ART. 23. Tutti coloro, che pretendessero aver diritto di godere de'beni dei Conventi a titolo di affitto, enfiteusi, o altra qualunque concessione saranno obbligati farne analoga dichiarazione entro il venturo mese di maggio nella Cancelleria del Governo distrettuale, sotto il quale trovansi situati i Conventi cui appartengono i detti beni.

Insieme alla indicata dichiarazione dovranno essere esibiti dai concessionarj i titoli della concessione, che saranno riscontrati dai Governatori distrettuali, e presane nota sopra analogo registro, e posto sui titoli medesimi il loro visto, saranno dai Governatori ritornati alle parti.

Un estratto di detto registro, da cui risulti il nome e cognome dei concessionarii, la data e la scadenza delle concessioni, l'annualità della corrisposta, ed aggiuntevi quelle osservazioni che saranno emerse nell'esame predetto dei titoli esibiti in ispecie sulla legalità di esse, sarà detto estratto, rimesso dai Governatori al Preside della Provincia, da cui coi proprii rilievi sarà inoltrato al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio, e per servire di scorta nelle relative operazioni della direzione medesima.

Li 17 Maggio 1849.

Pel Triumvirato

LA COMMISSIONE

VALENTINI

COSTABILI

BRAMBILLA

(574)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sospese le ostilità con l'Armata Francese; allontanato dalle mura di Roma il teatro della guerra:

L'Assemblea Costituente

DECRETA:

1. La permanenza della Seduta è sciolta.
2. L'Assemblea riprende il corso ordinario delle Sedute e Sezioni.
3. La prima Seduta pubblica sarà Martedì 22 corrente. Domani, Domenica e Lunedì avrà luogo la riunione in Sezioni per istudiarvi il Progetto della Costituzione.
4. A proposta del Triumvirato, od a richiesta di dieci Deputati dovrà dal Presidente essere straordinariamente convocata l'Assemblea.

Roma 48 Maggio 1849.

Il Presidente—C. L. BONAPARTE

Il Segretario—PENNACCHI.



(575)

REPUBBLICA ROMANA

Le nostre attuali circostanze impongono sorvegliare rigorosamente l'ingresso e regresso dalle porte della Città: quindi, richiamando le già

date disposizioni, a maggiore intelligenza di tutti, d'ordine del Ministro della Guerra, si notifica quanto segue.

1. È permesso il libero transito dalla Città ai Campagnoli.

2. È permesso ancora a tutti quelli, cui necessita per l'approvvigionamento della Città, la qual cosa, giusta gli ordini in vigore, rimane di esclusiva spettanza del Municipio.

3. A tutti quelli, cui viene imposto da urgenza Governativa, giustificandola con documento del relativo Ministero.

4. A tutti gli altri, per qualsivoglia titolo, rimane inibita l'uscita dalla Città.

Chiunque credesse aver ragioni tali, che valessero ad ottenere eccezione a queste disposizioni, si rivolga a questo ufficio civile e militare di Sicurezza pubblica, al quale dal Ministro della Guerra è esclusivamente delegato il potere di rendere quella giustizia che sarà compatibile colle circostanze, avvertendo di risparmiare d'inutili dimande il Triumvirato, il sullodato Ministro della Guerra, o altra qualsiasi Governativa autorità.

La presente Ordinanza rimane ferma fino a nuova disposizione.

Dalla Direzione civile e militare di Sicurezza pubblica, li 49 Maggio 1849.

Il Direttore Civile


O MELONI

Il Capo Militare d'Ufficio

CALVAGNI Maggiore



REPUBBLICA ROMANA



BOLLETTINO DELLE LEGGI

N. 40.

EDIZIONE UFFICIALE



- 376** Decreto dell'Assemblea per cui non si ammette il progetto dell' inviato francese, e si affida al Triumvirato di esprimere i motivi, e seguire le trattative—*pag.* 739.
- 377** Documenti che hanno dato luogo alla precedente deliberazione—*pag.* 740.
- 378** Il Triumvirato notifica la capitolazione di Bologna, e la vittoria delle armi repubblicane a Velletri—*pag.* 752.



REPUBBLICA ROMANA

BOLLETTINO QUOTIDIANO

ANNO 1879

EMISIONE QUOTIDIANA

Il prezzo di questo giornale è di lire 10 per anno in anticipo, e di lire 1/2 per copia.

Il giornale si pubblica tutti i giorni, eccettuato il giorno di domenica e i giorni festivi.

Il giornale si pubblica anche in lingua francese e in lingua spagnola.

Il giornale si pubblica anche in lingua tedesca e in lingua inglese.

Il giornale si pubblica anche in lingua portoghese e in lingua olandese.

Il giornale si pubblica anche in lingua greca e in lingua turca.

Il giornale si pubblica anche in lingua araba e in lingua persiana.

Il giornale si pubblica anche in lingua cinese e in lingua giapponese.

(376) ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

—
SEDUTA DEL 19 MAGGIO

(ORE 12 POM.)

Dopo una lettera in guisa di preambolo dell'inviato francese Lesseps, i tre Commissarj scelti dall'Assemblea Romana riferirono il seguente progetto di una convenzione proposta dal detto inviato.

1. Gli Stati Romani reclamano la protezione fraterna della Repubblica Francese.

2. Le popolazioni romane hanno il diritto di pronunciarsi liberamente sulla forma del loro governo.

3. Roma accoglierà l'armata francese come un'armata di fratelli. Il servizio della Città si farà unitamente colle truppe romane, e le autorità civili e militari romane funzioneranno a seconda delle loro attribuzioni legali.

Queste proposizioni recate all'Assemblea ebbero dopo breve discussione la seguente risposta adottata all'unanimità.

REPUBBLICA ROMANA

—
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea col rincrescimento di non poter ammettere il progetto dell'Inviato straordinario del Governo francese, affida al Triumvirato di esprimere i motivi, e di proseguire quelli

ufficij che riescano a stabilire i migliori rapporti fra le due Repubbliche.

Roma li 19 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE

I Segretarj

FABRETTI—PENNACCHI—ZAMBIANCHI—COCCHI



(577)

Riportiamo testualmente i documenti che hanno dato luogo alla precedente deliberazione.

Messieurs les Commissaires.

Vous aviez, selon nous, quatre Puissances ennemies : l'une d'elles dont les intentions n'ont point été comprises; ce qui a amené un fait d'armes, sur le quel il faut jeter un voile avant d'entrer en conférence. Depuis mon arrivée, j'ai été, jour et nuit, en rapport avec votre Triumvirat. Trois propositions avaient été émises par moi, et ayant été presque repoussées par une lettre de Monsieur Mazzini, qui déclarait, que dans son opinion particulière mes propositions lui semblaient difficiles à accepter, j'ai préparé les modifications possibles, et, d'après le projet ici annexé, Monsieur Mazzini me demandait de me rendre au Triumvirat pour m'entendre avec lui. J'ai répondu verbalement à Monsieur Accursi porteur du message, que je recevrais chez moi Messieurs les Membres de la Députation.

J'ai bien voulu vous donner amicalement,

Messieurs les Membres, communication des dépêches n. 1 et 2, que j'ai données depuis trois jours à mon Gouvernement, et dans les quelles j' ai fait connaître la vérité telle que je l' avais constatée. Vous m' avez déclaré que mes informations étaient exactes.

Dès ce moment, agissant tant en mon nom, qu' au nom du Général Oudinot de Reggio , Commandant en Chef le Corps d'expédition française de la Méditerranée , j'entre dans mon caractère officiel de Ministre Plénipotentiaire de la République française , appuyé de son drapeau qui flotte au balcon de mon hôtel. Je reste ici en permanence disposé à recevoir, revêtu de mon uniforme, tous ceux qui se présenteront officiellement de la part de l'Assemblée, ou du Triumvirat. Toutes les communications réciproques auront lieu par écrit, et seront signées collectivement soit par le Triumvirat, soit par les Commissaires délégués par l'Assemblée Nationale.

La gravité de la situation exige une prompt solution, que j'attendrai jusqu'à minuit. Selon l'usage, il est convenable qu'un piquet d'honneur soit placé à ma porte, avec des ordonnances à cheval pour l'échange de nos plis respectifs.

Fait à Rome, à l'Hôtel d'Allemagne, Via Condotti, et communiqué à Messieurs les Membres de la Députation par le double original, dont l'autre double reste entre nos mains, en présence de Monsieur de Gérando, Chancelier de l'Ambassade de France, qui prend acte, et de Monsieur de la Tour d'Auvergne, Secrétaire de Légation, attaché à ma mission.

19 Mai, deux heures.

N. B. Messieurs les Commissaires m'ont déclaré, qu'ils n'ont jusqu'à ce moment d'autre mandat de l'Assemblée, que pour entendre et référer.

En foi de quoi les signatures sont apposées.

FERD. DE LESSEPS

HENRI DE LA TOUR D'AUVERGNE *pour Monsieur DE GERANDO*, et par autorisation, ED. LESME, *secrétaire particulier de Monsieur le Ministre.*

P. S. Messieurs les Commissaires de l'Assemblée Nationale ayant reconnu verbalement, à la simple lecture faite par moi des dépêches précitées, l'exactitude des informations que j'ai données; n'ont pas jugé à propos de le constater par leur signaturé, se réservant de le faire, s'il y a lieu, lorsque les dépêches leur seront communiquées par copie certifiée, communication que je ne pourrai pas faire avant la conclusion de la convention.

FERD. DE LESSEPS.

PROJET DE MONSIEUR DE LESSEPS

En conséquence de la suspension réciproque de toute hostilité entre l'armée française et la Ville de Rome, Monsieur le Général de division Oudinot de Reggio, Commandant en Chef le Corps expéditionnaire français de la Méditerranée, et Monsieur Ferdinand de Lesseps, Envoyé extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la République Française, en mission à

Rome, d'une part, et les Membres de la Commission de l'Assemblée Constituante Romaine d'autre part, etc.

Propositions annexées à la Note du dix neuf Mai mil huit cent quarante neuf, remise par Monsieur de Lesseps, Ministre Plenipotentiaire de France en mission, à Messieurs les Membres de la Députation de l'Assemblée Nationale de Rome.

Art. 1. Les États Romains réclament la protection fraternelle de la République Française;

Art. 2. Les populations romaines ont le droit de se prononcer librement sur la forme de leur gouvernement ;

Art. 3. Rome accouillera l'Armée Française comme une armée de frères : le service militaire de la Ville se fera conjointement avec les Troupes Romaines, et les Autorités civiles et militaires Romaines fonctionneront suivant leurs attributions légales.

FERD. DE LESSEPS.

Segue la lettera alla quale allude il riferito documento.

Monsieur

Vous nous demandez quelques notes sur l'état actuel de la République Romaine. Je vais vous les fournir avec cette franchise qui a été pour moi dans vingt années de vie politique, une règle inviolable. Nous n'avons rien à cacher, rien à déguiser. Nous avons été, en ces derniers temps, étrangement calomniés en Europe ; mais nous avons toujours dit à ceux auprès des quels on

nous calomniait, *venez et voyez*. Vous êtes maintenant ici, Monsieur, pour vérifier la réalité des accusations : faites-le. Votre mission peut s'accomplir avec une liberté pleine et entière. Nous l'avons saluée avec joie ; car elle est notre garantie.

La France ne nous conteste sans doute pas le droit de nous gouverner comme nous l'entendons, le droit de tirer, pour ainsi dire, des entrailles du pays la pensée qui règle sa vie, et d'en faire la base de nos institutions. La France ne peut que nous dire : » En reconnaissant votre indépendance, c'est le voeu » libre et spontané de la majorité que je veux » reconnaître. Liée aux puissances européennes, et cherchant la paix, s'il était vrai qu'une minorité s'imposait chez vous aux tendances nationales, s'il était vrai que la forme actuelle de votre gouvernement ne fût que la pensée capricieuse d'une faction substituée à la pensée commune, je ne pourrais pas voir avec indifférence que la paix de l'Europe fût mise continuellement en danger par les emportemens et l'anarchie qui doivent nécessairement caractériser le regne d'une faction ».

Nous reconnaissons ce droit à la France, car nous croyons à la solidarité des Nations pour le bien. Mais nous disons, que si jamais il y eût un gouvernement issu du voeu de la majorité et maintenu par elle, ce gouvernement c'est le nôtre.

La République c'est implantée chez nous par la volonté d'une Assemblée issue du suffrage universel : elle a été partout acceptée avec enthousiasme.

siasme : elle n'a rencontré d'opposition nulle part.

Et remarquez bien, Monsieur, que jamais l'opposition ne fût si facile, si peu dangereuse, je dirai même, si provoquée, non par ses actes, mais par les circonstances exceptionnellement défavorables dans les quelles elle s'est trouvée placée à son début.

Le pays sortait d'une longue anarchie de pouvoirs, inhérente à l'organisation intime du Gouvernement déchu. Les agitations inséparables de toute grande transformation, et fomentées en même temps par les crises de la question italienne et par les efforts du parti rétrograde, l'avait jété dans une excitation fébrile qui le rendait accessible à toute tentative hardie, à tout appel aux intérêts et aux passions. Nous n'avions pas d'armée, pas de puissance répressive. Conséquence des dilapidations antérieures, nos finances étaient appauvries; épuisées. La question religieuse maniée par des mains habiles et intéressées, pouvait servir de prétexte auprès d'une population donée d'instincts et d'aspirations magnifiques, mais peu éclairée.

Et cependant, aussitôt le principe républicain proclamé, un premier fait incontestable se produisit : l'ordre. L'histoire du gouvernement papal se détaille par ses émeutes; il n'y a pas eu une seule émeute sous la république. L'assassinât de M. Rossi, fait déplorable, mais isolé, excès individuel repoussé, condamné par tout le monde, provoqué peut-être par une conduite imprudente, et dont la source est restée ignorée, fut suivi de l'ordre le plus complet.

La crise financière atteignit son apogée : il y eut un instant dans le quel le papier de la république ne put , par suite de manoeuvres indignes, s'escompter qu'à 41 ou 42 pour cent. L'attitude des Gouvernemens Italiens et Européens devint de plus en plus hostile. Difficultés matérielles et isolément politique, le peuple supporta tout avec calme. Il avait foi dans l'avenir qui sortirait du nouveau principe proclamé.

Par suite de menaces obscures, mais surtout du manque d'habitudes politiques , un certain nombre d'électeurs n'avait pas contribué à la formation de l'Assemblée. Et ce fait paraissait affaiblir l'expression du voeu général. Un second fait caractéristique, vital, vint répondre d'une manière irréfutable aux doutes qui auraient pu prévaloir. Il y eut, peu de temps avant l'installation du Triumvirat, réélection des Municipalités. Tout le monde vota. Par tout et toujours, l'élément municipal représente l'élément conservateur de l'Etat. Chez nous , on redouta un instant qu'il ne représentât un élément retrograde. Eh bien ! L'orage avait éclaté , l'intervention était initiée ; on aurait dit que la République n'avait plus que quelques jours à vivre ; et ce fut ce moment que les Municipalités choisirent pour faire acte d'adhésion spontanée à la forme choisie. Pendant le première quinzaine de ce mois, aux adresses de Cercles, et des commendemens de la Garde Nationale, vinrent se joindre , deux ou trois exceptées , celles de toutes les Municipalités. J'ai eu l'honneur, Monsieur, de vous en transmettre la liste. Elles proclamèrent toutes un dévouement explicite à la

République, et une profonde conviction que les deux pouvoirs réunis sur une seule tête sont incompatibles. Ceci, je le répète, constitue un fait décisif. C'est une seconde épreuve légale complétant la première de la manière la plus absolue, et constatant notre droit.

Aujourd'hui, au milieu de la crise, en face de l'invasion Française, Autrichienne et Napolitaine, nos finances se sont améliorées; notre crédit se refait; notre papier s'escompte à 12 %; notre armée grossit chaque jour; et les populations entières sont prêtes à se soulever derrière elle. Vous voyez Rome, Monsieur; et vous connaissez la lutte héroïque que soutient Bologné. J'écris seul, dans la nuit, au milieu du calme le plus profond. La garnison a quitté la ville hier soir. Et avant l'arrivée de nouvelles troupes à minuit, nos portes, nos murailles et nos barricades étaient, sur un simple mot passé de bouche en bouche, garnies, sans bruit, sans forfanterie, par le peuple en armes.

Il y a au fond du coeur de ce peuple une décision bien arrêtée : la déchéance du pouvoir temporel investi dans le Pape; la haine du Gouvernement des prêtres, sous quelque forme, mitigée, détournée, qu'il puisse se présenter. Je dis la haine non des hommes, mais du Gouvernement. Envers les individus, notre peuple s'est toujours, Dieu merci, depuis l'avènement de la République, montré généreux; mais l'idée seule du Gouvernement clérical, du Roi-pontife, le fait frémir. Il luttera avec acharnement contre tout projet de restauration. Il se jettera dans le schisme plutôt que de la subir.

Lorsque les deux questions se posèrent devant l'Assemblée, il se trouva quelques membres timides qui jugèrent la proclamation de la forme Republicaine prématurée, dangereuse vis-à-vis de l'organisation européenne actuelle: pas un seul pour voter contre la déchéance. Droite et gauche se confondirent. Il n'y eut qu'une seule voix pour crier; le pouvoir temporel de la Papauté est à jamais aboli.

Avec un tel peuple que faire? ya-t-il un Gouvernement libre qui puisse s'arroger sans crime et contradiction le droit de lui imposer un retour au passé?—

Le retour au passé, songez-y bien, Monsieur, c'est le désordre organisé; c'est la lutte des sociétés secrètes à recommencer; c'est l'anarchie jetée au sein de l'Italie; c'est la réaction, la vengeance inoculée au coeur d'un peuple qui ne demande qu'à oublier: c'est un brandon de guerre en permanence au coeur de l'Europe: c'est le programme des partis extrêmes remplaçant le gouvernement d'ordre républicain dont nous sommes aujourd'hui les organes.

Ce n'est pas la France qui peut vouloir cela: ce n'est pas son Gouvernement; ce n'est pas un neveu de Napoléon. Ce n'est pas, surtout, en présence du double envahissement des Napolitains et des Autrichiens. Il y aurait aujourd'hui dans la poursuite d'un dessein hostile quelque chose qui rappellerait le concert hideux de 1772 contre la Pologne.

Il y aurait au reste impossibilité de réalisation: car ce ne serait que sur des monceaux de cadavres, et sur les mines de nos villes, que le

drapeau tombé par la volonté du peuple pourrait se rélever.

J'aurai l'honneur de vous présenter, Monsieur, quelques autres considérations sur la question demain ou après demain.

Rome 46 Mai.

Monsieur :

Nous avons l'honneur de vous transmettre la décision de l'Assemblée concernant le projet que vous avez communiqué à la Commission tirée de son sein. L'Assemblée n'a pas crû pouvoir lui donner son adhésion. Elle nous a chargée de vous exprimer en même temps les motifs de son vote unanime, et le regret qu'elle éprouve de la triste nécessité on elle s'est trouvée placée.

C'est aussi avec tristesse profonde, comme il convient à des hommes qui aiment la France et ont encore foi en elle, que nous remplissons, Monsieur, cette mission auprès de vous.

Lorsqu'après la décision de votre Assemblée « que le Gouvernement serait invité à prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l'expédition d'Italie ne soit *plus long temps* détournée du but qui lui était assigné » nous apprimes votre arrivée, le coeur nous battit de joie. Nous crûmes à la réconciliation immédiate en un seul principe proclamé par vous et par nous entre deux pays aux quels sympathies, souvenirs, intérêts communs et situation politique commandent l'estime et l'amour. Nous pensions que, choisi pour vérifier le véritable état des choses, et frappé de l'accord complet qui

rélie ici en une seule pensée presque tous les élémens de l'Etat, vous auriez par vos rapports détruit le seul obstacle possible à la réalisation des nos vœux, le seul doute qui pût encore arrêter la France dans l'accomplissement de la noble pensée qui a dicté la résolution de votre Assemblée.

Accord, paix intérieure, détermination réfléchie, enthousiasme, générosité de conduite, vœu spontané et formel des Municipalités, de la Garde Nationale, des troupes, du peuple, du Gouvernement et de l'Assemblée Souveraine en faveur du régime existant, vous avez, Monsieur, observé tout cela; vous l'avez, Monsieur, redit à la France, et nous avons le droit d'espérer, Monsieur, que parlant au nom de la France, vous auriez prononcé des paroles plus rassurantes que celles qui forment votre projet.

L'Assemblée a remarqué la manière dont les mots *Republiques Romaine* sont studieusement évités dans votre premier article. Elle a crû y démêler une intention défavorable.

Elle a pensé, Monsieur, qu'excepté la plus grande importance que votre nom et vos pouvoirs lui donnaient, il n'y avait presque pas plus en fait de garanties dans votre projet que dans le langage de quelques uns des actes du Général avant la journée du 30 Avril. L'opinion générale du peuple une fois constatée, elle n'a pas pû comprendre l'insistance qu'on met à vouloir briser en visière contre cette opinion par l'occupation de Rome. Rome n'a pas besoin de protection; on n'y combat pas; et si quelque ennemi venait se présenter sous ses murs, elle saurait

lui résister par ses propres efforts. C'est à la frontière Toscane, c'est à Bologne qu'on peut protéger Rome aujourd'hui. Là aussi, dans votre troisième article, elle a donc aussi dû entrevoir l'influence d'une pensée politique à laquelle elle peut acquiescer d'autant moins que le décret de l'Assemblée Nationale Française lui semble décidément contraire à une occupation non provoquée, non réclamée par les circonstances.

Nous ne vous cacherons pas, Monsieur, que la malheureuse coïncidence d'un rapport concernant l'enceinte de défense avec la discussion n'a pas peu influé sur la décision de l'Assemblée. Un noyau de soldats français a aujourd'hui même, contre l'esprit de la suspension d'armes, passé le Tibre près de *St. Paolo* en retrecissant ainsi, plus encore qu'il ne l'est, le cercle des opérations militaires autour de la Capitale. Et cet acte, Monsieur, n'est pas isolé. Les défiances de la population déjà soulevées par la seule pensée de voir sa ville, Palladium, la ville Eternelle, occupée par des troupes étrangères, s'en sont encore accrues, et rendraient difficile, impossible peut-être, toute transaction sur un point auquel d'ailleurs l'Assemblée tient comme à la garantie vitale de son indépendance et de sa dignité.

Pour ces raisons, et pour bien d'autres encore, l'Assemblée a dû, bien qu'à regret, juger le projet inadmissible. Nous aurons l'honneur, Monsieur, de vous transmettre demain, d'après son intention avouée, une proposition bien au dessous de ses légitimes espérances, mais qui

aurait du moins l'avantage d'éloigner tout danger de collision entre deux Républiques basées sur les mêmes droits et liées par de mêmes espérances.

Agréez, Monsieur, l'assurance de nos considérations distinguées.

19 Mai 1849.

Le TRIMVIRAT.



(578)

REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La Magistratura Municipale di Bologna ha conchiuso il giorno 16 una Capitolazione col Comandante il Corpo d'Esercito Austriaco.

Il nostro Esercito d'operazione, dopo un combattimento ch'ebbe luogo jeri, entrava oggi alle ore nove e mezza in Velletri. Le truppe regie sono in fuga; le nostre inseguono.

Una capitolazione dopo una battaglia di otto giorni, sostenuta eroicamente dal popolo, in una città sproveduta di forti difese, è una sventura, non è una sconfitta.

Quella del nostro Corpo d'operazione è vittoria assoluta.

Viva la Repubblica !

Roma li 20 Maggio 1849.

Il Triumvirato.

CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI

AURELIO SAFFI



